XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Commissioni riunite (VII Camera e 7ª Senato)	»	11
Commissioni riunite (I e IV)	»	12
Commissioni riunite (III e IV)	»	21
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	204
Giustizia (II)	»	26
Affari esteri e comunitari (III)	»	73
Difesa (IV)	»	74
Finanze (VI)	»	77
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	103
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	126
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	138
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	139
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	158

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 163
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 172
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 186

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 306

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati 3

Verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione (Sicilia 1) 9

Comunicazioni del Presidente su una richiesta di documentazione elettorale da parte dell'autorità giudiziaria 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 10

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita il Vicepresidente Pagano, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, avverte che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze sta proseguendo l'analisi delle cariche dichiarate dai colleghi all'inizio della legislatura. In esito al lavoro sin qui svolto, il Comitato ha concluso tale analisi per i deputati proclamati nelle circoscrizioni Lazio 1, Lazio 2, Campania 1 e Sicilia 1.

Prima di passare alla proposta complessiva, segnala che nell'ambito di questo lavoro il Comitato medesimo ha svolto uno specifico approfondimento istruttorio, anche in relazione a una segnalazione pervenuta al riguardo, sulla posizione del deputato Domenico Rossi, proclamato nella circoscrizione Lazio 1, al fine di verificare se egli potesse rientrare nella fattispecie di ineleggibilità di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, secondo cui sono ineleggibili « gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, nella circoscrizione del loro comando territoriale », e, in caso positivo, se egli fosse cessato dalle funzioni ricoperte entro il termine previsto dalla normativa vigente al fine di far venire meno la causa di ineleggibilità. Quest'ultima, infatti, non opera, in via generale, se le funzioni esercitate siano cessate 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, ovvero – come nel caso specifico della fine anticipata

della XVI legislatura – se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento (datato 22 dicembre 2012).

Il deputato Rossi ricopriva in precedenza la carica di Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito. Allo scopo di approfondire la natura e le caratteristiche di tale incarico, nonché la tempistica dell'abbandono del medesimo da parte del deputato Rossi, il Comitato ha ritenuto di acquisire dall'interessato, a più riprese, ulteriori elementi di informazione e di documentazione.

In base alla documentazione trasmessa dal deputato Rossi, risulta che chi riveste la carica di Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito non svolgerebbe funzioni di « direzione » ovvero di « comando » e pertanto non sarebbe – in senso tecnico – un « comandante », se non limitatamente al personale alle dirette dipendenze, né tanto meno un « comandante territoriale ».

Viene precisato che lo SME è un organismo che opera per conto e secondo gli intenti del comandante – ossia del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito – avente il compito specifico di svolgere tutte le attività preparatorie e susseguenti all'atto del comando. Lo SME, quindi, svolgerebbe funzioni di *staff* e in quanto tale si porrebbe a latere del comandante; il suo Sottocapo, conseguentemente, eserciterebbe funzioni di « comandante di Corpo » solo sul personale dello SME medesimo.

Inoltre non si potrebbe fare riferimento a una circoscrizione di competenza territoriale dello SME, laddove esistono invece specifici comandanti territoriali che sono responsabili dei contatti con tutti gli organismi territoriali e con la popolazione.

Un ulteriore elemento su cui il Comitato ha chiesto chiarimenti al deputato Rossi è stato quello della consistenza del personale alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito. Dalla documentazione trasmessa al Comitato risulta che, per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, il Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito si avvarrebbe, alle sue dirette dipendenze, del seguente personale: Capo Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, Capi Dipartimento/Reparto dello SME, Capo Ufficio Operazioni speciali, Direttore per il Coordinamento centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (Di.Co.Pre.V.A.), Capo Ufficio Amministrazione, Aiutante di Campo e Capo Segreteria particolare, e Sottufficiale di Corpo.

Per quanto riguarda i tempi nei quali il deputato Rossi sarebbe cessato dalle funzioni di Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, egli ha comunicato di essere stato posto in licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale dal 22 gennaio al 26 febbraio 2013, di essere stato collocato d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato parlamentare a decorrere dal 15 marzo 2013 e, infine, di essere cessato dalla carica di Sottocapo di SME il 3 marzo 2013. Si tratta di date che si collocano successivamente allo spirare del termine dei sette giorni dalla data del decreto di scioglimento delle Camere.

Sulla base degli elementi acquisiti e delle ulteriori verifiche compiute, il Comitato ha svolto un'approfondita analisi della posizione del deputato Rossi – con riferimento alla carica da lui precedentemente ricoperta di Sottocapo di SME – in rapporto alle norme che disciplinano le cause di ineleggibilità.

L'istruttoria e il confronto – nell'ambito del quale sono emerse anche posizioni differenziate – si sono in particolare concentrati sull'applicabilità della disposizione, che stabilisce l'ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale, alla carica di Sottocapo di SME, in considerazione del fatto che questo non opera con riferimento a una specifica circoscrizione territoriale ma ha una competenza che di fatto coincide con l'intero territorio nazionale.

In questo senso è stato rilevato che le disposizioni di legge in materia di ineleggibilità individuano espressamente i casi in cui l'esercizio di una determinata carica comporta una ineleggibilità assoluta (ossia in tutte le circoscrizioni elettorali, come

nel caso dei presidenti di provincia, dei sindaci dei comuni maggiori, ovvero dei funzionari di pubblica sicurezza), distinguendoli da quelli nei quali l'esercizio di una funzione implica una ineleggibilità relativa (ossia nella sola circoscrizione di effettivo esercizio della funzione stessa, come nel caso degli ufficiali superiori delle Forze armate, ovvero dei magistrati – fra i quali, peraltro, la norma esclude quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori).

Pertanto, laddove la carica di Sottocapo di SME – che certamente riveste una funzione di rilievo nell'organizzazione militare nazionale – dovesse considerarsi ricompresa fra quelle previste dalla norma in materia di ineleggibilità degli ufficiali superiori, si individuerebbe una figura la cui ineleggibilità non sarebbe limitata a una specifica area territoriale, ma dovrebbe estendersi a tutto il territorio nazionale, con un sostanziale ampliamento della portata dell'articolo 7, primo comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Essendo quella delle ineleggibilità una materia che incide sul diritto all'elettorato passivo, in sede di Comitato non si è ritenuta possibile un'interpretazione estensiva di tale disposizione normativa.

Una volta adottata questa interpretazione della norma in materia di ineleggibilità degli ufficiali superiori delle Forze armate ha conseguentemente perso rilevanza anche la questione dei tempi di cessazione dalla carica di Sottocapo di SME da parte del deputato Rossi.

Il Comitato ha quindi concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Rossi.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per l'accurata relazione e il rigoroso lavoro di approfondimento svolto, che costituiscono, a suo giudizio, la miglior garanzia per tutti coloro che svolgono la funzione di parlamentare. A nome del proprio Gruppo dichiara di condividere pienamente le conclusioni del Comitato circa l'eleggibilità del deputato Domenico Rossi.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nell'osservare come, quasi per ironia della sorte, la Giunta si trovi ad affrontare il tema delle ineleggibilità all'indomani della decisione assunta dal Senato sul presidente Berlusconi – nella quale sono emerse posizioni pregiudiziali e giustizialiste della maggioranza – ribadisce che la posizione del proprio Gruppo si conferma anche oggi coerentemente garantista a tutela delle prerogative dei parlamentari e nel rispetto della volontà popolare.

Si associa, pertanto, alle valutazioni del relatore, ritenendo che, alla luce delle norme vigenti, non sussistano dubbi circa l'eleggibilità del deputato Domenico Rossi.

Giulia SARTI (M5S) manifesta il disaccordo della sua parte politica rispetto alle conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato. Pur riconoscendo che vi è stato un ampio confronto di merito sulla vicenda in esame e che la normativa in questione difficilmente si presta ad una interpretazione estensiva, ritiene, differenziandosi dalle posizioni rivendicate dagli altri Gruppi, che il caso in esame rappresenti l'occasione per interrogarsi non solo sulla corretta interpretazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ma anche per ridefinire la normativa vigente allo scopo di evitare la riproposizione di vicende analoghe a quella in esame.

Reputa infatti che il deputato Domenico Rossi non sia eleggibile ma nel contempo è consapevole del fatto che il tenore delle disposizioni in materia non è univoco. Auspica pertanto che la legge detti regole rigide sull'eleggibilità e sulle incompatibilità, anche al fine di evitare conflitti di interesse nello svolgimento del mandato parlamentare.

Ribadisce, quindi, la posizione del proprio Gruppo contraria alle conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato.

Giuseppe LAURICELLA (PD) si associa, a nome del proprio Gruppo, alle conclusioni del Comitato, osservando come lo stesso sia giunto ad esse sulla base di

elementi strettamente giuridici e non politici.

Prende atto, inoltre, che anche i colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle riconoscono in sostanza che non vi sono elementi di carattere giuridico per addivenire ad un'interpretazione estensiva delle regole sull'ineleggibilità.

Concorda sulla necessità di una revisione della normativa riguardante l'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità, posto che le norme in vigore prestano il fianco a dubbi interpretativi. Occorrono, pertanto, norme più chiare che consentano alla Giunta, nella sua veste di organo di garanzia e di tutela, di potere arrivare a soluzioni immediate grazie ad un quadro normativo preciso.

In conclusione, ribadisce la posizione favorevole del proprio Gruppo sulle valutazioni del Comitato.

Luigi LACQUANITI (SEL) condivide, in primo luogo, l'esigenza manifestata dai colleghi sulla necessità di elaborare una normativa più chiara, più definita e più severa nella materia in esame.

Nel ricordare che compito della Giunta è esclusivamente quello di applicare la disciplina vigente alle fattispecie in esame, osserva come si debba sfuggire alla tentazione di utilizzare questa discussione come « arma politica ».

In tale ottica, ritiene condivisibili le conclusioni del Comitato, pur precisando nel contempo che è inopportuno motivare tale posizione con un richiamo a principi garantisti che evidentemente fanno riferimento a fatti del tutto differenti e ben più rilevanti che oggi trovano spazio sulle prime pagine dei giornali. A tale proposito chiarisce che il Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà non desidera unirsi al coro di coloro che celebrano processi popolari sui giornali.

Per le ragioni esposte ribadisce la propria condivisione rispetto alle conclusioni del Comitato.

Fabiana DADONE (M5S) ritiene non condivisibili le conclusioni del Comitato, osservando che le leggi vanno rispettate ma possono anche essere oggetto di interpretazione.

A suo giudizio, infatti, il caso in esame deve essere affrontato da un punto di vista logico, avendo ad oggetto la figura del Sottocapo di SME che rappresenta un ruolo apicale, con oggettive funzioni di comando nell'ambito di una struttura gerarchica piramidale come quella delle Forze armate.

Rileva, peraltro, come le funzioni direttive di Sottocapo di SME siano svolte nei confronti di altre figure, che fanno a loro volta parte di una catena di comando. In tal modo chi riveste tale carica ha senza dubbio la possibilità di esercitare una significativa influenza a livello territoriale su una larga platea di elettori.

Sottolinea inoltre come la stessa relazione del Comitato evidenzi che il deputato Rossi non è cessato dalle funzioni di Sottocapo di SME nei tempi previsti dalla legge.

Ribadisce quindi la necessità di una interpretazione estensiva in senso più severo delle norme sull'ineleggibilità, osservando come il deputato Domenico Rossi sia oggi relatore del decreto-legge concernente la proroga delle missioni militari italiane all'estero, e domani possa eventualmente tornare a svolgere un rilevante ruolo nell'ambito delle Forze armate.

In conclusione, ritiene ineleggibile il collega Domenico Rossi.

Davide CRIPPA (M5S) reputa che il Sottocapo di SME rappresenti una figura apicale nella struttura piramidale dell'Esercito, in virtù del personale a lui sottoposto che, a suo giudizio, è superiore per numero a quanto appare nella relazione del Comitato.

Considera che proprio in virtù di tale funzione di comando, la sua influenza, anche tramite i suoi sottoposti – aventi a loro volta funzioni di comando – si eserciti anche nel territorio della circoscrizione in cui è stato eletto.

Sottolinea, inoltre, che la stessa relazione evidenzia il mancato rispetto dei termini temporali imposti dalla legge con riferimento alla cessazione dalla carica.

Ciò costituisce una palese ammissione di una deroga, a suo giudizio inaccettabile, alle norme di legge, che potrebbe rappresentare un criterio di interpretazione suscettibile di divenire un precedente di valenza generale.

Al riguardo, ritiene inaccettabile che il Comitato abbia considerato irrilevante la questione dei tempi di cessazione dalla carica, senza tener conto che tale profilo è oggetto di una normativa chiara che non si presta ad interpretazioni di sorta.

Esprime, pertanto, parere contrario sulla relazione del Comitato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) manifesta la disponibilità del proprio Gruppo ad effettuare una valutazione sui possibili interventi normativi volti a rendere più incisiva la disciplina sulle ineleggibilità, anche con riferimento alla possibilità di prevedere preclusioni per la riassunzione di determinate funzioni successivamente alla conclusione del mandato parlamentare.

Ribadisce, comunque, che non vi sono dubbi in merito all'interpretazione della legge in relazione al caso in esame.

Adriana GALGANO (SCpI) ribadisce anch'essa che in relazione al caso in esame non possono sussistere dubbi, manifestando comunque la disponibilità del proprio Gruppo ad affrontare un lavoro di approfondimento sulla materia delle ineleggibilità.

Fabiana DADONE (M5S) ritiene che il lavoro di revisione e interpretazione della normativa potrebbe già iniziare con il caso in esame, essendo a suo avviso palese la condizione di ineleggibilità in cui versa il deputato Domenico Rossi. È evidente, infatti, che vi sono problemi irrisolti come, ad esempio, il ritorno all'esercizio della professione svolta precedentemente all'assunzione del mandato parlamentare. Tale questione, peraltro, appare riferibile sia alla fattispecie in esame, sia alle funzioni svolte dai magistrati.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) giudica singolare la posizione dei colleghi – membri di un organo che ha carattere di garanzia nell'applicazione equanime delle norme e che deve operare libero da valutazioni di carattere politico – che ritengono di poter superare il dettato normativo al fine di dare un esempio sulla base di valutazioni soggettive, quand'anche le stesse possano essere ritenute condivisibili.

Nel caso in esame, seppure vi sono valutazioni discordanti, a suo giudizio sarebbe devastante forzare una norma, posto che le istituzioni devono garantire sia le maggioranze che le minoranze, e che in questioni simili la forma è sostanza. Le conclusioni del Comitato in relazione al caso in questione sono conformi alla legge, e se le norme sono considerate sbagliate occorre modificarle. Soltanto la legge, infatti, può stabilire i casi di ineleggibilità, né possono valere interpretazioni ancorché dettate da logica o buonsenso, vigendo nel nostro Paese i principi dello stato di diritto.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che le valutazioni espresse dal proprio Gruppo non si basano su motivazioni etiche o di stile, bensì sul mancato rispetto dei termini temporali disposti dalla legge per la cessazione da una carica.

A suo avviso infatti non si può derogare al termine dei sette giorni previsto dalla legge.

Alessandro PAGANO (NCD) esprime il proprio compiacimento per lo spirito che ha animato il lungo lavoro svolto dal Comitato, che ha affrontato le varie questioni, oggi evidenziate anche dai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle, con coerenza e rigore.

Anche le obiezioni emerse nel dibattito odierno sono state ispirate da un intento costruttivo, a conferma della coerenza complessiva che ha caratterizzato l'intero confronto in materia.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, non essendovi unanimità circa le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato, porrà quindi in votazione la proposta del Comitato medesimo di ritenere che non

sussistano profili problematici in ordine alla eleggibilità del deputato Rossi.

Fa presente che, qualora la Giunta respinga la proposta del Comitato, non essendo ancora intervenuta una fase istruttoria in contradditorio con l'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *c)*, del regolamento della Giunta, si intende che essa abbia deliberato la remissione degli atti al Comitato, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria in contraddittorio, ai sensi della disposizione richiamata.

La Giunta approva la proposta del Comitato.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita il Vicepresidente Pagano a proseguire nella sua relazione sui lavori svolti dal Comitato.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta prenda atto – oltre che dell'eleggibilità del deputato Domenico ROSSI, proclamato nella circoscrizione Lazio 1, su cui la Giunta si è testé espressa – dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella XV Circoscrizione Lazio 1: Ileana ARGENTIN, Massimo Enrico BARONI, Paola BINETTI, Sergio BOCCADUTRI, Lorenza BONACCORSI, Micaela CAMPANA, Renzo CARELLA, Fabrizio CICCHITTO, Maria COSCIA, Giovanni CUPERLO, Federica DAGA, Alessandro DI BATTISTA, Marco DI STEFANO, Stefano FASSINA, Andrea FERRO, Francesco Saverio GAROFANI, Enrico GASBARRA, Paolo GENTILONI SILVERI, Roberto GIACHETTI, Sestino GIACOMONI, Marta GRANDE, Monica GREGORI, Roberta LOMBARDI, Beatrice LORENZIN, Maria Anna MADIA, Mario MARAZZITI, Umberto MARRONI, Michele Pompeo META, Marco MICCOLI, Roberto MORASSUT, Matteo ORFINI, Ileana Cathia PIAZZONI, Renata POLVERINI, Fabio RAMPELLI, Eugenia Maria ROCCELLA, Carla RUOCCO, Gianfranco SAMMARCO, Marietta TIDEI, Stefano VIGNAROLI, Adriano ZACCAGNINI, Filiberto ZARATTI;

nella XVI Circoscrizione Lazio 2: Sesa AMICI, Massimiliano BERNINI, Rocco CRIMI, Federico FAUTTILLI, Donatella FERRANTI, Giuseppe FIORONI, Luca FRUSONE, Cristian IANNUZZI, Pasquale MAIETTA, Pierdomenico MARTINO, Alessandro MAZZOLI, Fabio MELILLI, Nazzareno PILOZZI, Vincenzo PISO, Barbara SALTAMARTINI, Alessandra TERROSI;

nella XIX Circoscrizione Campania 1: Roberta AGOSTINI, Gioacchino ALFANO, Luisa BOSSA, Rocco BUTTIGLIONE, Raffaele CALABRÒ, Giuseppina CASTIELLO, Luigi CESARO, Luciano CIMMINO, Vega COLONNESE, Marco DI LELLO, Luigi DI MAIO, Ettore Guglielmo EPIFANI, Roberto FICO, Aniello FORMISANO, Luigi GALLO, Leonardo IMPEGNO, Massimiliano MANFREDI, Antonio MAROTTA, Salvatore MICILLO, Gennaro MIGLIORE, Giovanna PALMA, Massimo PAOLUCCI, Giorgio PICCOLO, Salvatore PICCOLO, Michela ROSTAN, Gianfranco ROTONDI, Paolo RUSSO, Arturo SCOTTO, Marcello TAGLIALATELA, Assunta TARTAGLIONE, Guglielmo VACCARO, Valeria VALENTE;

nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1: Ferdinando ADORNATO, Antonino BOSCO, Azzurra Pia Maria CANCELLERI, Angelo CAPODICASA, Daniela CARDINALE, Marco CAUSI, Magda CULOTTA, Chiara DI BENEDETTO, Giulia DI VITA, Davide FARAONE, Riccardo GALLO, Gabriella GIAMMANCO, Maria IACONO, Loredana LUPO, Claudia MANNINO, Dore MISURACA, Antonino MOSCATT, Riccardo NUTI, Alessandro PAGANO, Erasmo

PALAZZOTTO, Teresa PICCIONE, Francesco RIBAUDO, Francesco Saverio ROMANO, Gea SCHIRÒ, Luigi TARANTO.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Giunta prende atto della proposta formulata dal Comitato in materia di eleggibilità di deputati.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione (Sicilia 1).

Fabiana DADONE (M5S), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, illustra i dati relativi alla Circoscrizione.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla convalida dei deputati proclamati né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, il relatore, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XXIV Circoscrizione Sicilia 1, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Segnala da ultimo che, nel corso delle attività di verifica, è stata rilevata per una sezione elettorale del comune di Palermo un'incongruenza contabile, risolta mediante un controllo sulle schede bianche e nulle, che appare frutto di una significativa negligenza nelle fasi di scrutinio e conteggio delle schede e di verbalizzazione dei risultati.

A tale riguardo, ritiene opportuno che la Giunta, in presenza di simili casi di negligenza da parte di presidenti di seggio nello svolgimento delle loro funzioni, segnali tali condotte alle autorità competenti in modo che vi possa essere, in futuro, una adeguata responsabilizzazione dei presidenti medesimi.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nel prendere atto della segnalazione da ultimo formulata dall'onorevole Dadone, propone che, ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 1 (Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro): Rosario BASILE

per la lista n. 2 (Scelta Civica con Monti per l'Italia): Ettore ARTIOLI

per la lista n. 7 (Partito Democratico): Calogero SPEZIALE

per la lista n. 8 (Sinistra Ecologia Libertà): Roberta PULIZZI

per la lista n. 12 (Il Popolo della Libertà): Giulio TANTILLO

per la lista n. 18 (MoVimento 5 Stelle Beppegrillo.it): Giuseppe LO MONACO

Comunicazioni del Presidente su una richiesta di documentazione elettorale da parte dell'autorità giudiziaria.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 14 novembre 2013, la Presidenza ha trasmesso alla Giunta delle elezioni una richiesta proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari di acquisizione della documentazione elettorale di un comune della XXIII Circoscrizione Calabria, in relazione a un procedimento penale aperto da quella Procura della Repubblica.

Su questa – come su eventuali, ulteriori analoghe richieste – la Giunta è chiamata a deliberare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del proprio regolamento, che dispone che « la Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri ».

In considerazione del fatto che la verifica dei risultati elettorali per la circoscrizione XXIII Calabria non si è ancora conclusa, propone che la Giunta metta a disposizione dell'Autorità giudiziaria richiedente la copia conforme del verbale sezionale (modello n. 11-EP), nonché la copia conforme della documentazione che ad esso risulta allegata, ossia la copia di un verbale in cui il presidente del seggio dà conto della sostituzione nelle funzioni, intervenuta nel corso delle operazioni elettorali, fra due componenti del seggio, la copia di una nota di contestazione di tale sostituzione presentata da un rappresentante di lista e la copia di tre moduli di designazione di rappresentanti di lista.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 10.25 alle 10.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, sulle linee programmatiche del suo dicastero *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 11

AUDIZIONI

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Giancarlo GALAN. – Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray.

La seduta comincia alle 14.

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il Ministro Massimo BRAY svolge un intervento sui temi dell'audizione.

Intervengono i deputati Roberto RAMPI (PD), Gianna MALISANI (PD), Milena SANTERINI (SCpI) e la senatrice Michela MONTEVECCHI (M5S).

Risponde il Ministro Massimo BRAY, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Giancarlo GALAN *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 *(Esame e rinvio)* 12

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
Atto n. 39.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), *relatore per la I Commissione,* ricorda preliminarmente che, con la finalità di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha ridisciplinato in maniera organica la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in tale settore, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

In particolare, con il suddetto decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti « poteri speciali », attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici.

Per « poteri speciali » si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della « *golden share* » e « *action spécifique* » previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese, e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.

Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione , con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su « criteri obiettivi, stabili e resi pubblici » e se è giustificato da « motivi imperiosi di interesse generale ». Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione europea ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.

Nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o con riguardo ai movimenti di capitali, le deroghe ammesse non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l'avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania.

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni recate dal provvedimento in esame, il comma unico dell'articolo 1 dello schema in esame definisce l'ambito di operatività del provvedimento, finalizzato a dettare la normativa attuativa dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 21 del 2012, anche in relazione alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 1.

L'articolo 2 ha per oggetto il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Il potere di coordinamento è attribuito alla Presidenza del Consiglio in coerenza con i generali poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo attribuiti al Presidente del Consiglio dall'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, per il cui esercizio il Capo dell'esecutivo si avvale dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

In proposito, andrebbe valutata l'opportunità, suggerita anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto, di fare riferimento al Presidente del Consiglio, quale autorità di coordinamento, anziché alla Presidenza del Consiglio, proprio in considerazione della normativa sopra citata (e richiamata dall'articolo in esame).

La modalità di esercizio del coordinamento sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo una serie di prescrizioni previste nel comma 2 relative sia agli organismi, sia alle procedure di coordinamento.

Per quanto riguarda i primi si prevedono tre livelli: un ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, a cui è affidata la responsabilità dell'attività di coordinamento (ufficio di coordinamento); cinque uffici, uno per ciascuna amministrazione interessata e cioè Economia e finanze, Difesa, Interno, Sviluppo economico e Affari esteri, ciascuno responsabile delle attività di propria competenza (quali le attività di istruttoria e di proposta di cui

al successivo articolo 3); anche in questo caso gli uffici devono essere di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, tranne quello del Ministero degli affari esteri che deve essere di livello dirigenziale generale; un gruppo di coordinamento formato da un componente dell'ufficio di coordinamento e da un componente di ciascuno degli altri uffici; i componenti possono essere i responsabili dei 6 uffici oppure altri componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dai ministri interessati. I componenti del gruppo sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei ministri interessati (comma 3).

Gli uffici sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà istituire anche il gruppo di coordinamento. Per quanto riguarda le procedure il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà stabilire le procedure telematiche ed elettroniche necessarie per l'esercizio dei poteri speciali e per il ricevimento delle notifiche (di cui all'articolo 4), nonché predisporre la modulistica per le medesime notifiche; assicurare le modalità di condivisione dei dati tra le amministrazioni interessate; fissare tempi e modalità di raccordo tra le amministrazioni.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà prevedere, inoltre, procedure semplificate per specifiche attività.

L'articolo 3 individua le amministrazioni responsabili dell'istruttoria e della proposta di esercizio dei poteri speciali; queste sono il Ministero dell'economia e delle finanze, per le società da esso partecipate (direttamente o indirettamente) e, per altre società, il Ministero della difesa e quello dell'interno, secondo le rispettive competenze.

Il compito di comunicare all'impresa interessata l'esercizio del potere speciale spetta all'ufficio di coordinamento della Presidenza del Consiglio.

Il comma 1 dell'articolo 4 individua i soggetti tenuti alla notifica, stabilendo che l'impresa che svolge le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012, deve notificare all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'esercizio del potere di veto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legge. Il successivo comma 2, prevede che chiunque acquisisca una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifichi all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge. Infine, il comma 3 stabilisce che anche le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, ossia le cosiddette operazioni infragruppo, devono notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'operazione d'acquisizione e le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge.

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la notifica di cui all'articolo 4 deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e contenere tutte le informazioni essenziali per una completa valutazione dell'operazione. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, in base all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), che disciplina le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni con questo mezzo. La gestione telematica delle notifiche dovrà avvenire con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Com'è noto, lo stesso Codice dell'amministrazione digitale prescrive, all'articolo 44, che i sistemi di conservazione dei documenti informatici debbano assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003), e dal disciplinare tecnico pubblicato nell'allegato B di tale decreto e che il sistema di conservazione dei documenti informatici debba essere gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali.

I commi 2 e 3 individuano la documentazione da allegare alla notifica e il contenuto essenziale di quest'ultima. In particolare il comma 2 prescrive che la notifica debba essere presentata avvalendosi della modulistica predisposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, e debba essere corredata da apposita documentazione.

Il comma 3, dopo aver richiamato i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 (i quali disciplinano gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione), individua il contenuto necessario della notifica, richiedendo in particolare: *a)* la procura speciale; *b)* l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante; *c)* l'indicazione che la notifica è effettuata ai sensi di legge (da citare testualmente); *d)* le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà con le quali i sottoscrittori assumono la responsabilità della veridicità delle informazioni riportate.

Il comma 4 disciplina la procedura da seguire nel caso di notifica incompleta o irregolare e quella relativa alla conseguente richiesta dei necessari elementi integrativi. In tal caso il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta deve informare tempestivamente i soggetti notificanti, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento. Il termine per l'esercizio dei poteri speciali decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.

L'articolo 6 disciplina la procedura di esercizio dei poteri speciali. In primo luogo, il Ministero responsabile dell'istruttoria (ai sensi dell'articolo 3 Economia, Difesa o Interno) se ritiene che ne esistano i presupposti trasmette in via telematica alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento. In caso contrario comunica le motivazioni per cui non si ritiene necessario l'esercizio di detti poteri. La proposta deve indicare dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi nazionali, ossia il requisito essenziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alinea del decreto-legge n. 21 del 2012, per l'esercizio dei poteri speciali.

Inoltre, il contenuto della proposta deve contenere, qualora si sia optato per l'esercizio del potere speciale nella forma di potere di veto o di opposizione all'acquisto, le motivazioni che hanno impedito l'esercizio dei poteri nella terza forma consentita dal decreto-legge, ossia nell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Se invece si è optato per quest'ultima, lo schema di proposta deve indicare, oltre alle specifiche prescrizioni o condizioni richieste, le modalità di monitoraggio e le sanzioni in caso di inottemperanza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali è comunicato all'impresa interessata il giorno stesso in cui è stato adottato da parte dell'ufficio di coordinamento che ne da comunicazione alle competenti commissioni parlamentari. Qualora il potere speciale sia stato adottato nella forma del potere di veto all'adozione di delibere assembleari, le imprese interessate devono trasmettere tempestivamente alla Presidenza del Consiglio le delibere effettivamente adottate, con lo scopo di verificare che queste non contengano i motivi di grave pregiudizio che evidentemente erano stati rinvenute negli schemi di delibera notificati ai sensi dell'articolo 4, e che avevano dato luogo all'esercizio del potere di veto. I commi 6 e 7 contengono alcune specificazioni in ordine al computo dei termini temporali previsti nel decreto-

legge, dove tra l'altro si esclude dal computo dei termini il sabato, la domenica e i giorni festivi. In proposito, nel parere espresso il Consiglio di Stato suggerisce di sostituire l'espressione « i giorni festivi » con « le festività nazionali », in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 7 disciplina le attività di monitoraggio, finalizzate al rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui si abbia un rischio di mancato, intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte. Se si verificasse tale eventualità, l'ufficio incaricato del monitoraggio trasmette alla Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative degli accadimenti. Il successivo comma 2 contempla la facoltà per le amministrazioni interessate che ritengano fondato il sospetto di un mancato, intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, di chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi al soggetto competente al monitoraggio. Infine, il comma 3 riconosce all'ufficio incaricato del monitoraggio e alla Presidenza del Consiglio il potere di richiedere all'impresa dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.

Il comma 1 dell'articolo 8 di cui allo schema di decreto del Presidente della Repubblica prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012. Tali sanzioni dovranno essere irrogate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, in conformità a quanto stabilito dall'articolo l, commi 4 e 5, del citato decreto-legge. Spetta alla Presidenza del Consiglio notificare al soggetto sanzionato il relativo provvedimento sanzionatorio.

In relazione alla disposizione in esame, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe verificata l'opportunità di definire meglio la natura del procedimento di esame che, a seguito della presentazione di una proposta ministeriale di sanzione, viene svolto dal gruppo di coordinamento, anche anche al fine di evitare qualsiasi profilo di discrezionalità nell'ambito della procedura di irrogazione della sanzione. Il successivo comma 2, rinvia, infine alla legge 689 del 1981 « Modifiche al sistema penale » che reca, tra le altre disposizioni specifiche disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

L'articolo 9 è finalizzato a sottrarre all'esercizio del diritto di accesso tutte le informazioni contenute nei documenti formati per le finalità di cui al presente provvedimento. Com'è noto, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi, consistente nel diritto di prenderne visione e di estrarne copia, è garantito a tutti gli interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (legge n. 241 del 1990, articoli 22-28).

Il diritto all'accesso trova dei limiti stabiliti dalla legge (legge n. 241 del 1990, articolo 24, comma 1) ed è escluso nei seguenti casi: documenti coperti dal segreto Stato (come disciplinato dalla legge n. 124 del 2007); nei procedimenti tributari; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

All'interno di tali categorie, ciascuna amministrazione, e quindi anche la Presidenza del Consiglio, individua, con proprio provvedimento, gli atti di propria competenza esclusi dal diritto di accesso (legge n. 241 del 1990, articolo 24, comma 1).

Quest'ultima disposizione è richiamata dall'articolo in esame quale fondamento giuridico dell'esclusione; tuttavia, le am-

ministrazioni possono escludere il diritto di accesso ai documenti relativi ai procedimenti di propria competenza esclusivamente se rientranti in una delle 4 categorie di cui sopra, categorie nelle quali non sembrano rientrare i procedimenti previsti dal provvedimento in esame. L'articolo 9 richiama anche il comma 6 del medesimo articolo 24, che prevede la facoltà per il Governo di adottare regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale. Si tratta di motivazioni analoghe a quelle alla base dell'esercizio dei poteri speciali e che potrebbero costituire un fondamento alla sottrazione dei relativi documenti al diritto di accesso. Tuttavia, tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con regolamento di delegificazione e non con un decreto del Presidente del Consiglio.

Il comma unico dell'articolo 10, relativo alla clausola di invarianza, stabilisce che le attività previste dal regolamento sono espletate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma unico dell'articolo 11 dispone che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al provvedimento in esame sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, la relazione tecnico normativa e quella sull'impatto della regolamentazione ed il parere reso dal Consiglio di Stato.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore per la IV Commissione*, si associa all'esposizione svolta dal collega relatore per la I Commissione, On. Bianconi, che ringrazia, e procede a svolgere ulteriori riflessioni e a segnalare i profili di specifica competenza della Commissione Difesa, pur dovendo rilevare che nel provvedimento le questioni sicurezza e difesa appaiono particolarmente integrate ed impongono una trattazione tendenzialmente unitaria.

Ciò premesso, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 39, recante il Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, è provvedimento innanzitutto finalizzato ad aggiornare la normativa nazionale vigente alle regole e ai principi del diritto europeo in materia di esercizio di poteri speciali da parte dei governi a tutela dei propri *asset* strategici, nel caso in cui ricorra una situazione eccezionale di minaccia effettiva e di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, con particolare riferimento alle attività sensibili per la difesa e la sicurezza nazionale della nostra Repubblica.

Come segnala la stessa Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), l'esigenza sottesa al provvedimento concerne la definizione delle modalità operative per consentire l'esame delle operazioni di acquisto da parte di soggetti privati di quote azionarie in aziende strategiche ai sensi del decreto legge n. 121 del 2012 e la successiva decisione sull'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. Tali poteri, lo ricordo, investono l'esercizio del potere di veto o di opposizione o condizione all'acquisto da parte del Governo, da esprimere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il coinvolgimento delle diverse Amministrazioni, che individuano propri referenti responsabili e strutture di livello dirigenziali preposte. Ricordo anche la principale novità introdotta dal decreto-legge del 2012 ha riguardato il prevedere l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica.

È da richiamare che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali sugli assetti societari della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia e

dei trasporti e delle comunicazioni, ha tra i suoi antefatti giuridici anche la legge n. 185 del 1990 sul Controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti, e la legge n. 124 del 2007 sul Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e la nuova disciplina del segreto, circostanza che contribuisce ad accentuarne la delicatezza.

Ma soprattutto, come ha accennato il collega Bianconi, il provvedimento si inserisce nel quadro delle iniziative legislative adottate al fine di ottemperare alle istanze dell'Unione europea alla luce della procedura di infrazione, n. 2009/2255, aperta nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, di cui al decreto legge n. 332 del 1994 come integrato dalla legge finanziaria per lo stesso anno (la legge n. 350 del 2003). La criticità sollevata dalla Commissione europea è, ad oggi, rappresentata sul piano formale dalla attuale discordanza tra la normativa interna e i principi in materia di diritto di stabilimento (articolo 49 TFUE) e di libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE), nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sull'esercizio dei poteri speciali. Tali poteri, infatti, limitando la libera circolazione dei capitali o il diritto di stabilimento, possono essere giustificati se previsti a tutela di motivi imperativi di interesse generale, tra cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di sicurezza e di difesa, e a condizione che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato membro. Inoltre deve sussistere la proporzionalità dell'intervento. Con il decreto legge n. 121, approvato nel 2012, si è, infatti, inteso riformare la disciplina italiana per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, prevedendo uno o più regolamenti di attuazione per disciplinare soprattutto lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dalla disciplina. Quanto allo specifico settore della difesa e della sicurezza nazionale, sempre in attuazione del medesimo decreto-legge n. 121 (articolo 1, comma 1), nel 2012 è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, un primo regolamento per la individuazione delle attività di rilevanza strategica (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012). Tale regolamento le ha individuate nello studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, di sistemi e materiali inerenti, a titolo d'esempio, alla capacità di difesa cibernetica; a sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale; a velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia; a sistemi di esplorazione subacquea; a sistemi con e senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; a sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilità e precisione; a sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito che « rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga ».

Volendo richiamare le maggiori disposizioni che chiamano direttamente in causa il ruolo del Dicastero della difesa, esse attengono, quanto alle attività di coordinamento (articolo 2), alla individuazione di un responsabile di livello dirigenziale o di livello equiparato, che partecipa al gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre, il Dicastero è affidatario (articolo 3) delle attività inerenti l'istruttoria e la proposta per l'esercizio dei poteri speciali nei confronti di società diverse da quelle diretta-

mente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze ed attinenti ai suoi ambiti di competenza. Il Ministero della difesa, in qualità di responsabile all'istruttoria e alla proposta, notifica la proposta di esercizio dei poteri speciali (articolo 6) alla Presidenza del Consiglio indicando le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunica al Ministero notificante, e dunque alla difesa nei casi di sua competenza, il decreto del Presidente del Consiglio di esercizio dei poteri speciali e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.

È da segnalare che la richiamata procedura di infrazione è stata sospesa lo scorso 27 settembre 2012 alla verifica da parte della Commissione europea sulla compatibilità dei provvedimenti attuativi del decreto legge 121 del 2012. L'insieme dei regolamenti adottati, incluso quello in esame, potrà pertanto determinare una riconsiderazione del « caso Italia » da parte della Commissione ed una possibile chiusura della procedura. Infatti, secondo quanto prevede l'articolo 3 dello stesso decreto legge n. 121 del 2012, la previgente normativa sulla *golden share* potrà cessare di essere efficace solo a seguito dell'entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti attuativi degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1, dello stesso decreto-legge.

Occorre anche segnalare che tra i destinatari delle norme figurano non solo le Amministrazioni competenti per le attività di esame della notifica, finalizzate alla proposta di esercizio dei poteri speciali, tra cui il Ministero della difesa, ma anche gli operatori dei settori economici interessati e tutti gli investitori extra UE interessati ad eventuali acquisizioni di partecipazioni nelle società che detengono gli attivi strategici individuati ai sensi del decreto-legge.

Ritiene a questo punto doveroso richiamare il lavoro che la Commissione Difesa ha svolto nella scorsa legislatura in occasione dell'espressione del parere favorevole sul decreto-legge n. 121 del 2012, cui fu apposta un'osservazione finalizzata a valorizzare maggiormente il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti in vista della individuazione delle attività strategiche chiave da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella stessa ottica, riterrebbe particolarmente opportuno il recepimento del rilievo sollevato dal Consiglio di Stato che, con riferimento all'articolo 2, relativo al coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, suggerisce nel proprio parere di attribuire al Presidente e non alla « Presidenza » del Consiglio la titolarità di tale funzione.

Ciò premesso preannuncia l'espressione di un parere favorevole che potrà recepire sollecitazioni derivanti dall'eventuale dibattito.

Emanuele COZZOLINO (M5S) evidenzia che il tema al quale si riferisce il provvedimento in esame è di grande rilievo, poiché riguarda l'attribuzione di poteri speciali al governo, e di fatto di un sostanziale potere di veto, su operazioni economiche poste in essere da soggetti e imprese anche private ma che operano in settori strategici quali la difesa e la sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda nello specifico la bozza di regolamento presentata dal Governo, fa presente che il MoVimento 5 stelle non ha riscontrato criticità sostanziali di portata tale da esprimere un giudizio negativo. Certamente vi sono dei rilievi e delle perplessità che a loro avviso sarebbe opportuno figurino nel parere che la commissione sarà chiamata ad esprimere.

A questo proposito ci sentiamo di condividere i rilievi e le osservazioni già avanzate da parte del Consiglio di Stato e riteniamo che essi debbano essere fatti propri anche da questa commissione, sia

per quanto attiene le osservazioni di natura più puramente formale, sia per quelle di carattere sostanziale, quali, in particolare, quelle relative all'articolo 9 del regolamento.

A proposito dell'articolo 9 del presente regolamento riteniamo che si debba svolgere un ulteriore riflessione in merito all'attuale formulazione che prevede l'esclusione dei documenti formati nell'ambito delle procedure di valutazione e attuazione dei poteri speciali del governo, di cui all'articolo 1 del decreto 21 del 2012, dalle norme che regolano l'accesso agli atti normativi.

Certamente comprendiamo che le tematiche e i documenti che attengono al settore difesa e alla sicurezza nazionale possano avere un livello di riservatezza superiore a documenti che attengono ad altri settori della pubblica amministrazione.

Allo stesso tempo, come del resto si evidenzia gli uffici nel dossier di documentazione, le amministrazioni possono si escludere l'accesso agli atti ad alcuni documenti di loro competenza, ma a patto che tali documenti rientrino in una delle quattro categorie individuate dall'articolo 24, comma 1 della legge 241 del 1990. E i documenti relativi al provvedimento in esame non sembrano rientrare in alcuna delle quattro categorie individuate dalla legge.

Garantire la massima trasparenza possibile nel rispetto della normativa vigente, è per il MoVimento 5 stelle un tema fondamentale per evitare abusi di qualsiasi genere, ed è per questo che per il nostro gruppo la formulazione di osservazioni in sede di parere al fine di una revisione dell'attuale formulazione dell'articolo 9 del regolamento sarà dirimente ai fini della valutazione dello stesso parere.

Un altro elemento non di perplessità ma piuttosto di dubbio che vorrebbe sottoporre alla riflessione della Commissione riguarda il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento. Mentre il comma 1-*bis* del decreto-legge 21 del 2012 dispone che vi sia una categoria di atti, quelli posti in essere da imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale, che deve essere esclusa dai poteri speciali attribuiti al governo, e poiché il comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento va sostanzialmente in senso opposto a tale disposizione, prevedendo comunque la possibilità di applicare il potere di veto anche su questi stessi atti, ancorché in casi eccezionali, si pone il problema tecnico se una norma regolamentare come quella presente, possa aggirare una disposizione di legge ordinaria.

In questo caso non entra nel merito della disposizione regolamentare, che pure può essere condivisibile nella sua finalità. Si domanda e domanda se sia possibile inserire una norma come il comma 3 in questo decreto del Presidente della Repubblica a fronte del disposto del comma 1-*bis* del decreto legge. Il fatto che lo stesso comma 1-*bis* rinvii a provvedimenti di rango secondario, a suo personale avviso non rileva in questo caso e per due motivi. In primo luogo perché la finalità di quel comma è chiara: vi deve essere una categoria limitata di atti, con caratteristiche ben precise che sono sottratti al potere di controllo e veto da parte del Governo. Mentre il comma 3 dell'articolo 4 di questo regolamento di fatto e in ultima istanza disattende quel disposto. In secondo luogo perché gli atti regolamentari di secondo grado a cui rinvia il comma 1-*bis* del decreto-legge non sono il regolamento in esame, che è infatti previsto dal comma 8 dell'articolo 1 di quel decreto con funzioni attuative dello stesso articolo.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 1670-A Governo *(Esame e conclusione)* 21

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 24

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mario Giro.

La seduta comincia alle 9.

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 1670-A Governo.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che la seduta odierna ha luogo a seguito della deliberazione, assunta ieri dall'Assemblea, in ordine al rinvio del provvedimento in Commissione.

Al riguardo, ricorda che il relatore per la IV Commissione, onorevole Rossi, intervenendo anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Manciulli, e dando conto dell'orientamento unanime del Comitato dei diciotto, ha rappresentato all'Assemblea, nella seduta pomeridiana di ieri, la richiesta di rinvio con riferimento a sei proposte emendative e, segnatamente, all'emendamento Paolo Bernini 1.159, relativo alla missione in Libia, di cui ha proposto la seguente riformulazione: « Al comma 13, dopo le parole: personale militare, aggiungere le seguenti: nonché civile, ove ricorrano le condizioni » e con la soppressione del secondo periodo dell'emendamento; all'emendamento 1.301, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, che ha recepito il parere espresso in data 7 novembre dalla Commissione bilancio; all'emendamento 1.401 delle Commissioni, che ha individuato adeguata copertura all'incremento di fondi a favore delle associazioni com-

battentistiche; all'articolo aggiuntivo Artini 01.0100, relativo agli obblighi informativi alle Camere, con la seguente riformulazione: « Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto-legge, che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani »; all'emendamento Sibilia 5.206, con la seguente riformulazione: « All'articolo 5, comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy* » e, infine, all'emendamento Prodani 6.210, con la seguente riformulazione: « All'articolo 6, dopo il comma 11, aggiungere il seguente 11-*bis*: L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy* ».

Ricorda, inoltre, che sulla base di tale richiesta e con l'assenso del relatore di minoranza, onorevole Gianluca Pini, ai sensi dell'articolo 86, comma 7 del Regolamento, l'Assemblea ha quindi deliberato il rinvio. Avverte, quindi, che le Commissioni procedono adesso all'esame delle suddette proposte emendative, che s'intendono ripresentate con il già acquisito parere favorevole dei relatori e conforme del Governo, considerando come testo base il testo approvato dalla Commissioni nella seduta del 5 novembre scorso.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Paolo Bernini 1.159 come riformulato, gli emendamenti 1.301 e 1.401 dei relatori, l'articolo aggiuntivo Artini 01.0100 come riformulato, nonché gli emendamenti Sibilia 5.206 e Prodani 6.210, come riformulati (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (SEL), nel fare presente che il suo gruppo ha votato le proposte emendative ripresentate in quanto di puro buon senso, lamenta il fatto che la sostanza del provvedimento resta inalterata, nonostante le aspettative. Invita il Governo a considerare l'estrema gravità che sarebbe rappresentata dal ricorso ad un voto di fiducia su una materia così delicata.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), nel rilevare come le proposte emendative oggi adottate migliorino il provvedimento in virtù della battaglia parlamentare sostenuta dal suo gruppo, fa presente al Governo il ricorso alla questione di fiducia non costituisce un esito scontato, dal momento che permane l'apertura manifestata dalla sua parte politica ove sia accolto l'emendamento relativo al ritiro dall'Afghanistan.

Elio VITO, *presidente*, nel ricordare che le valutazioni politiche in merito alle considerazioni svolte dai deputati Scotto e Di Battista competono al Governo, auspica che il provvedimento in esame possa essere convertito in legge entro i termini stabiliti, potendo contare come di consueto su un'ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche presenti nelle Commissioni e dando apprezzamento all'approfondito lavoro svolto dalle Commissioni.

Il sottosegretario Mario GIRO si impegna a rappresentare gli auspici formulati

dai gruppi di opposizione ai competenti ministri perché diano occasione ad un'ulteriore riflessione da parte del Governo.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato ai relatori per la Commissioni III, onorevole Andrea Manciulli, e per la IV Commissione, onorevole Domenico Rossi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Elio VITO, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della IIICommissione, di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (C. 1670-A Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 13, dopo le parole: partecipazione di personale militare *aggiungere le seguenti:* nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni,.

1. 159. Paolo Bernini (*Nuova formulazione*).

Al comma 25, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000.000 *con la seguente:* 674.000.

Conseguentemente:

*sopprimere il comma 25-*bis*;*

all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire la cifra: 266.127.614 *con la seguente:* 265.801.614*;*

all'articolo 8, comma 1, lettera d) *sostituire la cifra:* 41.064.091 *con la seguente:* 39.064.091.

1. 301. I Relatori.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25.1. Per le finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma è soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: dall'articolo 1, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del comma 25.1,.

1. 401. I Relatori.

ART. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Obblighi informativi verso le Camere).

1. Al fine informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto-legge che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza non-

ché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani.

01. 0100. Artini (*Nuova formulazione*).

ART. 5.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*.

5. 206. Sibilia (*Nuova formulazione*).

ART. 6.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di *privacy*.

6. 210. Prodani (*Nuova formulazione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 38

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo inammissibile) 42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 32

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e conclusione – Relazione)* 34

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01584 Micillo: Sulla morte di Federico Perna, detenuto presso il carcere di Poggioreale . 34

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 67

5-01583 Daniele Farina: Sull'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere 35

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 69

5-01582 Molteni: Sulla situazione del Tribunale di Como 35

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 71

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso *(Esame e rinvio)* 35

AVVERTENZA 37

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 10.10.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2013.

Nicola MOLTENI (LNA) invita la Commissione a riflettere sulle modifiche che si intendono apportare al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, previste dagli articoli 5 e, in particolare, 6 del testo in esame, che appaiono costituire un passo indietro rispetto alla normativa vigente così come interpretata dalla Corte costituzionale. Per quanto migliorabile, ritiene comunque un importante passo in avanti la riformulazione dell'emendamento 6.2, preannunciata dai relatori.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Costa 5.2, che, alla luce del parere dei relatori, ritira.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Molteni 5.1 ed il subemendamento Molteni 0.5.3.1, approva l'emendamento 5.3 dei relatori *(vedi allegato 1)* e respinge l'emendamento Molteni 6.7.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.8, diretto a sopprimere l'articolo 6 e quindi a non apportare modifiche al testo vigente dell'articolo 275, comma 3. Ritiene che si debba superare anche la più volte richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale relativa a tale disposizione, sottolineando come sia invece necessario prevedere la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere anche per reati diversi da quello associativo previsto dall'articolo 416-*bis*, come per esempio nel caso di reati a sfondo sessuale. A tale proposito osserva che la stessa formulazione dell'articolo 6 nonché quella dell'emendamento 6.2 dei relatori, così come verrebbe riformulato, risulta essere in contrasto con la richiamata giurisprudenza costituzionale, considerato che viene prevista la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare anche per i reati associativi di cui agli articoli 270 e 270-*bis* del codice penale unicamente in considerazione della loro gravità, mentre la Corte costituzionale giustifica tale presunzione solamente in considerazione del particolare vincolo associativo del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Una volta superato questo tipo di ragionamento non vi è alcuna ragione per escludere altri reati la cui gravità non è minore di quella insita nei reati di cui agli articoli 270 e 270-*bis* del codice penale.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 6.2 va incontro a molte delle preoccupazioni dell'onorevole Molteni, senza andare in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, ritiene che non sia utile approvare una norma che è in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto verrebbe immediatamente considerata incostituzionale dalla medesima.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del correlatore, osserva che sarebbe del tutto erroneo commisurare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare alla gravità di un reato, peraltro non ancora accertato, in quanto sono altri i parametri ai quali si deve commisurare la scelta di adottare la misura cautelare della custodia in carcere.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara di condividere pienamente gli interventi dei relatori ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.8.

Nicola MOLTENI (LNA) non accede alla richiesta del sottosegretario ed insiste nell'approvazione del suo emendamento.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere la nuova formulazione dell'emendamento 6.2 dei relatori e ricorda la giurisprudenza costituzionale in merito ai reati di cui agli articoli 270 e 270-*bis* del codice penale ed in particolare alla legislazione penale dell'emergenza. Non ritiene che in merito alle scelte che debbono essere compiute al fine di rendere adeguata la disciplina vigente in materia di custodia cautelare in carcere si debba

andare unicamente alla ricerca del consenso popolare in una ottica giustizialista. Occorre, piuttosto, contemperare tutte le diverse esigenze di rilevanza costituzionale che entrano in campo quando viene toccata la libertà personale dell'individuo.

Ritira il suo emendamento 6.10, apprezzando l'emendamento 6.2 dei relatori così come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 6.8.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che l'emendamento 6.2 dei relatori, così come riformulato, non sia giustificabile in quanto prevede la presunzione di sussistenza dei presupposti delle misure cautelari per una serie di reati unicamente in base alla loro gravità, senza tenere conto che in realtà le misure cautelari servono a « salvaguardare il processo, nel caso in cui vi sia il rischio di inquinamento della prova, di fuga dell'indagato o dell'imputato ovvero di reiterazione dei reati.

David ERMINI (PD) dichiara di non condividere il rilievo del deputato Ferraresi, rilevando che nel caso in esame si tratta unicamente dell'inversione dell'onere della prova dovuta alla particolare gravità di alcuni reati.

La Commissione approva l'emendamento 6.2 *(Nuova formulazione)* dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.5, volto a contrastare una minoritaria, comunque non irrilevante, giurisprudenza di merito che applica cumulativamente prescrizioni relative a diverse misure cautelari.

Carlo SARRO (PdL), *relatore*, dichiara che i relatori hanno riflettuto a lungo su tale emendamento ed hanno comunque ritenuto che sia opportuno respingerlo, in quanto si riferisce ad una prassi che comunque è già in contrasto con la normativa vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 6.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.2 *(Nuova formulazione)* dei relatori non verrà posto in votazione l'emendamento Molteni 6.9.

Alessia MORANI (PD) ritira i suoi emendamenti 6.4 e 6.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di essere sostanzialmente favorevole all'emendamento Ermini 6.6. Tuttavia, invita la Commissione a considerare che il riferimento alle procedure di controllo elettronico di cui all'articolo 270-*bis*, comma 1, e quindi, al braccialetto elettronico possa determinare seri problemi di copertura finanziaria, senza poi considerare quanto tale tipo di controllo si sia finora dimostrato del tutto fallimentare.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di essere totalmente contrario all'emendamento in questione, ritenendo che sia eventualmente opportuno che la Commissione approfondisca nuovamente la questione dei braccialetti elettronici e dei relativi contratti di dotazione stipulati dal Ministero della giustizia.

La Commissione approva l'emendamento Ermini 6.6 *(vedi allegato 1)*.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.6.02.2 volto ad estendere i casi di sostituzione obbligatoria di arresto domiciliare con la custodia in carcere, nei casi in cui siano state violate le prescrizioni inerenti alla misura cautelare dell'arresto domiciliare. Dichiara la sua contrarietà all'emendamento 6.02 dei relatori che invece escludono tale sostituzione.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che l'emendamento dei relatori esclude l'automaticità per consentire al giudice una valutazione caso per caso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Molteni 0.6.02.2; approva gli identici articoli aggiuntivi 6.02 dei relatori, Morani 6.03, Scalfarotto 6.04, Dambruoso 6.020 e Farina 6.07 *(vedi allegato 1)*; approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 6.01 *(vedi allegato 1)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 6.06, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.6.015.1, ritenendo che la previsione di rigorosi obblighi motivazionali nei confronti dei giudici possa comportare il rischio di non applicare delle misure cautelari nei casi in cui comunque queste sarebbero opportune.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, ritiene che tale rischio non sussista, in quanto si chiede unicamente al magistrato di motivare concretamente le ragioni per le quali abbia ritenuto essere sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per applicare le misure cautelari.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, osserva che l'obiettivo del legislatore deve essere quello di far venir meno il rischio del cosiddetto « copia e incolla », che finisce per rendere del tutto insussistenti le motivazioni di atti che restringono fortemente la libertà personale di soggetti che non condannati definitivamente.

Nicola MOLTENI (LNA) prende atto dei chiarimenti e ritira i suoi submendamenti all'articolo aggiuntivo 6.015 dei relatori.

La Commissione approva l'articolo 6.015 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Daniele FARINA (SEL), accogliendo la richiesta dei relatori, riformula il suo articolo aggiuntivo 6.09 secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Farina 6.09 *(Nuova formulazione)* sarà posto in votazione con l'identico articolo aggiuntivo 8.03.

La Commissione approva l'emendamento 7.1 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.1, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che la tematica sottesa all'emendamento 7.2, del quale è primo firmatario, meritasse maggiore approfondimento. L'emendamento, in particolare, prevede controlli periodici sulla proporzionalità e adeguatezza della misura.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, assicura che anche l'emendamento 7.2 è stato oggetto di lunga riflessione. Non esclude, peraltro, che possa essere oggetto di ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come l'articolo 8 ponga il tema della custodia cautelare in carcere come *extrema ratio*, con possibilità di cumulo delle misure interdittive che, tuttavia, come configurate dalla legislazione vigente, sono sostanzialmente inefficaci.

Avverte, quindi che sono stati ritirati gli emendamenti Costa 8.4, fatto proprio dall'onorevole Marotta, e Molteni 8.3 e 8.2.

Accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.1 *(vedi allegato 1)*, che risulta quindi volto a sopprimere il secondo periodo del comma 2 ed il comma 2-*bis* dell'articolo 308 del codice di procedura penale. Ne consegue che le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi dodici mesi, e non più due, dall'inizio della loro esecuzione, come già previsto dall'articolo 8 del testo base. Inoltre, tale termine viene reso uniforme, indipendentemente dai delitti per i

quali si procede, e si esclude la possibilità di rinnovazione per esigenze probatorie.

Vittorio FERRARESI (M5S) dopo avere chiesto e ottenuto chiarimenti, valuta favorevolmente l'emendamento Ferranti 8.1 *(Nuova formulazione)*.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 8.1 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.8.03.1, esprimendo il timore che la previsione di un termine di 30 giorni per il deposito dell'ordinanza possa condurre facilmente alla decadenza della misura per il mancato rispetto del termine medesimo.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, sottolinea come l'articolo aggiuntivo 8.03 sia stato formulato raccogliendo le numerose sollecitazioni provenienti dalle audizioni, nel senso di operare una più equilibrata conciliazione tra esigenze di sicurezza dei cittadini e garanzia della libertà del singolo. Evidenzia come la mancanza di un termine per il deposito dell'ordinanza sia un'anomalia e come la previsione di un termine di 30 giorni sia congruo, anche tenendo conto che si tratta di un procedimento cautelare.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, condivide l'intervento del correlatore e ribadisce l'adeguatezza del termine previsto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come l'articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale, preveda già che se la trasmissione degli atti non avviene nei termini o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori. Ritiene che in vista dell'esame in Assemblea, eventualmente, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una proroga di 15 giorni per i casi di maggiore complessità, su autorizzazione del presidente del tribunale.

David ERMINI (PD) ritiene che il termine di 30 giorni sia adeguato.

Nicola MOLTENI (LNA) preso atto di quanto emerso nel dibattito, ritira il proprio subemendamento 0.8.03.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.8.03.2, che riduce il termine in questione da 30 a 20 giorni, trattandosi comunque di giorni nei quali un soggetto viene privato della libertà.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che si debba affrontare la questione sul presupposto che il soggetto si trovi in custodia cautelare in carcere perché ne sussistono i presupposti. Non sarebbe, infatti, corretto ritenere che chi vuole mantenere il termine di 30 giorni non sia garantista.

La Commissione respinge il subemendamento Turco 0.8.03.2.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che in merito alle tematiche poste dall'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori non si tratti di essere garantisti né giustizialisti, ma di approfondire adeguatamente alcune questioni. Con riferimento al comma 3 della proposta emendativa, ritiene che si debba evitare il rischio che, in presenza dei presupposti per l'applicazione della misura, una motivazione leggermente carente possa portare all'annullamento del provvedimento. Tale comma dovrebbe quindi essere soppresso, anche tenendo conto del legame tra procedimento cautelare e integrità del processo.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il rischio paventato dal collega Ferraresi non sussista, poiché sono sanzionate con l'annullamento solo le ipotesi più gravi: quelle della carenza di motivazione e

quella della mancanza di autonoma valutazione.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, ritiene che la richiesta del collega Ferraresi non possa essere accolta e che non venga in questione l'integrità del processo.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come, a suo giudizio, non possa essere posto in dubbio il legame tra procedimento cautelare e integrità del processo e come la norma in questione pecchi di eccessivo formalismo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 8.03 dei relatori e Daniele Farina 6.09 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione degli identici articoli aggiuntivi 8.03 dei relatori e Daniele Farina 6.09 *(Nuova formulazione)*, non saranno posti in votazione gli articoli aggiuntivi Daniele Farina 8.07 e 8.06.

Avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Cirielli 8.010 e non essendovi colleghi che intendano farlo proprio, e riformularlo nei termini indicati dai relatori, lo stesso non sarà posto in votazione.

Considerata, tuttavia, la rilevanza del tema posto dalla proposta emendativa, avverte che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 8.030 *(vedi allegato 1)*, la cui formulazione coincide con quella dell'articolo aggiuntivo 8.010, quale sarebbe stato una volta riformulato secondo le indicazioni dei relatori e, quindi, con la previsione dell'esclusione per il pubblico ministero della possibilità di ricorrere per cassazione solo in caso di doppia conforme.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime forti perplessità circa l'utilità dell'articolo aggiuntivo 8.030.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 8.030 e 8.02 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il proprio subemendamento 0.8.01.1.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, illustra la ratio dell'articolo aggiuntivo 8.01 dei relatori, volto a prevedere un rigoroso rispetto dei termini, a pena di perdita di efficacia della misura, in caso di annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime forti perplessità sull'articolo aggiuntivo in questione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.01 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.05, volto ad estendere la disciplina della visita al minore infermo al figlio affetto da handicap in situazioni di gravità. Fa presente che la questione è oggetto di un'autonoma proposta di legge, ma intende comunque sottoporre il tema alla Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) avverte che l'articolo aggiuntivo 8.05 è inammissibile per estraneità di materia *(vedi allegato 2)*.

Tuttavia, considerata la rilevanza della questione e che non si tratta di convertire un decreto legge, fa presente che è possibile decidere, all'unanimità, di porre comunque in votazione tale articolo aggiuntivo. Occorre, peraltro, tenere presente che ciò comporterebbe un'estensione dell'oggetto dell'esame alle norme dell'ordinamento penitenziario, salvo che non si espliciti di voler escludere la produzione di tale effetto.

Vittorio FERRARESI (M5S) pur condividendo l'articolo aggiuntivo 8.05, ritiene inopportuno trattare un tema che attiene all'ordinamento penitenziario insieme a quello delle misure cautelari. Auspica che il collega Daniele Farina non si risenta per questo, non trattandosi di una cattiveria nei suoi confronti.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che la cattiveria non sarebbe nei propri confronti.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che si dovrebbe sempre riflettere prima di parlare. Fa presente di avere un fratello portatore di handicap e ricorda di avere dichiarato di essere favorevole alla *ratio* dell'articolo aggiuntivo.

Michela MARZANO (PD) invita il collega Ferraresi a non usare espressioni offensive.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene importante che dibattito in corso non emerga un dato assolutamente falso e, segnatamente, che il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia, nei confronti di chi è affetto da handicap, una posizione ispirata da sentimenti di avversione e cattiveria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto della mancanza di unanimità sulla questione che attiene all'eventualità di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 8.05, fa presente come sia, comunque, possibile proporre l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione della proposta di legge cui ha fatto riferimento il collega Daniele Farina, nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Daniele FARINA (SEL) prende atto dell'inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 8.05 e ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.
C. 833 Russo.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge A.C. 833, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, è composta da cinque articoli e reca talune disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso ad un contingente massimo di 850 unità di personale militare alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che in relazione alle richiamate operazioni di sicurezza i prefetti delle province campane possono impiegare personale militare delle forze armate a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

L'articolo 13 della legge n. 121/1981 stabilisce che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi « dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività ».

Il comma 2 dell'articolo 1 specifica che i militari impiegati nelle operazioni descritte al precedente comma 1, agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in particolare, il comma 3 (ex comma 4) del medesimo articolo, nel quale si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni furono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

L'articolo 2 della proposta di legge definisce l'ambito temporale di applicazione del provvedimento stabilendo che il richiamato personale militare resta a disposizione dei prefetti fino al 31 dicembre 2014. Il Consiglio dei ministri, con apposito DPCM motivato può prorogare tale termine per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 3 riconosce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che fanno parte dei contingenti di personale militare impiegati nelle funzioni oggetto della proposta di legge in esame una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicompresiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

L'articolo 3-*bis* reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 3-*ter* la sua entrata in vigore prevista per il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto di competenza, propone di esprimere parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore. Ricorda come il gruppo del M5S sia stato particolarmente attivo nella discussione che si è svolta nella Commissione di merito. Ritiene, inoltre, importante che non si dimentichi come la causa del problema sia la stessa politica campana e l'azione di alcuni Prefetti e Commissari.

Salvatore MICILLO (M5S) ritiene singolare che l'intervento dell'esercito in Campania, oggetto di una mozione respinta, sia invece approvato in quanto oggetto di una proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i colleghi ad attenersi agli ambiti propri dell'esame in sede consultiva.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che il provvedimento contenga misure di dubbia efficacia e comunque tardive.

Pina PICIERNO (PD) ricorda come un'analoga misura sia stata in passato applicata alla provincia di Caserta, con risultati non brillanti. Pur consapevole della necessità di un controllo forte del territorio e forse anche dell'intervento dell'esercito, sottolinea come il volto dello Stato, dopo troppi anni di colpevole assenza, non possa essere solo quello della militarizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e conclusione – Relazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda di avere presentato una ulteriore nuova proposta di relazione (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 26 novembre 2013*), che oggi viene riformulata con alcune correzioni di carattere meramente formale *(vedi allegato 3)*.

Ricorda che sono state presentate due proposte alternative di relazione: una del gruppo Lega Nord e Autonomie (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 novembre 2013)* e l'altra del gruppo Movimento 5 Stelle (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 novembre 2013)*.

Ritiene, dunque, che si possa procedere alle votazioni. Non essendovi obiezioni, dà la parola ai colleghi che intendano intervenire per dichiarazione di voto, ricordando che sarà posta in votazione per prima la proposta del relatore e che, in caso di approvazione di quest'ultima, non saranno poste in votazione le proposte alternative.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il voto contrario del gruppo LNA sulla proposta del relatore, che costituisce una mera fotografia della situazione attuale nelle carceri. Raccomanda, invece, l'approvazione della proposta di relazione del proprio gruppo, che contiene adeguate soluzioni al problema carcerario.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa del proprio gruppo. Sottolinea, quindi, come l'uso della custodia cautelare in carcere, forse eccessivo e meglio definibile come « abuso », sia una conseguenza di come è strutturato il processo penale. La politica, tuttavia, dovrebbe vedere non solo le conseguenze ma anche le cause dei fenomeni che intende affrontare e, quindi, operare nel senso di un deciso miglioramento delle norme del processo penale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01584 Micillo: Sulla morte di Federico Perna, detenuto presso il carcere di Poggioreale.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla morte di Federico Perna, avvenuta l'8 novembre scorso presso il carcere di Poggioreale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Salvatore MICILLO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita.

5-01583 Daniele Farina: Sull'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere.

Daniele FARINA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale, stante la situazione drammatica nella quale versano le carceri italiane, si chiede quali iniziative il Governo intenda promuovere per l'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*. Precisa inoltre che il Governo si sta attivando per sbloccare le assunzioni relative ai concorsi per educatore penitenziario, considerando tale figura assolutamente centrale per garantire effettivamente la funzione rieducativa della pena.

Daniele FARINA (SEL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo.

5-01582 Molteni: Sulla situazione del Tribunale di Como.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la situazione del Tribunale di Como in seguito all'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, sin dall'inizio fortemente contestata dal suo gruppo. Precisa, quindi, come, in seguito alla soppressione dei tribunali di Cantù, Erba e Menaggio, il Tribunale di Como stia affrontando numerosi problemi dovuti all'inadeguatezza degli spazi disponibili, all'eccessivo carico di lavoro e alla carenza di personale amministrativo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Nicola MOLTENI (LNA), replicando, ringrazia il Sottosegretario Ferri per la risposta fornita, assicurando che controllerà personalmente che gli impegni assunti siano rispettati. Infatti, nonostante il Tribunale di Como, con grande impegno e compiendo notevoli sforzi organizzativi, stia riuscendo attualmente a garantire un adeguato livello di efficienza e funzionalità, auspica che il suo atto di sindacato ispettivo possa contribuire ad ottenere, in tempi rapidi, al necessario miglioramento della situazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.
C. 1609 Dambruoso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Stefano Dambruoso, impossibilitato a partecipare alla seduta a causa di un impegno istituzionale, ha trasmesso la sua relazione sulla proposta di legge C. 1609.

Dà, quindi, lettura della relazione: « Onorevole Presidente, onorevoli Colleghi, la proposta di legge oggi in esame ha come finalità l'istituzione di un raccordo giudiziario nei procedimenti che hanno ad oggetto crimini di terrorismo, attraverso l'istituzione di uffici della procura e di sezioni giudicanti specializzate. Non si tratta di tribunali speciali, in deroga al

divieto previsto dal nostro ordinamento, ma di giudici ordinari che, avendo acquisito competenze in settori specifici, possono utilizzarle sia nella fase delle indagini che in quella giudicante nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie vigenti.

Il criterio di specializzazione fino a questo momento applicato per il contrasto alla criminalità mafiosa verrebbe così esteso anche ai procedimenti penali per fatti di terrorismo al fine di affiancare a conoscenze specialistiche di diritto interno e internazionale un'esperienza – soprattutto per i magistrati inquirenti – di indagini collegate oltre i confini nazionali e una conoscenza empirica altrettanto specialistica, favorendo un raccordo migliore anche all'estero.

Accade spesso, infatti, per la dimensione sovranazionale che ha assunto il fenomeno, che il coordinamento delle indagini si svolga fra magistrati di diversi Stati e questo rende necessario un unico interlocutore sul piano europeo e internazionale, soprattutto quando in presenza di procedimenti penali che coinvolgono autorità giudiziarie di Stati diversi, s'impone un raccordo operativo. In queste occasioni, mentre gran parte degli altri Paesi è rappresentata da un solo magistrato in grado di assumere decisioni, per l'Italia – con le attuali procedure – intervengono più rappresentanti, uno per ciascuna delle procure interessate dalla vicenda processuale in discussione, talvolta anche in contrasto tra loro. È, quindi, necessario individuare una figura istituzionale che abbia compiti di coordinamento e che, pur non avendo competenza diretta nelle indagini, possa intervenire a pieno titolo e in rappresentanza di tutti i magistrati interessati.

Per realizzare questa finalità l'ipotesi di più agevole realizzazione, cui tende la presente proposta di legge, è quella di ampliare le competenze della Direzione nazionale antimafia (DNA), sempre con funzione di coordinamento, e di istituire le direzioni distrettuali antimafia (DDA). In questo modo, con un piccolo incremento di organico, verrebbero individuate, all'interno di un'unica direzione nazionale e delle ventisei direzioni distrettuali, apposite sezioni antiterrorismo, distinte e diversamente composte rispetto a quelle che si occupano di criminalità organizzata.

Il testo oggi in esame consta di 4 articoli e il primo, in particolare, sintetizza i contenuti della riforma, attribuendo all'attuale Direzione Nazionale Antimafia la nuova denominazione di Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed estendendo le competenze della Direzione nazionale alle indagini relative ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, c.p.p., ai reati di associazione per delinquere con finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* c.p.) e a tutti i delitti connotati dalla finalità terroristica (ai sensi dell'articolo 270-*sexies* c.p.), nonché ai reati ad essi collegati o connessi. Da ultimo sempre l'articolo 1 propone l'istituzione delle Direzioni distrettuali antiterrorismo, mutuandone la struttura dalle direzioni distrettuali antimafia.

Gli intenti affermati dall'articolo 1 sono poi sviluppati dall'articolo 2 della proposta, che novella il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), introducendovi l'articolo 102-*bis*, dedicato alle nuove direzioni distrettuali antiterrorismo, modificandone l'articolo 103, relativo alla Direzione Nazionale, e novellando l'articolo 105, relativo all'applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.

L'articolo 3 della proposta di legge sostituisce l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, integrando la denominazione del procuratore nazionale, ora Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché le sue competenze e da ultimo, l'articolo 4, con una disposizione di carattere transitorio, stabilisce che alla data di entrata in vigore della legge l'incarico di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sarà assunto dal Procuratore nazionale antimafia e che, con l'entrata in vigore della riforma, le denominazioni « Direzione nazionale antimafia » e « Procuratore nazionale antimafia » dovranno intendersi sostituite da « Dire-

zione nazionale antimafia e antiterrorismo » e « Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo », ovunque ricorrano.

In conclusione possiamo affermare che la mancata formazione di un'omogenea cultura giudiziaria professionale, in grado di arricchirsi e di confrontarsi continuativamente al proprio interno e con autorità giudiziarie di altri Paesi, è anche conseguenza della perdurante assenza di una procura specializzata contro il terrorismo, a differenza di quanto è accaduto per i delitti di tipo mafioso. Questa proposta di legge potrebbe colmare questa lacuna e rendere il nostro Paese ancor più efficace nella lotta al terrorismo interno e internazionale e a tutti i reati ad essi connessi. »

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.
(Atto n. 36).

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1735 Leva.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale inserire in fine le seguenti parole: « o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva ».

5. 3. I Relatori.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, quando ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. »

6. 2. *(Nuova formulazione)* I relatori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1 ».

6. 6. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 276, il comma 1-*ter* è soppresso.

*** 6. 02.** I Relatori.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è soppresso.

*** 6. 03.** Morani.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 276, è soppresso.

*** 6. 04.** Scalfarotto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 276 del Codice di procedura penale il comma 1-*ter* è soppresso.

*** 6. 020.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è soppresso.

*** 6. 07.** Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

6. 01. Ferranti.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 292, al comma 2, alla lettera *c)*, dopo le parole: « l'esposizione » sono inserite le seguenti: « e l'autonoma valutazione ».

2. All'articolo 292, al comma 2, alla lettera *c-bis)*, le parole: « l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni ».

6. 015. I Relatori.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. I Relatori.

ART. 8.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

3. Il comma 2-*bis* è soppresso.

8. 1. *(Nuova formulazione)* Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Al comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: « anche i motivi » sono inserite le seguenti: « e l'imputato può chiedere di comparire personalmente ».

2. Al comma 8-*bis* dell'articolo 309 del codice di procedure penale, è inserito in fine il seguente periodo: « L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedure penale è inserito in fine il seguente periodo: « Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa ».

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 inserire il seguente: « 9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi.

In tal caso il termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: « entro il termine prescritto » sono inserite le seguenti: « ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione ».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 309 comma 9 » è inserita la seguente: « , 9-*bis* ».

*** 8. 03.** I Relatori.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Al comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: « anche i motivi » sono inserite le seguenti: « e l'imputato può chiedere di comparire personalmente ».

2. Al comma 8-*bis* dell'articolo 309 del codice di procedure penale, è inserito in fine il seguente periodo: « L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedure penale è inserito in fine il seguente periodo: « Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa ».

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 inserire il seguente: « 9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: « entro il termine prescritto » sono inserite le seguenti: « ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione ».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 309 comma 9 » è inserita la seguente: « , 9-*bis* ».

*** 6. 09.** *(Nuova formulazione)* Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. All'articolo 311, comma 1 primo periodo, del codice di procedura penale, le seguenti parole sono soppresse: « il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura ».

2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo dalle parole « il ricorso » alle parole « articolo 309 » è soppresso e sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, salvo che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato, o dichiarato inammissibile, una sua richiesta ».

8. 030. I Relatori.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedure penale, dopo le parole: « dalla ricezione degli atti » sono inserite le seguenti: « con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione ».

8. 02. I Relatori.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. All'articolo 311 del codice di procedure penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309 comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310 comma 3 ».

8. 01. I Relatori.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

ARTICOLO AGGIUNTIVO INAMMISSIBILE

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

All'articolo 21-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità »;

b) al comma 1, dopo le parole: « anche non convivente, », sono inserite le seguenti: « ovvero nei caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992. »;

c) al comma 1, dopo le parole: « a visitare l'infermo », sono inserite le seguenti: « o il figlio affetto da *handicap* grave »;

d) al comma 2, dopo le parole: « anche se con lei non convivente, » sono inserite le seguenti: « o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, ».

8. 05. Daniele Farina, Aiello, Sannicandro.

ALLEGATO 3

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.

RELAZIONE SULLE TEMATICHE OGGETTO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TRASMESSO ALLE CAMERE IL 7 OTTOBRE 2013

1. Introduzione 43
2. Tematiche oggetto del messaggio 44
2.1 Innovazioni di carattere strutturale 46
2.1.1 Introduzione di meccanismi di probation 46
2.1.2 Pene detentive non carcerarie 46
2.1.3 Riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere 49
2.1.4 Espiazione della pena nel Paese di origine 52
2.1.5 Attenuazione degli effetti della recidiva 53
2.1.6 Depenalizzazione dei reati 54
2.2 L'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari 57
2.3 Rimedi straordinari 61
3. Incontro del Ministro della Giustizia con il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Dean Spielmann 65

1. Introduzione

La presente relazione è diretta ad approfondire le tematiche oggetto del messaggio sulla questione carceraria, inviato alle Camere il 7 ottobre 2013 dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, della Costituzione.

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ravvisando l'opportunità di dare un seguito parlamentare al messaggio del Capo dello Stato, ha convenuto di chiedere alla Commissione Giustizia di procedere ad un approfondimento delle tematiche oggetto del documento, al fine di predisporre per l'Assemblea una relazione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, che dovrà essere propedeutica ad un successivo esame da parte dell'Aula dei predetti argomenti, nelle forme e nei modi che potranno essere definiti successivamente dalla stessa Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Come ha avuto modo di precisare il Presidente della Commissione in data 15 ottobre 2013, in occasione della prima seduta della Commissione dedicata all'esame delle predette tematiche, il messaggio non può costituire, neanche indirettamente, oggetto della relazione della Commissione. Non si tratta quindi di

esprimere valutazioni sul messaggio del Capo dello Stato, ma di approfondire le tematiche che sono state affrontate nel messaggio. Si ricorda, a tale proposito il messaggio del Presidente della Repubblica non può essere oggetto di dibattito parlamentare, che potrà invece focalizzarsi sugli argomenti contenuti nel messaggio e, pertanto, sottoposti al Parlamento.

Per quanto attiene al lavoro svolto in Commissione, l'esame è stato avviato il 15 ottobre e si è concluso il 28 novembre 2013. Sono stati sentiti in audizione il Ministro della giustizia, Annamaria Cancellieri, (17 ottobre) ed il Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie (22 ottobre), al fine di acquisire dati ed informazioni relativamente a specifiche tematiche del messaggio.

In merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, si segnala che il Presidente della Commissione, quale organo rappresentativo della Commissione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento, ha introdotto la discussione. Nella seduta del 15 ottobre, a seguito di espressa richiesta del rappresentante del gruppo PDL, ha proceduto alla nomina di un relatore. Al fine di evitare che a tale nomina potesse essere date una lettura di natura politica, considerando, ad esempio, il relatore come un relatore di maggioranza, il Presidente della Commissione ha nominato se stessa relatrice.

2. Tematiche oggetto del messaggio

Come si è già precisato, l'oggetto della presente relazione è stato definito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel momento in cui ha conferito alla Commissione Giustizia il compito di procedere a un approfondimento delle tematiche contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica sulla questione carceraria.

In primo luogo, quindi, occorre individuare tale tematiche nell'ambito dell'oggetto del messaggio, che è dato della questione carceraria. Per procedere in tal senso si è tenuto conto che in realtà oggetto del messaggio non è tanto e solo la questione carceraria nel suo complesso, quanto, piuttosto, la questione carceraria alla luce della cosiddetta sentenza Torreggiani, approvata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo l'8 gennaio 2013, secondo la procedura della sentenza pilota (sette ricorsi riuniti e decisi con una unica sentenza), che ha fissato in un anno il termine entro il quale l'Italia deve conformarsi alla sentenza stessa. Il termine scadrà il 28 maggio 2014.

Entro il predetto termine, quindi, l'Italia dovrà porre fine alle violazioni della Convenzioni accertate dalla sentenza. Secondo questa, l'Italia, a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i sette ricorrenti si sono trovati, ha violato l'articolo 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica « proibizione della tortura », pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti. La Corte ha affermato, in particolare, che « la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone » e che « la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione ».

Il messaggio, quindi, pone all'attenzione del Parlamento non solo la questione carceraria, che peraltro era stata già evidenziata più volte in passato dalla Corte europea oltre che dal Capo dello Stato, ma anche, come espressamente sottolineato, « l'inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo. ».

Il messaggio, quindi, non si limita a mettere in evidenza i dati relativi al sovraffollamento carcerario, ma raffigura anche diversi rimedi in relazione alle di-

stinte tematiche, che possono essere utilizzati anche congiuntamente per dare una risposta a quanto – e nei tempi – l'Europa chiede con la sentenza Torreggiani.

Le tematiche oggetto del messaggio sono affrontate dalla relazione prendendo come spunto proprio dagli specifici rimedi individuati nel messaggio. Questi sono stati suddivisi in tre gruppi: *a)* la riduzione del numero complessivo dei detenuti attraverso innovazioni di carattere strutturale; *b)* l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari; *c)* il ricorso a rimedi straordinari.

Prima di soffermarci sulle specifiche tematiche oggetto del messaggio è opportuno fare riferimento ai dati numerici relativi al sovraffollamento carcerario, che costituisce l'oggetto del messaggio.

In occasione dell'audizione del 17 ottobre 2013, il Ministro della Giustizia ha comunicato che la « presenza di detenuti, rilevata al 14.10.2013, è di 64.564 unità a fronte di capienza regolamentare di 47.599 posti. Quest'ultimo dato, come ha sottolineato il Ministro, « subisce una flessione abbastanza rilevante per effetto del mancato utilizzo di spazi (quantificabile in circa 4.500 posti regolamentari) dipendente in massima parte dalle necessità di interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia ».

Dei 64.564, i detenuti condannati definitivamente sono 38.625. I detenuti in custodia cautelare sono 24.744. A queste due categorie vanno aggiunti 1195 internati.

Per quanto riguarda i detenuti in custodia cautelare è possibile individuare una ulteriore distinzione con riferimento al grado di giudizio: 12.348 sono i detenuti ancora in attesa del primo grado di giudizio; 6.355 sono stati condannati in primo grado e sono in attesa della decisione di appello; 4.387 sono condannati in uno od entrambi i gradi di giudizio di merito e sono in attesa della decisione della Cassazione ». Si rinvia alla parte relativa alla custodia cautelare per una ulteriore specificazione di questi dati.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati per i quali le persone sono ristrette in carcere, il Ministro ha ritenuto opportunamente fare una premessa sul metodo di ricerca utilizzata, facendo presente che al numero totale dei reati non corrisponde il numero dei detenuti presenti, in quanto un detenuto, specialmente se definitivo (spesso interessati da cumuli di varie sentenze), raramente risponde di un solo reato (con una media approssimativa di circa 3 reati per ogni detenuto). Il Ministro evidenzia come sia « *altamente probabile, infatti, che dalle posizioni giuridiche risultino reati minori che vanno a costituire titolo di detenzione solo (o anche) perché associati ad altri fatti di maggiore gravità. Se si vuole sapere, ad esempio, quante persone sono detenute per il reato di furto la risposta sarà 13.774, ma la gran parte dei detenuti per tale reato presentano nella loro posizione giuridica anche reati più gravi. Per evitare questa difficoltà di lettura dei dati, l'analisi viene condotta sul reato più grave ascritto a ciascun detenuto. In tal modo si ricava un dato univoco (un detenuto/un reato) e, per restare all'esempio del furto, si rileva che i detenuti che hanno in posizione giuridica questo reato (come reato più grave) sono 3.853* ».

Ciò posto, « *il reato per il quale è ristretto il maggior numero di detenuti è quello di produzione e spaccio di stupefacenti. Per tali fattispecie sono ristrette ben 23.094 persone (di queste 14.378 sono condannate definitivamente mentre 8.657 sono in custodia cautelare e 59 internate); il secondo reato è la rapina con 9.473 presenze (5.801 sono i definitivi, 3564 i giudicabili e 108 gli internati); il terzo reato è l'omicidio volontario con 9.077 presenze (6.049 sono i definitivi, 2.792 i giudicabili e 236 gli internati); il quarto è l'estorsione con 4.238 presenze (2.180 sono i definitivi mentre 1.982 sono i giudicabili e 76 gli internati); il quinto reato, come detto, è il furto con 3.853 presenze (1.952 sono i definitivi, 1.824 i giudicabili e 77 gli internati); il sesto reato è la violenza sessuale con 2.755 presenze (2.001 sono i definitivi, 709 i giudicabili e 45 gli internati); il settimo è la ricettazione con 2.732 presenze (1.897 sono i definitivi, 809 i giudicabili e 26 gli internati). Sono 1424 i detenuti per associazione di stampo mafioso (si tratta di*

un numero basso trattandosi di reato spesso associato a fattispecie di maggiore gravità come l'estorsione o l'omicidio). Seguono, con circa 500 detenuti, il sequestro di persona, l'associazione per delinquere, la violenza privata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minorenni. ».

2.1 Innovazioni di carattere strutturale

Il primo rimedio al sovraffollamento è dato, quindi, dalle innovazioni di carattere strutturale dirette a ridurre il numero complessivo dei detenuti. Tale rimedio viene suddiviso in ulteriori sei punti (introduzione di meccanismi di probation, pene detentive non carcerarie, riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, espiazione della pena nel Paese di origine, attenuazione degli effetti della recidiva, depenalizzazione), su alcuni dei quali incidono proposte di legge che si trovano attualmente all'esame di uno dei due rami del Parlamento.

2.1.1 Introduzione di meccanismi di probation

La Camera dei deputati ha approvato il 4 luglio 2013, in prima lettura, il testo unificato delle proposte di legge n. 331-927, recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », che attualmente si trova all'esame del Senato (A.S. 925). Il testo si basa su tre cardini: una delega al Governo per l'introduzione di pene principali detentive non carcerarie ovvero da eseguire presso il domicilio; l'introduzione della probation (messa alla prova) nel processo penale; una nuova disciplina del processo a carico di imputati irreperibili. Considerato che la Commissione Giustizia del Senato ha approvato in sede referente un testo, il cui esame in Assemblea non è stato ancora avviato, che contiene alcune modifiche al testo della Camera, tra cui l'introduzione di una delega in materia di depenalizzazione, con molta probabilità vi sarà una seconda lettura della Camera.

In particolare, gli articoli da 2 a 7 del provvedimento disciplinano la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato.

L'istituto troverebbe applicazione in relazione a reati puniti con pena pecuniaria ovvero con la reclusione fino a 4 anni nonché ai reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio aggravato a un magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato e ricettazione. L'applicazione della misura – che comporta condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, consiste nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare la prestazione di un lavoro di pubblica utilità.

La misura del lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività della durata minima di 30 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, regioni, province, comuni e Onlus; la sua durata giornaliera non può essere oltrepassare le 8 ore e le modalità di svolgimento della prestazione non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famigli a e di salute dell'imputato.

La sospensione del processo con messa alla prova può essere richiesta non più di due volte; non più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

L'esito positivo della prova estingue il reato.

2.1.2 Pene detentive non carcerarie

Anche su questo profilo incide il testo unificato delle proposte di legge n. 331-927, che ora si trova all'esame del Senato (A.S. 925), laddove è diretto ad introdurre la pena principale – irrogabile direttamente dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna – della « reclusione presso il domicilio ».

L'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 4 luglio contiene una delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie, ovvero da eseguire presso il domicilio. Il Governo dovrà disciplinare la reclusione domiciliare prevedendone l'applicazione, in misura pari alla pena irrogata, per i delitti puniti con la reclusione fino a 6 anni e l'arresto domiciliare come pena detentiva principale per tutte le contravvenzioni. Spetterà poi al giudice, tenuto conto degli indici di gravità concreta del reato, decidere quale pena detentiva (se carceraria o domiciliare) applicare.

I principi e criteri direttivi della delega specificano che per le indicate detenzioni domiciliari dovrà essere possibile l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, tra le quali si ricordano i c.d. braccialetti elettronici, ed escludono dall'applicazione delle nuove pene detentive dei delinquenti e contravventori abituali, professionali e per tendenza.

A tale proposito, si sottolinea che la pena della detenzione domiciliare o le c.d. pene detentive non carcerarie cui fa riferimento il provvedimento all'esame del Senato, non devono essere confuse con quanto previsto dalla legge n. 199 del 26 novembre 2010, che ha introdotto la possibilità di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva non superiore a 12 mesi (poi aumentata a 18 mesi dalla legge n. 9 del 17 febbraio 2012), anche residua di pena maggiore. L'istituto non opera a regime ma ha natura di misura temporanea, essendo applicabile fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. La decisione sull'esecuzione domiciliare della pena detentiva breve è attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza. La legge prevede precise condizioni ostative alla concessione del beneficio. L'esecuzione domiciliare non è, infatti, applicabile: in relazione alla commissione dei delitti di particolare allarme sociale previsti dall'articolo 4-*bis* (riduzione in schiavitù, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975); ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare in carcere, ai sensi dell'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario (salvo che sia stato accolto dal tribunale di sorveglianza il reclamo di cui all'articolo 14-*ter* avverso il provvedimento che lo dispone o lo proroga); se vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga; se sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti; in caso di insussistenza di un domicilio idoneo ed effettivo, anche in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Il Ministro della giustizia, in occasione dell'audizione del 17 ottobre 2013, si è soffermato sugli effetti deflattivi delle predette leggi. In particolare, il Ministro ha precisato che « *per quanto attiene agli effetti della legge n. 199 del 26 novembre 2010 e successive modifiche, risulta, dalla rilevazione costantemente aggiornata, che a partire dalla data di entrata in vigore della norma sono 12.109 i detenuti ammessi alla specifica forma di detenzione domiciliare prevista da questa legge. È ovvio che al numero delle persone ammesse alla misura non corrisponde un pari decremento del numero delle presenze in carcere trattandosi di strumento che anticipa, però in modo diluito nel tempo, una uscita dal carcere nei confronti dei beneficiari della misura. È tuttavia chiaro che lo strumento produce un positivo effetto sul sovraffollamento.*

Per quanto riguarda la legge n. 9 del 17 febbraio 2012 va rilevato come in parte abbia prodotto un aumento degli effetti della legge 199 avendo ampliato da un anno

a 18 mesi il residuo pena che consente l'accesso alla detenzione domiciliare. Altro effetto particolarmente rilevante prodotto dalla stessa legge attiene al fenomeno delle detenzioni brevi (in genere definito delle « ***porte girevoli*** *») prodotto, prevalentemente, da arresti con la procedura di giudizio per direttissima che hanno storicamente pesato in modo consistente sulle strutture penitenziarie. La riduzione rilevante del numero degli ingressi in carcere (63.000 nel 2012 a fronte degli oltre 80.000 degli anni precedenti) e la riduzione di quasi due terzi del numero di persone che permangono meno di tre giorni in carcere a seguito dell'arresto, depongono nel senso di un importante effetto sul sistema dell'intervento normativo. Per completezza va rilevato che negli ultimi 4 anni vi è stato un calo graduale (che invece a seguito dell'entrata in vigore della legge è stato più consistente) degli ingressi in carcere che è possibile leggere unitamente al calo delle presenze di detenuti in custodia cautelare. Tuttavia l'aumento dei definitivi e l'incidenza della legge solo sulle detenzioni brevi non ha permesso un abbattimento consistente delle presenze complessive* ».

Si ricorda, inoltre, il decreto legge 1° luglio 2013 n. 78, convertito dalla legge n. 94 del 2013. La nuova previsione normativa introduce: un aggiornamento del catalogo dei reati più gravi per i quali, al passaggio in giudicato della sentenza, è obbligatorio l'ingresso in carcere, eliminando i reati di modesta entità (e inserendo fattispecie più gravi e frequenti, quali i delitti di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni di soggetti minori e il cosiddetto stalking); limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, innalzando a cinque anni di reclusione il limite massimo previsto per l'applicazione di tale misura restrittiva; la possibilità di avviare un procedimento per la concessione dell'istituto della liberazione anticipata prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, per favorire così la sospensione dell'esecuzione della pena nei casi meno gravi e permettere l'accesso alle misure alternative senza un preliminare passaggio per il carcere; la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, senza un preventivo ingresso in carcere per un elenco di soggetti vulnerabili e bisognosi di maggiore tutela (donne incinte, ultrasettantenni non recidivi, ecc), quantomeno nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni; l'eliminazione delle preclusioni per i recidivi reiterati, nei cui confronti una legge approvata nel 2005 e tuttora in vigore, poneva un'astratta presunzione di pericolosità, fondata solo sul fatto della reiterazione delle condanne, indipendentemente dalla gravità del fatto criminoso commesso, spesso di modesta entità e riconducibile a contesti di marginalità sociale o dipendenza da sostanze psicoattive (proprio tale legge è stata una delle cause dell'aumento numerico di detenuti registrato negli ultimi anni); l'eliminazione delle disposizioni più severe, sempre per i recidivi, in materia di accesso alle misure alternative per favorirne un percorso di reinserimento sociale; innalzato a quattro anni di reclusione il limite di pena entro cui è possibile concedere permessi premio senza aver scontato una porzione della carcerazione inflitta – e ciò al fine di potenziare i rapporti tra il detenuto e il proprio mondo relazionale esterno.

Il Ministro della Giustizia ha specificato che « *i risultati fin qui ottenuti sono incoraggianti per quanto riguarda, in particolare i flussi d'ingresso in carcere, che si sono ridotti del 40 per cento negli ultimi mesi* ».

In una nota del 22 novembre, ad integrazione dell'audizione svolta il 17 ottobre, il Ministro della Giustizia si è soffermato sugli interventi opportuni sul versante dei « flussi in uscita » dal carcere. Precisando che « *In primo luogo, appaiono opportune modifiche all'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975). Tali modifiche dovrebbero riguardare l'affidamento in prova c.d. ordinario (elevando a quattro anni di detenzione il limite di pena, anche residua, per la concessione del beneficio), la liberazione anticipata « speciale » (portando*

da 45 a 60 giorni la riduzione di pena concedibile con il beneficio della liberazione anticipata ex articolo 54 legge n. 354/1975, ma circoscrivendo l'efficacia temporale di tale intervento emergenziale a due anni e prevedendo un accertamento e una motivazione più pregnanti per i condannati per i delitti di elevato allarme sociale di cui all'articolo 4-bis) e le modalità di controllo nell'esecuzione degli istituti premiali e trattamentali, al fine di favorire un sempre più diffuso ricorso alle misure alternative ed agli istituti trattamentali di carattere extramurario (ad esempio estendendo l'utilizzo di particolari dispositivi di controllo come il c.d. braccialetto elettronico). In secondo luogo, appare opportuno stabilizzare l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio (introdotto con la legge n. 199/2010), il cui termine di vigenza era stato fissato al 31 dicembre 2013; tale istituto in questi ultimi anni si è dimostrato efficace nel contrasto al fenomeno del sovraffollamento consentendo – al 30 settembre 2013 – la scarcerazione di 12.109 detenuti. ».

Il ministro si è soffermato anche sui possibili effetti deflattivi del testo unificato C. 331-927 (A.S. 925), relativamente ai nuovi istituti della messa alla prova e della detenzione non carceraria, premettendo « *che è particolarmente difficile fare una previsione quando, come in questo caso, l'applicazione di un istituto dipende dalla valutazione discrezionale del Giudice. È invece possibile indicare quante sono le persone attualmente detenute potenziali beneficiarie degli istituti che si vorrebbero introdurre. Al momento della presentazione della proposta di legge furono estrapolati tutti i reati per i quali è prevista una pena superiore nel massimo a 4 anni (era questo il tetto iniziale previsto per l'accesso ai due principali strumenti alternativi al carcere: messa alla prova e reclusione domiciliare) e da quel catalogo fu ricavato un numero molto basso di possibili utenti (circa 500). Successivamente, nel corso del dibattito parlamentare il limite di ammissibilità è stato spostato prima a cinque e poi a sei anni come pena edittale massima. Il lavoro di analisi è stato eseguito sul catalogo ampliato ai cinque anni ed è stato ricavato un numero di potenziali utenti di 1.294 persone. Lo spostamento a sei anni, tenuto conto dei dati sopra riportati in ordine ai reati per i quali le persone si trovano ristrette, potrebbe avere un importante effetto soltanto limitatamente al reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 in materia di produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope* ».

2.1.3 Riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere

Altro tema toccato nel messaggio è quello relativo alle misure cautelari in carcere.

Nel messaggio sono riportati i dati del DAP dai quali « risulta che, sul totale dei detenuti, quelli « in attesa di primo giudizio » sono circa il 19 per cento; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi circa il 19 per cento; il restante 62 per cento sono « definitivi » cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. ». Viene altresì ricordato, « nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria », che la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, ha già modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere.

Come sopra riportato, il Ministro della giustizia, nel corso dell'audizione del 17 ottobre 2017, ha fornito i dati relativi ai detenuti in assenza di sentenza definitiva. Questi dati sono stati ulteriormente dettagliati con una nota trasmessa alla Commissione giustizia in data 30 ottobre, dal Ministro della giustizia.

Da tali dati risulta che « il reato per il quale è ristretto il maggior numero di detenuti in custodia cautelare è quello di produzione e spaccio di sostanze stupefa-

centi: 8.657 (4.199 in attesa di primo giudizio, 2.186 appellanti, 1664 ricorrenti in cassazione e 608 con posizione mista);

3.564 devono rispondere del reato di rapina (1.813 in attesa di primo giudizio, 938 appellanti, 568 ricorrenti in cassazione e 245 con posizione mista);

2.792 del reato di omicidio volontario (1.233 in attesa di primo giudizio, 608 appellanti, 689 ricorrenti in cassazione e 262 con posizione mista);

1.982 del reato di estorsione (1.061 in attesa di primo giudizio, 428 appellanti, 270 ricorrenti in cassazione e 223 con posizione mista);

1.824 del reato di furto (580 in attesa di primo giudizio, 785 appellanti, 388 ricorrenti in cassazione e 71 con posizione mista);

1.107 del reato di associazione di stampo mafioso (543 in attesa di primo giudizio, 326 appellanti, 199 ricorrenti in cassazione e 39 con posizione mista);

809 del reato di ricettazione (558 in attesa di primo giudizio, 136 appellanti, 70 ricorrenti in cassazione e 45 con posizione mista);

709 del reato di violenza sessuale (331 in attesa di primo giudizio, 220 appellanti, 141 ricorrenti in cassazione e 17 con posizione mista);

356 del reato di associazione per delinquere (260 in attesa di primo giudizio, 50 appellanti, 22 ricorrenti in cassazione e 24 con posizione mista);

320 del reato di maltrattamenti in famiglia (226 in attesa di primo giudizio, 57 appellanti, 26 ricorrenti in cassazione e 11 con posizione mista);

137 del reato di sequestro di persona (51 in attesa di primo giudizio, 43 appellanti, 29 ricorrenti e 14 con posizione mista);

100 del reato di atti sessuali con minori (58 in attesa di primo giudizio, 22 appellanti, 19 ricorrenti in cassazione e I con posizione mista);

83 del reato di lesioni personali volontarie (49 in attesa di primo giudizio, 18 appellanti, 14 ricorrenti e 2 con posizione mista);

74 del reato di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (55 in attesa di primo giudizio, 10 appellanti, 7 ricorrenti e 2 con posizione mista);

48 di reati contro l'amministrazione della giustizia (22 in attesa di primo giudizio, 20 appellanti, 2 ricorrenti in cassazione e 4 con posizione mista);

33 del reato di bancarotta (23 in attesa di primo giudizio, 7 appellanti, 2 ricorrenti in cassazione e 1 con posizione mista);

33 del reato di insolvenza fraudolenta (26 in attesa di primo giudizio, 3 appellanti e 4 ricorrenti in cassazione);

32 dei reati di peculato, malversazione ecc... (27 in attesa di primo giudizio, 3 appellanti, 1 ricorrente e 1 con posizione mista);

26 del reato di strage (8 in attesa di primo giudizio, 2 appellanti, 5 ricorrenti e 11 con posizione mista);

11 del reato di truffa (10 in attesa di primo giudizio e i ricorrente in cassazione).

Alla luce di tali elementi risulta evidente che la riduzione dell'ambito applicativo della custodia cautelare in carcere rappresenta quindi un rimedio per ridurre il sovraffollamento carcerario.

Questo tema già ad inizio legislatura è stato considerato dalla Commissione Giustizia come una delle priorità da affrontare, avviando il 30 maggio scorso l'esame della proposta di legge n. 631 Ferranti, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, alla quale è stata da ultimo abbi-

nata le proposte n. 980 Gozi ed altri, n. 1707 Cirielli e 1807 Brunetta. A causa di una serie di urgenze dovute dall'inserimento nel calendario dell'Assemblea di altri provvedimenti di competenza della Commissione giustizia (l'ultimo è stato il decreto-legge sul femminicidio esaminato in congiunta con la I Commissione), l'iter legislativo ha subito un rallentamento, che è stato oramai superato con l'effettuazione di una serie di audizioni e l'approvazione degli emendamenti con l'obiettivo di concludere l'esame in sede referente in tempo utile per avviare l'esame dell'Assemblea a partire dal 9 dicembre.

Nel corso dell'esame finora effettuato è emerso chiaramente quanto sia inaccettabile in uno Stato di diritto che circa il quaranta per cento dei detenuti sia in attesa di giudizio, anche se non può non considerarsi raffrontando i dati con gli altri Paesi europei che in molti di essi le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive ed in altri non esiste l'appello. Nel momento in cui viene posto l'obiettivo di ridurre il numero dei detenuti non si può non considerare, sempre tenendo conto delle esigenze di sicurezza pubblica e di quelle giudiziarie, l'opzione di ridurre in primo luogo il numero di coloro che si trovano in carcere in assenza di una condanna definitiva e nonostante il principio costituzionale di presunzione di innocenza. Lo stesso dato percentuale prima richiamato è di per sé sintomo di una patologia dovuta a diversi fattori. Come ha avuto modo di sottolineare l'allora Primo Presidente della Corte di cassazione, Ernesto Lupo, nella Relazione dell'amministrazione della giustizia per l'anno 2012, svolta il 25 gennaio 2013, l'elevato numero di detenuti non definitivi rappresenta un sintomo perdurante dei gravi squilibri del sistema processuale penale italiano. Da un lato, vi sono i condannati in primo o secondo grado che attendono anni per avere una sentenza definitiva, che spesso giunge quando il reato è oramai prescritto, dall'altro, come sottolineato, nella predetta relazione, « le ordinanze cautelari e i provvedimenti di riesame continuano a essere caratterizzati da assoluto squilibrio tra la parte dedicata alla gravità indiziaria e la motivazione in punto di necessità cautelare, troppo spesso dedicando poche stereotipate parole alla valutazione d'inadeguatezza di misure attenuate, che di fatto continuano ad essere adottate in misura percentuale significativamente ridotta (in particolare per stranieri e indigenti) ».

Nell'ambito dell'esame in Commissione Giustizia delle richiamate proposte di legge, si è svolta una indagine conoscitiva nel corso della quale sono stai sentiti il dottor, Giovanni Canzio, presidente della Corte d'Appello di Milano, ed il professor Glauco Giostra, quali presidenti rispettivamente della Commissione di studio in tema di processo penale e della Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative, istituite dal Ministro della Giustizia. Entrambi le Commissioni di studio, come rilevato anche dal Ministro della Giustizia nel corso dell'audizione del 17 ottobre, « *si sono orientate: al rafforzamento degli obblighi di specificità della motivazione, per richiamare il giudice, specie nel momento dell'applicazione, alla stringente considerazione della residualità della cautela carceraria; alla eliminazione, quanto più possibile, di ogni automatismo applicativo, che comprime oltre misura la discrezionalità valutativa del giudice; all'ampliamento degli ambiti applicativi delle misure interdittive e la loro cumulatività* ».

Sul tema dell'impiego della misura della custodia cautelare, per i riflessi che questa ha sull'attuale sovraffollamento carcerario è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella già citata sentenza 8 gennaio 2013. Secondo la Corte « l'applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, al riguardo, assicurarsi che la loro legislazione e la loro prassi siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione n. R (80) 11 in

materia di custodia cautelare per quanto riguarda, in particolare, i motivi che consentono l'applicazione della custodia cautelare ». La CEDU ritiene « opportuno fare un uso più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare quali ad esempio l'obbligo, per l'indagato, di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall'autorità giudiziaria. A tale proposito è opportuno valutare attentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorveglianza elettronici l'obbligo di dimorare nel luogo precisato. Per sostenere il ricorso efficace e umano alla custodia cautelare, è necessario impegnare le risorse economiche e umane necessarie e, eventualmente, mettere a punto i mezzi procedurali e tecnici di gestione appropriati ».

2.1.4 Espiazione della pena nel Paese di origine

Vi è poi il tema dell'ingente presenza di detenuti stranieri nelle carcere italiane. Si ricorda nel messaggio che, in base ai dati del DAP, la percentuale dei cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35 per cento. Più in particolare, al 30 settembre 2013, su 38.845 condannati definitivi reclusi negli istituti penitenziari, 12.509 sono stranieri. Più in generale, comprendendo anche i detenuti in assenza di sentenza definitiva, gli stranieri che il 30 giugno si trovavano nelle carceri italiane erano 23.233. Di questi, 9. 527 provengono dall'Europa (5.037 dall'UE, 993 dall'ex Jugoslavia, 2. 882 dall'Albania, 615 da altri Paesi d'Europa), 10.931 dall'Africa (2.834 dalla Tunisia, 4.384 dal Marocco, 592 dall'Algeria, 980 dalla Nigeria, 2.141 da altri Paesi dell'Africa), 1.265 dall'Asia (255 dal Medio oriente e 1.010 dal altre parti dell'Asia), 1.490 dall'America (27 dal nord, 359 dal Centro e 1.104 dal Sud), 20 da altri Paesi.

Nel messaggio si rileva la difficoltà che a livello internazionale si incontrano nel dare seguito agli accordi internazionali che consentirebbero, almeno per i reati meno gravi, di far espiare la pena all'estero. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 trasferimenti).

Per quanto riguarda l'esecuzione di sentenze penali emesse in Italia in altri Stati dell'Unione europea, si segnala che il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea. Lo strumento ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla. Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. articolo 10, comma 4, d.lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa. Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'articolo 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. articolo 4 d.lgs. cit.). Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di resi-

denza, dimora o domicilio della stessa (v. articolo 9 d.lgs. cit.). La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.

La scarsa applicazione dell'istituto è determinata in primo luogo dalla complessità delle procedure di omologazione, da parte delle autorità straniere, delle condanne emesse in Italia. Il capo dello Stato evidenzia come tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, vada annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45 per cento del totale dei detenuti stranieri.

Nel corso dell'audizione del 17 ottobre, il Ministro della Giustizia ha dichiarato che « sono in avanzata fase di elaborazione alcune proposte di modifica della normativa in materia di espulsioni dei detenuti stranieri autori di reati non gravi. Esse mirano alla semplificazione delle procedure, attraverso una rapida identificazione dei detenuti stranieri da avviarsi già al momento del loro ingresso in carcere, in vista di una sollecita adozione del decreto di espulsione da parte della magistratura di sorveglianza. ».

Sempre nella nota del 22 novembre, il Ministro della Giustizia ritiene che « *dovrebbero essere apportate modifiche al testo unico in materia di immigrazione per estendere l'applicazione della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione applicabile ai detenuti non appartenenti all'Unione Europea. Tale istituto giuridico può costituire uno strumento molto utile di deflazione carceraria, idoneo a produrre effetti positivi per gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea che, nella maggioranza dei casi, sono destinati al trattenimento nei CIE, finalizzato alla successiva espulsione amministrava, con un effetto di duplicazione degli interventi restrittivi della libertà personale. Si consideri infatti che al 30 luglio 2013 erano presenti nelle strutture penitenziarie italiane, su 22.812 detenuti stranieri, circa 18.000 non appartenenti all'Unione Europea, come tali potenzialmente destinatari del provvedimento di espulsione in presenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.* ».

2.1.5 Attenuazione degli effetti della recidiva

Penultimo rimedio di carattere strutturale individuato nel messaggio è dato dall'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria. Nel messaggio si ricorda che un primo passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata.

Con riferimento a questa legge il Ministro ha dichiarato nel corso dell'audizione del 17 ottobre che « sono stati rilevati i dati relativi alla modifica dell'articolo 656 c.p.p. relativamente alla eliminazione della recidiva (*ex* articolo 99, comma quarto, c.p.) come ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione pena. Nel periodo antecedente all'entrata in vigore della norma, a fronte di una media mensile di ingressi superiore alle 900 unità si è registrata, invece, a partire dal mese di luglio, una riduzione prima di un terzo e poi di circa la metà. Se questo trend rimanesse costante in un anno si realizzerebbe un mancato ingresso in esecuzione pena di oltre 4.000 persone. Questa proiezione meramente statistica nella pratica impatterà, però, con le valutazioni dei giudici di sorveglianza che potrebbero ridurre, anche in maniera consistente, quella media. Un'altra novità introdotta dalla legge n. 94 del 2013 riguarda la modifica dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario che ha eliminato la preclusione della recidiva come condizione di accesso alla detenzione domiciliare ordinaria. Considerati i tempi di valutazione dei Tribunali di Sorveglianza è presumibile che tra qualche mese si inizieranno a produrre effetti sull'aumento di questa misura alternativa ».

2.1.6 Depenalizzazione dei reati

Ultimo rimedio strutturale indicato è quello di una incisiva depenalizzazione dei reati. Nel messaggio non si fa riferimento ai cosiddetti reati minori, come spesso invece avviene quando si affronta il tema della depenalizzazione, quanto piuttosto a quei reati per i quali una sanzione diversa, pecuniaria, da quella penale potrebbe avere una efficacia preventiva maggiore rispetto a quella penale. Così come vi sono illeciti per i quali una sanzione interdittiva o prescrittiva, sostitutiva di quella detentiva sarebbe sicuramente più incisiva.

A tale proposito si segnala che la Commissione Giustizia del Senato ha introdotto nel già richiamato progetto di legge A.S. 925 anche una delega per la riforma della disciplina sanzionatoria, attraverso la quale si intende trasformare in illeciti amministrativi alcuni delitti e contravvenzioni.

Occorre comunque tener presente, anche alla luce delle depenalizzazioni effettuate in passato, che *la trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo di norma si riferisce a fattispecie penali che non destano un particolare allarme sociale e non rientrano, se non in maniera estremamente marginale, tra quelle per le quali le persone sono ristrette in carcere. In sostanza, la depenalizzazione produce effetti deflattivi del carico di lavoro dei giudici e quindi può avere un effetto solo indiretto sul sovraffollamento carcerario*.

Un effetto deflattivo carcerario si potrebbe avere riducendo sotto alcune soglie le pene edittali massime previste per alcuni reati puniti attualmente con una pena che può sembrare eccessiva rispetto alla concreta e reale lesività del fatto. La riduzione della pena edittale consentirebbe di applicare una serie di misure alternative al carcere previste dall'ordinamento vigente e inciderebbe anche sull'applicabilità della custodia cautelare in carcere per la quale è previsto un limite di pena di cinque anni.

In questo contesto è stato chiesto al Ministro della Giustizia, in un'ottica di riduzione del sovraffollamento carcerario, attraverso uno sfoltimento delle fattispecie di reato connesse alla normativa sugli stupefacenti, connesse con il piccolo spaccio, se sia possibile conoscere quanti dei soggetti detenuti (in via definitiva e non definitiva) ai sensi del comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, lo siano anche ad altro titolo. In riferimento alla fattispecie di cui al predetto comma 5 dell'articolo 73, è stato chiesto anche se sia possibile fare una proiezione relativa all'impatto sui flussi della popolazione carceraria in relazione ad una eventuale riduzione della pena da sei a tre anni, (v. sul punto la pdl 631).

Il Ministro ha osservato che « *è molto difficile quantificare il numero delle persone detenute ai sensi di questa norma che lo siano anche ad altro titolo. Come è noto, infatti, l'articolo 73, comma 5 non costituisce un'ipotesi autonoma di reato ma solo un'attenuante del reato base – che tiene conto delle circostanze di lieve entità in cui lo stesso è stato commesso. Per tale ragione nelle posizioni giuridiche dei detenuti per il reato di cui all'articolo 73, spesso non vi è il riferimento al comma 5. C'è da dire inoltre che spesso la contestazione di cui al comma 5 per fatti di lieve entità viene superata dalla presenza di circostanze aggravanti (per esempio la recidiva) che comportano, nel bilanciamento, il ritorno all'ipotesi base del reato più grave. Pur con questi limiti, dall'esame dei dati in possesso dell'amministrazione sono circa 3.000 le persone detenute per il citato comma 5. In realtà i numeri potrebbero essere più alti, ma come detto è impossibile, per come è costruita la fattispecie, avere dati certi* ».

In ogni caso il dato verificato dal Ministro è il seguente: « i detenuti che hanno una posizione giuridica per la violazione dell'articolo 73 sono 24.236; tra questi quelli che hanno solo il 73 senza altri reati più gravi sono 19.119. È chiaro che la trasformazione dell'attuale circostanza attenuante del comma 5 dell'articolo 73 in fattispecie autonoma di reato avrebbe un

effetto positivo sia per ridurre il ricorso alla custodia cautelare sia per il calcolo della pena ».

Nella già richiamata nota del 22 novembre il Ministro della Giustizia si è soffermato nuovamente su tale questione. In particolare ha rilevato che « *La previsione di una ipotesi autonoma di reato consentirebbe, dunque, nel caso di concorso di circostanze aggravanti, di operare il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 c.p., con riferimento alla pena determinata dal giudice in base alla previsione edittale di cui modifica in questione (ovvero da uno a cinque anni di reclusione e da 3.000 a 26.000 euro di multa). Oggi, al contrario, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non si sottrae al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate (quale, a titolo esemplificativo, la recidiva), con la conseguenza, in caso di ritenuta equivalenza, che la pena viene determinata in modo assolutamente sproporzionato rispetto alla offensività del fatto, sulla base della sanzione fissata per le fattispecie più gravi di cui ai primi commi dell'articolo 73 (punite, nei casi di cui al primo comma, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 ad 260.000 euro).*

Sul piano della tecnica normativa, la tipizzazione del comma 5 come fattispecie autonoma potrebbe realizzarsi secondo quanto già previsto dall'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno, infatti, ritenuto configurare un'autonoma ipotesi delittuosa rispetto a quella ordinaria contemplata dal comma 1 dello stesso articolo (Cass., SS.UU., n. 34475/2011).

La misura in questione dovrebbe contribuire a ridurre in maniera significativa il numero dei detenuti presenti nei nostri istituti penitenziari, considerato che alla data del 26 luglio 2013 su 23.683 soggetti imputati ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge stupefacenti e che su 40.024 detenuti condannati ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati ».

Nella medesima nota il Ministro si è soffermato sul numero dei detenuti tossicodipendenti imputati ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Si è precisato che « *Al 31 dicembre 2012 i detenuti tossicodipendenti presenti erano 15.663 (di cui 4.864 stranieri), pari al 23,84 per cento del totale dei detenuti presenti. Sempre al 31 dicembre 2012 i detenuti ristretti per i reati di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 erano 25.269 (di cui 11.063 stranieri), pari al 38,46 per cento del totale dei detenuti presenti. Inoltre, al 31 dicembre 2012 i detenuti tossicodipendenti entrati erano 8.225 (di cui 2.853 stranieri), pari al 26,06 per cento del totale dei detenuti entrati, mentre i detenuti entrati per reati di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 erano 9.669 (di cui 4.178 stranieri), pari al 31,81 per cento del totale dei detenuti entrati.*

Sulla problematica generale dei detenuti tossicodipendenti giova aggiungere che già il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aveva affidato ai servizi sanitari territoriali esterni l'assistenza e la cura dei soggetti tossicodipendenti in stato di detenzione. L'amministrazione penitenziaria aveva integrato il servizio del Ser.T. con l'istituzione di uno specifico presidio sanitario formato da un medico, uno psicologo ed un infermiere. Dal 1º gennaio 2000 l'intera materia è transitata al servizio sanitario nazionale (articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 230/1999). In data 31 luglio 2003, con l'assegnazione dei fondi alle regioni, si è definitivamente conclusa la vicenda del transito delle risorse umane e finanziarie. Quindi, il personale che prestava la propria attività professionale nei presidi organizzati da questa amministrazione per coadiuvare i Ser.T. risulta ormai alle complete dipendenze del servizio sanitario nazionale. ».

In particolare, sempre a proposito dei reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente, sono stati chiesti al Ministro i dati relativi alla concreta applicazione dell'affidamento in prova terapeutico *ex* articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309,

ritenendo che una efficace applicazione dell'istituto possa costituire anche un rimedio per contrastare il sovraffollamento carcerario e realizzare la finalità di recupero sociale della pena.

Il Ministro ha dichiarato che « *i casi di concessione dell'affidamento terapeutico ex articolo 94 dal 2010 ad oggi sono abbastanza costanti come si ricava dalla tabella allegata. Al 30 settembre 2013 risultano in carico agli Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna 3.313 affidati in prova terapeutica ex articolo 94 T.U. stupefacenti. Di questi gli stranieri sono circa 500. Se si tiene conto dei detenuti definitivi accertati quali tossico o alcool dipendenti (circa 8.000 su 15.000, compresi i non definitivi) le concessioni rappresentano poco più di un terzo dei potenziali beneficiari. Si registra, quindi, uno scarso ricorso all'istituto, il che appare sorprendente se si pensa che la legge intendeva riconoscere la specificità del tossicodipendente guardando con favore alla soluzione extracarceraria, come è dimostrato dal fatto che, rispetto all'affidamento ordinario ex articolo 47 Ordinamento Penitenziario, l'articolo 94 T. U. stupefacenti prevede la concessione della misura per pene detentive fino a 6 anni. I motivi che determinano questo dato sono, in sintesi, le scarse risorse rese disponibili alle Asl/SERT responsabili della presa in carico dei detenuti alcool o tossico dipendenti e della elaborazione di un programma di trattamento che poi deve essere valutato dalla Magistratura di Sorveglianza ai fini della concessione; risorse che, peraltro, vanno impiegate anche per i detenuti imputati che potrebbero essere beneficiari di analoghe misure extracarcerarie nel corso del giudizio. La carenza di risorse umane e finanziarie porta a una selezione dei detenuti da prendere in carico, con esclusione quasi completa dei detenuti stranieri e spesso optando per gli italiani che hanno una pena breve da scontare. Altro problema rilevato, è l'aumento di soggetti con problematiche psichiatriche (soggetti a « doppia diagnosi ») quale causa derivante o scatenante la tossico/alcool dipendenza, ciò che può rendere ulteriormente problematica la concessione della misura* ».

Nella nota del 22 novembre il Ministro rileva che « *con riferimento ai tossicodipendenti e agli alcoldipendenti, appare opportuno eliminare il divieto di reiterata concessione della misura dell'affidamento c.d. terapeutico (articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990): tale divieto sembra non ragionevole proprio per le particolari caratteristiche di tale categoria di condannati che, sulla base dei dati di esperienza, sono esposti al rischio di ricadute nell'abuso e nel reato. Nei confronti di tali soggetti appare pertanto opportuno non escludere del tutto la possibilità di ulteriori accessi a misure di recupero extrapenitenziario dalla forte valenza sul piano socio-sanitario, sulla base di una valutazione concreta da parte dell'autorità giudiziaria. Tali misure possono ridurre la presenza di detenuti tossicodipendenti in carcere. Secondo fonti ISTAT gli ingressi di tale categoria di detenuti sono stati, nel 2011, pari a 22.432, mentre i detenuti tossicodipendenti presenti alla data del 31 dicembre 2011 sono pari a 16.364, il 24,5 per cento del totale* ».

Nella medesima nota il Ministro ritiene che « *dovrebbero essere apportate modifiche al testo unico in materia di immigrazione per estendere l'applicazione della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione applicabile ai detenuti non appartenenti all'Unione Europea. Tale istituto giuridico può costituire uno strumento molto utile di deflazione carceraria, idoneo a produrre effetti positivi per gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea che, nella maggioranza dei casi, sono destinati al trattenimento nei CIE, finalizzato alla successiva espulsione amministrava, con un effetto di duplicazione degli interventi restrittivi della libertà personale. Si consideri infatti che al 30 luglio 2013 erano presenti nelle strutture penitenziarie italiane, su 22.812 detenuti stranieri, circa 18.000 non appartenenti all'Unione Europea, come tali potenzialmente destinatari del provvedimento di espulsione in presenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.* ». Il Ministro rileva altresì che il ricorso all'affidamento terapeutico « *per i detenuti tossicodipendenti è ancora mode-*

sto, con ripercussioni sul problema del sovraffollamento carcerario. Scarso l'accesso ai servizi di comunità per la limitatezza dei fondi a disposizione e insufficiente la presenza dei Ser.T., sicché a volte la magistratura di sorveglianza non dispone delle relazioni sulle persone tossicodipendenti. Per ovviare a tale stato di cose, con la collaborazione dei servizi pubblici per le tossicodipendenze del servizio sanitario regionale, degli enti territoriali, del terzo settore, del volontariato e delle comunità terapeutiche, l'obiettivo è quello di assicurare la fruizione precoce ai detenuti tossicodipendenti del beneficio della cura in misura alternativa e creare un costante e migliore flusso di uscita che, nell'evitare il ricrearsi di situazioni di sovraffollamento delle carceri che peggiorano la qualità della vita di tutti i detenuti, nel contempo possa fornire un'alternativa terapeutica valida. Sono perseguiti moduli di efficace collaborazione con le ASL per i tossicodipendenti tratti in arresto e sono state concordate altresì linee di indirizzo con il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per rendere effettivi ed efficaci su tutto il territorio nazionale i flussi di accesso alle comunità terapeutiche in regime di misure alternative al carcere, implementando l'informatizzazione della rilevazione delle disponibilità e snellendo la procedura di ingresso. Non è trascurata la formazione del personale dell'amministrazione penitenziaria perché l'acquisizione di conoscenze anche di base è uno degli elementi più importanti della politica di contrasto alle droghe anche nelle carceri. ».

2.2 L'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari

Altro tema toccato dal messaggio è quello relativo all'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari. A tale proposito viene fatto riferimento al Piano carceri, al quale è stato dato nuovo impulso dal già richiamato decreto legge n. 78 del 2013. Come evidenziato nel Messaggio gli interventi del Piano dovrebbero concludersi prevedibilmente entro la fine del 2015 con l'aumento di circa 10.000 nuovi posti, di cui 2.500 entro la fine del 2013, 4.000 entro il mese di maggio 2014 e i rimanenti entro la fine del 2015.

È apparso quindi opportuno alla Commissione di procedere, in data 22 ottobre 2013, all'audizione del Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, il prefetto Angelo Sinesio, al fine di acquisire i dati relativi all'incremento dei posti detentivi con riferimento alle diverse cadenze temporali ed alle strutture penitenziarie interessate.

Nel corso dell'audizione il commissario straordinario ha illustrato il Piano Carceri soffermandosi sia sulle modalità di attuazione che sui tempi di completamento, facendo riferimento anche alla rimodulazione del Piano originario. Per quanto attiene ai dati richiesti espressamente dalla Commissione, il prefetto Sinesio ha depositato una nota dove espressamente si dichiara che « Con 468 milioni di euro assegnati al Piano carceri sono in corso di realizzazione in corso di affidamento n. 12.324 posti detentivi così suddivisi: n. 4 nuovi istituti penitenziari per 3100 posti detentivi; n. 13 nuovi padiglioni per 3.000 posti; n. 16 completamenti nuovi padiglioni già avviati dal DAP per n. 3.347 posti detentivi; n. 9 interventi di recupero su istituti penitenziari esistenti per n. 1.212 posti detentivi; n. 3 interventi su nuovi istituti penitenziari già avviati dal Ministero delle infrastrutture per 1.665 posti detentivi. Si osserva che dei 12.324 posti: nell'anno 2012 sono stati consegnati 750 nuovi posti detentivi; entro l'anno 2013 è prevista l'ultimazione di lavori che daranno 3.962 posti detentivi (dei quali 1.365 dal completamento di nuovi istituti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e 2.597 dal completamento di nuovi padiglioni detentivi già avviati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria); entro l'anno 2014 è prevista l'ultimazione di lavori che daranno 2.060 posti detentivi (dei quali 1.800 da nuovi padiglioni detentivi e 260 da recupero di istituti esistenti); entro l'anno 2015 è prevista l'ultimazione di lavori che daranno 2.452 posti detentivi (dei quali 1.500 da

nuovi padiglioni detentivi e 952 da recupero di istituti esistenti); entro l'anno 2016 è prevista l'ultimazione di lavori che daranno 3.100 posti detentivi (n. 3.100 da nuovi istituti penitenziari da realizzarsi) ».

È necessario evidenziare che il problema non consiste solo nell'aumento dei posti delle strutture carcerarie, ma nella necessità di recuperare l'intero sistema penitenziario gravemente depauperato in termini di risorse umane ed economiche, tanto da mettere in seria crisi le opportunità trattamentali.

Dalla relazione del Ministro è emerso che « il capitolo 7361 "Industria" – destinato a retribuire i detenuti che lavorano nelle officine gestite dall'amministrazione ed all'acquisto di macchinari e materie prime – è stato decurtato nel 2012 a – 3.168.177 (a fronte di – 11.000.000,00 del 2010, con una riduzione pari ad oltre il 71 per cento in due anni), in un momento nel quale le esigenze di arredo e dotazione di biancheria dei nuovi padiglioni realizzati, avrebbero reso necessario un incremento delle produzioni. Pertanto, i detenuti impiegati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in attività di tipo industriale risultano essere, al 30.6.2013, ultimo dato disponibile, 436 (erano 336 al 31.12.2012; 559 al 31 dicembre 2011; 603 al 31 dicembre 2010). Dagli stessi dati risulta che il numero totale dei detenuti lavoranti è pari a 13.727 unità. ».

Dal totale del numero dei detenuti lavoranti sopra riportato, quelli impegnati nella gestione quotidiana dell'istituto, al 30.6.2013, risultano essere 9.645.

Ciò, nonostante il lavoro penitenziario sia l'elemento fondamentale del trattamento e strumento privilegiato di reinserimento sociale secondo le finalità dell'articolo 27 della costituzione.

Sul punto il Ministro ha rappresentato che la Commissione di studio presieduta dal prof. Mauro Palma presso il Ministero sta lavorando a proposte operative in questo delicato ed importante settore.

Il Ministro, nella nota del 22 novembre, ha precisato che « *L'amministrazione spende su tale tema grandi energie sia attraverso la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, sia attraverso l'autonoma gestione della Cassa delle ammende. Inoltre, per incrementare le opportunità lavorative dei detenuti è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'amministrazione e Confcooperative Federsolidarietà per la divulgazione e applicazione della c.d. legge Smuraglia (legge n. 193/2000). L'impegno dell'amministrazione, che punta molto anche sul miglioramento della qualificazione professionale, è orientato in due direzioni:* a) *verso l'esterno, con una costante azione di stimolo ed informazione, sensibilizzando il mondo dell'imprenditoria, della cooperazione, gli enti locali e il terzo settore, grazie anche alla costante collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e promuovendo la cessione in comodato a terzi delle lavorazioni penitenziarie non utilizzate;* b) *verso l'interno, rivolgendosi ai provveditorati e agli istituti, fornendo indirizzi programmatici e ponendosi come stabile punto di riferimento per lo scambio e la conoscenza di esperienze di eccellenza e proposte innovative. L'amministrazione penitenziaria ricerca intese e collaborazioni con enti pubblici e privati ed associazioni di categoria per soluzioni che possano contemperare le esigenze della produttività e concorrenzialità con le esigenze della sicurezza, anche incidendo sui ritmi e gli orari che attualmente caratterizzano il lavoro penitenziario e spesso non si conciliano con gli orari della produzione. Di recente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha partecipato ai lavori del "Tavolo di partenariato" per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 e alcune delle priorità del Dipartimento in tema di inclusione socio-lavorativa sono state inserite nell'accordo da presentare alla Commissione U.E. nell'ambito del Programma nazionale plurifondo « Inclusione sociale » d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* ».

Sempre in riferimento alla qualità del trattamento penitenziario, sono state chieste al Ministro informazioni relativamente al personale che lavora nelle carceri.

Il Ministro ha evidenziato che « *si registrano significative carenze nel profilo professionale degli assistenti sociali e dei funzionari giuridico pedagogici c.d. educatori. Tale aspetto si presenta ancora più problematico a fronte della diffusione di modelli di funzionamento delle strutture caratterizzate da una maggiore apertura che il Dipartimento già da tempo sta cercando di realizzare. Per quanto riguarda la Polizia penitenziaria, la carenza di organico è particolarmente grave per i ruoli intermedi dei sovrintendenti e degli ispettori, di minore entità nel ruolo agenti-assistenti. Tuttavia, per un'analisi completa del dato relativo al personale occorre evidenziare la molteplicità delle attività di servizio demandate alla Polizia penitenziaria per il funzionamento del sistema. Si pensi che tra le attività essenziali di un penitenziario, oltre al servizio di vigilanza, osservazione e partecipazione al trattamento rieducativo, vi sono la gestione degli Uffici: Matricola, Conto Correnti, Casellario ecc., e che il medesimo personale assolve il gravoso compito delle traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati. A ciò si aggiunga che per diminuire gli effetti del sovraffollamento, si sta investendo nella costruzione e/o ampliamento di strutture detentive, con tutto ciò che ne consegue in termini di necessità di altre risorse umane. Anche sotto tale profilo le figure intermedie sono di fondamentale importanza per il coordinamento del lavoro soprattutto nei nuovi modelli organizzativi che si stanno proponendo. Ulteriori difficoltà derivano dall'incidenza dei provvedimenti previsti dalle leggi finanziarie in materia di turn-over del personale di Polizia penitenziaria, poiché solo il 20 per cento delle vacanze che si creano vengono colmate con nuove assunzioni; analoga complessità è determinata dalla mancanza di un contratto della dirigenza penitenziaria e dalla possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review* ».

Nella nota del 22 novembre il Ministro della Giustizia specifica che « *Per le assunzioni di personale negli uffici giudiziari potranno sovvenire le misure in materia di mobilità nel pubblico impiego specificamente previste dal decreto-legge n. 101/2013 per le carenze del personale degli uffici giudiziari.*

Il fabbisogno delle risorse umane aggiuntive conseguente alla realizzazione del Piano carceri è stato rappresentato a seguito di ricognizione e proiezione, sulla base di rapporti fra servizi da erogare e prestazioni di lavoro previste dalle discipline di comparto, con l'elaborato del 18 novembre 2011 prodotto dal gruppo di studio ad hoc.

Allo stato, relativamente al personale contrattualizzato (c.d. Comparto ministeri) ed alla dirigenza (Area I e dirigenza penitenziaria), con il d.p.c.m. 31 gennaio 2012 si è provveduto alla riduzione delle dotazioni organiche previste dal decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, mentre non risulta formalizzata la riduzione prevista nel decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (c.d. spending review). In mancanza di tale ulteriore revisione delle dotazioni organiche, per l'amministrazione penitenziaria resta vigente il blocco delle assunzioni previsto dalle attuali disposizioni. Peraltro, l'amministrazione penitenziaria, tenuto conto dello stato di emergenza oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere, ha per tempo manifestato l'incompatibilità dell'ulteriore riduzione della dotazione organica stabilita dalla citata legge n. 135/2012 anche al settore penitenziario, ritenendosi opportuna una specifica deroga alla applicazione della spending review al personale dell'amministrazione penitenziaria. ». In relazione alle funzioni della polizia penitenziaria il Ministro ritiene che « *Appaiono necessari interventi volti non tanto a sgravare la polizia penitenziaria dei compiti relativi alle traduzioni dei detenuti, quanto a ricondurli nei limiti del dettato normativo. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 395/1990 e dell'articolo 42-*bis *della legge n. 354/1975 al Corpo di polizia penitenziaria competono solo le traduzioni ed i piantonamenti di detenuti ed internati. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni l'autorità giudiziaria ha disposto l'impiego del personale anche in a*

casi diversi (ad esempio, i soggetti agli arresti domiciliari, i soggetti da condurre nel luogo di fruizione della misura di sicurezza, i soggetti piantonati in luogo di cura prima della convalida dell'arresto o del fermo), con un conseguente aggravio di incombenze ».

Vi è poi la questione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il Ministro rileva che « *A fronte di un organico tabellare fissato a 45.121 unità, risultano attualmente presenti 39.021 unità. Con d.p.c.m. 23 settembre 2013 sono state autorizzate – limitatamente alle previste riduzioni dovute al turn over – le assunzioni di 334 vice ispettori e di 221 agenti di polizia penitenziaria. Gli stessi verranno immessi in servizio all'esito del previsto corso di formazione e, quindi, nel 2014 per quanto riguarda gli agenti e nel 2015 per quanto concerne i vice ispettori. Naturalmente, quanto alle risorse finanziarie necessarie agli adeguamenti organici, deve farsi ricorso alla fonte di copertura economica verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e determinata in sede politica.* ».

Sarebbe del tutto incongruo cercare di potenziare gli istituti relativi all'esecuzione penale esterna senza adeguare il personale occorrente per consentire questa forma di esecuzione della pena. Su questo tema si è soffermato il Ministro con la nota del 22 novembre, ricordando che « *Il d.p.c.m. 31 gennaio 2012, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010, ha ridotto l'organico dei dirigenti di esecuzione penale esterna a 39 unità. Ciò andrà ad incidere sull'organizzazione attuale con un drastico ridimensionamento delle strutture e degli uffici. Per assicurare una efficace gestione del sistema e potenziare le misure alternative senza aggravare la pressione sulle strutture detentive, si ritiene che si debba confermare l'attuale organizzazione, delineata dal d.lgs. n. 63/2006, che prevede 55 uffici dirigenziali. Il declassamento di gran parte delle strutture territoriali a sedi di livello non dirigenziale porrebbe gravi problemi di gestione delle attività istituzionali, stante la complessità e il livello di responsabilità richiesti.*

I dirigenti del ruolo di servizio sociale attualmente in servizio si sono ridotti a 34, per effetto del blocco del turn over. Altre unità di personale saranno collocate a riposo nell'immediato futuro. I tagli agli organici del personale e il blocco delle assunzioni hanno pertanto innescato una dinamica discendente delle risorse di personale di tutte le professionalità. I funzionari che gestiscono operativamente gli adempimenti di esecuzione delle sanzioni alternative, si sono ridotti negli ultimi dieci anni di circa il 33 per cento.

Il fabbisogno complessivo del personale, delle diverse professionalità, che concorre alla gestione degli uffici e delle misure alternative, è il seguente: 55 dirigenti, 1.699 assistenti sociali, 841 unità di personale amministrativo, 142 unità di personale contabile, 318 unità di polizia penitenziaria. Appare necessario, pertanto, un piano di intervento urgente per integrare le risorse di personale, in particolare quello della professionalità di servizio sociale, in deroga alle misure di blocco delle assunzioni. Sarebbe opportuno, infine, reintrodurre il profilo professionale di direttore di servizio sociale di terza area funzionale, per assicurare la direzione dei 21 uffici di livello non dirigenziale che attualmente sono diretti dai funzionari di servizio sociale privi di una specifica formazione nella direzione di unità organizzative complesse, e quindi bandire i relativi concorsi.

I principali interventi di integrazione delle risorse di personale cui occorre provvedere in maniera ineludibile, al fine di migliorare l'efficacia dell'esecuzione penale esterna, appaiono essere i seguenti: a) *conferma della previsione attuale di 55 uffici di livello dirigenziale;* b) *indizione di concorsi per l'assunzione di 11 dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente mancanti rispetto a tale previsione;* c) *indizione di concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale da assegnare agli uffici dell'esecuzione penale esterna (nella seguente misura: 21 direttori di servizio sociale di terza area funzionale; 650 funzionari di servizio*

sociale; 185 unità di personale di polizia penitenziaria; 81 unità di personale contabile; 555 unità di personale amministrativo e di supporto). ».

2.3 Rimedi straordinari

Dopo i due rimedi di natura ordinaria, nel messaggio si passa ai rimedi straordinari dell'amnistia ed indulto. Si tratta di rimedi che esplicano i loro effetti deflattivi con specifico riferimento a determinati reati commessi entro una particolare data e purchè non ricorrano specifiche esclusioni oggettive e soggettive. Alla straordinarietà del rimedio consegue anche l'immediatezza dell'effetto deflattivo, che naturalmente diminuisce nel tempo, considerato che i predetti benefici si applicano ad un numero determinato di reati. Quanto agli effetti dell'indulto del 2006, ad esempio, si segnala che il 31 luglio 2006 erano presenti nelle carceri italiane 60.710 reclusi (a fronte di una capienza regolamentare di 43.213 unità); un mese dopo, il 31 luglio 2006 i reclusi erano 38.326 (e la capienza regolamentare era di 42.233 unità). Un anno dopo, il 30 giugno 2007, erano 43.957; due anni dopo, il 30 giugno 2008, erano 55.057. Il dato iniziale preindulto è stato pertanto raggiunto prima dello scadere del terzo anno dal provvedimento di clemenza.

Il Ministro, nella nota del 22 novembre, ha specificato che « *Secondo i dati relativi all'ultimo provvedimento di indulto del 2006, dei 28.586 detenuti destinatari dell'indulto (usciti tra il 2006 e il 2011) 22.476 sono usciti dagli istituti penitenziari lo stesso mese di agosto del 2006; complessivamente 25.286 detenuti sono usciti tra il mese di agosto e il mese di dicembre dello stesso anno 2006. Successivamente, 12.462 beneficiari dell'indulto (pari al 43,6 per cento del totale) hanno fatto rientro in carcere nel periodo agosto 2006-luglio 2011. Di essi, 2.435 soggetti sono rientrati in carcere entro il mese di dicembre dello stesso anno 2006.* ».

L'effetto deflattivo è, quindi, strettamente connesso alla « perimetrazione » da parte del legislatore dei reati ai quali poter applicare il beneficio.

Come ricorda il Capo dello Stato nel messaggio, dal 193 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) è stata, approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 241 del 2006). Tale circostanza non è dovuta unicamente alla modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum rafforzato, ma anche in una « ostilità » agli atti di clemenza diffusasi nell'opinione pubblica. Una volta che sia stata superata questa ostilità di fondo, che dipende da preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica e, in particolare al pericolo di una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per indulto o di imputati prosciolti per l'amnistia, si pone la questione della « perimetrazione », alla quale si è sopra fatto riferimento. Si tratta di una questione meramente politica che il legislatore effettua tenendo conto della gravità dei reati e dell'allarme sociale da questi suscitato. Attraverso le esclusioni soggettive (di natura generale ed astratta) si potrà tenere conto anche della pericolosità del condannato o dell'imputato.

Sempre con la finalità di ridurre sensibilmente il rischio di ricadute il provvedimento di clemenza potrebbe essere accompagnato da idonee misure, soprattutto amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.

Si segnala che presso la Commissione Giustizia del Senato è stato avviato in data 15 ottobre 2013 l'esame dei progetti di

legge A.S. 20 Manconi ed altri e A.S. 21 Compagna e Manconi, in materia di concessione di amnistia e indulto.

Al fine di poter valutare gli eventuali effetti deflattivi di un provvedimento di indulto sono stati chiesti al Ministro della Giustizia i dati relativi alle pene residue. Con riferimento a questa richiesta il Ministro ha rilevato che « a fronte dei 38.625 condannati 9.598 hanno pena residua inferiore ad un anno, 7.735 tra uno e due anni e 5.689 da due a tre anni. Complessivamente sono quindi 23.022 quelli che devono scontare una pena residua inferiore ai tre anni. Come richiesto, anche in questo caso, si è provveduto ad una verifica per titoli di reato, seguendo il metodo di analisi prima descritto ». È stata quindi trasmessa la seguente tabella dalla quale risulta che i reati per i quali si registra una maggiore presenza in carcere (scaglionata per residui di pena che vanno da 0 a 1, da 1 a 2; da 2 a 3, da 3 a 4 e superiore a 4 anni) sono la produzione e spaccio stupefacenti, la rapina, il furto, la ricettazione, l'estorsione, le violenze sessuali, l'omicidio volontario ed i reati di resistenza ed oltraggio.

Detenuti CONDANNATI presenti negli istituti penitenziari italiani distinti per tipologia di reato e PENA RESIDUA

Situazione al 14/10/2013

tipologia reato	1)Da 0 a 1	2)Da 1 a 2	3)Da 2 a 3	3)Da 3 a 4	4)SUP 4 ANNI	Ergastolo	Totale
APPROPRIAZIONE INDEBITA	7	1	1	-	1	-	10
ARBITRARIA INVASIONE AZIENDE	-	1	1	-	-	-	2
ATTI OSCENI	6	-	-	-	-	-	6
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	97	110	73	49	142	-	471
BANCAROTTA	18	36	51	47	89	-	240
BIGAMIA, INCESTO, ECC.	-	1	-	2	2	-	5
CONTRAVVENZIONI	14	2	-	1	1	-	18
CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO	-	1	-	-	-	-	1
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	102	40	18	11	8	-	179
CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA: ALTRI REATI	38	24	11	11	19	-	103
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	6	10	2	4	13	29	64
CORRUZIONE DI MINORENNE	1	2	-	-	-	-	3
DANNI A COSE, ANIMALI, TERRENI, ECC.	16	-	-	-	-	-	16
DETENZIONE MATERIALE PORNOGRAFICO (SFRUTTAMENTO DEI MINORI)	2	-	-	-	-	-	2
ESTORSIONE	501	472	375	258	569	5	2180
FALSITA' IN ATTI E PERSONE	66	14	5	3	6	-	93
FALSITA' IN MONETE	21	25	12	8	24	-	90
FALSITA' IN SIGILLI	5	2	-	-	2	-	9
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	-	-	1	-	-	-	1
FURTO	1251	388	164	66	81	-	1952
INCOLUMITA' PUBBLICA: PRODUZ. E SPACCIO STUPEF.	3346	3303	2561	1837	3539	2	14378
INFANTICIDIO	-	-	-	-	1	-	1
INGIURIE E DIFFAMAZIONI	4	-	-	-	-	-	4
INSOLVENZA FRAUDOLENTA	9	7	4	5	8	-	33
INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA	2	-	-	-	1	-	3
ISTIGAZIONE, SFRUTTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE	27	19	8	7	4	-	65
LESIONI PERSONALI COLPOSE	1	-	-	-	-	-	1
LESIONI PERSONALI VOLONTARIE	43	19	22	9	5	-	98
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA	83	49	19	15	6	-	172
OMICIDIO COLPOSO	1	9	4	2	3	-	19
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	6	14	11	14	49	1	95
OMICIDIO VOLONTARIO	373	401	482	423	3049	1321	6049
OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO, ECC.	8	2	4	2	-	-	16
ORDINE PUBBLICO: ALTRI REATI	4	1	1	1	2	-	9
ORDINE PUBBLICO: ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO	82	62	42	47	77	1	311
ORDINE PUBBLICO: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	64	62	58	28	47	-	259
PECULATO, MALVERSAZIONE, ECC.	2	8	7	5	7	-	29

Detenuti CONDANNATI presenti negli istituti penitenziari italiani distinti per tipologia di reato e PENA RESIDUA

Situazione al 14/10/2013

tipologia reato	1)Da 0 a 1	2)Da 1 a 2	3)Da 2 a 3	3)Da 3 a 4	4)SUP 4 ANNI	Ergastolo	Totale
PERCOSSE	1	-	-	-	-	-	1
PORNOGRAFIA MINORILE	10	15	6	4	14	-	49
PROSTITUZIONE MINORILE	42	31	23	17	47	-	160
RAPINA	1761	1432	941	539	1126	2	5801
RICETTAZIONE	502	422	298	214	460	-	1897
RISSA, ABBONDONO DI INCAPACE, ECC.	9	1	-	2	1	-	13
SEQUESTRO DI PERSONA	25	28	21	28	174	99	373
STRAGE	2	5	6	4	47	117	181
TRUFFA	25	17	8	3	5	-	58
TURISMO FINALIZZATO ALLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI (PROSTITUZIONE MINORILE)	-	-	-	1	-	-	1
VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSISTENZA FAMILIARE	11	-	-	-	-	-	11
VIOLENZA PRIVATA MINACCIA	94	42	33	31	63	-	263
VIOLENZA, RESISTENZA, OLTRAGGIO, ECC.	228	56	11	2	2	-	299
VIOLENZE SESSUALI	415	481	364	232	509	-	2001
ALTRI DELITTI	288	123	50	60	28	1	530
Totale	9598	7736	5889	3794	10231	1578	38625

3. Incontro del Ministro della Giustizia con il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Dean Spielmann

In data 5 novembre 2013 il Ministro della Giustizia ha incontrato a Strasburgo il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Dean Spielmann, facendo il punto sul programma normativo ed amministrativo intrapreso dall'Italia per ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza Torreggiani.

In particolare, il Ministro ha sottolineato che « *Nell'adempiere – come è doveroso in base all'articolo 46 della Convenzione – a quanto previsto dalla sentenza Torreggiani c. Italia, divenuta definitiva il 28 maggio, intendiamo innanzitutto porre termine alla situazione di violazione in atto quale necessario rimedio preventivo, volto altresì a far cessare l'alto numero di ricorsi che attualmente giungono alla Corte, e parallelamente a prevedere modalità di rimedio compensativo per quanti hanno sofferto la violazione già verificatasi. Ma, intendiamo anche volgere in positivo l'occasione negativa data dalla sentenza, per dare impulso a un processo complessivo di riforma del sistema* ». Il Ministro ha dichiarato che « *La prima linea d'intervento che il Governo ha intrapreso è stata di tipo normativo: il Governo è ricorso a una procedura d'urgenza, attraverso l'approvazione di un decreto-legge – strumento irrituale in questa materia –, per ridurre i flussi d'ingresso in carcere e rendere più fluido l'accesso alle misure alternative previste nel nostro ordinamento* ». Si tratta del decreto legge 1° luglio 2013 n. 78, convertito dalla legge n. 94 del 2013, al quale si è fatto già riferimento.

Il Ministro ha altresì dichiarato che « *Il Governo ha, infatti, ben chiaro che molta parte della popolazione attualmente detenuta appartiene a due consistenti insiemi: quello di coloro i cui reati hanno un riferimento diretto all'uso e al commercio di sostanze stupefacenti e quello dei detenuti stranieri. I detenuti ristretti per produzione e spaccio di sostanze psicotrope o stupefacenti sono 23094, di cui più di 14000 in esecuzione di sentenza definitiva. Quanto al secondo insieme, gli stranieri detenuti sono 22812 e risultano provenire da 128 Paesi diversi. Se si osservano i dati numerici di incremento della popolazione detenuta negli ultimi quindici anni e parallelamente si ha riguardo alla crescita degli stranieri detenuti, è possibile giungere alla conclusione che la crescita assoluta della popolazione detenuta corrisponde in massima parte all'incremento della presenza di soggetti stranieri nelle carceri, che ormai ha raggiunto il livello del 35 per cento della complessiva popolazione detenuta. Molti di questi sono inoltre soggetti a provvedimento di espulsione al termine dell'esecuzione della pena.*

Sulla base di questa fotografia dell'attuale situazione il Governo intende adottare un nuovo provvedimento normativo destinato a questi due specifici sottoinsiemi della popolazione detenuta. Per quanto riguarda i tossicodipendenti, si intende enucleare una ipotesi autonoma di reato di minore gravità, che già la legge attuale definisce « di lieve entità » e di costituirne una fattispecie specifica con una minore sanzione. Per quanto riguarda gli stranieri, in linea con le direttive dell'Unione Europea, si intende prevedere percorsi che facilitino il rimpatrio attraverso una misura alternativa specifica che sostituisca gli ultimi tre anni di pena con l'allontanamento dal territorio nazionale; tale percorso sarà accompagnato da una presa in carico del soggetto favorendo e supportando il suo reinserimento nel proprio Paese ».

È stato poi rilevato che « *la* ***seconda linea*** *lungo cui il Governo italiano ha avviato il proprio intervento riguarda il mutamento del regime di detenzione. Si tratta di un insieme di provvedimenti di tipo amministrativo messi a punto da un'apposita Commissione e rivolti prioritariamente ai detenuti classificati come richiedenti misure di media o bassa sicurezza. Complessivamente riguardano la quasi totalità della popolazione detenuta, coinvolgendo 52373 detenuti.*

Le linee guida di tali interventi sono le Regole penitenziarie europee, nella loro formulazione di cui alla Raccomandazione

n. 2 del 2006. Il modello paradigmatico che si vuole introdurre è quello di una detenzione « aperta » nel perimetro intramurario, in cui le camere di pernottamento siano luoghi per il riposo e non per lo svolgersi della giornata quasi nella sua interezza. L'indicazione, già in fase di attuazione, riguarda la permanenza fuori dalle camere di pernottamento e dalle sezioni ove queste sono dislocate per almeno 8 ore al giorno: già il 29 per cento dei detenuti usufruisce di tale previsione che sarà estesa, secondo il crono programma adottato, fino a raggiungere il 79 per cento dei detenuti nell'aprile 2014. Il tempo trascorso fuori delle sezioni dovrà essere un tempo di attività lavorative, ricreative e socializzanti da pianificare in ciascun Istituto; per l'attivazione di tali attività un piano dettagliato sarà compiutamente definito entro la fine di questo mese. L'ipotesi si accompagna ad altri interventi, che sono stati dettagliatamente definiti e che erano stati già annunciati nella Risposta al Rapporto redatto dal Comitato per la prevenzione della tortura, a seguito della sua visita periodica nel maggio 2012. Il primo intervento riguarda l'estensione dell'attività lavorativa: a tal fine giovano le già citate facilitazioni che le nuove norme prevedono per l'accesso al lavoro, da collegarsi a programmi avviati con singole Regioni per i lavori di pubblica utilità. Il Ministero della giustizia sta attualmente elaborando, nell'ambito della riorganizzazione del sistema detentivo, un progetto diretto ad accentrare la gestione dei fondi per ricollocare organicamente le risorse in relazione a un piano nazionale che preveda spazi all'interno degli Istituti penitenziari idonei ad accogliere attività lavorative ». Si è altresì specificato che « *Un secondo intervento sulla quotidianità detentiva riguarda i contatti con il mondo esterno e con i propri affetti: oltre ad ampliare le ore per i colloqui, includendo i pomeriggi e i weekend, così facilitando i rapporti dei detenuti con i propri figli in età scolare, si è avviato un vasto piano di ristrutturazione degli ambienti prevedendo spazi per i bambini, spazi per condividere momenti di socialità all'aperto, spazi per l'accoglienza e l'informazione ai congiunti in visita. I contatti con le famiglie sono anche maggiormente facilitati dall'introduzione della scheda telefonica per i detenuti e dall'avvio del sistema di comunicazione via skype negli Istituti dove le attrezzature informatiche lo permettono.* »

Si è rilevato che « *la* ***terza linea*** *lungo cui si sviluppa l'attuale azione del Governo riguarda il potenziamento delle strutture. Come già detto, parte delle risorse disponibili sono state preventivate per l'adeguamento delle strutture esistenti al fine di introdurre un regime detentivo più aperto. L'Italia ha comunque previsto negli ultimi anni un consistente impiego di risorse finanziarie da destinare all'edilizia carceraria e ha introdotto in via straordinaria la figura del Commissario del Governo con l'obiettivo della realizzazione di nuovi Istituti e del miglioramento di quelli esistenti. I compiti del Commissario sono normativamente definiti e orientati agli obiettivi che si intende raggiungere* ».

Il Ministro ha precisato che si tratta di « *Interventi che tengono presente anche la peculiare criticità che il sistema detentivo del mio Paese deve affrontare nel gestire in piena sicurezza detenuti appartenenti a reti organizzative criminali, che purtroppo sono presenti in alcune aree del nostro territorio e che hanno estensioni nelle reti di intermediazione e investimenti internazionali. Tale specificità di circa 9000 detenuti necessita di particolari misure e particolare allocazione negli istituti, al fine di non consentire alcuna forma di comunicazione, e a volte di esercizio di comando, con le organizzazioni di appartenenza o con altre organizzazioni criminali. È una specificità che ha anche rilevanza sul numero complessivo di detenuti in custodia cautelare, data la complessità intrinseca delle indagini e degli accertamenti in tali casi: ben 5000 detenuti del complessivo numero di coloro che sono in custodia cautelare sono indagati per fatti attinenti alla criminalità organizzata. Soprattutto è una specificità che ha rilevanza nella predisposizione di spazi dedicati, nell'organizzazione interna degli Istituti, nell'impiego del personale* ».

ALLEGATO 4

5-01584 Micillo: Sulla morte di Federico Perna, detenuto presso il carcere di Poggioreale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decesso del detenuto Federico Perna è avvenuto l'8 novembre scorso nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, dove il Perna era ristretto a seguito di condanna definitiva per i delitti di furto, rapina, lesioni personali, evasione ed altro, con fine pena fissato al 13 aprile 2018.

Nel corso della detenzione, che aveva avuto inizio presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli il 20 settembre 2010, il Perna era stato assegnato dapprima alla casa circondariale di Velletri, poi alla casa circondariale di Cassino per motivi disciplinari e, successivamente, dal 18 maggio 2012, alla casa circondariale di Viterbo per motivi sanitari.

Su richiesta del magistrato di sorveglianza, il responsabile dell'area sanitaria dell'istituto di Viterbo aveva più volte attestato che il Perna presentava una storia di tossicodipendenza ed un disturbo *borderline* di personalità con aspetti antisociali (tanto che, in stato di libertà, era seguito dal Servizio Tossicodipendenze e dal Centro di Igiene Mentale) e aveva segnalato un tentativo di suicidio avvenuto poco prima del trasferimento a Viterbo. Il sanitario, con successive certificazioni del 19 giugno, del 28 giugno e del 13 luglio 2012, aveva quindi dichiarato il Perna incompatibile con lo stato di detenzione a causa di una grave compromissione epatica con tendenza cirrotica.

Sempre su richiesta del magistrato di sorveglianza, il 14 luglio 2012 il direttore dell'istituto penitenziario aveva redatto una relazione sul comportamento del Perna in ambito detentivo. Nella relazione si dava atto che il Perna, già al momento dell'ingresso in istituto, aveva posto in essere un gesto autolesionistico che ne aveva determinato la sottoposizione ad un regime di grande sorveglianza (con assegnazione a una camera di detenzione priva di oggetti pericolosi per la sua incolumità). Nella relazione si evidenziava altresì che, nonostante i ripetuti tentativi di convincimento da parte del personale sanitario, il Perna aveva sempre rifiutato il ricovero in ambito ospedaliero; che, una volta trasferito il 29 giugno 2012 all'ospedale Belcolle di Viterbo con provvedimento di urgenza per sospetta crisi di tipo psicotico, si era dimesso dopo due giorni contro il parere dei sanitari; che il 10 luglio 2012 aveva posto in essere un ulteriore gesto autolesionistico; che il successivo 13 luglio 2012 il Perna era stato sottoposto a visita psichiatrica.

Il magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 16 luglio 2012, non aveva accolto la richiesta di scarcerazione per incompatibilità, sia in relazione alla pericolosità sociale connessa allo stato psicologico in cui versava il Perna, sia in considerazione del fatto che quest'ultimo aveva più volte rifiutato il ricovero in luogo di cura e che si era fatto dimettere – contro il parere dei sanitari – dall'ospedale Belcolle. Peraltro, con riferimento alle condizioni cliniche generali del Perna il magistrato di sorveglianza aveva richiesto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di trasferire il detenuto in un centro clinico penitenziario.

Sulla base di tale richiesta il Dipartimento aveva disposto il trasferimento del Perna alla casa circondariale di Napoli

Secondigliano, istituto dotato di centro clinico, dal momento che il più vicino centro clinico (quello annesso alla casa circondariale di Roma Regina Coeli) stava per essere chiuso per lavori di ristrutturazione. Il trasferimento era stato disposto anche in relazione alla precaria situazione psichiatrica del Perna in quanto l'istituto di Napoli Secondigliano è dotato di un reparto nel quale si sarebbe potuta applicare un'eventuale misura di sicurezza detentiva o si sarebbe potuto effettuare l'eventuale accertamento di infermità psichiatrica.

Anche nel corso del successivo periodo di detenzione a Secondigliano il Perna aveva rifiutato il ricovero suggerito dai sanitari a seguito di un'ustione riportata nel gennaio 2013 ed aveva posto in essere gesti autolesionistici.

A seguito di un successivo sfollamento dal carcere di Secondigliano, il Provveditore regionale della Campania aveva disposto il trasferimento del Perna alla casa circondariale di Napoli Poggioreale, istituto anch'esso dotato di centro clinico penitenziario, presso cui il Perna faceva ingresso il 13 luglio 2013.

Nel corso dell'ultima visita psichiatrica, avvenuta a Poggioreale alla fine di settembre 2013, il Perna si era manifestato, al colloquio con lo specialista, calmo, lucido ed orientato, e non aveva evidenziato disturbi percettivi.

Lo scorso 8 novembre, alle ore 16,20, il Perna accusava un malore per problemi respiratori; tempestivamente trasferito presso il pronto soccorso della struttura penitenziaria, sia il medico di turno che i medici del servizio 118 eseguivano manovre rianimatorie con massaggio cardiaco, *elettroshock* e somministrazione di farmaci; tali manovre non sortivano purtroppo alcun risultato ed alle ore 16,58 i medici ne costatavano il decesso per sospetto *ictus*.

Sin dalle ore 19,00 dello stesso 8 novembre la direzione della casa circondariale di Napoli Poggioreale si attivava per comunicare la notizia del decesso ai familiari del detenuto, incaricando i carabinieri della Stazione di Roma Flaminia, i quali, alle ore 24,00 del medesimo giorno assicuravano di avere avvertito la signora Liliana Scaletta, nonna del Perna, unica parente convivente presso il domicilio indicato dallo stesso detenuto al momento dell'ingresso nell'istituto penitenziario.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha già affidato al Provveditore regionale per la Campania l'incarico di svolgere un'indagine ispettiva volta ad accertare le cause, le circostanze e le modalità di quanto avvenuto.

In ordine al decesso del Perna, la Procura della Repubblica di Napoli ha comunicato di avere avviato un procedimento penale nell'ambito del quale solo il 14 novembre 2013 – a causa delle difficoltà di identificare compiutamente, per i rituali avvisi, i prossimi congiunti del Perna e, in particolare, il padre Giovanni – è stato disposto l'esame autoptico, nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile, conferendo ad un medico-legale e ad un anatomo-patologo l'incarico di accertare epoca, causa e mezzi di produzione della morte, nonché eventuali segni di lesioni riconducibili a traumatismi eteroinferti; la Procura di Napoli ha altresì disposto indagini chimico-tossicologiche sui reperti cadaverici prelevati nel corso dell'autopsia.

Dall'esame del diario clinico e della cartella di osservazione del detenuto – documentazione contenuta nel suo fascicolo personale – risulta che nel corso della detenzione il Perna è stato seguito con costanza e regolarità sia dal personale sanitario e del Servizio Tossicodipendenze che dal personale penitenziario. In particolare, appare evidente che le autorità penitenziarie ne hanno costantemente monitorato le condizioni di salute e hanno più volte cercato di convincerlo ad accettare gli opportuni ricoveri in ospedale in ragione delle sue condizioni di salute, senza purtroppo riuscirvi.

ALLEGATO 5

5-01583 Daniele Farina: Sull'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame, prendendo spunto dal doloroso episodio del recente suicidio del detenuto Abdul Mourad presso la casa circondariale di Torino, mira a conoscere le valutazioni del Ministro in ordine all'istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti dei detenuti e alla revisione delle piante organiche del personale che opera all'interno degli istituti penitenziari.

Con riferimento al quesito inerente l'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti, va premesso che tale figura, benché non ancora istituita, trova corrispondenza a livello territoriale nei Garanti già istituiti da numerose regioni, provincie e comuni. L'istituto del Garante è già richiamato da due disposizioni della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario): l'articolo 18 prevede che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con il Garante dei diritti dei detenuti; l'articolo 67 consente al Garante di effettuare visite agli istituti penitenziari.

La proposta di istituire una figura di Garante nazionale dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale risulta oggetto di numerosi disegni di legge sia nelle precedenti legislature che in quella attuale (A.S. nn. 210, 383 e 668). Le varie proposte riflettono il contenuto del dibattito sviluppatosi negli anni sia all'interno della Conferenza nazionale dei Garanti dei detenuti (che ha sollecitato l'istituzione di un organismo di vigilanza nazionale indipendente, settoriale e articolato localmente), sia in sede internazionale (l'istituzione di un siffatto organismo è prevista da una Risoluzione ONU del 1993, dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee del 2006 e dal Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 18 dicembre 2002, ratificato con legge n. 195 del 2012).

In via generale, può valutarsi favorevolmente la proposta di istituzione di un Garante nazionale. Va tuttavia evidenziato che nel nostro ordinamento la magistratura di sorveglianza, oltre ad avere competenze giurisdizionali, è chiamata a vigilare sull'umanità della pena e sull'effettività dei diritti del detenuto. Nondimeno, il Garante nazionale potrebbe esplicare funzioni complementari e parallele rispetto a quelle della magistratura di sorveglianza, contribuendo a migliorare le condizioni di detenzione e affiancando l'amministrazione penitenziaria e le ASL nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Quanto alla revisione delle piante organiche degli operatori penitenziari, si osserva che le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali ed alle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria hanno subito un notevole ridimensionamento per effetto degli interventi di riduzione previsti dall'articolo 74 della legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 2 della legge n. 25 del 2010. La dotazione organica è stata rideterminata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31

gennaio 2012 in complessive 7.076 unità, con una significativa riduzione di 2.378 unità.

L'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha comportato un temporaneo sblocco delle assunzioni, consentendo di procedere, nel mese di marzo 2012, all'assunzione di 99 vincitori o idonei di pregressi concorsi relativi a vari profili professionali, tra i quali anche quello di funzionario giuridico-pedagogico.

Altre disposizioni hanno tuttavia previsto riduzioni delle dotazioni organiche a pena, in caso di inadempienza, del blocco delle assunzioni. Inoltre, il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetto *spending review*) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche, lasciando tuttora vigente il blocco delle assunzioni.

Per quanto concerne il Corpo di polizia penitenziaria, la dotazione organica corrisponde a 45.121 unità di personale distribuiti nei vari ruoli, ma attualmente ne risultano in servizio 39.021, con una carenza di 206 commissari, di 2.115 ispettori, di 2.264 sovrintendenti e di 1.515 agenti ed assistenti.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013 è stata autorizzata l'assunzione di 555 unità di personale, delle quali 320 allievi vice ispettore (che sono stati avviati in data 11 novembre 2013 al corso di formazione di diciotto mesi) e 225 allievi agenti (che saranno avviati entro la fine del prossimo mese di dicembre al corso di formazione di sei mesi). Solo al termine dei corsi di formazione il nuovo personale potrà essere assegnato agli istituti penitenziari sul territorio nazionale.

Preme, altresì, evidenziare che, ai fini della razionalizzazione delle forze esistenti, con decreto ministeriale 22 marzo 2013 è stata prevista la nuova distribuzione del personale del Corpo presso le sedi territoriali. Il decreto prevede, per gli istituti penitenziari per adulti e minori in ambito nazionale, 42.335 unità in tutti i ruoli e, per le rimanenti strutture, 2.786 unità. In tal modo, è stato possibile restituire personale alle sedi detentive anche mediante una sensibile contrazione del personale impiegato in sedi non penitenziarie; infatti, la nuova pianta organica, a differenza del passato, prevede oggi un organico effettivamente destinato ad ogni singola sede.

ALLEGATO 6

5-01582 Molteni: Sulla situazione del Tribunale di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è espressamente consentito dalla legge delega n. 148 del 2011 sulla riforma della geografia giudiziaria, le sezioni distaccate di Tribunale sono state integralmente soppresse a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 155 del 2012. A tale decisione si è pervenuti sulla base delle conclusioni del Gruppo di studio in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, formalizzate nella relazione finale, approvata nel marzo del 2012, che aveva proposto, in linea principale, proprio l'integrale soppressione dell'istituto.

Ciò premesso, mi preme in primo luogo evidenziare che l'adeguatezza delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 è stata, come è noto, positivamente vagliata dalla Corte costituzionale che, con sentenza 24 luglio 2013 n. 237, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate in merito alla geografia giudiziaria.

Venendo ora al tema specifico della dedotta carenza di organico presso gli uffici giudiziari di Como, segnalo che, per quanto riguarda la dotazione organica del Tribunale, su 103 unità di personale amministrativo ne risultano presenti, allo stato, 76; presso la Procura della Repubblica su 36 unità previste ne sono presenti 31.

Al predetto organico di n. 103 unità di personale amministrativo del Tribunale si è pervenuti per effetto dell'incremento di 20 unità disposto dal decreto ministeriale 25 aprile 2013, in funzione dell'accorpamento, avvenuto il 14 settembre scorso, delle sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio. Il personale che, all'esito dell'accorpamento delle sezioni distaccate, è transitato è pari a 16 dipendenti, che si sono aggiunti ai 60 già presenti nell'ufficio. La Procura, invece, non ha accorpato funzioni e personale da altri uffici e, pertanto, non ha subito variazioni quanto alla dotazione organica.

Peraltro, sia il Tribunale che la Procura di Como sono stati presi in considerazione, come tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, nell'ambito delle procedure di movimentazione del personale di cui all'accordo del 9 ottobre 2012, stipulato dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In particolare, all'esito della procedura di interpello distrettuale bandita il 15 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo, il Tribunale e la Procura di Como risultano destinatari di alcune unità in entrata che hanno chiesto di essere trasferite in detti uffici: si tratta di un cancelliere e di un assistente giudiziario al Tribunale, nonché di un funzionario giudiziario, un operatore giudiziario ed un ausiliario alla Procura.

Nella procedura d'interpello nazionale di cui all'articolo 8 del citato accordo sono stati pubblicati i posti vacanti nella Procura di Como; all'esito sono stati trasferiti 4 dipendenti, che hanno assunto possesso il 13 settembre 2013.

Infine, con bando pubblicato il 2 agosto scorso, ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo, è stato destinato alla mobilità esterna riservata al personale di altre amministrazioni del comparto un posto vacante di funzionario contabile alla Procura.

Una volta perfezionata la procedura di mobilità esterna prevista dal citato arti-

colo 9 sarà possibile dare avvio ad un secondo interpello nazionale ai sensi dell'articolo 10, nel cui ambito potranno essere prese in considerazione le esigenze dei due uffici indicati.

Quanto alla stipula della convenzione tra la Provincia di Como, il Tribunale e la Procura per l'utilizzo di lavoratori in mobilità iscritti nelle relative liste della Provincia di Como da parte degli uffici giudiziari, il Ministero non ha ricevuto ancora alcuna notizia al riguardo. Devo evidenziare, peraltro, che non sempre iniziative di questo genere, adottate a livello locale, vengono preventivamente comunicate all'Amministrazione. È tuttavia ritenuto possibile l'impiego negli uffici giudiziari di personale estraneo all'Amministrazione mediante la stipula di apposite convenzioni, purché queste ultime non comportino – tra l'altro – oneri, anche indiretti, per il Ministero, ovvero la stabilizzazione del personale in questione, che deve comunque possedere i requisiti morali previsti per i pubblici dipendenti.

Nel concludere, intendo in ogni caso sottolineare che proprio per superare le difficoltà connesse alla prima fase di avvio della riforma della geografia giudiziaria, con decreto ministeriale 19 settembre 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro con lo specifico compito di seguire lo stato di realizzazione della riforma per individuare soluzioni organizzative e normative atte a superare eventuali criticità.

Assicuro, pertanto, che le esigenze operative degli uffici giudiziari sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero e che eventuali ulteriori incrementi delle piante organiche potranno essere successivamente valutati sulla scorta di dati statistici consolidati.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ONG sullo sfruttamento militare dei bambini 73

Audizione di partecipanti all'VIII Conferenza internazionale « *No Justice without life* » (Roma, 29-30 novembre 2013) 73

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2013.

Audizione di rappresentanti di ONG sullo sfruttamento militare dei bambini.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 15.15.

Audizione di partecipanti all'VIII Conferenza internazionale « *No Justice without life* » (Roma, 29-30 novembre 2013).

L'audizione informale si è svolta dalle 16.20 alle 17.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo e C. 1806 Rostan *(Seguito dell'esame e rinvio)* 74

ALLEGATO (Emendamento) 76

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.
C. 833 Russo e C. 1806 Rostan.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che le Commissioni Giustizia, Ambiente e Lavoro hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame e che la Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere favorevole con un'osservazione. Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio non si è, ad oggi, ancora espressa.

Ricorda, quindi, che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 dispone che per i pareri delle Commissioni I, V e XI vi è l'obbligo di attendere, prima di concludere l'esame in sede referente, che la Commissione consultata si esprima sul testo risultante dalle modifiche introdotte, salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Poiché, allo stato, il provvedimento non è iscritto nella programmazione dell'Aula, osserva che l'assenza del parere della Commissione Bilancio impedisce alla Commissione di concludere l'esame in sede referente in questa seduta. Al riguardo, fa presente d'aver scritto alla Presidenza per sollecitare l'inserimento delle proposte di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in ragione dell'urgenza di procedere speditamente nell'*iter* di esame del provvedimento.

Fa presente, inoltre, che in considerazione dell'imminente avvio della sessione di bilancio, il cui inizio è fissato nella giornata di lunedì a decorrere dall'effettiva

distribuzione dei testi, in base ad intese raggiunte a livello informale, la Commissione Bilancio potrebbe essere convocata ai fini del parere sulla proposta di legge il prossimo lunedì e che la Commissione Difesa potrà essere convocata nella medesima giornata al fine di deliberare sul conferimento del mandato al relatore.

Esprime, poi, particolare soddisfazione per le considerazioni di merito contenute nella premessa al parere favorevole della Commissione Ambiente che, anche in qualità di Commissione maggiormente interessata dalle disposizioni del provvedimento in esame, ha evidenziato le finalità dello stesso, relative alla repressione del fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura che affliggono alcuni territori della Campania con particolare riferimento alla cosiddetta « Terra dei fuochi » e attraverso i quali vengono smaltiti, a bassissimo costo e in grave violazione della legge, materiali spesso tossici e quindi fortemente pericolosi per la salute dei cittadini e per l'ambiente. La medesima Commissione ha altresì valutato positivamente le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, dirette ad eliminare dal testo qualsiasi riferimento a compiti da affidare a personale militare delle Forze armate in qualche modo riconducibili a funzioni di polizia giudiziaria.

Segnala, da ultimo, che la relatrice, onorevole Scopelliti, ha presentato un emendamento che recepisce l'osservazione formulata nel parere della Commissione Affari costituzionali.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, nel ringraziare il presidente Vito per l'interesse dimostrato verso il drammatico problema dello sversamento dei rifiuti in Campania, accelerando il più possibile l'*iter* del provvedimento e nel ribadire l'importanza di proseguire con determinazione questa « battaglia » per dare concrete risposte ad una popolazione colpita da un fenomeno così grave come quello dei roghi di rifiuti, presenta l'emendamento 2.100, di recepimento del parere espresso dalla I Commissione, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Roberta PINOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore, precisando che il Dicastero della difesa fornirà tutti gli elementi necessari alla Commissione Bilancio affinché questa possa esprimersi con cognizione sul provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, nel sottolineare come sia stato un suo dovere informare la Presidenza della Camera dell'ampio consenso registratosi in Commissione sull'iniziativa legislativa in esame, auspica che si possa superare ogni difficoltà per rispondere con sollecitudine alle esigenze di coloro che nella cosiddetta « Terra dei fuochi » patiscono le conseguenze dello smaltimento di materiali tossici e fortemente pericolosi per la salute e per l'ambiente.

Salvatore PICCOLO (PD) condivide il contenuto dell'emendamento 2.100 del relatore, osservando che lo strumento normativo previsto per la proroga del provvedimento soddisfa pienamente le esigenze d'informazione che erano state sollecitate in fase emendativa. Nel ricordare come sul provvedimento si sia registrato un unanime consenso, sottolinea la necessità di giungere rapidamente all'approvazione dell'iniziativa legislativa anche al fine di porre un argine al preoccupante calo nella domanda di prodotti agro-alimentari provenienti dalla Campania.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del Relatore.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. (C. 833 Russo e C. 1806 Rostan).

EMENDAMENTO

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il Consiglio dei ministri *fino a* tale termine *con le seguenti:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato.

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » *(Esame del documento conclusivo e rinvio)* 77

ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte inoltre che, in esito allo svolgimento del programma dell'indagine conoscitiva, ha predisposto una proposta di documento conclusivo dell'indagine (*vedi allegato*), che è stato peraltro già trasmesso via *mail* a tutti i componenti della Commissione.

Il documento, oltre a ricostruire il quadro normativo vigente sui temi oggetto dell'indagine e a riassumere le risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte, reca, al capitolo 4, numerose indicazioni e proposte in merito alle problematiche affrontate dall'attività conoscitiva.

Ritiene che tale documento possa costituire una proficua base di lavoro per le successive iniziative che si riterrà di assumere al riguardo.

Invita quindi i componenti della Commissione a esaminare il testo della proposta, alla quale potranno essere eventualmente presentate richieste di integrazione o modifica, ai fini di una sua prossima approvazione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) rileva l'ampiezza della proposta di documento conclusivo, il quale contiene una vasta messe di elementi informativi, oltre a indicare numerose proposte di intervento, recate dal capitolo 4.

In tale ambito ritiene in particolare significativo il paragrafo 4.2.1 relativo al ruolo delle garanzie pubbliche sui crediti alle piccole e medie imprese, nel quale è formulata quella che ritiene la proposta più importante del documento conclusivo, concernente l'istituzione di un nuovo strumento di garanzia pubblica, il quale for-

nirebbe alle banche garanzie sul 75 per cento delle perdite non attese sui prestiti erogati alle PMI. A questo proposito rileva come il Governo, probabilmente anche sull'onda degli stimoli che da più parti sono emersi al riguardo, e che hanno indotto a formulare nel documento conclusivo tale ipotesi, ha previsto, nel disegno di legge di stabilità, stanziamenti aggiuntivi in questo campo, che, peraltro, risultano ancora ben lontani dalle risorse ipotizzate nel documento. Auspica, pertanto, che il documento conclusivo possa essere rapidamente approvato, anche al fine di fornire al Governo uno stimolo su questo punto, in vista del prossimo esame alla Camera del disegno di legge di stabilità.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime un complessivo apprezzamento per la proposta di documento conclusivo, il quale appare molto ampio e completo. Concorda quindi con l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione del documento, anche per dare quanto prima risposte alle esigenze del sistema produttivo, rilevando inoltre, sul piano del merito, l'esigenza di approfondire maggiormente, nell'ambito del paragrafo 4.2.1, taluni aspetti relativi al nuovo strumento di garanzia pubblica ivi prospettato. In particolare, ritiene opportuno evitare che la garanzia statale su tale nuovo strumento possa comportare riflessi sull'indebitamento pubblico, nel caso di *default* delle imprese il cui finanziamento risulti garantito dallo strumento medesimo.

Sottolinea inoltre l'opportunità di integrare la proposta di documento nel senso di ipotizzare taluni interventi di riforma del sistema bancario, in particolare attraverso l'istituzione di un sistema di banche a carattere regionale, riprendendo il contenuto della sua proposta di legge C. 1351, che auspica possa essere posta in tempi brevi all'ordine del giorno della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce l'invito, rivolto a tutti i componenti della Commissione, ad approfondire il contenuto della proposta di documento conclusivo, nella prospettiva di approvarlo entro la prossima settimana.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene preferibile che l'approvazione del documento conclusivo avvenga non prima della seduta di mercoledì o di giovedì prossimi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE

L'indagine conoscitiva ha preso spunto dalla considerazione secondo cui la crisi finanziaria internazionale ha inciso su alcune delle caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano, che in passato hanno conferito flessibilità e dinamismo al sistema – dimensione media d'impresa piuttosto ridotta, basso livello di capitalizzazione, carattere informale delle strutture imprenditoriali, nonché resistenza ad aprirsi al capitale esterno e forte dipendenza dal credito bancario – trasformandole da elementi di forza in fattore di debolezza.

Tale evoluzione si inquadra in un contesto normativo europeo nel quale gli stringenti requisiti di patrimonializzazione delle banche introdotti da Basilea 3 hanno peggiorato le condizioni di liquidità delle banche italiane, per lo più focalizzate sulle attività tradizionali di banche commerciali; a ciò si aggiunge un più elevato premio per il rischio (costituito essenzialmente dai premi medi sui *credit default swap* – CDS) che le banche nazionali pagano rispetto agli operatori creditizi di altri Paesi europei nostri competitori a livello internazionale (ad esempio Francia e Germania), rendendo il costo del denaro più alto per le imprese italiane rispetto a quanto pagato dalle imprese degli altri Paesi europei.

In quest'ambito la Commissione Finanze della Camera ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

L'analisi svolta nel corso dell'indagine ha riguardato soprattutto le misure e le strategie di natura creditizia e finanziaria per assicurare al tessuto produttivo nazionale la necessaria liquidità e un'adeguata dotazione di capitale.

Sotto questo profilo, la Commissione ha individuato quale nodo fondamentale per l'analisi della crisi e per l'individuazione di strategie di superamento della stessa la problematica concernente il credito alle imprese ed alle famiglie. L'indagine ha quindi inteso approfondire i meccanismi causali, sia contingenti sia strutturali, che hanno portato all'attuale condizione di restrizione del credito, nonché le prospettive evolutive che essa potrà avere sul panorama complessivo dell'economia italiana, per individuare ipotesi di correttivi e soluzioni che possano costituire la base per il lavoro parlamentare e contribuire ad orientare in termini più precisi e concreti il confronto politico su questi temi.

Tra gli aspetti valutati prioritariamente dalla Commissione con l'obiettivo di individuare gli strumenti per potenziare l'erogazione del credito alle imprese e rafforzare il capitale di rischio delle medesime vi sono:

il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'individuazione di altri strumenti di garanzia pubblica in questa materia;

l'ampliamento del mercato nazionale del capitale di rischio e la diversificazione

dei canali di erogazione di capitale di debito;

il potenziamento del ruolo svolto in materia dalla Cassa Depositi e prestiti;

l'incentivazione del ruolo dei fondi pensioni, dei fondi assicurativi e degli investitori istituzionali nel rafforzamento del capitale di rischio delle imprese italiane;

l'adozione di forme di « *mini bond* » per il finanziamento alle imprese;

la cartolarizzazione dei crediti delle PMI, eventualmente con il supporto della BCE;

l'incentivazione del ruolo del *venture capital* e del *private equity*, sia a sostegno delle *start up* sia a sostegno delle imprese industrialmente sane ma in difficoltà creditizia.

Nel corso dell'indagine, che è stata deliberata il 30 maggio 2013 e si è articolata nell'arco di circa cinque mesi, sono stati ascoltati il Direttore di McKinsey & Company, il Direttore generale di Unicredit, il Direttore generale della Banca Finnat Euramerica, il Direttore generale di Unipol Gruppo Finanziario SpA, il Presidente dell'Associazione italiana del *private equity e venture capital* (AIFI), la Presidente di *Action Institute*, il Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, il Presidente della CONSOB, i rappresentanti della Banca d'Italia, il Presidente di Banca Popolare Etica, nonché i rappresentanti di Federcasse.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Per inquadrare meglio le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva appare opportuno, prima di passare a sintetizzare gli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, fornire una succinta ricognizione dei principali interventi adottati nel corso degli ultimi anni, sia in ambito finanziario sia in ambito tributario, per il sostegno al sistema delle imprese.

Per quanto attiene al primo ambito il legislatore, nell'intento di ovviare alla contrazione dei finanziamenti alle imprese, ha approntato misure normative e convenzionali volte, da un lato, ad incentivare gli istituti bancari a riattivare i canali del credito, e, dall'altro, a favorire il reperimento di risorse finanziarie con modalità alternative rispetto al ricorso ai prestiti bancari.

Sotto il secondo profilo sono stati adottati una serie di interventi fiscali sul settore produttivo che intendono rilanciare la competitività delle imprese italiane e di promuovere la crescita del Paese.

Inoltre saranno richiamati gli interventi recentemente adottati sulla disciplina fallimentare, che pure costituiscono un elemento di contesto importante per le prospettive del tessuto imprenditoriale.

2.1 *Misure tributarie di sostegno alle attività economiche*

In tale contesto si richiamano anzitutto le misure volte alla concessione di incentivi fiscali per promuovere la costituzione di aggregazioni di imprese, sotto forma di distretti produttivi e di contratti di rete (articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e decreto-legge n. 179 del 2012).

Sotto un diverso profilo, il legislatore è intervenuto con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane: l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, ha introdotto il cosiddetto Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Tale misura ha ridotto in misura significativa i vantaggi fiscali del finanziamento con debito rispetto a quello con capitale di rischio, con la conseguenza, evidenziata dalla Banca d'Italia nel corso dell'indagine, che nel biennio 2012-2013 circa il 6 per cento delle imprese dell'industria e dei

servizi e il 5 di quelle delle costruzioni sono state indotte ad accrescere la loro capitalizzazione.

È stato poi introdotto un trattamento di favore per le perdite registrate dalle imprese di recente costituzione.

La forma del credito d'imposta è stata altresì spesso utilizzata al fine di promuovere l'assunzione, da parte delle imprese, di personale o l'effettuazione di investimenti. Il legislatore ha previsto crediti d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca (articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011), di quelle che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 2 del citato decreto-legge n. 70 del 2011 e articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2013) e a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili professionali altamente qualificati (articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012). La misura è stata estesa (dal decreto-legge n. 179 del 2012) anche alle imprese qualificabili come « *start-up* innovative », con modalità semplificate di fruizione.

Le imprese « *start up* » e gli incubatori certificati godono altresì di ulteriori agevolazioni fiscali, operanti nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti: in favore di tali soggetti è prevista l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari o diritti partecipativi nelle predette imprese (ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012). Inoltre, per gli anni 2013-2015, accanto a specifiche detrazioni IRPEF, è stata prevista per i soggetti IRES la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative.

In materia di agevolazioni IRAP, si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Di segno analogo è l'intervento recato dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485, della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 2014. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali interventi, congiuntamente al fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 95 a 97, della legge n. 228 del 2012) e alle misure di detassazione dei contratti di produttività, si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cosiddetto « cuneo fiscale », ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro per l'imprenditore e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.

Diversi interventi legislativi hanno inteso rilanciare mediante la leva tributaria il settore delle infrastrutture: si ricordano in questa sede le misure per la tassazione agevolata dei cosiddetti *project bond* (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

A seguito degli interventi apportati con l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012 e con l'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013 il legislatore ha delineato tre ulteriori modalità di sostegno alla realizzazione di nuove infrastrutture, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

in via sperimentale, è stato introdotto un credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro

entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento; esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa; l'approvazione della progettazione definitiva deve avvenire entro il 31 dicembre 2016;

è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro, cumulabile con la misura precedente;

in alternativa, è prevista la « defiscalizzazione » delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto alla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

2.2 *Fondi di garanzia e altri interventi agevolativi*

Nel solco della riattivazione dei tradizionali finanziamenti bancari si collocano gli interventi concernenti il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Fondo, costituito dalla legge n. 662 del 1996 (articolo 2, comma 100, lettera *a)*) e successivamente rifinanziato, ha lo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Da ultimo, il decreto-legge n. 69 del 2013, all'articolo 1, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato) la definizione di misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito, a limitare il rilascio della garanzia alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione e a prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali. Tali interventi sono estesi anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali di professioni non organizzate. Inoltre, al Fondo di garanzia possono affluire contributi su base volontaria destinati alla microimprenditorialità.

Dal 2009 al 2012 il Fondo ha concesso garanzie su oltre 31 miliardi di euro di prestiti; nei primi sei mesi dell'anno in corso ha accolto quasi 35.000 domande, per un volume dei finanziamenti pari a 4,8 miliardi, in aumento del 38 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inoltre previsto un meccanismo incentivante – attraverso l'intervento di Cassa Depositi e prestiti – per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo; l'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni strumentali d'impresa, nonché per gli investimenti in *hardware*, in software ed in tecnologie digitali.

Tra le principali misure di natura convenzionale, si ricorda che nel febbraio del 2012 è stata sottoscritta l'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, l'ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, denominata Nuove misure per il credito alle PMI, volta alla sospensione dei pagamenti da parte di talune imprese e all'allungamento dei piani di finanziamento. Il 1° luglio 2013 l'ABI e le associazioni di impresa hanno sottoscritto l'Accordo per il credito 2013, recante misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con la predetta intesa di febbraio 2012. In merito si segnala che al 31 luglio 2013 risultavano accolte circa 105.000 domande di sospensione e che i rimborsi in conto capitale interessati dalla sospensione erano pari a 4,3 miliardi.

2.3 *Nuovi strumenti finanziari di accesso al mercato dei capitali*

Con l'intento di facilitare l'accesso alla raccolta del capitale di debito per le società non quotate, quale alternativa al canale di finanziamento bancario, il legislatore ha introdotto diversi strumenti volti a ridurre i vincoli normativi, civilistici e fiscali che hanno sinora limitato il ricorso al mercato dei capitali mediante l'emissione di tali strumenti.

Infatti, nonostante la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo n. 6 del 2003 abbia ampliato il novero degli strumenti cartolari di debito che le imprese possono emettere sul mercato, le limitazioni patrimoniali all'indebitamento e gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore ne avevano consentito di fatto la fruizione esclusivamente alle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati e agli istituti di credito.

Come sottolineato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 4/E del 2013, la riforma delle cambiali finanziarie (*mini bond*) e dei titoli obbligazionari emessi dalle imprese ha inteso ridurre la disparità tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime l'emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali.

Per quanto riguarda i « *mini bond* », l'articolo 32 del decreto –legge n. 83 del 2012 (modificato dal decreto-legge n. 179 del 2012) ne ha semplificato e aggiornato la disciplina originaria, contenuta nella legge 13 gennaio 1994, n. 43.

Sulla base delle modifiche apportate dai citati decreti, la scadenza non può essere inferiore ad un mese e superiore a trentasei mesi dalla data di emissione; le cambiali possono essere emesse da tutte le società di capitali, da società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle micro-imprese). Tuttavia, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati (regolamentati o non regolamentati) possono emettere i *mini bond* subordinatamente alla presenza di determinati requisiti, tra cui l'assistenza di uno *sponsor* (una banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio, una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile, purché con succursale costituita nel territorio dello Stato), che assista e supporti la società nella procedura di emissione e nella fase di collocamento dei titoli e mantenga nel proprio portafoglio, sino alla naturale scadenza, una quota dei titoli variabile in funzione dell'ammontare complessivo dell'emissione. Le società emittenti, che non siano classificabili tra le piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/36/CE) possono rinunciare alla nomina dello *sponsor*; in ogni caso è richiesto che l'ultimo bilancio della società emittente non quotata sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. È altresì previsto che i *mini bond* emessi da società non quotate devono essere emessi e girati esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. I *mini bond* possono essere altresì emessi in forma dematerializzata.

Per le emissioni dei *minibond* è stato creato l'apposito mercato ExtraMOT PRO, gestito dalla Borsa italiana; ad oggi sono classificati come *minibond* e, quindi, quotati all'ExtraMOT PRO, circa 1,5 miliardi di emissioni, concentrati soprattutto in due o tre emissioni.

In tema di obbligazioni, il richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 83 ha inoltre modificato la disciplina dell'emissione, da parte di società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di obbligazioni e titoli similari che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione.

In particolare, i commi da 19 a 26 dell'articolo 32 hanno introdotto alcune disposizioni specificamente riferite alle emissioni di obbligazioni partecipative e subordinate da parte di società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi

del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (diverse dalle banche e dalle micro-imprese).

Sono anzitutto disciplinate le caratteristiche civilistiche che i suddetti titoli devono possedere ai fini della loro qualificazione come vere e proprie obbligazioni (rientranti, quindi, nell'ambito dell'articolo 2411, primo e secondo comma, del codice civile). In particolare è prevista la possibilità per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché presentino alcune caratteristiche relative alla durata (non inferiore a trentasei mesi), alla clausola di postergazione (si deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti) e alla remunerazione (la remunerazione deve essere necessariamente composta da una parte fissa e da una parte variabile, il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento *pro tempore* vigente, mentre la parte variabile del corrispettivo deve essere commisurata al risultato economico dell'impresa emittente).

L'articolo 32 dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 ha poi operato una revisione della disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti da parte dei soggetti emittenti cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari.

Per effetto delle modifiche introdotte, per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non quotate, non si applica *tout court* la regola della indeducibilità degli interessi passivi, purché i predetti strumenti finanziari siano quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi comunitari o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list*. Ove le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari non siano quotati, la disapplicazione delle regole di indeducibilità si verifica qualora gli strumenti siano detenuti da investitori qualificati, i quali a loro volta non devono detenere (direttamente o indirettamente, anche a tramite di società fiduciarie, interposta persona o familiare) più del 2 per cento del capitale o del patrimonio dell'emittente. Sono stati inoltre posti stringenti requisiti ai fini della determinazione della percentuale massima di partecipazione degli investitori qualificati al capitale delle società emittenti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli interessi percepiti dagli investitori, il già citato articolo 32 ha disposto l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento a:

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emessi da banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione comunitari, o di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list*;

obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici trasformati in S.p.a. per effetto di disposizioni di legge;

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, non quotate o non ex enti pubblici;

L'imposta sostitutiva si applica agli interessi derivanti da strumenti finanziari emessi a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012). Restano assoggettati alla ritenuta del 20 per cento (ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) gli interessi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non quotati emessi da società per azioni non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L'articolo 41 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto « liberalizzazioni ») ha consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche titoli di

debito, con lo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile (cosiddetti *project bond*). Gli strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati; le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati.

In rapporto ai *project bond* non trovano applicazione specifiche norme del codice civile in materia di emissioni obbligazionarie (tra cui quelle in materia di riduzione di capitale, garanzie, assemblea degli obbligazionisti). I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. Tali obbligazioni e titoli di debito possono essere garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

A seguito delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012, alle società che emettono *project bond* non si applicano i già richiamati limiti di deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni. Inoltre è previsto un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, le agevolazioni fiscali in materia di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali hanno carattere strutturale. Si applica invece alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato: gli interessi derivanti da tali emissioni sono dunque sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

2.4 *Il venture capital*

Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese, il legislatore ha introdotto (all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011) un regime fiscale di favore in materia di fondi di *venture capital* (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese.

Più in dettaglio, per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento, sono esenti da imposizione fiscale i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di *venture capital*.

Per l'operatività dell'esenzione occorre rispettare condizioni relative alla misura dell'investimento, alla tipologia dei beneficiari e alle caratteristiche dei soggetti investitori. Anzitutto deve trattarsi di fondi comuni di investimento che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (*seed financing*); costituzione (start-up financing); avvio dell'attività (*early-stage financing*); sviluppo del prodotto (*expansion financing*). Per accedere al beneficio, tuttavia, le società destinatarie dei FVC non devono essere quotate; devono avere sede operativa in Italia; devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; devono esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC).

2.5 *I covered bonds*

L'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2005 consente alle banche italiane di emettere obbligazioni garantite (*covered bonds*), cioè titoli obbligazionari connotati dalla presenza di una garanzia su specifiche categorie di attività della banca emittente. Tali strumenti, che si

collocano fra i mezzi diretti a favorire un più ampio sviluppo del mercato interno e una maggiore apertura dei mercati, presentano, fra l'altro, il vantaggio di poter essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

La disposizione del decreto-legge n. 35 del 2005 sopra richiamata innesta l'emissione di obbligazioni bancarie garantite sulla disciplina concernente le cartolarizzazioni: l'obbligazione viene cioè emessa con una procedura simile a quella prevista per le cartolarizzazioni.

In un primo momento la banca (cedente) cede a una società-veicolo (cessionaria, costituita in base alle previsioni della legge n. 130 del 1999) un portafoglio di attivi creditizi di specifiche categorie (crediti fondiari e ipotecari, crediti verso pubbliche amministrazioni o da esse garantiti); tali attivi sono « segregati » dalla società-veicolo cessionaria in un patrimonio separato, a cui si applica la disciplina sulle cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999.

Si procede quindi all'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca emittente (che può essere anche diversa da quella cedente) e alla prestazione, da parte della società cessionaria, di una garanzia a valere sugli attivi segregati in favore dei portatori di *covered bonds*; tale garanzia è irrevocabile, « a prima richiesta », incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente.

Successivamente una banca (eventualmente anche diversa sia dalla società cedente sia dalla società emittente) eroga alla società cessionaria un finanziamento volto a fornire i mezzi per l'acquisto degli attivi, il cui rimborso è subordinato all'integrale soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite.

2.6 *Altri strumenti di sostegno alle imprese: la Cassa Depositi e prestiti, il Fondo Italiano di Investimento e il Fondo Strategico Italiano*

Come già evidenziato in precedenza a proposito del Fondo di garanzia, il legislatore ha attribuito a Cassa Depositi e prestiti (CDP) un ruolo chiave nello sviluppo del sistema delle imprese italiane. Nel solco dell'innesto di liquidità al sistema si collocano infatti le norme che hanno ampliato le competenze della Cassa (per effetto del combinato disposto dell'articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dell'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009), le quali hanno di fatto consentito di utilizzare la provvista rinveniente dal risparmio postale anche allo scopo di concedere finanziamenti, rilasciare garanzie, assumere capitale di rischio o di debito anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. In particolare, le operazioni a favore delle piccole e medie imprese possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e prestiti Spa.

La Cassa Depositi e prestiti – insieme a Montepaschi, Intesa Sanpaolo, Unicredit e ad altri investitori – partecipa al Fondo *equity* per le Piccole e medie imprese « Fondo Italiano d'Investimento » – FII, sponsorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e da Confindustria. Il Fondo, riservato ad investitori qualificati, ha come obiettivo quello di generare nel medio termine un nucleo consistente di imprese qualificabili come « medi campioni nazionali » che siano sufficientemente patrimonializzate ed in grado di affrontare le sfide della competitività internazionale. Esso opera attraverso investimenti sia diretti, in imprese con fatturato indicativamente compreso tra i 10 e i 250 milioni di euro, al fine di sostenerne i relativi programmi di sviluppo, sia indiretti, in altri fondi o società di investimento.

La relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2011 ha evidenziato la realizza-

zione di 18 investimenti diretti in imprese e di 9 investimenti indiretti in fondi. Gli investimenti diretti deliberati alla predetta data ammontavano a 186,5 milioni di euro, mentre il totale degli investimenti deliberati in fondi ammontava a 230,5 milioni di euro. La somma dei suddetti valori porta ad un ammontare di impegni complessivamente deliberati pari a circa 417 milioni di euro, corrispondente a circa il 38 per cento del capitale gestito dal Fondo Italiano, disponibile per investimenti.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha autorizzato la CDP ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La norma ha autorizzato l'acquisizione di tali partecipazioni anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

A tal fine è stato creato il Fondo Strategico Italiano, *holding* di partecipazioni il cui azionista strategico è la Cassa Depositi e prestiti, attiva nel sostegno dell'economia e nello sviluppo infrastrutturale. I fondi disponibili sono pari a 4 miliardi di euro ed il capitale obiettivo è pari a 7 miliardi di euro. L'operatività del Fondo passa attraverso l'acquisizione di quote prevalentemente di minoranza, seguendo una politica di investimento che prevede un orizzonte temporale di lungo periodo, un attivo coinvolgimento nella *governance* delle aziende partecipate, volto ad assicurare il perseguimento delle finalità dell'intervento. L'obiettivo delle acquisizioni è il raggiungimento di rendimenti di mercato, tramite la combinazione di dividendi e aumento di valore dell'investimento, anche mediante l'apertura a coinvestitori nelle singole operazioni di investimento.

2.7 *L'imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta « Tobin Tax »)*

In tale contesto merita anche richiamare le norme della legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 2012) che hanno introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, applicabile alle seguenti operazioni:

trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, con un'aliquota pari allo 0,2 per cento del valore della transazione, se le operazioni di acquisto sono effettuate fuori dai mercati regolamentati (*over the counter*); l'aliquota è dell'0,1 per cento per le operazioni concluse in mercati regolamentati o con sistemi multilaterali di negoziazione;

operazioni sui cosiddetti strumenti derivati su azioni o strumenti partecipativi, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto.

2.8 *I più recenti interventi sulla legge fallimentare*

Con riferimento ad altri interventi « di sistema », il decreto-legge n. 83 del 2012 ha modificato alcune norme della legge fallimentare, intervenendo in prevalenza sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare, alternativo al fallimento di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali patrimoniali. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori – regolato da un giudice delegato nominato dal tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale – finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale

– dei creditori. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un piano che può prevedere: *a)* la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; *b)* l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; *c)* la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; *d)* trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le nuove previsioni intendono, da una parte, permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento, consentendo, tra l'altro, l'accesso a nuovi mezzi finanziari, garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori. Sotto un altro profilo le nuove norme intendono garantire maggior rigore (attraverso correlate sanzioni, anche penali) in materia di attestazioni del professionista.

Le novità principali introdotte in materia dal citato decreto-legge n. 83 riguardano:

la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la presentazione della domanda di concordato (cosiddetto *concordato in bianco* o preconcordato o concordato con riserva), entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta) e consentendo al debitore, fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione; si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato (la nuova procedura è ispirata al cosiddetto *Chapter 11* statunitense, che ha dato più volte prova di efficienza e rapidità, consentendo, tra l'altro, i salvataggi di General Motors e Chrysler);

la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure;

la possibilità, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere « finanza ponte » prededucibile, all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);

l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuità aziendale, ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Successivamente, il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inteso offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo « in bianco » (o « con riserva ») sopra descritto. È stato a tal fine modificato l'articolo 161 della legge fallimentare, prevedendo che l'imprenditore il quale presenti la domanda per il concordato « in bianco » debba presentare, insieme, non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

3. LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Nel corso delle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva sono stati forniti numerosi dati ed elementi di informazione sull'attuale condizione del tessuto imprenditoriale italiano, relativi alle sue peculiarità strutturali e, più in dettaglio, alla situazione economico-finanziaria nella quale esso versa a cagione della crisi.

L'indagine è stata condotta, in estrema sintesi, lungo i seguenti filoni:

1) finanziamento attraverso il sistema bancario: sono state esaminate le ragioni congiunturali, normative e strutturali che ne hanno innalzato il costo per il sistema produttivo e che hanno causato, al contempo, una maggiore selettività degli intermediari; sono state formulate proposte e soluzioni che consentano di invertire tale *trend*;

2) modalità alternative di reperimento di risorse per le imprese: è stata posta particolare attenzione agli strumenti che consentono alle imprese di finanziarsi attraverso il capitale di rischio;

3) valutazione delle caratteristiche oggettive del sistema delle aziende italiane: anche in tal caso, sono state individuate le criticità e sono state formulate proposte per il miglioramento del tessuto produttivo italiano, sotto il profilo della gestione aziendale e della cultura d'impresa;

4) contesto normativo vigente in materia di crisi d'impresa: i soggetti auditi hanno individuato i principali elementi problematici della normativa nazionale.

3.1 *Gli elementi emersi nel corso dell'indagine*

3.1.1 *Le caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano e le modalità del suo finanziamento*

Durante le audizioni sono state evidenziate alcune peculiarità del sistema imprenditoriale italiano, anzitutto sotto il profilo dimensionale.

In Italia vi sono poco più di 5.000 aziende con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, a fronte di oltre 10.000 imprese con un fatturato compreso tra i 2 ed i 50 milioni, ed oltre 4.000.000 di micro imprese, con un fatturato inferiore ai due milioni (Action Institute). Le piccole e medie imprese (con meno di 250 dipendenti) del Paese realizzano il 71 per cento del PIL, con una situazione paragonabile a quella spagnola (ove tali imprese costituiscono il 68 per cento del PIL) ma lontana da Gran Bretagna e Germania (in cui le PMI realizzano, rispettivamente, il 50 e il 54 per cento del PIL).

Ciononostante le PMI, che costituiscono la parte preponderante del tessuto produttivo del nostro Paese, continuano a rappresentare solo una percentuale ridotta (meno del 20 per cento) delle società quotate, risultando fortemente sottorappresentate in Borsa rispetto al loro ruolo nell'economia (CONSOB).

Con circa 1.300 miliardi di debiti finanziari e 1.400 di patrimonio netto (valutato ai prezzi di mercato), alla fine del 2012 il *leverage* delle imprese italiane, pari al rapporto tra i primi e la somma di entrambe le voci, era del 48 per cento; il credito bancario rappresentava quasi il 70 per cento dei debiti finanziari; per la media dei paesi dell'area dell'euro i valori erano più contenuti, rispettivamente 42 e 50 per cento. Sia l'incidenza del debito tra le fonti di finanziamento, sia la dipendenza dai prestiti degli intermediari sono più elevate tra le imprese di piccola e media dimensione (Banca d'Italia).

Infine, secondo i dati di Banca d'Italia, la maggior parte del credito alle imprese viene erogato dal sistema bancario (la quota di debito bancario sui debiti finanziari delle imprese era, nel 2012, del 67 per cento), laddove negli Stati Uniti tale rapporto è del 30 per cento ed in Gran Bretagna e in Germania, rispettivamente, del 29 e del 53 per cento.

Dal momento che il livello di indebitamento delle imprese è inversamente proporzionale alle loro dimensioni, i dati

esposti delineano una fotografia nella quale l'imprenditoria italiana è costituita da imprese medio-piccole, con un elevato indebitamento ed una forte dipendenza dal sistema bancario (McKinsey). In particolare, anche a causa della crisi, delle 9.000 imprese con un fatturato compreso tra i 30 e i 500 milioni, circa un terzo presenta attualmente livelli di debito estremamente elevati. Si tratta di imprese che realizzano circa 200 miliardi di euro di fatturato, hanno complessivamente 500.000 dipendenti e quasi 100 miliardi di debiti (McKinsey).

Nel corso dell'indagine sono emerse inoltre le sostanziali differenze tra le fonti di finanziamento delle grandi imprese e quelle a disposizione delle PMI: le prime hanno infatti accesso sia al canale di finanziamento bancario, sia al mercato dei capitali, in quanto dotate di risorse e strutture adatte a gestire i costi e gli adempimenti necessari alla quotazione sui mercati finanziari. Mancando analoghe strutture presso imprese di minori dimensioni, queste ultime attingono principalmente al canale di finanziamento bancario (FINNAT), ancorché il legislatore abbia nel tempo predisposto strumenti alternativi per la raccolta di risorse la cui operatività, tuttavia, presenta alcune difficoltà che sono emerse durante l'indagine.

Il mancato sviluppo del mercato di capitali in Italia riflette dunque alcuni tratti strutturali del nostro sistema produttivo: la ridotta dimensione delle aziende e la natura familiare della proprietà rendono gli imprenditori restii ad aprire il capitale all'ingresso di nuovi soci o a reperire fondi sul mercato o presso investitori istituzionali diversi dalle banche (si tratta infatti di scelte che comportano costi, elevati e permanenti, legati alla maggiore trasparenza richiesta dai finanziatori o ai volumi contenuti degli strumenti finanziari collocabili dalle singole aziende, poco adeguati alle esigenze degli investitori). Pesano anche fattori fiscali che, storicamente, hanno determinato un largo vantaggio del ricorso al debito rispetto al capitale di rischio.

In tale contesto si è sottolineato come tale modello di finanziamento presenti alcuni punti di debolezza, che divengono ancor più problematici in una fase, come quella attuale, nella quale il credito concesso risulta in calo (-4,6 per cento ad agosto 2013, rispetto a dodici mesi prima) (Banca d'Italia, CONSOB) e più oneroso rispetto ai principali competitori europei.

In particolare, ad agosto 2013 il tasso medio applicato ai nuovi prestiti di ammontare inferiore a un milione di euro era in media pari al 4,5 per cento, più basso di circa 200 punti base rispetto al picco toccato nell'ottobre del 2008, ma di oltre 160 più elevato rispetto alle condizioni medie applicate su finanziamenti di importo comparabile in Germania e in Francia. Per i prestiti di dimensione maggiore il differenziale era pari a circa 100 punti base.

Il calo dei prestiti alle imprese in atto in Italia da oltre un anno è in linea con quanto avviene in molti Paesi dell'area (-2,9 per cento nello scorso agosto nella media dell'area). Esso, tuttavia, penalizza particolarmente le imprese italiane, caratterizzate da una scarsa capacità di accesso ai mercati finanziari e da un indebitamento più elevato, soprattutto nei confronti delle banche (Banca d'Italia). Nel contesto dei bilanci, si stima che ciò generi un costo extra per le imprese quantificabile in circa 2.000 euro per dipendente (McKinsey).

Durante la crisi si è verificato in Italia un irrigidimento nell'accesso al credito, con solo il 48 per cento delle richieste delle imprese approvate dalle banche, rispetto ad oltre l'82 per cento della Germania (Action Institute, CONSOB).

In merito ai fattori causali più immediati, sul lato dell'offerta, del deterioramento della disponibilità di credito, la Banca d'Italia ha sottolineato come, in particolare dalla metà del 2011 – con l'acuirsi della crisi e delle tensioni sui mercati dei titoli sovrani nell'area dell'euro – gli intermediari bancari siano stati posti di fronte ad una serie di difficoltà, principalmente riconducibili alla scarsa disponibilità e agli elevati costi della

provvista finanziaria sui mercati internazionali, da cui essi dipendono per il finanziamento di una parte non trascurabile dei prestiti.

Infatti, i dati emersi nel corso dell'indagine (MPS) indicano come in Italia il rapporto fra impieghi e raccolta sia del 120 per cento circa (a 100 euro di raccolta presso famiglie e imprese corrispondono cioè 120 euro di impieghi verso le stesse categorie). Mentre in passato il sistema bancario nazionale copriva questo differenziale vendendo obbligazioni a investitori istituzionali, ora (a seguito della scomparsa o rarefazione di questi investitori) la raccolta a medio-lungo termine è sostenuta con i fondi ottenuti dalla Banca centrale europea (*long-term refinancing operations*, LTRO), i quali, tuttavia, dovranno essere restituiti, riportando in equilibrio il rapporto impieghi-raccolta.

Tali difficoltà degli intermediari si sono rapidamente trasmesse alle condizioni di offerta applicate ai prestiti. Le autorità monetarie (la BCE e l'Eurosistema) hanno fatto fronte alle predette congiunture mediante l'abbassamento dei tassi di interesse ufficiali e mediante misure straordinarie (le operazioni di rifinanziamento a tre anni – LTRO), con l'ampliamento della gamma di attività finanziarie accettate come *collateral* nelle operazioni di rifinanziamento.

Con riferimento all'Italia, gli effetti di tali misure sulla crescita del PIL sono stati pari a circa due punti percentuali complessivamente nel biennio 2012-13; gli interventi della BCE hanno quindi prevenuto un peggioramento dell'economia più forte di quello osservato.

In merito al medesimo ambito di problemi, alcuni dei soggetti auditi (Action Institute) hanno rilevato come tale fenomeno di *credit crunch*, ovvero la contrazione della quantità di credito erogata all'economia, presenti due componenti: una dimensione congiunturale (legata allo *spread* ed alle sofferenze), e una dimensione legata al cambiamento del ruolo del sistema bancario. Se, da un lato, le banche soggiacciono a requisiti di capitale più stringenti, affrontano una maggiore rischiosità dei propri attivi e necessitano di equilibrare il rapporto tra depositi dei clienti e prestiti alla clientela, dall'altro lato il sistema delle imprese necessita di ingenti capitali per riavviare e sostenere un ciclo di crescita.

Alcuni auditi hanno poi rilevato come la domanda di credito « sana », vale a dire proveniente da imprese con i conti in ordine, che può essere legata a nuovi investimenti, a crescita dei fatturati e del capitale circolante è oggi stagnante e moderata in tutta l'Europa occidentale, persino in Germania. Al contrario, una forte domanda di credito proviene oggi dalle imprese che vivono situazioni temporanee, o non temporanee, di difficoltà e di crisi di liquidità, di fatturato e di mercato. Si tratta di imprese che partono già da un elevato livello di indebitamento e la cui domanda di credito deriva soprattutto dalla necessità di prorogare o ristrutturare il debito: basti pensare che gli incagli e le sofferenze sono passati, da circa 80 miliardi a fine 2008, a quasi 220 a fine 2012, e continuano a crescere. In tale ambito, il credito alle piccole e medie imprese si è rivelato più rischioso, non solo del credito alle grandi imprese, ma anche di quello alle famiglie (Unicredit).

A tale proposito è stato evidenziato come non giovi al superamento della condizione di *credit crunch* l'insufficienza dei fondi di garanzia attualmente esistenti, ritenuti da alcuni auditi (McKinsey, Action Institute) non « scalabili » (cioè non utilizzabili come strumento sistemico), perché basati sull'analisi della singola pratica, con costi amministrativi e burocratici elevati. Sul medesimo punto è stato inoltre affermato come un elemento di criticità degli attuali meccanismi di garanzia pubblica sia dovuto al fatto che essi forniscono una forma di copertura totale della garanzia (dal 50 all'80 per cento dell'importo del credito) e che la garanzia stessa viene attivata a prima richiesta. Secondo alcuni auditi, tale modalità operativa, se, da un lato, garantisce una elevata qualità del credito, dall'altra comporta rilevanti oneri amministrativi e presenta una rilevante

« inerzia », limitando dunque l'efficacia e la diffusione dell'attuale meccanismo di garanzia.

Anche sotto il profilo della qualità degli attivi bancari, i dati emersi nel corso dell'indagine descrivono un panorama in via di deterioramento.

In particolare, il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle imprese ha raggiunto il 4,7 per cento nel secondo trimestre 2013, rispetto a una media dell'1,5 per cento nel periodo precedente la crisi. Degli attuali 200 miliardi di euro di crediti concessi dagli istituti di credito alla clientela e non restituiti o difficilmente restituibili, circa 100 miliardi riguardano le aziende. Nel complesso i finanziamenti alle imprese su cui le banche riscontrano difficoltà nei rimborsi sfiorano ormai il 22 per cento delle consistenze, più del doppio rispetto a quattro anni fa. Il deterioramento della qualità degli attivi ha avuto e continua ad avere rilevanti effetti sulla redditività degli intermediari: gli accantonamenti necessari per far fronte alle perdite potenziali hanno assorbito quasi interamente il risultato di gestione nel 2012 e nella prima parte del 2013 (Banca d'Italia).

Paragonando la situazione italiana con il panorama europeo, si è evidenziato come, a fine 2012, i principali gruppi bancari spagnoli registrassero una crescita delle consistenze dei crediti in sofferenza prossima al 50 per cento e un conseguente aumento sia dell'incidenza delle sofferenze sui crediti lordi (pari a oltre il 7 per cento) sia del costo del credito (che si attesta su valori superiori al 3 dall'1 per cento circa dell'anno precedente). In Francia e Germania, invece, la qualità del credito è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2011 (CONSOB).

L'aumento delle sofferenze, unitamente ai vincoli normativi di tipo patrimoniale in capo agli istituti di credito a fronte dei crediti erogati (in particolare il contesto normativo disegnato dal pacchetto di Basilea 3), rendono molto più selettiva la valutazione del merito creditizio e, di conseguenza, aumentano la difficoltà delle aziende nell'accesso al finanziamento bancario; ciò si traduce in maggiori difficoltà nell'adempimento dei propri debiti ed implica, altresì, un aumento del costo del finanziamento bancario.

In controtendenza rispetto a tale andamento, gli istituti di credito cooperativo – nonostante la crisi abbia colpito in particolare le PMI, alle quali tali banche si rivolgono in modo preponderante – mostrano una buona qualità del credito rispetto alla media dell'industria bancaria, nei principali settori di operatività. In particolare, il dato delle sofferenze nei confronti delle piccole e micro-imprese, per le banche di credito cooperativo, appare nettamente inferiore rispetto al restante comparto dell'industria bancaria. Per quanto riguarda in particolare le micro-imprese, il *quantum* delle sofferenze nel 2012 è risultato del 7 per cento, a fronte dell'11,8 per cento registrato per gli altri istituti di credito.

Un analogo *trend* è stato registrato da parte degli intermediari di finanza etica (Banca Etica); i dati relativi alle sofferenze lorde nell'ultimo decennio, che si basano su impieghi prevalentemente a favore del Terzo Settore, evidenziano dati nettamente migliori rispetto a quelli medi del sistema bancario (per il 2012 il livello delle sofferenze lorde rispetto agli impieghi, per Banca Etica, è stato dell'1,35 per cento, a fronte del 7,4 per cento registrato nel resto del comparto bancario).

Sempre con riferimento alle modalità del rapporto tra banche e imprese, è stato segnalato come in Italia (così come in Spagna) si segnali inoltre il fenomeno della « multibancarizzazione », in base al quale le imprese sono solitamente titolari di rapporti di credito con una pluralità di banche (una media impresa che ha debiti per 25 milioni di euro ha, in media, otto rapporti bancari).

3.1.2 *Il mercato dei capitali in Italia*

Per quanto concerne il mercato dei capitali, nel corso dell'indagine è emerso un consenso generale sulle difficoltà dell'accesso diretto ai mercati finanziari in

forma di collocamento in borsa di azioni o obbligazioni, stanti gli oneri di trasparenza e amministrativi indotti dalle normative di protezione degli investitori.

Analoghe considerazioni sono state evidenziate con riferimento all'industria del *private equity*, le cui difficoltà strutturali sono legate alle modeste dimensioni di scala del sistema industriale italiano. Nel 2012 oltre il 50 per cento delle operazioni sono state fatte da un intermediario semi pubblico, ovvero il già citato Fondo Italiano di Investimento.

In tale contesto le dimensioni del mercato dei capitali italiano risultano modeste. La capitalizzazione delle azioni delle imprese non finanziarie italiane quotate è infatti pari a circa il 20 per cento del PIL, un rapporto molto più contenuto rispetto a quello dei principali paesi dell'area dell'Euro (oltre il 50 per cento in Francia, circa il 40 in Germania) e dei paesi anglosassoni (oltre l'80 per cento sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti). I titoli obbligazionari sono pari al 9 per cento dei debiti finanziari, in linea con il dato della Germania, ma molto più bassi rispetto al 23 per cento della Francia, al 30 per cento del Regno Unito e a circa il 50 per cento degli Stati Uniti (Banca d'Italia).

Per quanto concerne specificamente il mercato azionario, i dati della CONSOB evidenziano, per il 2012, un calo del numero di società domestiche quotate sul Mercato telematico azionario (Mta) (da 261 a 253, con 10 cancellazioni e due nuove quotazioni), mentre il numero di società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione (*multilateral trading facilities* – Mtf) Aim e Mac è invece cresciuto da 24 a 27. La capitalizzazione delle società domestiche quotate in Borsa è cresciuta del 10 per cento, portandosi a 365 miliardi di euro (332 nel 2011); anche il peso in percentuale del PIL è aumentato, passando dal 20,6 al 22,5 per cento, attestandosi tuttavia a livelli molto distanti rispetto a quelli registrati in altri Paesi comunitari (oltre il 110 per cento nel Regno Unito e circa il 56 per cento in Francia).

La CONSOB ha poi rilevato come il peso degli investitori istituzionali domestici sulla capitalizzazione delle società italiane quotate sia inferiore all'8 per cento, mentre è del 30 per cento nel Regno Unito. L'aggregato dei fondi pensione e delle assicurazioni italiane è pari al 4 per cento, contro il 12 per cento del Regno Unito; solo l'1 per cento del totale del patrimonio gestito dai fondi comuni d'investimento italiani aperti è raccolto da fondi azionari con specializzazione Italia, con un peso pari a poco più dell'1 per cento della capitalizzazione totale del nostro mercato azionario; il mondo della previdenza complementare domestico mostra una ridotta propensione all'investimento in titoli di capitale, ivi compresi quelli italiani. I fondi pensione aperti destinano il 3 per cento dei loro *asset* all'equity italiano e quelli negoziali meno dell'1 per cento. La stessa dinamica si registra per le riserve tecniche delle assicurazioni. Particolarmente scarsa è la presenza di fondi di investimento italiani specializzati in PMI quotate, i quali sono attualmente solo 5 e mobilitano complessivamente, la cifra, sostanzialmente trascurabile, di 180 milioni di euro di *asset*.

Con specifico riferimento al ruolo che in tale contesto è svolto dalle compagnie assicurative, durante l'indagine è stato evidenziato come l'ammontare degli attivi a copertura delle riserve delle compagnie assicurative (pari in Italia a circa 400 miliardi di euro) sia rappresentato, in percentuale superiore al 60 per cento, da titoli di Stato, e per oltre il 21 per cento da obbligazioni. In sostanza, mentre circa l'80 per cento degli investimenti è costituito da titoli di Stato (in particolare le compagnie assicurative detengono una quota pari all'11 per cento del debito pubblico) e da titoli obbligazionari, sia gli investimenti azionari, sia gli investimenti sui titoli non quotati risultano in percentuale nettamente inferiore nei portafogli delle compagnie, stanti gli stringenti limiti normativi posti agli investimenti in titoli diversi da obbligazioni e titoli di Stato.

Al riguardo è stato affermato che le compagnie assicurative non hanno piena libertà di investimento in ordine agli

strumenti non quotati, anche in ragione dei requisiti di liquidità e/o di misurabilità dei rischi dell'investimento fissati a monte dal regolatore (UNIPOL), e sono state altresì sottolineate le problematiche afferenti all'entrata in vigore, dal 2015, della nuova disciplina dei requisiti di capitale delle compagnie assicurative contenuta nel pacchetto « *Solvency* II », che potrebbe introdurre penalizzazioni consistenti sull'investimento in strumenti diversi dai titoli di Stato. Infatti, a fronte di un assorbimento di capitale pari allo 0 per cento per gli investimenti in titoli di Stato, le compagnie sarebbero costrette a mettere da parte una quota di capitale pari al 15 dell'investimento, ove puntassero su titoli di imprese privi di *rating* (o su fondi di investimenti che investissero in tali titoli) con durata finanziaria di 5 anni (UNIPOL).

Relativamente al mercato obbligazionario, la Banca d'Italia ha rilevato come negli ultimi mesi si siano sono registrati segnali di un forte interesse delle aziende e degli investitori. Dall'inizio del 2012 ad oggi le emissioni lorde sono state pari a 65 miliardi; benché si tratti di un flusso di raccolta inferiore a quello di altre economie avanzate, e con costi mediamente più alti a parità di durata e rischio, esso risulta più elevato di circa il 70 per cento rispetto a quello osservato nel periodo precedente la crisi. Hanno fatto ricorso al mercato nuove imprese: tra le circa 70 che hanno emesso obbligazioni nel 2013, poco meno della metà non avevano effettuato collocamenti nei precedenti 10 anni. Alcuni dei nuovi emittenti sono stati indotti a collocare titoli dalla presenza delle agevolazioni fiscali introdotte per i cosiddetti *mini bond* (Banca d'Italia).

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI INTERVENTO

4.1 *Problemi e obiettivi*

Nel corso dell'indagine si è evidenziato un ampio consenso sull'analisi della crisi economica, che risulta la più grave nella quale l'economia italiana sia incorsa a partire dal '900.

In particolare, è emerso come il nodo principale della crisi sia legato alla situazione di forte difficoltà finanziaria nella quale versa una percentuale elevata delle imprese italiane.

Questa condizione è legata ad alcune caratteristiche strutturali che caratterizzano storicamente il tessuto economico nazionale, il quale è basato, in percentuale superiore agli altri Paesi europei, sulle piccole e medie imprese e sulle microimprese. Tali imprese, a loro volta, si caratterizzano per dimensioni ridotte, per una scarsa capitalizzazione e per il conseguente, elevato ricorso al debito bancario, in misura, anche in questo caso, nettamente superiore ai Paesi europei ed agli altri Paesi avanzati, nonché per un basso *standing* creditizio, legato a sua volta alle ridotte dimensioni ed alla scarsa trasparenza che esse offrono ai fini della valutazione del emerito di credito.

Nel contesto generale della crisi finanziaria, che si è poi rapidamente trasformata in crisi nell'economia reale, la struttura imprenditoriale italiana è rapidamente incorsa in una situazione di forte difficoltà, avviata dal calo dei consumi e, soprattutto, degli investimenti, la quale ha a sua volta innescato un circolo vizioso nel quale l'aumento dei fallimenti e, conseguentemente, delle sofferenze bancarie, ha indotto le banche a politiche di credito più selettive, rendendo l'accesso al credito più difficile, soprattutto per quelle imprese che più necessiterebbero di liquidità finanziaria.

In tale quadro si inseriscono, come concause, due ulteriori circostanze: da un lato, l'incremento dello *spread* sui titoli del debito pubblico italiano e, dall'altro, i nuovi requisiti di capitalizzazione delle banche imposti da Basilea III e dall'*European banking Authority* che, entrambi, hanno contribuito a precludere l'accesso ai canali di finanziamento interbancario e ad aumentare il costo di finanziamento per le banche, con conseguente aumento del costo del credito per le imprese.

Ciò ha determinato un doppio livello di squilibrio competitivo in danno del sistema italiano: uno specificamente, riferito alle banche, che sono state coinvolte direttamente nella crisi del credito sovrano; l'altro, riferito alle imprese non finanziarie, le quali scontano condizioni e costi di accesso al credito nettamente più sfavorevoli delle omologhe concorrenti europee, e che hanno visto, negli ultimi anni, ridursi drasticamente la quantità di credito erogato dal sistema bancario.

In tale contesto le analisi maggiormente accreditate sottolineano come le strategie per riavviare una prospettiva di ripresa dell'economia italiana debbano articolarsi secondo due obiettivi cruciali.

Da un lato, è necessario, in una prospettiva di medio periodo, affrontare le ragioni strutturali della condizione di sottodimensionamento e sottocapitalizzazione che affliggono il tessuto imprenditoriale italiano, le quali costituiscono gli aspetti nei quali si declina, più in generale, il ritardo di competitività e produttività accumulato dal sistema imprenditoriale italiano, che la crisi non ha generato, ma, casomai, acuito e posto maggiormente in evidenza.

Emerge ormai con una certa chiarezza come, nel contesto economico e regolamentare attuale, imprese sottocapitalizzate, oltre a incontrare maggiori ostacoli nell'accesso a nuovo capitale, tanto di rischio quanto di debito, mostrino, nel lungo periodo, maggiore fragilità.

Sotto un primo profilo, infatti, le imprese con più basso livello di patrimonializzazione sono in grado di resistere con minor forza a cali dell'attività produttiva o a fasi avverse del ciclo economico, nella misura in cui non sono in grado di assorbire in modo autonomo le perdite attraverso il ricorso al proprio patrimonio. Sotto un ulteriore profilo, inoltre, imprese meno capitalizzate presentano un più ridotto potenziale di crescita, innanzitutto in quanto hanno minori capacità di finanziare programmi di investimento, di crescita ed innovazione, i quali rappresentano a loro volta gli strumenti chiave per elevare la capacità competitiva dell'impresa e sostenerne la profittabilità di lungo periodo.

In questa prospettiva la crisi finanziaria ha reso particolarmente difficile la situazione dell'imprenditoria italiana, innestandosi in una situazione pregressa di criticità, nella quale le imprese nazionali soffrivano di un'elevata leva finanziaria media (cioè un elevato rapporto tra patrimonio e debiti finanziari) e di una decrescente redditività e competitività, cui si ovviava attraverso il ripetuto ricorso allo strumento della svalutazione competitiva. Una volta venuta meno, con l'unificazione monetaria europea, la valvola di sfogo rappresentata dalla politica monetaria autonoma, la crisi ha dunque colto il sistema imprenditoriale e finanziario italiano « in mezzo al guado » di una transizione non ancora conclusa e forse nemmeno avviata, impedendo forse di scorgere appieno le radici antiche che si celano sotto i problemi attuali.

Tale condizione di difficoltà e di ritardo strutturale non può dunque essere superata attraverso interventi e misure di carattere esclusivamente finanziario, ma necessita di un'impostazione di politica industriale complessa, che non può certo essere approfondita in questa sede.

In quest'ambito merita comunque segnalare il ruolo che a tal fine deve essere ricoperto dalla leva tributaria e dalla differenziazione degli strumenti di finanziamento delle imprese.

Dall'altro lato, nell'immediato occorre ripristinare normali condizioni di credito in favore delle iniziative imprenditoriali, sbloccando il « rubinetto » della liquidità nei loro confronti. In particolare, secondo stime di Confindustria, per il rilancio dell'economia sarebbero necessari finanziamenti addizionali quantificati in un ammontare che oscilla tra circa 100 e circa 200 miliardi di euro.

Gli elementi emersi nel corso dell'indagine hanno evidenziato con chiarezza come, nel prossimo futuro, anche in uno scenario di miglioramento delle condizioni finanziarie internazionali e di sostanziale superamento della crisi del debito sovrano,

non sia ipotizzabile che le banche italiane possano aumentare facilmente il volume dei crediti erogati alle imprese.

Infatti, occorre ricordare come sul sistema finanziario nazionale, che pure presenta ancora uno dei più elevati livelli di risparmio tra i Paesi industrializzati, che si è rilevato più solido dei sistemi finanziari di altri Paesi, anche più sviluppati, e che non ha necessitato di massicci interventi pubblici di sostegno o di salvataggio, pesi comunque l'esigenza, anche ai sensi della normativa di vigilanza, di colmare la significativa distanza attualmente sussistente tra prestiti e depositi (cosiddetto *funding gap*), riportando il rapporto fra prestiti e depositi (*loan to deposit ratio*) ad un livello più basso di quello attuale, in linea con gli altri Paesi europei. Sebbene, secondo i dati di Banca d'Italia, il *funding gap* del sistema bancario nazionale si sia ridimensionato rispetto all'ammontare registrato prima della crisi finanziaria (in larga misura a causa della riduzione delle richieste di prestito dovuta alla contrazione dell'attività economica ed al conseguente taglio degli investimenti da parte delle imprese), esso risulta comunque ancora pari a 150 miliardi di euro (circa il 10 per cento dei prestiti) e costituisce un grave ostacolo all'efficace funzionamento del circuito banca – impresa in Italia. Occorre, in sostanza, in questo scenario, ripristinare le condizioni che consentano all'ingentissimo risparmio privato italiano, sopra richiamato, di essere veicolato in quantità sufficiente alle esigenze di finanziamento e sviluppo delle imprese italiane, secondo modalità innovative rispetto al tradizionale modello « bancocentrico ».

Tali considerazioni appaiono rafforzate dalla constatazione di alcuni elementi di debolezza, cui in parte si è già accennato in precedenza, che caratterizzano le banche nazionali. Infatti il sistema bancario italiano, il quale già si caratterizzava storicamente per un livello di redditività più basso rispetto alle principali banche europee, sta affrontando, a causa della crisi, un'ulteriore calo di redditività, nonché un significativo deterioramento della qualità degli attivi, legato al crescere delle sofferenze, degli incagli e dei crediti scaduti.

Inoltre il sistema creditizio ha subito direttamente le conseguenze dell'aumento dello *spread* dei titoli pubblici italiani con i titoli pubblici tedeschi, sia in quanto ha visto ridursi il valore dei titoli pubblici italiani di cui detiene un'aliquota consistente, sia in quanto, per approvvigionarsi di finanza, esso deve sostenere un costo aggiuntivo rispetto ai rendimenti dei medesimi titoli pubblici nazionali.

Le banche italiane dovranno dunque, nel medio periodo, colmare tale *gap* nelle proprie fonti di finanziamento, sia per restituire le risorse cui hanno, negli ultimi anni, attinto presso la BCE, sia, soprattutto, per superare la sostanziale chiusura del mercato dei finanziamenti interbancari conseguente alla crisi finanziaria, e che ha colpito maggiormente le banche di quei Paesi, come l'Italia, più fortemente colpiti dall'aumento dello *spread* sui titoli sovrani.

In tale quadro appare evidente come, soprattutto nel nostro Paese, l'attuale assetto dei rapporti tra banca e impresa, nonché lo stesso modello imprenditoriale ed organizzativo delle banche, dovranno significativamente mutare.

In primo luogo, occorre acquisire la consapevolezza che il sistema economico italiano deve superare il « bancocentrismo » che lo ha costantemente caratterizzato; in secondo luogo, occorre ricollocare le banche in un nuovo modello di operatività, in cui la redditività non viene più raggiunta prevalentemente attraverso i ricavi da intermediazione, accompagnandole intelligentemente verso una realtà, del resto già attuale, in cui esse non si pongono solo come erogatrici di finanziamento, ma, in termini più vasti, come fornitrici di servizi finanziari, aiutando le imprese a migliorare la capacità di gestire le proprie esigenze finanziarie.

Sotto un ulteriore profilo, occorre ampliare il ruolo, ancora molto marginale, degli investitori istituzionali (fondi comuni di investimento, fondi pensione), nonché favorire la crescita di investitori specializzati in investimenti nel capitale di rischio.

Sulla scorta di tali elementi analitici e dei conseguenti obiettivi di riforma è dunque necessario ipotizzare un insieme di misure che possano riattivare un nuovo circuito virtuoso, nel quale gli strumenti di finanziamento alle imprese, sia attraverso il capitale di debito, sia attraverso il capitale di rischio, possano avviare nuovamente lo sviluppo economico.

4.2 *Proposte*

4.2.1 *Il ruolo delle garanzie pubbliche sui crediti alle PMI*

In primo luogo l'indagine conoscitiva ha consentito di evidenziare come un primo ordine di misure di carattere immediato dovrebbero riguardare il miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI, riducendone innanzitutto i costi, attraverso il potenziamento dei meccanismi di garanzia pubblici sui crediti concessi alle stesse PMI dalle banche.

In particolare, una prima ipotesi di lavoro può essere sviluppata riprendendo e ampliando l'esperienza del Fondo centrale di garanzia per le PMI, che, sebbene rappresenti uno strumento certamente molto positivo, consente di mobilitare risorse piuttosto limitate, in quanto dipende direttamente, per la propria provvista finanziaria, dal bilancio dello Stato.

Al fine di superare tale elemento di ostacolo si propone di istituire un nuovo strumento di garanzia, finanziato attraverso il ricorso ai fondi strutturali europei, il quale fornirebbe alle banche garanzie sul 75 per cento delle perdite non attese (cosiddette *second loss*) sui prestiti erogati dalle banche stesse alle PMI.

Tale meccanismo di garanzia, che dovrebbe essere realizzato attraverso la costituzione di una società veicolo (SVP), ovvero di una serie di società veicolo a livello regionale, collegate ad una *holding* a livello nazionale con funzione di capogruppo, consentirebbe di garantire, in una logica di portafoglio, i crediti nei confronti delle PMI, all'interno di determinati requisiti dimensionali, consentendo alle banche eroganti di migliorare il *rating* dei relativi portafogli crediti sotto due profili:

1) ridurre l'assorbimento di capitale in relazione ai medesimi portafogli;

2) favorire la cartolarizzazione dei crediti stessi ed il loro conferimento a garanzia presso la BCE, al fine di ottenere da quest'ultima maggiori linee di finanziamento.

Il ricorso alle risorse finanziarie dei fondi strutturali europei consentirebbe, oltre che di superare definitivamente l'annoso problema dell'insufficiente utilizzo dei medesimi fondi a causa di lentezze burocratiche, di dotare il nuovo meccanismo di garanzia di un ammontare di risorse ingente, molto superiore a quelle attualmente disponibili per il Fondo centrale di garanzia per le PMI che, essendo finanziato direttamente con trasferimenti dal bilancio dello Stato, non potrà mai disporre, stante le condizioni di difficoltà della finanza pubblica, di disponibilità sufficienti a far fronte alle esigenze di liquidità delle PMI.

Naturalmente il nuovo strumento non dovrebbe essere posto in concorrenza con il già operante Fondo centrale di garanzia per le PMI, ma collocarsi in una prospettiva di integrazione sinergica con quest'ultimo, per ampliare lo strumentario a disposizione delle politiche economiche volte allo sviluppo.

In dettaglio, ipotizzando di utilizzare a tal fine una quota dei fondi strutturali disponibili per il nostro Paese pari a circa 10 miliardi di euro, il nuovo strumento di garanzia consentirebbe, operando attraverso una leva finanziaria assolutamente ragionevole, di mobilizzare nuovi finanziamenti in misura pari ad almeno 100-150 miliardi di euro.

Il ricorso ai fondi strutturali europei comporterà la necessità di calibrare attentamente il funzionamento del meccanismo per renderlo compatibile con la normativa europea in merito all'utilizzo dei predetti fondi, in particolare per quanto riguarda il

collegamento tra l'utilizzo delle risorse e le finalità di sviluppo territoriale perseguite dai fondi strutturali.

Inoltre, limitando la garanzia alla sola perdita non attesa, si escluderebbe il rischio di azzardi morali da parte delle banche che fruiscono della garanzia, incentivando le banche stesse ad effettuare un'attenta analisi del rischio di credito, senza scaricare sul garante l'intero rischio del finanziamento.

Laddove adeguatamente strutturato, il nuovo meccanismo di garanzia consentirebbe di realizzare risultati positivi sia per le imprese, sia per il sistema creditizio.

In sostanza, per quanto riguarda i vantaggi per le PMI, esso potrebbe:

a) ridurre il costo del credito per un importo che è stato stimato tra 80 e 120 punti base;

b) consentire l'erogazione di nuovi crediti a medio termine per un ammontare che è stato stimato tra 100 e 150 miliardi di euro;

c) liberare nuove risorse da destinare agli investimenti ed allo sviluppo, aiutando le imprese che attualmente si trovano in una condizione di difficoltà finanziaria;

d) ridurre lo svantaggio competitivo che attualmente penalizza il tessuto produttivo italiano, anche a causa del differenziale negativo sul rischio Paese.

Per quanto riguarda invece il settore bancario, i vantaggi perseguibili dal nuovo strumento potrebbero essere:

a) consentire l'erogazione di nuovo credito senza aggravare i bilanci delle banche, in particolare senza peggiorare i requisiti di capitale per queste ultime;

b) migliorare il *rating* dei portafogli di credito detenuti dagli istituti di credito;

c) offrire alle banche un canale di finanziamento alternativo per questa tipologia di crediti;

d) interrompere il circolo vizioso tra *spread* e costo del finanziamento per le banche.

4.2.2 *Misure per superare la sottocapitalizzazione delle imprese*

Un secondo ambito di proposte riguarda misure di più lungo periodo, che aiutino a superare la sottocapitalizzazione e sottopatrimonializzazione delle imprese italiane.

A tale proposito occorre ricordare come tra i principali elementi che ostacolano il ricorso delle imprese al mercato dei capitali di rischio incidano principalmente, dal lato dell'offerta, la diffidenza nei confronti di un mercato dei capitali spesso non sufficientemente liquido; l'onerosità degli adempimenti per accedere alla quotazione e per rimanere quotati; la ritrosia, specie nelle imprese ad origine familiare, ad aprire gli assetti di controllo e ad assicurare maggiore trasparenza nella gestione; i fattori distorsivi indotti dal sistema tributario.

Sotto il profilo della domanda, si segnalano invece la debolezza degli investitori istituzionali e l'insufficiente presenza di soggetti specializzati nei servizi per la quotazione, specificamente per quanto riguarda le PMI.

Con riferimento al tema dell'accesso alla quotazione delle imprese italiane, occorre innanzitutto superare l'equivoco, invalso nel dibattito pubblico su questo tema, secondo cui la quotazione in borsa costituirebbe una sorta di toccasana per risolvere i problemi strutturali del sistema. Tale *slogan* non tiene infatti conto dell'infondatezza, anche solo teorica, dell'ipotesi secondo cui le imprese di piccole dimensioni possano realisticamente approdare alla quotazione. Tuttavia, fatta tale premessa, non c'è dubbio che il rapporto tra capitalizzazione e PIL che si registra in Italia, al netto del fase congiunturale, non sia certamente compatibile con una prospettiva di crescita duratura e che sia necessario elevare il numero delle medie imprese quotate sul mercato dei capitali, portandola ad una percentuale vicina a quello che si registra in un Paese come, ad esempio, la Francia, che ha caratteristiche paragonabili all'Italia.

A questo riguardo la lunga discussione che si è sviluppata su questi temi induce a ritenere fondamentale:

a) ridurre i costi di trasparenza che le imprese devono sostenere per accedere e rimanere sul mercato dei capitali di rischio;

b) verificare la sussistenza di significativi squilibri nei costi complessivi di quotazione rispetto ai Paesi UE e assicurare una maggiore definizione dei predetti costi;

c) semplificare, sia pure nel pieno rispetto delle esigenze di trasparenza del mercato e di tutela degli azionisti di minoranza, la *governance* delle società quotate, in particolare sotto il profilo delle inefficienze e pletoricità oggi esistenti nel sistema dei controlli interni;

d) migliorare il grado di contendibilità delle società quotate, superando definitivamente i meccanismi che hanno reso opachi gli assetti di controllo delle stesse (patti parasociali, scatole cinesi, sistemi di controllo a catena), assicurando un adeguato bilanciamento tra le esigenze di controllo e le esigenze di ampliamento del mercato;

e) strutturare maggiormente i segmenti di mercato dedicati precipuamente alle PMI;

f) cancellare definitivamente gli elementi di distorsione del sistema tributario che hanno favorito il ricorso al capitale di debito rispetto al capitale di rischio, e che sono in parte già in fase di superamento, ad esempio attraverso le misure per l'aiuto alla crescita economica (ACE) recentemente introdotte, le quali potrebbero essere ulteriormente rafforzate in favore delle imprese che si avviano alla quotazione, nonché attraverso forme di agevolazione fiscale per i piccoli investitori che mantengano le azioni in portafoglio per un determinato periodo (ad esempio 5 anni);

g) favorire lo sviluppo di professionalità dedicate alle PMI nel settore della finanza d'impresa.

4.2.3 *Misure per ampliare i canali di finanziamento delle PMI*

Un altro insieme di misure attiene al rafforzamento di alcuni meccanismi, recentemente introdotti nell'ordinamento, che possono ampliare e differenziare i canali di finanziamento del sistema economico.

In particolare, si tratta di potenziare gli strumenti dei cosiddetti « *mini bond* », delle obbligazioni partecipative, nonché dei *bond* di distretto, delle obbligazioni di progetto e del cosiddetto equity crowdfunding, sui quali sono già intervenuti il decreto-legge n. 83 del 2012 ed il decreto-legge n. 179 del 2012.

1) Per quanto riguarda i « *mini bond* », nel sottolineare come le norme del già citato decreto-legge n. 83 del 2012 abbiano consentito di rivitalizzare un istituto che era ormai scomparso dal panorama finanziario italiano, sia per ragioni regolamentari sia a causa del penalizzante regime tributario, si segnala come appaiano utili ulteriori interventi di manutenzione normativa volti a superare alcuni elementi di criticità che ancora possono ostacolare il pieno utilizzo di tale strumento, che, sebbene pensato prioritariamente come canale di finanziamento aggiuntivo per le PMI, è stato finora utilizzato per emissioni di dimensioni relativamente rilevanti.

In dettaglio, è stata segnalata a questo riguardo l'esigenza di consentire al Fondo centrale di garanzia per le PMI, ovvero ad altro strumento, di rilasciare garanzie a favore dei fondi che acquisiscano i *mini bond*.

2) Per quanto riguarda i *bond* di distretto, la logica dovrebbe essere quella di raccogliere risorse da sottoscrittori privati, creando un portafoglio prestiti erogato in favore di imprese residenti nel medesimo distretto produttivo. In tale contesto, è emersa l'esigenza di:

a) favorire l'intervento diretto nelle operazioni di emissione delle finanziarie regionali, nonché dei consorzi di garanzia collettivi fidi;

b) prevedere che le emissioni possono essere assistite da garanzia;

c) introdurre forme di differenziazione dei titoli in base al livello di rischio e di rendimento;

d) consentire la liquidabilità dei titoli, attraverso un mercato secondario.

3) Con riferimento alla tematica del cosiddetto *equity crowdfunding*, cioè dello strumento, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che consente di raccogliere capitale di rischio tramite portali *on line*, si evidenzia come esso potrebbe risultare particolarmente utile per sostenere la capitalizzazione di *start up* innovative e per finanziare iniziative di venture capital. In merito le azioni principali che potrebbero essere assunte in questo campo riguardano:

a) la valutazione circa l'effettiva efficacia di tale strumento, anche in vista di un suo ampliamento a tutte le tipologie di imprese e non solo alle *start up* innovative;

b) l'esigenza di contemperare, in via di normativa primaria o regolamentare, un adeguato livello di tutela degli investitori non professionali con la necessità di evitare eccessivi appesantimenti procedurali e burocratici, che potrebbero pregiudicare l'utilizzo di tale strumento.

Su un ulteriore piano, occorre inoltre rendere più efficaci e, se del caso, rafforzare il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, sviluppare l'esperienza dei cosiddetti *credit funds*, colmare l'assenza di investitori istituzionali e professionali specializzati nel settore delle PMI, nonché riaprire il mercato delle cartolarizzazioni, agevolare ulteriormente il canale di liquidità delle banche con la BCE e sostenere la crescita settore del microcredito.

In riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi, si segnala come l'efficacia dell'azione dei Confidi nel favorire l'accesso al credito da parte delle PMI potrebbe essere notevolmente aumentata:

a) ricorrendo ad un meccanismo di controgaranzia pubblica, ad esempio secondo l'ipotesi che è stata proposta nel paragrafo 4.2.1;

b) rafforzando il patrimonio dei Confidi, anche proseguendo il processo di fusione e di crescita dimensionale in atto in tale settore, nonché favorendo l'ingresso nel capitale dei Confidi stessi di imprese non finanziarie e di enti pubblici e privati.

In merito ai cosiddetti *credit funds*, cioè ai fondi di investimento specializzati nella sottoscrizione degli strumenti di debito emessi da società, anche di piccole e medie dimensioni, in una prospettiva di lungo periodo non speculativa, ma comunque secondo una logica di portafoglio, essi potrebbero svolgere un ruolo positivo per ampliare la differenziazione dei canali di finanziamento a debito allentando i vincoli di patrimonializzazione delle banche, ponendosi inoltre in sinergia con lo strumento dei *mini bond*.

Per quanto riguarda invece il collegamento tra PMI e investitori professionali, occorre superare il *gap* informativo e la condizione di volatilità che attualmente distoglie tali soggetti dall'investire in imprese troppo piccole per essere da loro conosciute e analizzate. A tal fine appare utile ipotizzare forme di detassazione dei *capital gain* derivanti dall'investimento nei predetti fondi specializzati.

In merito alla problematica delle cartolarizzazioni, si segnala come la riapertura di tale mercato, drasticamente ridottosi a seguito degli eccessi che sono tra le cause della crisi finanziaria attuale, costituirebbe uno strumento efficace per estendere la disponibilità di credito, soprattutto nei confronti delle PMI, senza incorrere nei vincoli patrimoniali imposti alle banche. Al riguardo appare prioritario ridurre la diffidenza che il mercato comprensibilmente nutre, sulla scorta delle negative esperienze del recente passato, rispetto a queste operazioni, le quali per tale motivo non risultano al momento convenienti per le banche. A tal fine appare opportuno realizzare operazioni di cartolarizzazioni

standardizzate, relative a crediti erogati nei confronti di PMI, emettendo titoli a struttura semplice e facilmente conoscibili dagli investitori.

In merito al canale di liquidità reso disponibile dalla BCE in favore delle banche, potrebbe essere utile consentire l'ulteriore ampliamento delle attività bancarie che gli istituti di credito possono portare in garanzia presso la stessa BCE in cambio di liquidità, comprendendovi, oltre che i mutui immobiliari, anche i crediti erogati alle PMI.

Per quanto attiene alle tematiche del microcredito, nel rilevare come tale settore può costituire uno strumento utile a sostenere la piccola e microimprenditorialità nell'attuale congiuntura economico – finanziaria, anche per favorire la crescita dimensionale e la fuoriuscita di tali soggetti dall'area dell'economia sommersa, si suggeriscono le seguenti linee di intervento:

a) equiparare agli investimenti le risorse pubbliche destinate alle iniziative di microcredito, anche ai fini del Patto di stabilità interno;

b) emanare la normativa regolamentare di attuazione dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993, recante la disciplina di tale settore.

4.2.4 *Ulteriori misure di contesto*

Un ulteriore elemento di contesto che appare fondamentale per consentire un erogazione di credito adeguata alle esigenze di liquidità delle imprese, riguarda il miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle crisi, con particolare riguardo alla disciplina fallimentare.

La normativa in materia costituisce infatti un fattore chiave per superare le distorsioni ed i disincentivi che, in tale ambito, attualmente ostacolano la continuità aziendale di soggetti imprenditoriali che, pur attraversando una situazione di crisi, avrebbero ancora prospettive di redditività. A tale riguardo, è stato segnalato come i positivi interventi in merito realizzati, prima con il decreto-legge n. 83 del 2012 e, successivamente, con il decreto-legge n. 69 del 2013, opportunamente volti a salvaguardare la continuità aziendale, necessitino di ulteriori correttivi, al fine di evitare distorsioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dei creditori e, di conseguenza, la loro disponibilità a sostenere la sopravvivenza economica e produttiva del debitore.

In dettaglio, si segnala l'esigenza di:

a) estendere il regime di deducibilità fiscale delle perdite subite dai creditori, già previsto per il concordato preventivo, ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942);

b) reintrodurre la necessità che il consenso, da parte dei creditori, al concordato preventivo, sia espresso in termini espliciti, o comunque consentendo ai creditori di valutare pienamente la proposta di concordato;

c) prevedere la possibilità, per i creditori, di elaborare proposte di concordato preventivo alternative a quella formulata dall'imprenditore;

d) introdurre uno strumento di soluzione delle crisi di gruppo, attraverso l'introduzione di un nuovo istituto di « concordato di gruppo »;

e) rafforzare la possibilità di soddisfare i creditori aderenti al concordato attraverso strumenti finanziari di partecipazione.

Un ultimo, ma non meno importante, aspetto di contesto cui occorre dedicare maggiore attenzione, in una prospettiva di medio-lungo periodo, riguarda il miglioramento complessivo della cultura, di impresa, bancaria e professionale, nella quale è calata l'operatività delle aziende, in particolare per quanto attiene alle strategie di finanziamento ed alla risoluzione delle crisi.

In particolare, appaiono prioritari i seguenti interventi:

a) migliorare la sensibilità degli imprenditori rispetto all'esigenza di garantire una maggiore trasparenza delle imprese, la quale costituisce un requisito essenziale sia per consentire il finanziamento delle imprese stesse sia per consentire l'accesso di nuovi capitali;

b) sviluppare la consapevolezza del mondo imprenditoriale rispetto alla necessità di aprire le imprese, soprattutto quelle familiari, ad apporti di capitale esterno ed a contributi professionali qualificati che consentano di migliorare le strategie di finanziamento delle imprese, al fine di incentivare la crescita dimensionale delle imprese stesse e di consentire ordinate dinamiche di trasferimento intergenerazionale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 104

5-01587 Santerini: Sulle risorse da erogare in caso di restauro e di altri interventi governativi autorizzati dagli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo . 104

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 110

5-01586 Coscia: Sui finanziamenti alla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 104

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 111

5-01588 Simone Valente: Sulla nomina del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche 104

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 113

5-01589 Fratoianni: Sul finanziamento alle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e del Fondo unico per lo spettacolo 105

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 114

5-01590 Di Lello: Sulla tutela dei « Campi Flegrei » e sul finanziamento dei relativi interventi 105

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 115

5-01585 Galan: Qualificazione professionale dei restauratori 105

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 116

5-01591 Buonanno: Sul finanziamento del Museo del ciclismo « Madonna del Ghisallo » .. 105

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 117

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia ... 106

SEDE REFERENTE:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106

ALLEGATO 8 (Emendamenti) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia ... 109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 10.10.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01587 Santerini: Sulle risorse da erogare in caso di restauro e di altri interventi governativi autorizzati dagli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Salvatore MATARRESE (SCpI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Salvatore MATARRESE (SCpI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, evidenziando, tra l'altro, che sulle somme utilizzate per gli interventi di restauro lo Stato percepisce il gettito IVA.

5-01586 Coscia: Sui finanziamenti alla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.

Emanuele FIANO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Emanuele FIANO (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa da parte del rappresentante del Governo che peraltro ringrazia per la cortesia e ricchezza di particolari. Segnala, infatti, che per l'insufficienza di risorse destinate alla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), la prosecuzione dell'attività di questa è messa in pericolo. Evidenzia che ciò avviene in un momento in cui si manifestano con frequenza episodi di razzismo, xenofobia e antisemitismo, da parte di persone che predicano l'odio e la discriminazione. Sottolinea che si tratta di fenomeni contro i quali è essenziale il contributo apportato dalla Fondazione CDEC.

5-01588 Simone Valente: Sulla nomina del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Simone VALENTE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenzi che dalla stessa, infatti, non si evincono le necessarie competenze specifiche dell'ingegner Pier Francesco Pinelli, nominato Commissario straordinario del Governo, nel settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

5-01589 Fratoianni: Sul finanziamento alle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e del Fondo unico per lo spettacolo.

Nicola FRATOIANNI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Nicola FRATOIANNI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua. Sottolinea che la risposta, infatti, non si fa altro che riproporre la situazione già descritta nel testo dell'interrogazione, senza prendere impegni per cambiare l'attuale situazione. Evidenzia, quindi, come la cultura italiana sia sotto finanziata, essendo considerata solo quale spesa corrente da tagliare, e non come un investimento per il Paese.

5-01590 Di Lello: Sulla tutela dei « Campi Flegrei » e sul finanziamento dei relativi interventi.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Auspica che da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia posta in essere un'efficace attività che permetta la piena fruizione di tutta l'area dei Campi Flegrei.

5-01585 Galan: Qualificazione professionale dei restauratori.

Giancarlo GALAN, *presidente,* illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Giancarlo GALAN, *presidente*, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua, pur ringraziandola per la cortesia dimostrata nella sua esposizione. Precisa infatti che non è stata risolta la problematica concernente il nuovo articolo 182 del Codice dei beni culturali, il quale non adotta il principio della responsabilità tecnica diretta di coloro che intervengono in qualità di restauratore, permettendo un accesso alla professione non qualificata. Auspica quindi che il Governo si faccia carico di una necessaria qualificazione di una professionalità importante per il settore dei beni culturali.

5-01591 Buonanno: Sul finanziamento del Museo del ciclismo « Madonna del Ghisallo ».

Nicola MOLTENI (LNA), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Nicola MOLTENI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua. Rileva che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, infatti, pur riconoscendo il ruolo e la storia del Museo del ciclismo « Madonna del Ghisallo » e non facendo parte della *governance* dello stesso, non si impegna a far stanziare risorse affinché lo stesso non sia chiuso per mancanza di finanziamenti. Sottolinea quindi come la legge di stabilità abbia già tagliato 300 milioni di euro alla regione Lombardia e che sia quindi necessario un intervento governativo a sostegno di questa istituzione importante non solo per il mondo del ciclismo, ma per l'intero Paese.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.55.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 novembre 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.55 alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 11.35.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo in esame (*vedi allegato 8*).

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo per un richiamo al regolamento, chiede che sia predisposta dal Governo una relazione tecnica, la quale fornisca una valutazione comparativa delle fondazioni culturali esistenti, sia sotto il punto di vista delle risorse ad esse attribuite sia dal punto di vista degli obiettivi raggiunti.

Maria MARZANA (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver ricordato che le proposte di legge all'esame del Parlamento subiscono improvvisi rallentamenti o accelerazioni, a seconda dell'opportunità politica, rileva che un'attività conoscitiva accurata, ad esempio per il tramite di audizioni, è stata svolta solo per alcune di esse. Concorda pertanto con la proposta del deputato Gallo di chiedere al Governo una comparazione tra le varie fondazioni che ricevono contributi da parte dello Stato.

Giancarlo GALAN, *presidente*, pur ritenendo questioni importanti le valutazioni espresse dai colleghi Gallo e Marzana, prende atto della loro richiesta, che non risulta peraltro essere espressa nei termini previsti. Ricorda quindi che la Commissione è nella fase relativa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, la maggior parte dei quali presentati proprio dal gruppo rappresentato dal collega Gallo. Ritiene quindi che, eventualmente, il Governo, potrà in seguito accedere alle richieste degli stessi, rammentando che ora la Commissione è in sede di esame degli emendamenti presentati al provvedimento. Invita quindi il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore,* raccomanda l'approvazione dei suoi

emendamenti 1.1 e 1.2, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 Rampi, 1.19 Marzana, 1.31 Di Benedetto e 1.33 Luigi Gallo, che ritiene preferibile agli emendamenti analoghi 1.32 Vacca e 1.33 Luigi Gallo. Invita al ritiro sui restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA è favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore, esprimendo parere conforme sui restanti emendamenti.

Luigi GALLO (M5S), a nome del proprio gruppo, chiede che la Commissione richieda al Governo una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, prendendo atto della richiesta del collega Gallo, a nome del proprio gruppo, ritiene che la Commissione potrebbe esprimersi sulla medesima, senza sospendere la seduta per convocare la riunione dell'ufficio di presidenza.

Maria MARZANA (M5S) ritiene preferibile sospendere la seduta e convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, pur non comprendendo la richiesta dei colleghi del gruppo del Movimento cinque stelle, sospende brevemente la seduta e convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.15.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza ha ritenuto non essenziale la richiesta del gruppo del Movimento cinque stelle, per il compimento dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in titolo.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea come la contrarietà del Movimento 5 Stelle non sia nei confronti del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, la cui memoria concordano nel voler tutelare, bensì nei confronti del provvedimento in esame. Ribadisce innanzitutto il fatto che, quando il Movimento 5 Stelle svolge interventi che non piacciono allo schieramento di centrosinistra sia tacciato di essere fascista, mentre, nel caso in cui ciò che propone non sia gradito all'altro schieramento politico, sia accusato di essere comunista. Riporta quindi, facendo riferimento ad alcuni articoli di giornale, il resoconto di alcune vicende giudiziarie che avrebbero avuto come protagonista l'avvocato Gianvito Mastroleo, attuale presidente della Fondazione « Giuseppe Di Vagno », che riveste questa carica dal 1970. Al riguardo, riferisce che l'allora presidente socialista della provincia di Bari, Mastroleo appunto, – nel periodo dal 1977 al 1982 – avrebbe deciso, insieme ad altri soggetti, la spartizione degli appalti per la costruzione di quattordici edifici scolastici. Si tratterebbe di una commessa in due « tranches « per un valore complessivo di 47 miliardi di lire, incluse le tangenti in denaro – delle quali quasi 2 miliardi sarebbero andati a Dc, Psi e Psdi – e in « natura », consistenti nella costruzione dei Polivalenti assegnati a imprese vicine al Pci. Precisa altresì che per quella vicenda, Mastroleo è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione dalla Corte d'appello di Bari. Aggiunge che nella condanna di primo grado l'avvocato Mastroleo aveva ricevuto una condanna ad otto anni di reclusione e una multa di 820 milioni di lire e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Specifica poi di non sapere cosa sia accaduto rispetto all'interdizione dai pubblici uffici relativa alla condanna di secondo grado; nessuno scontò un solo giorno di carcere o pagò una lira di multa, in quanto, prima che si arrivasse alla sentenza definitiva, i reati contestati caddero in prescrizione. Specifica quindi che la persona di cui finora ha riferito, oltre a gestire, insieme al resto del Consiglio di amministrazione, i fondi forniti dal MIBACT ed enti locali alla Fondazione Di

Vagno, potrà occuparsi anche dei 100 mila euro attribuiti *una tantum* dal provvedimento in esame e parteciperà ad attribuire, in qualità di presidente di giuria, il premio biennale di 40 mila euro. Si chiede inoltre se sia meritevole finanziare una fondazione che si propone di promuovere il pensiero socialista e riformista contemporaneo, non ritenendo tale attività rientrare nella ricerca storica da sostenere economicamente. Ritiene quindi che iniziative come quelle contenute nel progetto di legge in esame, a sostegno di quella che definisce una politica contemporanea attinente al Partito socialista, non debbano essere finanziate con i soldi dei cittadini.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal collega Gallo, ritiene ipotizzabile una modifica del testo in esame, con riferimento alla composizione della giuria che attribuirebbe il premio « Di Vagno ». Non ritiene però accettabile criminalizzare delle culture politiche come quella cattolica, liberale, comunista o socialista, e non considerare lo studio e la ricerca sulle relative dinamiche quale elemento rilevante della storia italiana. In questo caso, ritiene che la cultura riformista e socialista abbia diritto di essere ricordata; non farlo sarebbe gravissimo per tutti.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritiene che debba essere considerata legittima ogni posizione politica, sia quella del suo Movimento, sia quella degli altri gruppi parlamentari. Ritiene però che quando si tratta di fondi pubblici sia necessario scegliere le priorità e per questo il Movimento 5 Stelle ritiene che si debbano destinare le risorse finanziarie a disposizione, per iniziative che abbiano una valenza nazionale. Rammenta, d'altra parte, come nel corso dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2013, concernente l'istruzione, siano state respinte delle proposte emendative del suo gruppo proprio con la motivazione che non vi erano risorse finanziarie disponibili a favore del settore culturale.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ritiene necessario che gli interventi dei commissari siano limitati all'esame degli emendamenti. Rileva tuttavia, con riferimento a quanto testé affermato dal deputato Gallo, che, essendo intervenuta la prescrizione dei reati ascritti a Gianvito Mastroleo, non si può considerare lo stesso condannato per tali reati. Concorda d'altro canto con la proposta della collega Piccoli Nardelli di escludere eventualmente il presidente della Fondazione « Di Vagno » dalla giuria che attribuisce il relativo premio. Sottolinea, infine, che le risorse del predetto premio vanno a beneficio di giovani ricercatori e che il presidente della fondazione e gli altri membri della giuria non percepiscono alcun emolumento o rimborso spese.

Milena SANTERINI (SCpI) evidenzia come vi sia stata una confusione di piani tra la storia del Paese e la gestione dello stesso. Reputa altresì importante conservare la tradizione socialista e la memoria del deputato Di Vagno assassinato nel 1921. Ritiene quindi opportuno proseguire nell'esame del provvedimento.

Maria MARZANA (M5S) interviene sul suo emendamento 1.4, il quale, essendo finalizzato alla soppressione dell'articolo 1, istitutivo del premio biennale di ricerca « Giuseppe Di Vagno », mira a vanificare l'intero provvedimento, soprattutto con riferimento all'attuale presidente della fondazione omonima. Specifica poi che il suo gruppo vuole sì tutelare la figura del deputato Di Vagno, ma anche svolgere una riflessione sulla questione delle risorse economiche attribuite dal provvedimento in esame, in quanto la loro attribuzione è influenzata da un fattore politico. Ritiene, infine, che i vari ruoli politici, sia a livello locale, che provinciale, svolti dall'attuale presidente della Fondazione, abbiano motivato la proposta di assegnazione delle risorse in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, richiamando ancora una volta i deputati del gruppo M5S e in particolare la collega

Marzana ad attenersi all'illustrazione dell'emendamento 1.4, ribadisce di non comprenderne l'atteggiamento, quanto meno dilatorio, dell'esame del provvedimento. Ritiene quindi necessario permanere all'oggetto della discussione – l'esame degli emendamenti, appunto – senza ulteriori dilazioni, visto che a suo tempo l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha già definito la programmazione dell'esame del provvedimento in discussione. Rileva, quindi, l'esigenza di fissare e garantire tempi certi per l'approvazione del provvedimento, in modo da assicurare il rispetto delle prerogative parlamentari di ciascun gruppo nell'esame del provvedimento in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.15 e dalle 12.45 alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 novembre 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-01587 Santerini: Sulle risorse da erogare in caso di restauro e di altri interventi governativi autorizzati dagli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Santerini, unitamente ad altri On.li colleghi, chiede di sapere a quanto ammontino le somme ancora in attesa di erogazione per gli interventi conservativi effettuati volontariamente dai proprietari sui propri immobili vincolati.

Vorrei, a tale proposito riferire che gli interventi per i quali il Soprintendente si è già espresso in termini di ammissibilità, devono comunque essere collaudati prima di essere ammessi alla liquidazione del contributo.

Posso pertanto affermare che, con riferimento a lavori collaudati fino al 31 dicembre 2011, il debito del Ministero nei confronti dei proprietari, possessori o detentori del bene culturale, ammonta ad euro 97.263.468,66.

Proprio per quanto sopra riferito mi preme sottolineare che l'importo complessivo segnalato è soggetto a notevole incremento, tenuto conto di tutti i lavori collaudati successivamente al 31 dicembre 2011, compresi quelli autorizzati fino alla data del 14 agosto 2012, (che, come noto, è stato l'ultimo giorno utile per la concessione del contributo in parola prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012) ed ancora non collaudati.

ALLEGATO 2

5-01586 Coscia: Sui finanziamenti alla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Coscia, unitamente all'On.le Fiano, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere per garantire al Centro di documentazione ebraica di Milano il contributo di legge.

Vorrei, a tale proposito riferire che questo Ministero conosce bene la Fondazione che, come noto:

promuove studi e ricerche relativi all'ebraismo, in particolare italiano, la sua storia e cultura contrastando l'antisemitismo e razzismo;

conserva ed incrementa la biblioteca e l'emeroteca specializzate, gli archivi di documentazione storica sull'ebraismo e la raccolta documentaria sull'antisemitismo mettendole a disposizione del pubblico e promuovendone la divulgazione;

cura la pubblicazione di « Studi e ricerche » sulle tematiche di riferimento;

mantiene rapporti e collabora con altri istituti con interessi comuni in Italia e all'estero;

conduce e promuove programmi di aggiornamento culturale ad insegnanti e studenti.

La Fondazione è infatti inserita nella tabella delle istituzioni culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 534 del 1996, sin dal triennio 1984-1986. Nella vigente tabella, triennio 2012-2014 è inserita con un contributo annuo di euro 40.000,00 che nel 2013 è stato ridotto ad euro 33.562,00.

A partire dal 2009, con legge 15 ottobre 2009, n. 155 alla Fondazione è attribuito annualmente un contributo di euro 300.000,00 che negli anni successivi si è ridotto notevolmente.

Nel 2010 la somma è rimasta invariata. Nel 2011 il contributo assegnato è stato di euro 241.844,00; nel 2012 di euro 245.136,00. Per quanto riguarda il 2013, la riduzione apportata dalla legge di stabilità su tutti i capitoli di bilancio, ha ridotto la disponibilità del capitolo ad euro 183.746,00. È proprio di questi giorni l'ultima variazione in negativo operata dal MEF che ha ulteriormente ridotto la disponibilità sul capitolo 3633, capitolo su cui grava il contributo a favore della suddetta Fondazione riducendolo da euro 183.746,00 ad euro 182.180,00.

Dal bilancio consuntivo 2012 si evince che la Fondazione oltre a percepire i contributi suddetti riceve anche finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici e privati per un totale di euro 623.565,20 annui.

Tali consistenti entrate hanno permesso di avviare, su suggerimento della competente Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, un progetto straordinario per « ristrutturazione e gestione informatica degli archivi della fondazione, digitalizzazione e pubblicazione *on line* delle fonti per la storia degli ebrei in Italia ». Per il corrente anno la spesa prevista per tale progetto è di

euro 89.430,00 di cui euro 28.617,00 già pagati ed euro 60.813,00 impegnati per il successivo pagamento.

Alla luce di quanto sopra riferito e, soprattutto, in un momento di grande difficoltà per tutti gli Istituti culturali destinatari delle sempre più scarse risorse di questa Amministrazione, ritengo che l'attività, straordinaria e meritoria, della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea Onlus può dirsi, al momento, salvaguardata.

ALLEGATO 3

5-01588 Simone Valente: Sulla nomina del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Valente, unitamente ad altri On.li, chiede chiarimenti in merito alla avvenuta nomina dell'ingegner Pinelli quale « Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni ed il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche ».

L'articolo 11, comma 3 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazione dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, demanda al Commissario compiti che, come risulta evidente dal testo della legge, attengono alla tecnica e alla professionalità di gestione aziendale e di risanamento dei bilanci delle aziende in crisi. La norma prevede che le fondazioni in difficoltà debbano presentare piani di rinegoziazione e ristrutturazione del debito finalizzati al raggiungimento degli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario. Il piano deve altresì prevedere l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico.

È agevole dunque rilevare dalla semplice lettura della legge, che i compiti del Commissario non riguardano in alcun modo l'attività artistica delle Fondazioni, ma esclusivamente il supporto alla predisposizione e la disamina dei piani di risanamento e di rilancio industriale elaborati dalle fondazioni interessate dal percorso di risanamento.

È per tali ragioni che il Ministro ha inteso scegliere un grande esperto nella redazione, gestione e verifica dei piani di rilancio industriale delle aziende.

L'ingegner Pinelli presenta un curriculum di altissimo profilo, che ne pone in evidenza le doti e le qualità di gestione finanziaria, qualità che sono esattamente quelle necessarie per assicurare il buon esito delle procedure di risanamento e di rilancio.

Vorrei poi precisare che non corrisponde al vero quanto sostenuto dagli onorevoli interroganti in merito al fatto che l'ingegner Pinelli sarebbe Presidente della TotalErg SpA, impresa nella quale egli ha in realtà avuto nel passato incarichi di responsabilità, ma che ha lasciato già da oltre un anno.

Certamente è vero, invece, che il Commissario vanta una grande esperienza di gestione di grandi imprese e di risanamento industriale e si è occupato, come consulente, di società operanti nel settore della cultura.

Il Commissario Pinelli si impegnerà a fondo per dare il necessario supporto tecnico finanziario alle Fondazioni lirico-sinfoniche che versano in condizioni di difficoltà e che ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 11.

Il primo passo che ha fatto è stato quello di convocare i sindacati, che incontrerà già questa settimana.

Ha ottenuto il plauso dall'ANFOLS e dei Sovrintendenti, con i quali ha fissato un fitto calendario e dai quali ha ricevuto il convinto appoggio ed il più sincero augurio di buon lavoro.

ALLEGATO 4

5-01589 Fratoianni: Sul finanziamento alle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e del Fondo unico per lo spettacolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Fratoianni intende sapere le intenzioni del Ministro in materia di integrazione del finanziamento alle Associazioni nazionali di cultura cinematografica.

Le Associazioni nazionali di cultura cinematografica sono in effetti previste dal decreto-legge 22 gennaio 2004, n. 28, ma erano già state definite dalla cosiddetta « legge cinema » del 4 novembre 1965, n. 1213.

Le associazioni riconosciute sono attualmente nove ed agiscono mediante una rete di circoli del cinema (al momento i circoli aderenti sono oltre 1100 ed in progressivo aumento) operanti su tutto il territorio nazionale.

Le Associazioni ed i loro circoli svolgono l'importante funzione di promuovere la cultura cinematografica in modo capillare, funzione tanto più importante se riferita a zone del Paese in cui non sono presenti, o sono carenti, sale cinematografiche con finalità precipuamente commerciali.

L'attività sul territorio si svolge non solo mediante proiezioni, ma anche con l'organizzazione di eventi collaterali (es.: presentazione dell'opera da parte di esperti, dibattiti, incontri in materia cinematografica, ecc.).

Le stesse attività si svolgono in gran parte con la collaborazione di « appassionati » del cinema che prestano la loro opera divulgativa su base volontaria e gratuitamente.

Annualmente a ciascuna delle nove associazioni viene assegnato un contributo quantificato per il 50 per cento sulla base della cosiddetta organizzazione (vale a dire il numero dei circoli aderenti alla associazione stessa); il restante 50 per cento viene assegnato sulla base dell'attività svolta da ogni singola associazione.

In effetti, l'attività dei circoli del cinema nel loro complesso e delle associazioni che li riuniscono, è ben presente all'attenzione del Ministero ed in particolare della Direzione generale cinema. Si tratta, infatti, come sopra accennato, di una attività divulgativa e promozionale che può definirsi « di frontiera », in quanto raggiunge spettatori, anche potenziali, spesso giovani che dall'attività dei circoli possono trarre non solo momenti di svago, ma anche un approccio alla cultura cinematografica da approfondirsi nel corso della propria vita.

Per quanto riguarda la segnalata diminuzione degli stanziamenti destinati al settore negli anni dal 2008 al 2013 deve purtroppo rilevarsi che la quota FUS cinema non è rimasta assolutamente invariata, infatti, se nel 2008 era di 91 milioni di euro, negli anni a seguire è andata man mano diminuendo fino ad arrivare nel 2013 a 72,3 milioni di euro, con un decremento percentuale complessivo di circa il 25 per cento.

Da tali considerazioni oggettive non potevano non derivare conseguenze per il finanziamento di quasi tutti i settori del cinema, compreso, purtroppo, anche quello delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica.

Il Ministero assicura la propria attenzione nei confronti delle associazioni per il prezioso compito svolto di diffusione e promozione della cultura cinematografica italiana.

ALLEGATO 5

5-01590 Di Lello: Sulla tutela dei « Campi Flegrei » e sul finanziamento dei relativi interventi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Di Lello chiede di sapere quali iniziative il Governo intende assumere per la tutela dei Campi Flegrei.

Vorrei, a tale proposito riferire che nel febbraio 2009 è stato sottoscritto dal MiBAC e dalla Regione Campania un accordo di programma ai sensi dell'articolo 112 del Codice che, anche in relazione agli ingenti investimenti promossi dalla Regione nel ciclo di programmazione 2000-2006 dei fondi FESR per i « Grandi attrattori culturali », individua 23 siti statali per i quali sperimentare forme condivise di gestione con la Regione Campania.

Tra questi sono compresi i principali siti archeologici e monumentali ricadenti nell'area dei Campi Flegrei e in particolare nei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Al fine di definire le modalità di attuazione il medesimo accordo ha istituito un tavolo tecnico paritetico presieduto alternativamente per un anno dal direttore regionale del Ministero e dal coordinatore dell'Area Beni Culturali e Turismo della Regione e composto da due rappresentanti nominati dal Ministro e due dal Presidente della Regione.

Nella prima fase dei lavori il tavolo ha affrontato in particolare le problematiche relative al completamento dei restauri, degli allestimenti e della gestione del Castello di Baia, che contiene il Museo archeologico dei Campi Flegrei.

Il lavoro del tavolo si è di fatto interrotto nel 2010 a causa, verosimilmente, del venir meno della volontà della Regione di farsi carico degli oneri della gestione dei siti, anche in ragione della complessa situazione finanziaria del bilancio regionale e per gli effetti del patto di stabilità.

Le strutture del MiBACT hanno dovuto far fronte in questi anni con limitatissime risorse, soprattutto umane, alle problematiche derivanti dalla fruizione e conservazione dello straordinario patrimonio culturale dell'area.

A tal fine il Ministero e la Soprintendenza archeologica speciale di Napoli e Pompei, dalla quale i siti dipendono, hanno attuato le seguenti misure:

Utilizzazione di personale della Ales SpA nell'ambito di progetti destinati alla fruizione e sicurezza dei siti ed alla manutenzione delle aree (Cuma);

Utilizzazione di personale tecnico a supporto della fruizione (Castello di Baia);

Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Pozzuoli per la fruizione dell'anfiteatro Flavio (attivato) e di altri siti nel territorio comunale;

Convenzione di assuntoria di custodia per la visita a richiesta della Piscina Mirabilis.

Si tratta indubbiamente di soluzioni provvisorie.

Appare quindi necessaria una revisione dell'accordo del 2009 che, evidentemente, non ha conseguito i risultati auspicati, ridefinendo gli impegni reciproci alla luce delle mutate condizioni.

Il patrimonio culturale dell'Area Flegrea dovrà essere al centro di un piano di valorizzazione territoriale, anche con il concorso della Regione, degli enti locali, dell'Ente Parco Regionale, di soggetti privati *profit* e no *profit*.

ALLEGATO 6

5-01585 Galan: Qualificazione professionale dei restauratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Galan, unitamente ad altri onorevoli, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere per concludere la situazione di incertezza relativa alla qualificazione dei restauratori e se intenda costituire un tavolo tecnico con le associazioni di restauratori maggiormente rappresentative.

Vorrei, a tale proposito riferire, per meglio definire i termini della complessa vicenda, che la legge 14 gennaio 2013, n. 7, ha sostituito i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Il mutamento dell'impianto definito dal testo precedente (mutamento introdotto proprio su istanza delle Commissioni cultura di Camera e Senato) ha richiesto una approfondita riflessione sugli adempimenti conseguenti e sulla procedura da seguire per realizzarli.

In particolare, si rammenta, si è resa necessaria la stesura di nuove linee guida ed un nuovo decreto di definizione delle modalità di svolgimento della prova d'idoneità. Decreto che va emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata.

Di fronte alle problematiche rilevate e alle richieste delle Associazioni di partecipare all'*iter* attuativo secondo le previsioni della nuova legge, è stato pubblicato apposito avviso sul sito internet del Ministero così che, dal 3 al 6 giugno scorso, si sono svolti gli incontri con i gruppi e le associazioni che ne avevano fatto domanda.

L'amministrazione ha affrontato con i partecipanti le diverse problematiche rilevate e ha raccolto richieste e suggerimenti.

Successivamente ai lavori svolti con le associazioni, il Ministero si è concentrato sugli adempimenti necessari per avviare la procedura di selezione pubblica.

In particolare, si sta concludendo la fase di definizione delle linee guida per l'espletamento dell'indicata procedura, che andranno pubblicate con decreto ministeriale e che consentiranno di chiarire meglio le disposizioni normative, di precisare con esattezza le fasi procedimentali e di descrivere puntualmente la documentazione da produrre.

Ben consapevole dell'importanza della questione, il Ministero è impegnato nella redazione di un testo nel quale verranno date tutte le indicazioni necessarie, anche con riferimento all'attività di restauro, nel senso che si darà una risposta alle esigenze prospettate dal settore senza pregiudicare tuttavia la conservazione del patrimonio culturale, immettendo, nell'elenco dei professionisti, soggetti non qualificati.

ALLEGATO 7

5-01591 Buonanno: Sul finanziamento del Museo del ciclismo « Madonna del Ghisallo ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Museo del Ghisallo conserva la più importante collezione di cimeli e oggetti della storia del ciclismo esistente in Italia e probabilmente in Europa. L'eventuale chiusura del Museo sarebbe quindi una grave perdita per il patrimonio culturale italiano e priverebbe la Lombardia di una grande risorsa turistica.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) non ha avuto in passato, né ha oggi, un ruolo all'interno della Fondazione proprietaria della collezione, ma è solo un « *partner* istituzionale » che concede il patrocinio in occasione di mostre o eventi particolari.

Il Museo ha ottenuto il riconoscimento di Regione Lombardia perché risponde ai criteri e alla linee guida fissati dalla Deliberazione della Giunta Regionale (dgr) 20 dicembre 2002, n. 7/11643 nonché agli standard definiti da questo Ministero con il decreto ministeriale 10 maggio 2001.

Considerata l'importanza della collezione, il MIBACT può valutare l'avvio di un procedimento di « dichiarazione dell'interesse culturale » ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere *d)* ed *e)* del « Codice dei Beni Culturali », al fine di tutelarla e mantenerla unita.

Il MIBACT può altresì a concorrere alla valorizzazione del Museo, nei modi e nei limiti stabiliti dal « Codice dei Beni Culturali », stipulando un accordo con la Fondazione, Regione Lombardia e gli Enti pubblici territoriali, finalizzato a un diverso modello di gestione, più aperto alle società ciclistiche, alle associazioni impegnate nella tutela dei beni culturali, ma anche alle rinomate aziende italiane di biciclette, che potrebbero fornire un sostegno economico e tecnico-scientifico.

Expo 2015 rappresenta sicuramente una grande occasione per fare conoscere il Museo del Ghisallo, inserendolo in una più ampia dimensione turistica.

A titolo esemplificativo si segnalano alcune azioni compiute dal MIBACT negli ultimi mesi che potrebbero favorire la valorizzazione del Museo:

1) Il 29 agosto il Ministro ha garantito al Politecnico di Milano l'impegno del MIBACT per la realizzazione del « Progetto VENTO », un itinerario ciclabile da Venezia a Torino passando per la Milano dell'Expo. Questo progetto potrebbe estendersi fino al Ghisallo, includendo il Museo in quanto luogo simbolo della cultura ciclistica.

Questa ipotesi è agevolata dalla possibile integrazione con la linea ferroviaria Milano-Canzo Asso e con la Ciclovia dei Laghi promossa da Regione Lombardia. A livello più ampio un itinerario Milano-Ghisallo potrebbe inserirsi nella nascente rete cicloturistica europea « Eurovelo ».

2) Il 3 ottobre la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del MIBACT ha sottoposto a tutela il Velodromo Vigorelli di Milano, noto per le sfide tra i grandi campioni del passato e gli arrivi dei Giro d'Italia e del Giro di Lombardia. Il restauro del Velodromo, oltre alla riapertura della pista in legno ad atleti, amatori e come scuola di ciclismo, potrebbe includere una stretta collaborazione con il Museo del Ghisallo. Durante i mesi dell'Expo il Vigorelli po-

trebbe ospitare una parte della collezione, contribuendo a pubblicizzare il Museo nei confronti dei numerosi visitatori attesi a Milano. Questo tipo di collaborazione potrebbe continuare anche nel dopo Expo.

Si ritiene infine utile suggerire la seguente ipotesi: sul percorso Milano-Ghisallo si potrebbe organizzare una « Gran Fondo » o una « Ciclostorica » con partenza dal Velodromo Viqorelli e arrivo al Museo del ciclismo.

L'esperienza dell'Eroica in Toscana (oltre 5.000 partecipanti nel 2013 di cui un quarto stranieri) dimostra come una manifestazione ciclistica possa diventare un efficace strumento di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di un territorio, con effetti rilevanti anche dal punto di vista economico.

ALLEGATO 8

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. (C. 1092 Distaso).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 4. Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Sopprimere il comma 1.

1. 5. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2013 *con le seguenti:* nell'anno 2014 *e sopprimere la parola:* biennale.

1. 6. D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Battelli.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2013 *con le seguenti:* a partire dal 2014.

1. 1. Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: pace *aggiungere le parole:* e contro il fenomeno della violenza politica.

1. 3. Rampi.

Sopprimere il comma 2.

1. 8. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, sostituire le parole: 25 settembre di ogni biennio *con le seguenti:* 25 settembre 2014 *e sopprimere le parole:* la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2013.

1. 9. Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 2, sopprimere le parole: alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 12. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 2, sostituire le parole: di un delegato della Presidenza *con le seguenti:* del Presidente.

1. 13. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 2, dopo le parole: alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* e di un delegato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 14. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Battelli.

Al comma 2, dopo le parole: alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Battelli.

Al comma 2, dopo le parole: alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* e di un delegato del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

1. 16. D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere le parole: la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2013.

1. 11. D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Battelli.

Al comma 2, sopprimere la parola: prima.

1. 10. Luigi Gallo, Brescia, Battelli, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Al comma 2, dopo le parole: la prima assegnazione è fissata il 25 settembre, *sostituire:* 2013. *con:* 2014.

1. 2. Relatore.

Sopprimere il comma 3.

1. 17. Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo.

Al comma 3, sostituire la parola: ente *con la seguente:* soggetto.

1. 20. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 3, dopo le parole: redazione del bando *inserire le seguenti:* , che dovrà ispirarsi a criteri, procedure e modalità basati sui principi di meritocrazia e trasparenza,.

1. 19. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 18. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Sopprimere il comma 4.

1. 21. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono rese pubbliche, anche con la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 22. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Sopprimere il comma 5.

1. 23. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 40.000 euro *con le seguenti:* 4.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 sostituire rispettivamente le parole: 140.000 e 40.000 *con le seguenti:* 104.000 e 4.000.

1. 24. Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo:

1. 27 Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: La fondazione Giuseppe Di Vagno, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ripartisce tale somma in più premi erogabili secondo criteri di merito.

1. 26. D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque *e, dopo la parola:* decidere *inserire le seguenti:* d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1. 25. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Sopprimere il comma 6.

1. 28. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Al comma 6, sostituire le parole: 100.000 euro *con le seguenti:* 10000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 140.000 euro *con le seguenti:* 50.000 euro.

1. 29. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 6, dopo le parole: 100.000 euro *inserire le seguenti:* , non cumulabile con il contributo ordinario annuale dello Stato, che la Fondazione riceve.

1. 30. Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 6, dopo le parole: di risorse umane, *inserire le seguenti:* materiali e strumentali.

1. 31. Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: La Fondazione Giuseppe Di Vagno, in attuazione a criteri di trasparenza, pubblica, anche *online,* la rendicontazione delle spese sostenute per le finalità di cui al precedente periodo.

1. 32. Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: La Fondazione Giuseppe Di Vagno, adotta ogni strumento per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pub-

blicazione *on line,* delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e di trasparenza.

1. 33. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Al comma 1, sopprimere le parole: Su proposta della Fondazione Di Vagno,.

2. 3. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Al comma 1, sostituire la parola: tre *con la seguente:* cinque.

2. 5. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la parola: studiosi *inserire le seguenti:* di chiara fama.

2. 6. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per le nomine di cui al precedente periodo sono rese pubbliche, anche con la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 4. Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Al comma 2, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. 8. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* c).

2. 11. D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2. 9. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in Italia.

2. 13. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 10. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla.

2. 1. Rampi.

Al comma 2, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

e) cultura sociale e ambientale nel Mezzogiorno.

2. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) le trasformazioni storiche, culturali e politiche del Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e prospettive per il XXI secolo.

2. 16. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) il ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'occidente.

2. 17. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) gli ideali di giustizia, di solidarietà e pace in Italia e nel mondo.

2. 18. D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) riformismo e democrazia nel Mezzogiorno d'Italia.

2. 19. Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 4. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

I vincitori del Premio Di Vagno sono individuati da un'apposita giuria, composta da 5 componenti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra studiosi di chiara fama di storia contemporanea. Al fine di favorire il rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità, le valutazioni svolte e i criteri adottati per la scelta dei componenti la giuria sono resi pubblici, anche con la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 5. Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: I vincitori *aggiungere:* o il vincitore.

3. 1. Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque componenti *con:* sei componenti.

3. 2. Relatore.

Sopprimere le lettere a) *e* b).

3. 7. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Sopprimere la lettera a).

3. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo.

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il presidente della giuria, scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra studiosi di chiara fama di scienze politiche.

3. 8. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* il presidente *pro tempore* della Fondazione Di Vagno *con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. 9. Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* il presidente *pro tempore* della Fondazione Di Vagno *con le seguenti:* il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. 11. D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Battelli.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri *aggiungere:* e del Presidente della Regione Puglia.

3. 3. Relatore.

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* studiosi *inserire le seguenti:* di chiara fama.

3. 12. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Marzana, Battelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di favorire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, le valutazioni svolte e i criteri adottati per l'individuazione dei vincitori del Premio Di Vagno sono rese pubbliche, anche con la pubblicazione *on line*, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 13. Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

ART. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4. – Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

4. 2. Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4. – 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa prevista dai seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono soppressi.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. 3. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014 *con le parole:* è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016.

4. 1. Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo e abb. (Parere alla IV Commissione) *(Esame e rinvio)* 126

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 e abb. Russo (Parere alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 128

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01596 Matarrese: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione della SS. n. 17 129

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 133

5-01598 Zan: Iniziative urgenti per l'individuazione di soluzioni alternative alla realizzazione dell'autostrada Orte-Cesena-Mestre 129

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 134

5-01599 Terzoni: Iniziative urgenti per la revisione del progetto per la realizzazione della superstrada E-78 Fano-Grosseto 129

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 135

5-01597 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di sistemazione della rete idroviaria padano-veneta 130

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 136

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 70 Realacci, C. 150 Causi, C. 392 Morassut, C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico e C. 1322 Zaratti in materia di Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana, di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e dell'AIDU (Associazione Italiana Diritto Urbanistico) 130

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.

Nuovo testo C. 833 Russo e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tino IANNUZZI, *presidente e relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo della proposta di legge C. 833 Russo e abb., recante disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.

La proposta di legge è finalizzata a porre un freno al fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura (pneumatici fuori uso, materiali plastici, scarti di lavorazioni industriali, rifiuti tossici, rifiuti indistinti) che affliggono alcuni territori della Campania e attraverso i quali vengono smaltiti a bassissimo costo e in grave violazione della legge materiali spesso tossici e quindi pericolosi per la salute dei cittadini e per l'ambiente.

Prima di passare a esaminare il provvedimento sottoposto all'attenzione della Commissione, fa presente che il testo originario della proposta C. 833 è stato modificato in più punti nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

L'articolo 1, al comma l, reca l'autorizzazione ai prefetti delle province campane ad avvalersi, nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione di delitti di criminalità organizzata e ambientale, di contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981. Secondo tale normativa, il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, che dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Riferisce che, a seguito di un emendamento approvato dalla IV Commissione, è stato fissato il numero massimo (850) di unità di personale delle Forze Armate di cui i prefetti sono autorizzati ad avvalersi. Nel corso delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, il personale militare agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza. In conformità a quanto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Rileva che l'articolo 2 prevede che il contingente di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale sia posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014 (nel testo iniziale era previsto il termine del 31 dicembre 2013). Il Consiglio dei ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta. A seguito di emendamenti approvati dalla IV Commissione, si prevede che la proroga del termine, entro il quale il personale militare potrà essere posto a disposizione dei prefetti, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con motivata relazione e che l'eventuale seconda e ulteriore proroga potrà essere decisa per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 stabilisce che agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, compresi nei contingenti di cui all'articolo 1, è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

L'articolo 4 – aggiunto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito – reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 1.413.730 euro per il 2013 e in 16.964.820 euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nel ricordare che la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e di vigilanza del territorio è stata prevista già in diversi provvedimenti d'urgenza che si sono susseguiti negli ultimi anni, anche in materia ambientale, auspicando che sul provvedimento si possa registrare il più ampio consenso da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*), riservandosi comunque di valutare i contributi migliorativi che potranno derivare dai colleghi nel corso dell'*iter* di esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.
Nuovo testo C. 833 e abb. Russo.
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi nel corso della mattina il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime, a nome dei deputati del gruppo SEL, un giudizio negativo sulla proposta di parere presentata dal relatore e, più in generale, sul provvedimento all'esame della Commissione. Ritiene, infatti, che il giusto obiettivo di un maggiore controllo del territorio e di una più incisiva azione contro gli sversamenti illegali di rifiuti non possa fare perno sull'utilizzo del personale militare con funzioni di pubblica sicurezza ma debba essere incentrato, da un lato, sul pieno coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini che vivono sul territorio e, dall'altro, sul potenziamento delle dotazioni finanziarie e di personale degli apparati dello Stato, a partire dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (N.O.E.), istituzionalmente preposti a combattere i gravissimi fenomeni di criminalità ambientale che in ampie aree del Paese, a partire dalla *Terra dei Fuochi*, mettono a rischio l'ambiente e la salute dei cittadini.

Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede al relatore di valutare l'opportunità di segnalare nella proposta di parere l'esigenza che nel testo del provvedimento sia meglio specificato l'ambito territoriale di intervento del personale militare, che ad una prima lettura sembra riferirsi ad un'area molto più estesa di quella a tutti nota con l'espressione *Terra dei Fuochi*.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, in accoglimento della questione prospettata dal collega Zolezzi e dei rilievi a lui pervenuti per le vie brevi nel corso della mattinata, riformula la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), nel preannunciare il voto favorevole dei deputati di Forza Italia sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento, come riformulata dal relatore, sottolinea che l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania è un primo passo nella giusta direzione dell'approntamento di più

incisive misure di contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti tossici che affliggono alcuni territori della Campania. Al tempo stesso, esprime la convinzione che la presenza quotidiana dei militari sul territorio potrà costituire anche un contributo importante per restituire fiducia e speranza alle popolazioni che vivono sul territorio in ordine alla capacità e alla volontà dello Stato di porre fine ai fenomeni di sversamento illegale di rifiuti tossici e di tutelare efficacemente l'ambiente e la salute dei cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01596 Matarrese: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione della SS. n. 17.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, preannunciando nuove iniziative parlamentari dirette a verificare l'effettiva realizzazione da parte dell'ANAS degli indispensabili interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza della strada statale n. 17.

5-01598 Zan: Iniziative urgenti per l'individuazione di soluzioni alternative alla realizzazione dell'autostrada Orte-Cesena-Mestre.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Filiberto ZARATTI (SEL), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del sottosegretario Girlanda, che disattende completamente le osservazioni e le richieste poste con la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in titolo. Aggiunge che la risposta del Governo conferma ancora una volta gli errori di fondo di una politica infrastrutturale e trasportistica, come è quella portata avanti dal Governo in carica, tutta incentrata sulla realizzazione di opere di enorme impatto ambientale, da cui derivano gravi effetti negativi in termini di ingiustificato consumo di suolo, di ulteriore cementificazione del territorio e marginalizzazione di tutte le modalità di trasporto diverse da quelle su gomma.

5-01599 Terzoni: Iniziative urgenti per la revisione del progetto per la realizzazione della superstrada E-78 Fano-Grosseto.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che serve a fare chiarezza sull'effettivo stato di attuazione, dimostrando l'infondatezza di molte prese di posizione, a partire da quelle dei rappresentanti della regione Marche, secondo le quali l'*iter* istruttorio per la realizzazione dell'opera in questione sarebbe in stato avanzatissimo e procederebbe con assoluta speditezza. Al tempo stesso, richiama il rappresentante del Ministero delle infrastrutture a un pieno rispetto, durante tutto il percorso istruttorio, del diritto dei cittadini a una completa e trasparente informazione su tutti gli aspetti relativi all'esame degli elaborati progettuali già predisposti o in corso di predisposizione da parte dei soggetti proponenti l'opera.

5-01597 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di sistemazione della rete idroviaria padano-veneta.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Cristian INVERNIZZI (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Girlanda, di cui apprezza in particolare la dichiarata volontà di destinare adeguate risorse, compatibilmente con le esigenze di bilancio, all'ammodernamento e al potenziamento del sistema idroviario padano-veneto. In tal senso, esprime un vivo auspicio che il Governo possa in tempi rapidissimi avviare quantomeno l'intervento di sistemazione del canale Milano-Cremona, anche al fine di portare un contributo fattivo alle politiche di abbattimento degli abnormi livelli di inquinamento atmosferico determinati nell'area interessata dagli ormai insostenibili volumi di traffico automobilistico.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2013.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 70 Realacci, C. 150 Causi, C. 392 Morassut, C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico e C. 1322 Zaratti in materia di Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana, di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e dell'AIDU (Associazione Italiana Diritto Urbanistico).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.35 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 833 Russo ed abb., recante disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania;

apprezzata la finalità del provvedimento che mira a reprimere e a porre un freno al fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura, che affliggono alcuni territori della Campania, ed attraverso i quali vengono smaltiti, a bassissimo costo e in grave violazione della legge, materiali spesso tossici e quindi fortemente pericolosi per la salute dei cittadini e per l'ambiente;

valutate positivamente le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, dirette a eliminare dal testo qualsiasi riferimento a compiti da affidare al personale militare delle Forze Armate, in qualche modo riconducibili a funzioni di polizia giudiziaria;

ritenuto che l'efficacia dell'attività di contrasto alla criminalità ambientale in Campania non possa e non debba prescindere da interventi di portata più ampia e, comunque integrati con le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio;

tali interventi si sostanziano nella concreta e tempestiva bonifica dei tanti siti inquinati attraverso, sia la rapida esecuzione dei relativi progetti, sia il reperimento di adeguate risorse finanziarie, sia la semplificazione e lo snellimento della normativa in materia; nell'ampliamento della tipologia e dell'ambito dei delitti contro l'ambiente, attraverso il loro inserimento nel codice penale e l'inasprimento delle relative sanzioni; nel rafforzamento delle azioni di monitoraggio per la tutela dell'ambiente e della salute, per la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 833 Russo ed abb., recante disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania;

apprezzata la finalità del provvedimento che mira a reprimere e a porre un freno al fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura, che affliggono alcuni territori della Campania, con particolare riferimento alla cosiddetta « Terra dei Fuochi », e attraverso i quali vengono smaltiti, a bassissimo costo e in grave violazione della legge, materiali spesso tossici e quindi fortemente pericolosi per la salute dei cittadini e per l'ambiente;

valutate positivamente le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, dirette a eliminare dal testo qualsiasi riferimento a compiti da affidare al personale militare delle Forze Armate, in qualche modo riconducibili a funzioni di polizia giudiziaria;

ritenuto che l'efficacia dell'attività di contrasto alla criminalità ambientale in Campania non possa e non debba prescindere da interventi di portata più ampia e, comunque integrati con le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, primo fra tutti l'ampliamento della tipologia e dell'ambito dei delitti contro l'ambiente, attraverso il loro inserimento nel codice penale e l'inasprimento delle relative sanzioni;

ritenuto altresì che occorre procedere alla concreta e tempestiva bonifica dei tanti siti inquinati attraverso, sia la rapida esecuzione dei relativi progetti in tempi certi, sia il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti, sia la semplificazione e lo snellimento della normativa in materia, nonché al rafforzamento delle azioni di monitoraggio per la tutela dell'ambiente e della salute, per la sicurezza e la qualità delle produzioni agro-alimentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-01596 Matarrese: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione della SS. n. 17.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto segnalato dagli Onorevoli Interroganti circa lo stato manutentivo della pavimentazione stradale lungo le SS 17 « dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico e SS 17 « Variante di Volturara » ANAS, interessata al riguardo, ha evidenziato che, ben consapevole delle necessarie migliorie da apportare alla SS 17, ha già provveduto ad inserire nella programmazione aziendale specifici lavori di manutenzione, con interventi sulle pavimentazioni maggiormente ammalorate, nel tratto compreso tra Lucera e Volturino.

Nell'ambito dell'appaltabilità del piano di manutenzione straordinaria 2012, è stato aggiudicato un intervento per la realizzazione di distese periodiche in tratti saltuari, per un importo di circa 1,5 milioni di euro, e risulta inserita una perizia, dell'importo di circa 5 milioni di euro, riguardante l'asfaltatura del piano viabile.

Anas assicura gli immediati interventi manutentivi non appena si renderanno disponibili le necessarie risorse.

È prevista, inoltre, una prossima cantierizzazione per il completamento funzionale dell'area di svincolo al km 323+200 e della viabilità di servizio dell'ingresso Ovest del Comune di Lucera, per un importo di 2,1 milioni di euro.

La medesima società, tuttavia, ha fatto presente che nel 2010 ha eseguito lavori di risanamento e di rafforzamento del piano viabile della SS 17, dal km 273+379 al km 284+000, e della SS 17 Var, dal km 0+000 al km 2+000.

Nel medesimo anno è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria, per circa 11 km della SS 17, dal km 323+000 al km 336+000, nel tratto Lucera-Foggia.

I suddetti interventi hanno comportato una spesa complessiva di circa 3,5 milioni di euro.

ANAS ha comunque assicurato che, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, interviene costantemente, anche con lavori di manutenzione ordinaria e con il servizio di Pronto Intervento, al fine di assicurare la transitabilità in sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria di competenza.

ALLEGATO 4

5-01598 Zan: Iniziative urgenti per l'individuazione di soluzioni alternative alla realizzazione dell'autostrada Orte-Cesena-Mestre.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'intervento cd. « Orte-Mestre » è stato di recente approvato dal CIPE nella progettazione preliminare, previa istruttoria da parte di tutti gli enti ed i Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Conseguentemente, sia gli aspetti ambientali sia i profili tecnici della soluzione proposta dal promotore risultano essere stati già esaminati e valutati positivamente.

In particolare, e per quanto di competenza, si rappresenta che l'intervento, che si estende per circa 396 km, interessa 5 Regioni, 11 province e 48 Comuni e che prevede lungo il suo tracciato la messa in sicurezza della E 45 e la messa in sicurezza della Romea, adotta uno schema di partenariato pubblico privato in cui per la prima volta il contributo pubblico non assume forma di erogazione diretta ma di defiscalizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della delibera CIPE n. 1 del 2013.

Pertanto, l'importo del contributo pubblico non più sotto forma di erogazione ma sotto forma di defiscalizzazione, pari a 1.870,00 milioni di euro, rappresenta il « lievito » per attrarre capitali privati quantificati, ad oggi, prima degli esiti della gara su progetto del promotore, in circa 10 mld di euro.

Allo stato, pertanto, non si ravvisano motivazioni e condizioni per una rivedere il progetto il quale, per quanto attiene i profili ambientali, ha già conseguito il parere VIA e il parere di tutte le sovrintendenze interessate.

Per quanto riguarda, infine, i presupposti di traffico che ne giustificano l'utilità e la sostenibilità economica, informo che lo stesso è stato oggetto di esame da parte dell'ANAS, del promotore, del MIT, del NARS, del CIPE e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 5

5-01599 Terzoni: Iniziative urgenti per la revisione del progetto per la realizzazione della superstrada E-78 Fano-Grosseto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti evidenzio che a seguito del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica appositamente istituita, la Strabag Se ha presentato al MIT nel settembre 2011, una manifestazione di interesse per la realizzazione in partenariato pubblico privato della E 78 Fano-Grosseto.

Nel successivo novembre 2011 la medesima ha trasmesso al MIT il primo Studio di Fattibilità ai sensi dell'articolo 175, comma 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

Detto studio veniva successivamente integrato e trasmesso ai competenti uffici del MIT nel gennaio 2013.

Ad oggi, il medesimo è in corso di esame da parte della Struttura Tecnica di Missione presso il MIT per la presentazione al CIPE ai sensi dell'articolo 175 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'istruttoria del Ministero, in particolare, viene svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 161, comma 1-*quater*, dell'indicato decreto legislativo n. 163 del 2006, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera *b)* del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, e si sostanzia nella verifica dell'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera.

Peraltro, il citato articolo 161 espressamente dispone che, ai fini dell'istruttoria del Ministero, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale sono coordinate con i tempi indicati dal medesimo articolo.

Conseguentemente, anche i Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali si pronunciano sullo studio di fattibilità, per gli aspetti di competenza.

Pertanto, faccio rilevare che non risulta ancora in approvazione alcun progetto dell'intervento, né tantomeno risulta pervenuta agli uffici competenti del MIT la documentazione utile ed imprescindibile per concludere l'istruttoria dello studio di fattibilità presentato da Strabag.

Sul progetto in esame appaiono quindi premature valutazioni e considerazioni di qualsiasi natura, sia dal punto di vista della tempistica che tecnico-amministrativo, atteso che i profili denunciati dall'Onorevole Interrogante sono tuttora in fase di studio ed analisi.

ALLEGATO 6

5-01597 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di sistemazione della rete idroviaria padano-veneta.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto dall'On. Interrogante mi preme preliminarmente evidenziare che, pur sussistendo una competenza di rango essenzialmente regionale sulla materia, il MIT è stato sempre convinto (e lo è ancor più alla luce dei recenti riconoscimenti della Commissione Europea) che il Sistema idroviario padano-veneto riveste un'importanza di primo piano nell'articolazione complessiva del sistema dei trasporti e della logistica del Paese, come attestato, d'altronde, dall'inserimento dei relativi interventi infrastrutturali nel 10° Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza, approvati in Conferenza Unificata Stato-Regioni, poi in sede Parlamentare ed infine dal CIPE con delibera n. 163 del 2012.

Allo stato, risulta inoltrato al MIT, dalla Regione Veneto, cioè dal soggetto aggiudicatore Agenzia interregionale per il fiume Po, per l'*iter* istruttorio di competenza, uno studio di fattibilità inerente l'intervento in questione.

Pertanto, pur in assenza, attualmente, di elementi tecnico-progettuali, necessari ai fini della programmazione e quantificazione della relativa spesa, appare evidente che l'inserimento dell'intervento nel programma delle infrastrutture strategiche la scia emergere già di per sé l'intenzione di questo Ministero di programmare e pianificare la realizzazione dell'opera.

È infatti in fase di attivazione una serie di incontri con il soggetto aggiudicatore per verificare la fattibilità dell'infrastruttura mediante finanza di progetto, anche in considerazione delle istanze in tal senso pervenute dagli operatori interessati.

Molteplici ed evidenti sono le ragioni per annettere al Sistema idroviario una rilevanza di interesse nazionale, considerate le sue possibilità di connessione con la restante parte della rete trasportistica nazionale.

In effetti, il Sistema idroviario padano-veneto ha ricevuto particolare attenzione in questi ultimi anni per la sua capacità non solo di configurare una, sia pur non particolarmente estesa, rete infrastrutturale di trasporto locale ben radicata sul territorio delle Regioni interessate, ma anche per le possibilità che essa è in grado di offrire in termini di integrazione col sistema generale dei trasporti e con quello marittimo in special modo.

La potenziale funzione di tale rete infrastrutturale si è andata particolarmente valorizzando in questi ultimi anni, anche in relazione allo sviluppo delle autostrade del mare e dell'intermodalità più in generale, il cui obiettivo, com'è noto, è quello di trasferire quote sempre più significative di traffico dalla strada alle modalità di trasporto con il minor impatto ambientale.

In tal senso i traffici fluviali e fluvio-marittimi, pur nella ridotta dimensione della rete, hanno già svolto in passato e svolgono tuttora un ruolo non marginale, tant'è che le leggi degli anni '90 a favore del risparmio energetico (gestite dall'allora Ministero dell'industria) hanno anche accordato incentivazioni a favore della costruzione di unità navali specializzate per tale trasporto.

Va sottolineato che i volumi di traffico del Sistema idroviario padano-veneto risultano attualmente attestarsi intorno allo

0,01 per cento dell'intero trasporto nazionale, ancorché l'Italia nord orientale e la Lombardia, uno dei contesti più dinamici e produttivi dell'Italia, rappresentino il 60,5 per cento dell'export italiano, per un valore complessivo di quasi 200 milioni di euro; elementi, questi ultimi, che consentirebbero di prefigurare una domanda potenziale annua di trasporto che potrebbe raggiungere i 20 milioni di tonnellate, qualora il sistema fosse completamente e omogeneamente strutturato.

Le leggi statali emanate in materia e per le quali il MIT ha gestito e continua a gestire le competenze discendenti dal decreto legislativo n. 112 del 1998 sono le leggi n. 380 del 1990, n. 194 del 1998, n. 413 del 1998, n. 350 del 2003, n. 376 del 2003.

Tali provvedimenti hanno previsto finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali relative all'adeguamento dei canali navigabili, delle relative sponde, delle conche di navigazione e degli approdi e piazzali destinati alla movimentazione delle merci.

È utile evidenziare che, trattandosi di materia che interferisce ed interagisce con la competenza regionale, il ruolo del Ministero, in base alle citate leggi, è stato soprattutto quello di assicurare l'erogazione dei finanziamenti alle opere programmate dalle Regioni interessate e che le stesse realizzano quali « soggetti attuatori »: compito del Ministero al riguardo è, ancor oggi, quello di verificare la coerenza delle opere con gli obiettivi posti dalla legge e monitorare la loro realizzazione.

Le risorse finanziarie per la realizzazione del Sistema idroviario padano-veneto recate dalle leggi n. 413 del 1998, n. 350 del 2003 e 376 del 2003 sono state stanziate nel bilancio di questo Ministero, mentre i fondi stanziati con le leggi n. 380 del 1990 e n. 194 del 1998 sono stati a suo tempo depositati su appositi conti istituiti presso la Banca d'Italia cointestati al MIT ed a ciascuna delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, con vincolo a nome del MIT.

Una parte di tali risorse è stata, di recente, opportunamente utilizzata dagli Enti esponenziali dei territori come quota nazionale di finanziamento, al fine di ottenere il cofinanziamento comunitario di taluni rilevanti progetti di adeguamento del Sistema idroviario, creando in tal modo le condizioni per una valorizzazione aggiuntiva dei fondi a ciò destinati.

Resta il fatto che gli investimenti necessari al completamento degli interventi necessari alla piena funzionalità dell'intero Sistema, come riconosce lo stesso Onorevole Interrogante, sono di entità particolarmente elevata e che, al momento, com'è noto, le restrizioni di finanza pubblica rendono particolarmente ardua la destinazione di ulteriori ingenti risorse alla realizzazione delle relative iniziative infrastrutturali.

Cionondimeno, per tutte le ragioni sopra esposte, il MIT continuerà a riservare alla rete navigabile in questione una significativa attenzione e non mancherà conseguentemente anche di continuare ad attivarsi, come ha sin qui fatto, per assecondare, nella misura del possibile, l'ulteriore sviluppo del Sistema idroviario padano-veneto, ricercando, non appena se ne presenteranno le condizioni, nuove occasioni di finanziamento nell'ambito delle possibilità offerte dal bilancio dello Stato, in armonia ed in collaborazione con le Regioni, le Province ed i Comuni interessati.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

AUDIZIONI:

Audizione del parlamentare europeo, on. David-Maria Sassoli, nell'ambito dell'esame delle proposte legislative dell'Unione europea in materia di trasporto aereo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento, e conclusione)* 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AUDIZIONI

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del parlamentare europeo, on. David-Maria Sassoli, nell'ambito dell'esame delle proposte legislative dell'Unione europea in materia di trasporto aereo.

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

David-Maria SASSOLI, *parlamentare europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ivan CATALANO (M5S), Luca SQUERI (FI-PdL), Matteo MAURI (PD) e Romina MURA (PD).

David-Maria SASSOLI, *parlamentare europeo*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia l'onorevole Sassoli per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00134 Martella: Prospettive produttive dell'impianto Versalis di Porto Marghera 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 145

5-00630 Lupo: Conformità alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del progetto della centrale elettrica a biomasse di Finale Emilia 140

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 146

5-00678 Berlinghieri: Chiusura dello stabilimento AGFA di Manerbio 140

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 149

5-00759 Simoni: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Pirelli di Figline Valdarno 140

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 150

5-00809 Benamati: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa.

5-01171 Mongiello: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa 140

ALLEGATO 5 (Testo congiunto della risposta) 151

RISOLUZIONI:

7-00115 Benamati: Riordino dell'Agenzia Enea.

7-00132 Vallascas: Riordino dell'Agenzia Enea *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027)* 141

ALLEGAT0 6 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 154

ALLEGAT0 7 (Testo unificato approvato dalla Commissione) 156

7-00044 Fantinati: Piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici.

7-00164 Basso: Piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni)* 143

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani 144

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.55.

5-00134 Martella: Prospettive produttive dell'impianto Versalis di Porto Marghera.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Andrea MARTELLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della ri-

sposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime apprezzamento per le informazioni riferite dal rappresentante del Governo in merito all'incontro svoltosi ieri tra l'azienda Versalis e i sindacati circa il piano di rilancio dello stabilimento di Porto Marghera nel prossimo quadriennio. Assicura che nei prossimi mesi continuerà a seguire la vicenda per verificare che sia data continuità al piano di investimenti previsto affinché siano garantiti continuità aziendale e produttiva e il rilancio di tutta l'area di Porto Marghera.

5-00630 Lupo: Conformità alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del progetto della centrale elettrica a biomasse di Finale Emilia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non reca alcun riferimento specifico ad eventuali accordi di filiera, mentre risultano sottoscritti solo accordi con gli agricoltori. Sottolinea come l'Italia abbia un livello di incentivi destinati alle fonti rinnovabili inferiore alla media europea, mentre gli inceneritori a biomassa, sostenuti unicamente dagli incentivi pubblici, hanno una bassa resa energetica e un alto tasso di inquinamento. Sottolinea come, in questo caso, vi sarà una doppia incentivazione della centrale di Finale Emilia, da un lato da parte dell'Unione europea per sua la costruzione, dall'altro da parte dello Stato italiano per la produzione di energia prodotta.

5-00678 Berlinghieri: Chiusura dello stabilimento AGFA di Manerbio.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Gianluca BENAMATI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica che il tavolo di crisi venga al più presto formalizzato ed in particolare ritiene urgente un piano di interventi che preveda che l'utilizzo di ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori coinvolti. Sollecita quindi il Governo a monitorare da vicino l'evolversi della vicenda.

5-00759 Simoni: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Pirelli di Figline Valdarno.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Elisa SIMONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta articolata fornita dal rappresentante del Governo. Esprime apprezzamento per l'avvenuta attivazione del tavolo di crisi ed in merito auspica che vi sia un monitoraggio continuo della vicenda da parte del Governo. Per quanto riguarda l'ipotesi di cessione dell'azienda, auspica che siano tenuti presenti acquirenti in grado di garantire i medesimi standard in tema di ricerca e sviluppo.

5-00809 Benamati: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa.

5-01171 Mongiello: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

Gianluca BENAMATI (PD), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione Mongiello 5-01171.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Gianluca BENAMATI (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur giudicando puntuale la ricostruzione della vicenda, esprime forti perplessità sulla scelta compiuta di vendere la società RetItalia Internazionale Spa che svolge funzioni *in house* che attengono al core business di ICE-Agenzia. Ritiene che vi siano quindi ancora molti aspetti da chiarire, anche sulla vicenda relativa al mancato incontro tra l'azienda e i sindacati, che a quanto a lui risulta non sarebbero mai stati convocati ad un incontro congiunto con la direzione di RetItalia e l'*advisor*. Sottolinea – come ha avuto modo di manifestare anche al viceministro Calenda nel corso di una sua audizione presso la Commissione – la preoccupazione degli interroganti in merito alla perdita di posti di lavoro che sarebbe la conseguenza di scelte strategiche sbagliate.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.35.

7-00115 Benamati: Riordino dell'Agenzia Enea.

7-00132 Vallascas: Riordino dell'Agenzia Enea.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027)

La Commissione prosegue la discussione congiunta rinviata nella seduta del 30 ottobre 2013.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni in titolo *(vedi allegato 6)*.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva preliminarmente che l'ENEA ha un ruolo centrale per il futuro energetico e ambientale del Paese e per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità definite nella Strategia Energetica Nazionale. Rileva che, per le politiche europee e globali in ambito clima-energia, la ricerca e l'innovazione sono fondamentali: se si persegue il fine della riduzione delle emissioni nei grandi Paesi emettitori (USA e Paesi BRICS *in primis*, ma anche altri Paesi emergenti) e della decarbonizzazione in l'Europa senza perdere competitività, è necessario sviluppare tecnologie *low-carbon*, meno costose e più efficaci delle attuali. Sottolinea altresì che i temi di cui si occupa ENEA istituzionalmente – dall'efficienza energetica alle rinnovabili, dalla fusione nucleare allo sviluppo sostenibile – sono proprio quelli più rilevanti del panorama dell'innovazione in campo energetico-ambientale. Aggiunge che l'ENEA è uno dei più importanti enti di ricerca internazionali in materia di energia e negli anni ha sviluppato competenze che, in alcuni ambiti, sono riconosciute di assoluta eccellenza a livello sia europeo sia mondiale. Si riferisce in particolare ai temi del solare a concentrazione o del nucleare di frontiera, rilevando che su alcuni di questi ambiti, ha funzionato bene anche la collaborazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese.

Sottolinea l'urgenza di avviare il previsto riordino dell'ENEA per svolgere al meglio la sua missione di innovazione al servizio del Paese, previsto dalla legge n. 99 del 2009 e finora inattuato, con il conseguente perdurare di una situazione di "gestione ordinaria" dell'Agenzia, attraverso un commissariamento.

Ribadisce che il riordino non è più procrastinabile sia per motivi di efficacia che di efficienza: in termini di efficacia, si devono focalizzare le attività e l'organizzazione dell'ente sulle aree prioritarie per la Strategia Energetica del Paese. Su tali aree è indispensabile raggiungere livelli di competenza e di massa critica mondiali o almeno europei. Si deve evitare l'eccessiva dispersione delle attività su troppi temi, molti dei quali non sono prioritari, o su cui non vi sono competenze di livello sufficiente o che sono svolti meglio da altri enti di ricerca. In termini di efficienza, va sottolineato che la crisi economica non ha risparmiato il sistema della ricerca pubblica, già da tempo sofferente in termini di investimenti e di risorse umane, ed ha reso più impellente la necessità di una razionalizzazione (che non significa riduzione) delle attività di ricerca in mano pubblica o comunque a carico della finanza pubblica. In questo senso, sarebbe importante operare una razionalizzazione delle potenziali sovrapposizioni con altri enti pubblici di ricerca e/o di servizio. Si tratta di un'operazione indubbiamente complessa: non tutti gli enti sono vigilati dallo stesso Ministero, comprensibilmente ogni organizzazione cerca di mantenere la posizione, occorre stare attenti a valorizzare le specificità scientifiche senza tentazioni di accorpamenti facili. Tuttavia, con tutta la complessità del caso, ritiene che una riflessione su come ottimizzare le risorse (finanziarie ed umane) della ricerca pubblica sia indispensabile per dare più forza alla stessa ricerca e per trovare le risorse per nuovi investimenti. Preannuncia pertanto la presentazione di uno schema di riordino in tempi brevi e possibilmente entro l'anno.

Nel merito della parte dispositiva del testo unificato predisposto dichiara di accogliere il punto 1), purché sia riformulato aggiungendo la parola « possibilmente » prima della frase « entro il 31 dicembre 2013 ». Accoglie il punto 2), purché sia riformulato aggiungendo le parole « e alla crescita sostenibile » dopo le parole « aspetti ambientali ». Accoglie il punto 3) del dispositivo e il punto 4), purché la parola « riorganizzare » sia sostituita con « ottimizzare ». Non accoglie invece il punto 5) del dispositivo perché ritiene che la funzione di raccordo fra tutte le diverse informazioni energetiche ed ambientali disponibili debba essere svolta dal Governo e, in particolare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente. Accoglie infine i punti 6 e 7 del dispositivo.

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede al sottosegretario di indicare comunque una data entro cui si procederà al riordino dell'ENEA.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'accettare la riformulazione del testo unificato delle risoluzioni proposto dal Governo, sottolinea che il punto 5) del dispositivo, non accolto dal Governo, è stato formulato sulla base di alcune criticità evidenziate da soggetti produttori di energia auditi nel corso dell'indagine sulla SEN. Auspica pertanto che il Governo di possa fare carico dell'esigenza di coordinamento fra tutte le diverse informazioni energetiche ed ambientali disponibili manifestata dagli operatori del settore.

Andrea VALLASCAS (M5S), nel concordare con le osservazioni del collega Benamati, accetta la riformulazione proposta al testo unificato della risoluzione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI assicura che il Governo terrà conto della richiesta di raccordo tra le diverse informazioni energetiche ed ambientali manifestata dai produttori di energia. Non ritiene opportuno invece indicare nel dispositivo una data successiva al 31 dicembre 2013, entro la quale procedere al riordino dell'ENEA, in quanto ciò signifi-

cherebbe implicitamente prorogare la gestione commissariale dell'ente prevista fino al 31 dicembre prossimo. Propone quindi ai aggiungere al punto 1) del dispositivo, all'inizio del periodo, le parole « nella consapevolezza dell'urgenza del riordino ».

I deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Andrea VALLASCAS (M5S) accettano l'ulteriore riformulazione proposta.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato della risoluzioni in titolo, come riformulato, che assume il numero 8-00027.

7-00044 Fantinati: Piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici.

7-00164 Basso: Piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni)

La Commissione prosegue la discussione congiunta rinviata nella seduta del 13 novembre 2013.

Lorenzo BASSO (PD) illustra la proprio risoluzione, sottolineando che l'efficientamento energetico non deve essere considerato soltanto dal punto di vista delle emissioni inquinanti, ma anche del fabbisogno energetico del Paese. Rileva che i recenti provvedimenti sull'efficientamento energetico hanno favorito la creazione di posti di lavoro soprattutto nell'ambito dell'edilizia. Sottolinea che la sua risoluzione è volta ad accelerare il recepimento della direttiva europea in materia di efficientamento degli edifici pubblici, a evidenziare il ruolo dell'ENEA e a favorire l'utilizzo di *best practice* in materia di efficientamento energetico realizzate a livello nazionale. Aggiunge che nella risoluzione ha fatto riferimento ad una *best practice* premiata a livello europeo relativa alla realizzazione di opere di efficientamento ricorrendo ad imprese nazionali, nel rispetto della normativa europea sulla libera concorrenza. Si tratta del progetto dei « condomini intelligenti » che, attraverso l'utilizzo delle Esco e delle *service company*, consegue efficientamento a costo zero in quanto le società si assumono gli oneri dell'intervento e recuperano negli anni l'investimento con il risparmio realizzato dalle famiglie nei consumi. Ritiene che questa modalità possa essere estesa anche all'efficientamento del patrimonio pubblico, che auspica possa essere tempestivamente censito, al fine di accelerarne il progetto di efficientamento, riducendo in tal modo i costi a carico dello Stato.

Mattia FANTINATI (M5S) osserva che la propria risoluzione è volta unicamente all'efficientamento degli edifici pubblici. Chiede al collega Basso di specificare meglio se per « condomini intelligenti » si debbano intendere edifici di proprietà pubblica o condomini privati.

Lorenzo BASSO (PD) precisa che il progetto è stato effettuato dalla Fondazione Muvita, un'agenzia per l'ambiente che ha promosso l'iniziativa « condomini intelligenti » che riguarda sia edifici pubblici sia edifici privati sia realtà industriali. Il progetto è stato già utilizzato per l'efficientamento del porto di Genova; in particolare, il progetto del « condominio intelligente » è stato utilizzato come metodologia di intervento per la multiproprietà applicata agli edifici sia pubblici sia privati. Si tratta di una metodologia di lavoro e non di interventi da affidare a imprese determinate, l'obiettivo è quello di valorizzare le aziende sul territorio senza costi a carico dello Stato (il pagamento dell'intervento è fatto con il risparmio sulle bollette successive all'intervento).

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la risoluzione del proprio gruppo è volta a comprendere quale sia il reale risparmio che si realizza a seguito dell'efficientamento del patrimonio pubblico con il passaggio da una classe energetica G o F

ad una classe C, come soglia minimale. Pur condividendo la logica del progetto dei « condomini intelligenti », ritiene che l'ambito di applicazione delle risoluzioni in titolo dovrebbe essere limitato agli edifici pubblici.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che le risoluzioni, pur vertendo sulla stessa materia, contengono impegni diversi sui quali si esprimerà il Governo. Sottolinea che è comune alle due risoluzioni in discussione la richiesta di censimento del patrimonio pubblico al fine di accelerarne il processo di efficientamento energetico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce che, trattandosi di due distinte risoluzioni, seppure discusse congiuntamente, il loro voto sarà distinto, salvo che i proponenti decidessero di procedere all'elaborazione di un testo unificato, che in tal caso sarebbe votato congiuntamente.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara che il Governo è disponibile ad accogliere gli impegni sia della risoluzione Fantinati 7-00044 che della risoluzione Basso 7-00164.

I deputati Mattia FANTINATI (M5S) e Lorenzo BASSO (PD) esprimono soddisfazione per la positiva risposta del Governo agli indirizzi formulati nelle loro rispettive risoluzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità le risoluzioni Fantinati 7-00044 e Basso 7-00164.

La seduta termina alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 novembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00134 Martella: Prospettive produttive dell'impianto Versalis di Porto Marghera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti chiedono relativamente alla attività svolta da Versalis, ex Polimeri Europa, Società dell'ENI, nel sito di Porto Marghera ed in particolare informazioni volte a chiarire le intenzioni di Versalis-ENI di mantenimento e conferma degli investimenti previsti nell'area.

Al riguardo, da informazioni assunte tramite ENI, si rappresenta che mercoledì 27 novembre 2013 Versalis ha incontrato a Porto Marghera i sindacati (nazionali e territoriali) per spiegare il piano di rilancio/riassetto che interesserà lo stabilimento di Porto Marghera nel prossimo quadriennio.

Il piano prevede investimenti per circa 200 ml di euro così organizzati:

riassetto energetico del sito: fermata della centrale termoelettrica, realizzazione di nuove caldaie a tecnologia avanzata per la produzione di vapore necessaria per il sito del petrolchimico;

riassetto dell'impianto cracking per la produzione di etilene e di altri coprodotti, finalizzati al bilanciamento di materia con gli altri siti strategici della Società nell'area nord-est. Tale riordino prevede anche interventi di saving energetico per il recupero di competitività;

fattibilità in corso per iniziative di sviluppo legate alla chimica verde, in fase di definizione con partner internazionali.

Complessivamente c'è la volontà della Società di risanare e rilanciare lo stabilimento di Porto Marghera, così come è stato fatto sui siti di Porto Torres e di Priolo.

Sul fronte occupazionale non si prevedono nell'arco del Piano 2014/2017 diminuzioni significative della forza lavoro, infatti le attività di efficienza del cracking e di chiusura della centrale porteranno qualche minima riduzione, ampiamente compensata dai programmi di sviluppo della green chemistry.

Complessivamente l'organico si manterrà a regime intorno alle 400 unità.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00630 Lupo: Conformità alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del progetto della centrale elettrica a biomasse di Finale Emilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In applicazione della Riforma OCM zucchero – Reg. (CE) n. 318/2006 l'intero settore bieticolo-saccarifero comunitario è stato ristrutturato, con la chiusura in Italia di 15 zuccherifici, tra cui lo zuccherificio di Finale Emilia (Modena) avvenuta nel 2006.

Nel quadro della riforma dell'OCM, la normativa comunitaria – Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 – prevede all'articolo 3 un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità per le imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, sotto forma di un pagamento decrescente, a carico del fondo di ristrutturazione, destinato ad incoraggiare la rinuncia alla quota di produzione e la chiusura e lo smantellamento degli stabilimenti di produzione.

Il regime di ristrutturazione all'articolo 6 prevede, inoltre, il sostegno della filiera tramite l'aiuto alla diversificazione (articolo 6), pari a 109,5 euro/tonnellata di quota rinunciata per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008, a 93,80 euro/tonnellata per la campagna 2008/2009, a 78,00 euro/tonnellata per la campagna 2009/2010. Un aiuto supplementare alla diversificazione è concesso agli Stati membri che rinunciano almeno al 50 per cento della quota nazionale di produzione. Gli Stati membri che decidono di concedere l'aiuto alla diversificazione elaborano programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle regioni interessate. Gli interventi di diversificazione corrispondono a uno o più interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (Sviluppo rurale).

Per l'erogazione degli aiuti comunitari alla ristrutturazione, il regolamento (CE) n. 320/2006, fissa espressamente le condizioni necessarie. Le imprese produttrici di zucchero che rinunciano alla quota di produzione sono tenute a smantellare completamente gli impianti di produzione, ripristinare buone condizioni ambientali nel sito dismesso, agevolare il reimpiego della manodopera.

I contributi comunitari erogati alle industrie saccarifere che hanno dismesso quote di produzione ed hanno quindi cessato le attività negli stabilimenti produttivi sono, pertanto, espressamente ed esclusivamente finalizzati a queste azioni: smantellamento, bonifica e piani sociali.

Tali azioni sono state integralmente completate dalle imprese saccarifere sotto stretto monitoraggio, sorveglianza e verifica di questa amministrazione oltre che degli enti di controllo dell'Unione europea e degli enti territorialmente competenti.

In Italia la legge n. 81 del 2006 ha imposto un ulteriore compito aggiuntivo alle imprese italiane, prevedendo la presentazione di progetti di riconversione dei siti dismessi, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione dei territori. Tali progetti sono stati approvati dal Comitato interministeriale, istituito ai sensi della medesima legge n. 81/2006.

Con specifico riferimento all'impianto di produzione di energia di Finale Emilia, indicato dagli On.li Interroganti, si eviden-

zia che tale struttura rientra nel piano redatto dal citato Comitato interministeriale per la razionalizzazione e la riconversione del settore bieticolo saccarifero. Per il suddetto impianto, nel 2007, la società proprietaria CoProB ha siglato un accordo di riconversione con le amministrazioni territoriali e locali e con le associazioni di categoria che prevede la realizzazione di una centrale elettrica di 12.5 MW alimentata con biomasse provenienti prevalentemente dalla filiera agricola del sorgo da fibra. Il citato accordo subordina l'avvio dei lavori di costruzione alla conclusione di un accordo di filiera con le organizzazioni dei produttori della biomassa per la quale la società proponente ha avviato una sperimentazione.

Successivamente all'emanazione del DM 6 luglio 2012, che ha completato il quadro normativo sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la società Domus Energia srl, subentrata nel progetto e controllata dal gruppo CoProB, ha siglato in data 6 marzo 2013 un « accordo di filiera per la produzione e il conferimento di sorgo da fibra » con le principali associazioni agricole allo scopo di favorire lo sviluppo di una filiera agro energetica.

Per quanto riguarda in particolare i profili di competenza del Ministero dello sviluppo economico in particolare, gli onorevoli interroganti richiedono « di assumere iniziative al fine di verificare se tale impianto sia conforme alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ».

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che le linee guida statali (di cui al DM 10 settembre 2010) stabiliscono norme, di uniforme applicazione sul territorio nazionale, per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le linee guida indicano, fra l'altro, le allegazioni obbligatorie all'istanza di autorizzazione tra cui figurano, con riguardo specifico alla tipologia di impianto in questione, la relazione tecnica, da cui si evincono le caratteristiche, la provenienza e le modalità di approvvigionamento della fonte energetica utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa dell'impianto. Per il rilascio dell'autorizzazione, le Linee guida prevedono un procedimento svolto mediante la Conferenza dei servizi, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. della legge 241/1990.

In ordine agli questi aspetti legati al procedimento di rilascio dell'autorizzazione, non si dispone di elementi informativi specifici. Da notizie informali si è appreso che l'impianto in questione ha ottenuto l'autorizzazione unica nel maggio 2010 e che detta autorizzazione non sarebbe stata impugnata. In ogni caso, la valutazione di legittimità di tale autorizzazione, anche sotto il profilo della conformità alle linee guida, non spetta al Ministero dello Sviluppo economico che non ha alcun potere gerarchico sugli enti regionali, bensì, secondo le ordinarie forme di tutela, al giudice amministrativo ovvero alla Regione stessa che può, in sede di autotutela, annullare o revocare l'autorizzazione medesima.

Per quanto concerne, inoltre, le preoccupazioni degli On.li Interroganti rivolte alla possibilità che l'impianto in questione usufruisca impropriamente di incentivi pubblici, in particolare di quelli europei sotto la forma di « contributi a fondo perduto », in assenza dei quali non risulterebbe in grado di competere sul mercato, va sottolineato che per il progetto di Finale Emilia, non è stato erogato alcun « incentivo a fondo perduto » né sovvenzione pubblica alla riconversione.

Gli unici incentivi riferibili al progetto sono quelli di ordine generale e nazionale relativi alle fonti rinnovabili, disposti a livello nazionale, da ultimo con il DM 6 luglio 2012.

Al riguardo infatti giova precisare che:

a) le Linee guida non trattano i temi dell'incentivazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili che sono oggetto di altri decreti, da ultimo dei DDMM 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, relativi, rispettivamente, all'incentivazione della fonte fotovoltaica e delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

b) gli incentivi previsti da tali decreti non sono mai « contributi a fondo perduto » ma sono integrazioni tariffarie sul valore dell'energia elettrica prodotta;

c) l'articolo 24, comma 3, del d. lgs. 28/2011 ha esentato gli impianti ex zuccherifici (come il caso oggetto dell'interrogazione) dalla partecipazione alle aste al ribasso, obbligatorie invece per gli altri impianti a biomassa di taglia medio-grande, in considerazione della particolare valenza pubblica dei progetti di riconversione di attività economiche non più possibili a seguito della riforma comunitaria del settore bieticolo-saccarifero;

d) il citato DM 6 luglio 2012, di attuazione del predetto articolo 24, ha rafforzato il livello di tutela, escludendo tali impianti anche dalle procedure di iscrizione a registro, oltre che dalla partecipazione alle aste al ribasso. Lo stesso decreto ha previsto anche la possibilità di accesso al regime incentivante vigente ante-riforma, regolato dal DM 18 dicembre 2008, in quanto si tratta di impianti la cui fattibilità tecnica ed economica rientra in programmi delineati prima della riforma degli incentivi; in tal caso, l'operatore deve effettuare una scelta univoca tra i due regimi, senza possibilità di commistione tra i due sistemi di sostegno. Il DM 6 luglio 2012 conferma quindi l'applicabilità a tali impianti delle disposizioni del DM 18 dicembre 2008 che prevede differenti livelli di incentivazione a seconda del tipo di biomasse utilizzate, riservando il coefficiente moltiplicativo più alto (k=1,8) esclusivamente agli impianti che utilizzano biomasse da « filiera corta », vale a dire da produzioni localizzate nelle vicinanze dell'impianto, al fine di favorire l'economia locale e ridurre le emissioni inquinanti causate dai lunghi trasporti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00678 Berlinghieri: Chiusura dello stabilimento AGFA di Manerbio.

TESTO DELLA RISPOSTA

La multinazionale belga Agfa ha annunciato, come è noto, la chiusura dello stabilimento di Manerbio (Brescia), motivando tale notizia dalla necessità di affrontare in modo strutturale un programma di razionalizzazione dei propri siti produttivi.

Il declino della domanda di lastre analogiche e digitali da un lato e dall'altro la riduzione degli stampati pubblicitari su giornali e riviste hanno contribuito al restringimento del mercato di riferimento con effetti sia occupazionali che produttivi sui siti industriali Agfa.

Il Ministero ha seguito prontamente le problematiche, per affrontare le quali è stato già aperto un tavolo di confronto.

Alla riunione hanno partecipato tutte le parti coinvolte inclusi i vertici della multinazionale, le organizzazioni sindacali ed alcuni esponenti politici.

In tale sede la multinazionale ha confermato la propria volontà anche a causa dei costi non più sostenibili, pur tuttavia con la disponibilità a favorire soluzioni alternative.

Il Ministero continuerà a monitorare la vertenza anche in sinergia con la Regione Lombardia e avrà cura di aggiornare tali notizie alla luce dei futuri sviluppi.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato a riguardo che per la sede di Manerbio è stata presentata istanza, dalla società in questione, per l'approvazione di un programma di crisi aziendale che interesserà 115 lavoratori. Attualmente la richiesta è in fase di istruttoria presso gli uffici del medesimo Ministero.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00759 Simoni: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Pirelli di Figline Valdarno.

TESTO DELLA RISPOSTA

La vicenda è stata portata all'attenzione del Ministero e su richiesta delle parti sono stati avviati i contatti per convocare il tavolo di confronto, che si è svolto lo scorso 23 ottobre.

In tale sede l'azienda ha confermato la volontà di voler cedere tutto il settore della « cordicella metallica » per pneumatici. Tale settore (*steel cord*) del Gruppo Pirelli vede il suo centro direzionale a Figline Valdarno (FI) e la produzione suddivisa in 5 stabilimenti fra Italia (Figline), Turchia, Brasile, Cina e Romania.

In merito all'intenzione di esternalizzare la produzione dello steel cord, il rappresentante dell'azienda ha fatto presente che la società è attualmente nella ricerca di partnership nel business dello stesso steel cord e/o di altri prodotti al fine di ampliare la produttività.

Le organizzazioni sindacali pur comprendono le difficoltà dell'azienda, hanno manifestato la loro preoccupazione per le sorti dello stabilimento e per le possibili ricadute su tutto il territorio. Hanno chiesto, pertanto, maggiori rassicurazioni sull'eventuale acquirente e soprattutto, una volta avvenuta la cessione, che sia mantenuta la continuità produttiva e occupazionale.

Nel corso della citata riunione non sono emersi altri particolari elementi di novità, tuttavia nella prima metà di dicembre sarà convocato un nuovo incontro in cui si tratterà, anche della possibile proposta di acquisizione da parte di un investitore estero.

ALLEGATO 5

Interrogazioni nn. 5-00809 Benamati: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa e 5-01171 Mongiello: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

La spesa per il contratto di servizio ICE-Retitalia Internazionale Spa è stata sottoposta a riduzione nel corso degli ultimi anni, a seguito dei progressivi e rilevanti decrementi del bilancio di funzionamento e di attività promozionale sia dell'ex ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero che dell'attuale ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, con una radicale ristrutturazione e tagli netti nella pianta organica, nei fondi di funzionamento e promozionali e nella struttura organizzativa, con l'eliminazione di tutti gli uffici ICE in Italia.

Invero, in una logica di forte contenimento della spesa pubblica italiana, la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto un'ulteriore riduzione del 13 per cento delle risorse finanziarie destinate ai costi di funzionamento dell'Agenzia nel 2013.

Lo stanziamento complessivo dell'ICE-Agenzia (capitoli 2530 e 2532 del cd. « stato di previsione » del Ministero dello sviluppo economico) è quindi passato dai circa 90 milioni di euro (ultima previsione di bilancio per il 2011 dell'ex ICE) a circa 79,4 milioni di euro per il 2013. A tal proposito, si osserva che data l'insufficienza delle risorse disponibili, a fronte di costi non comprimibili, si è resa necessaria un'integrazione eccezionale, operata dal MEF, a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1 c. 474 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), per l'ammontare di 10.000.000 di euro in aggiunta all'originaria allocazione di 9.226.000 euro.

Inoltre, allo stato attuale, lo stanziamento previsto per l'anno 2014 sul Capitolo 2530 del Bilancio –MISE- spese di funzionamento, è pari a 9,125 milioni di euro, meno del 50 per cento di quanto previsto per l'esercizio in corso.

In questo già difficile contesto finanziario, si inserisce quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n.135 del 7 agosto 2012 (»Spending Review ») nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle PA (di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001) e che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle PA superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

In virtù di tale norma, l'ICE-Agenzia doveva quindi procedere nei confronti di Retitalia Internazionale Spa, alternativamente:

1) sciogliere la società entro il 31 dicembre 2013;

2) procedere all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro il 30.06.2013, e alla contestuale assegnazione, alla stessa partecipata, del servizio per cinque anni, non rinnovabili;

3) mantenere la società, purché la stessa svolgesse servizi d'interesse generale, anche aventi rilevanza economica o gestisse banche dati strategiche per il con-

seguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati.

IL CDA dell'ICE-Agenzia ha ritenuto che l'opzione di cui al punto 1) non fosse conveniente tenuto conto che la Società ha un valore economico sul mercato. Inoltre, lo scioglimento della società non avrebbe in alcun modo assicurato i livelli occupazionali e la tenuta dei progetti già avviati, non garantendo la continuità operativa dell'ICE-Agenzia.

L'ICE-Agenzia ha inoltre ritenuto che l'opzione di cui al punto 3) non fosse percorribile poiché la società Retitalia Internazionale Spa non svolge attività strategica per l'ICE-Agenzia con l'accezione indicata dall'articolo 4 della legge 135/2012 (conversione del decreto-legge 95/12 – *Spending Review*).

Infatti, poiché ente strumentale, Rete Italia Internazionale spa ha il compito di provvedere « allo sviluppo e all'integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche dell'ICE, nonché, alle relative attività di sviluppo, conduzione tecnica e di manutenzione ». Tali funzioni non rientrano nelle specifiche eccezioni previste dalle disposizioni in argomento, in quanto la società non svolge a parere dell'ICE medesima, « servizi d'interesse generale, anche aventi rilevanza economica, o gestisce banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari ». Relativamente alle banche dati va precisato che i dati trattati da Rete Italia Internazionale Spa sono quelli relativi alla normale gestione istituzionale di un'Amministrazione pubblica (rilevamento presenze, stipendi, software contabilità. ecc.) e che la banca dati relativa agli operatori economici, conservata e trattata sotto l'aspetto software, non può essere considerata « strategica » ed è direttamente alimentata dal personale dell'ICE-Agenzia in Italia e presso gli Uffici della Rete Estera.

Per quanto riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro del personale di Retitalia Internazionale, si fa presente che, già nel mese di luglio 2013, era stata data la disponibilità da parte di ICE a un incontro congiunto con le organizzazioni sindacali e la direzione di Retitalia, in presenza dell'advisor, che non ha ottenuto riscontro da parte delle organizzazioni sindacali stesse.

Si tiene a precisare che il mandato dell'advisor esulava da qualsiasi valutazione circa la presenza di eventuali eccedenze di personale ma era limitato alla valutazione dell'azienda e alla predisposizione del contratto per servizi informatici associato alla alienazione.

Si evidenzia inoltre che, contemporaneamente all'avvio della procedura di alienazione, è stato compiuto ogni sforzo per verificare la possibilità di far transitare parte di funzioni e relativo personale a strutture informatiche di altra PA, sforzi che, finora, non hanno prodotto esito favorevole.

Pertanto, a seguito delle citate norme, secondo quanto riferito dall'Agenzia ICE, emerge come l'alienazione di Retitalia Internazionale spa sia un atto dovuto per legge e tutte le disposizioni in merito sono state rispettate.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il mancato avvio della procedura di gara, non assicurerebbe la tutela dei lavoratori, salvaguardandone le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e l'opportuna continuità operativa anche in merito all'integrazione e interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con Amministrazioni ed entità esterne; tali aspetti sono invece di specifica salvaguardia nel bando di gara e relativo contratto di servizio.

Nel limite di quanto consentito dalla legge, l'ICE-Agenzia sta tutelando il personale di Retitalia Internazionale Spa attraverso un'apposita clausola di preferenza nel bando che sarà accordata, in sede di gara, alle offerte di acquisto che conterranno piani di tutela dei livelli occupazionali.

Si precisa, che nel bando di gara non è stato possibile inserire i citati progetti « ITH » e « E-trade », si ritiene che l'Agenzia abbia tenuto correttamente conto dell'attuale situazione dei progetti di cui trattasi, il cui futuro sviluppo, terminata la

fase di start up, è in fase di ripensamento da parte del MiSe, sulla base di valutazioni di opportunità e di compatibilità finanziaria.

Si informa, infine, che in data 13 novembre 2013 è stato pubblicato il bando di procedura aperta per l'alienazione della partecipazione detenuta in RetItalia Internazionale SPA e la contestuale assegnazione per cinque anni del servizio di gestione e sviluppo del sistema informatico. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 9 gennaio 2014.

ALLEGATO 6

7-00115 Benamati: Riordino dell'Agenzia Enea.

7-00132 Vallascas: Riordino dell'Agenzia Enea.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La X Commissione,

premesso che:

l'attuale quadro normativo sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA è riferibile alla legge n. 99 del 23 luglio 2009, cosiddetta legge sviluppo;

l'articolo 37 della « legge sviluppo » ha istituito l'Agenzia ENEA, assegnandole i compiti istituzionali di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo ai settori del nucleare e dello sviluppo economico sostenibile, rafforzando il ruolo dell'Agenzia ENEA a supporto del decisore pubblico;

l'Agenzia ENEA possiede competenze rilevanti in materia di ricerca scientifica, di sviluppo tecnologico e di servizio a tutto il settore energetico e ambientale, che ne fanno uno dei più importanti enti di ricerca italiani e internazionali e ne configurano il ruolo di Agenzia nazionale sull'efficienza energetica;

nel 2012 si è pervenuti da parte del Governo Monti alla definizione di una Strategia energetica nazionale, su alcuni punti della quale è previsto un diretto coinvolgimento e impegno dell'Agenzia ENEA;

è di estrema importanza l'entrata in vigore della direttiva 2012/277UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 con la quale viene chiesto agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica;

in particolare, nella direttiva si precisa che ogni Stato membro dovrà prevedere « una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati »; inoltre, ogni anno, dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3 per cento della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali;

sarebbe utile ed opportuno delegare all'Agenzia ENEA il compito di elaborare e attuare il piano strategico d'azione per il censimento degli edifici pubblici e per il loro adeguamento a quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE;

è in corso di recepimento la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio europeo del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che avrebbe dovuto essere recepita nella legislazione italiana entro il 23 agosto 2013;

la prima fase di affidamento dell'Agenzia ENEA a una struttura commissariale ha dovuto essere prorogata ripetutamente, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dalla legge n. 9 del 2009, articolo 37, comma 4;

il perdurare di tale situazione ha provocato pregiudizio e danno al funzio-

namento presente e futuro dell'Agenzia ENEA, contribuendo tra l'altro alla fuga dei nostri migliori ricercatori all'estero;

impegna il Governo:

1) a procedere celermente al superamento dell'attuale fase commissariale, da realizzarsi comunque entro il 31 dicembre 2013, finalizzando il riordino dell'ENEA a criteri di efficacia ed efficienza;

2) a definire per l'ENEA chiari e specifici compiti, primariamente volti all'attuazione della Strategia energetica del Paese e ai suoi aspetti ambientali, focalizzando a tal fine la competenza, l'organizzazione e le attività su aree rilevati di ricerca scientifica e tecnologica;

3) a preservare e valorizzare, in tale riordino, la capacità dell'ENEA di interagire in maniera proficua e sinergica con le realtà industriali nazionali operative nel settore;

4) a riorganizzare il quadro di cooperazione fra l'ENEA ed altri soggetti nazionali operanti nel settore della chiusura del ciclo nucleare in Italia (es. Sogin Spa) in funzione di assistenza tecnica e di gestione operativa nel settore della ricerca e della messa in sicurezza delle scorie radioattive;

5) a fare sì che l'ENEA possa assicurare al sistema Paese il raccordo fra tutte le diverse informazioni energetiche ed ambientali disponibili, garantendone la diffusione e la fruibilità;

6) a salvaguardare, nel processo di riordino, tutte le eccellenze scientifiche e i programmi di ricerca non più attinenti alla missione dell'ENEA;

7) a condurre la riorganizzazione dell'ENEA nel quadro di un più complessivo riordino del sistema della ricerca italiano, anche al fine di evitare non necessarie duplicazioni e inutili competizioni.

ALLEGATO 7

7-00115 Benamati: Riordino dell'Agenzia Enea.

7-00132 Vallascas: Riordino dell'Agenzia Enea.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

l'attuale quadro normativo sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA è riferibile alla legge n. 99 del 23 luglio 2009, cosiddetta legge sviluppo;

l'articolo 37 della « legge sviluppo » ha istituito l'Agenzia ENEA, assegnandole i compiti istituzionali di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo ai settori del nucleare e dello sviluppo economico sostenibile, rafforzando il ruolo dell'Agenzia ENEA a supporto del decisore pubblico;

l'Agenzia ENEA possiede competenze rilevanti in materia di ricerca scientifica, di sviluppo tecnologico e di servizio a tutto il settore energetico e ambientale, che ne fanno uno dei più importanti enti di ricerca italiani e internazionali e ne configurano il ruolo di Agenzia nazionale sull'efficienza energetica;

nel 2012 si è pervenuti da parte del Governo Monti alla definizione di una Strategia energetica nazionale, su alcuni punti della quale è previsto un diretto coinvolgimento e impegno dell'Agenzia ENEA;

è di estrema importanza l'entrata in vigore della direttiva 2012/277UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 con la quale viene chiesto agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica;

in particolare, nella direttiva si precisa che ogni Stato membro dovrà prevedere « una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati »; inoltre, ogni anno, dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3 per cento della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali;

sarebbe utile ed opportuno delegare all'Agenzia ENEA il compito di elaborare e attuare il piano strategico d'azione per il censimento degli edifici pubblici e per il loro adeguamento a quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE;

è in corso di recepimento la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio europeo del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che avrebbe dovuto essere recepita nella legislazione italiana entro il 23 agosto 2013;

la prima fase di affidamento dell'Agenzia ENEA a una struttura commissariale ha dovuto essere prorogata ripetutamente, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dalla legge n. 9 del 2009, articolo 37, comma 4;

il perdurare di tale situazione ha provocato pregiudizio e danno al funzio-

namento presente e futuro dell'Agenzia ENEA, contribuendo tra l'altro alla fuga dei nostri migliori ricercatori all'estero;

impegna il Governo:

1) nella consapevolezza dell'urgenza del riordino, a procedere celermente, possibilmente entro il 31 dicembre 2013, al superamento dell'attuale fase commissariale, finalizzando il suddetto riordino dell'ENEA a criteri di efficacia ed efficienza;

2) a definire per l'ENEA chiari e specifici compiti, primariamente volti all'attuazione della Strategia energetica del Paese, ai suoi aspetti ambientali e alla crescita sostenibile, focalizzando a tal fine la competenza, l'organizzazione e le attività su aree rilevati di ricerca scientifica e tecnologica;

3) a preservare e valorizzare, in tale riordino, la capacità dell'ENEA di interagire in maniera proficua e sinergica con le realtà industriali nazionali operative nel settore;

4) a ottimizzare il quadro di cooperazione fra l'ENEA ed altri soggetti nazionali operanti nel settore della chiusura del ciclo nucleare in Italia (es. Sogin Spa) in funzione di assistenza tecnica e di gestione operativa nel settore della ricerca e della messa in sicurezza delle scorie radioattive;

5) a salvaguardare, nel processo di riordino, tutte le eccellenze scientifiche e i programmi di ricerca non più attinenti alla missione dell'ENEA;

6) a condurre la riorganizzazione dell'ENEA nel quadro di un più complessivo riordino del sistema della ricerca italiano, anche al fine di evitare non necessarie duplicazioni e inutili competizioni.

(8-00027) « Benamati, Vallascas, Basso, Bini, Cani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Montroni, Mucci, Petitti, Petraroli, Portas, Prodani, Senaldi, Taranto, Vallascas ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 158

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1785)* 159

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana *(Seguito dell'esame e rinvio)* 160

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia *(Seguito dell'esame e rinvio)* 161

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.

C. 833 Russo.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla IV Commissione sulla proposta di legge C. 833, come modificata nel corso dell'esame degli emendamenti: si tratta di un provvedimento, che fa anche seguito a numerosi atti di indirizzo già adottati dalla Camera sull'argomento, finalizzato a porre un freno al drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti (speciali, pericolosi, tossici o simili), che da circa quindici anni affligge soprattutto le province di Napoli e Caserta e mette a rischio la stessa salute dei cittadini.

Fa presente che il fulcro del testo trasmesso dalla Commissione di merito, che si compone di cinque articoli, consiste nell'autorizzare i prefetti delle province campane – proprio al fine di far fronte all'emergenza ambientale in questione e di contrastare attività illecite che recano un danno gravissimo all'economia dell'intera regione – ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, nell'ambito di operazioni di sicurezza e di

controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione di delitti di criminalità organizzata e ambientale.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala anzitutto l'articolo 2, secondo il quale il personale militare coinvolto è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014, termine prorogabile dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con motivata relazione, per un periodo non superiore a mesi sei (ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari). Evidenzia, quindi, che l'articolo 3 dispone che agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al testo in esame è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa: la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione e valutata l'esigenza di dare seguito a un intervento che si prefigge importanti finalità di sicurezza, propone di esprimere un parere favorevole sul progetto di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1785).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte preliminarmente che è stata assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 1785 Gnecchi, vertente sul medesimo argomento di cui ai progetti di legge all'ordine del giorno: la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, soffermandosi sul contenuto della proposta di legge abbinata, fa notare che essa mira a intervenire sulle pensioni di importo elevato in termini di contributo di solidarietà, seguendo una impostazione che appare in linea con quanto suggerito in materia dalla Corte costituzionale, che ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese su tale tematica; il provvedimento, peraltro, prevede che le risorse in tal modo acquisite siano destinate a finalità di carattere previdenziale. Entrando nel dettaglio di talune parti dell'articolato, fa presente che il testo prevede, inoltre, un meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, per salvaguardare il potere di acquisto delle prestazioni di importo medio o basso, nonché una delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni, al fine di assicurare, tra l'altro, il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti. Osserva, in proposito, che le disposizioni da ultimo citate mirano a favorire

una pensione più dignitosa per i giovani, tenuto conto che essi sono soggetti ad una frammentazione delle carriere che li espone, a causa di un penalizzante calcolo contributivo, a un futuro pensionistico incerto. Svolgendo, quindi, considerazioni di carattere generale sugli interventi di riforma realizzati dai Governi precedenti, fa notare che, considerata l'improbabilità che un giovane raggiunga la soglia dei quaranta anni contributivi, sarebbe stato opportuno – piuttosto che eliminare le pensioni di anzianità (come previsto con la recente « riforma Fornero ») – agire sui coefficienti di calcolo delle pensioni, in vista dell'erogazione di trattamenti più adeguati.

Ritiene infine che, alla ripresa dell'esame dei provvedimenti abbinati dopo la conclusione della manovra finanziaria in Commissione, sia possibile iniziare a ragionare sulla predisposizione di un testo unificato, che possa considerare, in una visione condivisa, le diverse proposte presentate.

Irene TINAGLI (SCpI), considerato il tenore delle sentenze della Corte costituzionale in materia, ritiene che la proposta appena abbinata non sia del tutto immune da possibili rilievi di legittimità costituzionale, che potrebbero, a suo avviso, riguardare la formulazione tecnica scelta per la definizione del contributo di solidarietà a carico delle pensioni di importo più elevato. In proposito, infatti, ritiene che la Corte, alla stregua di quanto già indicato nelle precedenti sentenze, potrebbe tornare ad evocare una impropria comparazione della pensione con i redditi da lavoro, rinvenendo un trattamento di peggior favore riservato ai pensionati e, così, demolendo di fatto l'impianto dell'intervento normativo. Giudicando, pertanto, non del tutto superate le perplessità relative alla proposta di legge C. 1785, osserva che il progetto di legge presentato dal suo gruppo (C. 1547), al contrario, si colloca su un piano di maggiore coerenza rispetto ai principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che esso è volto a incidere sul differenziale tra la contribuzione versata e il maggior trattamento erogato, così mitigando gli eventuali rilievi sull'equità della previsione rispetto ad altri interventi di carattere fiscale aventi ad oggetto diverse forme di reddito.

Espresse poi perplessità sul continuo richiamo all'esigenza di mantenere interamente nel circuito previdenziale gli eventuali risparmi realizzati con la « riforma Fornero », atteso che quest'ultima è stata predisposta proprio al fine di contenere l'incidenza sul PIL della spesa pensionistica, giudica preferibile destinare tale risorse, almeno in parte, per altre finalità di natura occupazionale, al fine di tutelare, ad esempio, categorie deboli del mercato del lavoro, attraverso forme di sostegno al reddito, ovvero finanziare altri interventi di salvaguardia sociale, mirati a garantire una maggiore continuità professionale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, avverte che le modalità per la prosecuzione dell'iter dei provvedimenti abbinati – anche in attesa di verificare l'assegnazione di ulteriori proposte di legge preannunciate da altri gruppi – saranno definite nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da assicurare che la ripresa dell'attività istruttoria avvenga subito dopo che la Commissione avrà completato l'esame dei documenti di bilancio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 19 novembre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha adottato il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 249 e 1186, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, deliberando di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, il cui termine di trasmissione è stato fissato al 27 novembre.

Nell'avvertire che la predetta relazione tecnica non è ancora stata trasmessa alla Commissione, intende stigmatizzare il ritardo del Governo, che impedirà alla Commissione stessa di riprendere l'iter del provvedimento prima di avere concluso l'esame dei documenti di bilancio e, soprattutto, non consentirà di portare a compimento il percorso di esame alla Camera prima della fine della sessione di bilancio.

Nel preannunciare, pertanto, un forte sollecito al Governo ad ottemperare quanto prima all'adempimento richiesto, avverte che la presidenza ritiene che l'esame del nuovo testo unificato possa proseguire in ogni caso, non appena la Commissione avrà concluso l'esame dei documenti di bilancio, anche in assenza della trasmissione della predetta relazione tecnica.

Manuela GHIZZONI (PD) stigmatizza fortemente la mancata presentazione della relazione tecnica da parte del Governo, il quale – attraverso un comportamento che definisce « sciatto, se non di boicottaggio » – impedisce, di fatto, alla Commissione di concludere l'iter di esame prima della sessione di bilancio. Nell'esprimere perplessità su un ritardo che appare poco motivabile, vista la non particolare complessità del testo, ritiene che ciò incida pesantemente sul proseguo dei lavori, considerato anche che un'eventuale valutazione positiva sulla congruità finanziaria dell'intervento in oggetto avrebbe potuto costituire un'importante base di riflessione anche ai fini dell'imminente avvio dell'esame del disegno di legge di stabilità.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, esprime profondo rammarico per la mancata trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo nei tempi previsti, atteso che l'acquisizione di dati certi sull'impatto di natura finanziaria dell'intervento avrebbe messo la Commissione nelle condizioni di svolgere valutazioni più consapevoli, anche in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità. Ritiene in ogni caso che, una volta concluso l'esame della manovra finanziaria per le parti di competenza, la Commissione abbia il dovere di proseguire il proprio lavoro, portandolo a compimento quanto prima, al fine di garantire un intervento adeguato nei confronti di lavoratori che si trovano in uno stato di oggettiva difficoltà.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
C. 363 Madia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare il seguito del dibattito sul provvedimento in titolo, per consentire ai gruppi di approfondire adeguatamente la materia oggetto della proposta di legge.

Preso atto, tuttavia, che non vi sono richieste di intervento, fa presente che le modalità di organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento saranno definite in una prossima riunione dell'ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, restando inteso che, per la ripresa dell'*iter*, sarà comunque utile attendere la fine della sessione di bilancio, non soltanto per il rispetto delle relative norme regolamentari, ma anche ai fini della valutazione delle complessive novità che la manovra finanziaria potrà apportare sulla materia, nonché sugli argomenti ad essa collegati.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01578 Gigli: Iniziative volte a contrastare la povertà assoluta 163

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 166

5-01579 Di Vita: Promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità ... 164

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 168

5-01580 Piazzoni: Interventi a favore delle persone senza fissa dimora o colpite da emergenza abitativa 164

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 170

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di magistrati esperti della materia e del coordinatore nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu) 165

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori e C. 1633 Formisano *(Rinvio del seguito dell'esame)* 165

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.40.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01578 Gigli: Iniziative volte a contrastare la povertà assoluta.

Gian Luigi GIGLI (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando il dato allarmante della diffusione della povertà assoluta in Italia che, secondo i dati forniti dall'ISTAT, riguarda l'8 per cento della popolazione. Nonostante le importanti iniziative che sono state proposte nel documento relativo all'« Alleanza contro la povertà in Italia », redatto da un gruppo di organizzazioni – tra cui associazioni cattoliche, Confcooperative, Conferenza delle regioni e ANCI, – e nonostante alcuni atti di indirizzo presentati alla Camera per impegnare il Governo ad assumere iniziative per contrastare tale fenomeno, nel disegno di legge di stabilità come appro-

vato dal Senato i risultati ottenuti in questo delicato settore sono piuttosto deludenti. Infatti, le risorse finanziarie che risultano destinate alla lotta alla povertà sono di entità risibile e non consentiranno di fornire risposte efficaci allo scopo. Chiede quindi quali urgenti iniziative intenda il Governo porre in essere contro la povertà assoluta nel nostro Paese.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), replicando, ringrazia il viceministro per l'impegno che ha personalmente dimostrato in questa occasione. Pur condividendo la filosofia delle misure adottate dal Governo e testé illustrate dal viceministro, si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta, dalla quale emerge chiaramente l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per la lotta alla povertà. Nel fare presente inoltre che un impegno economico più significativo da parte del Governo determinerebbe non solo una maggiore giustizia sociale ma anche un contributo alla crescita del paese, ritiene conclusivamente che uno sforzo maggiore per allargare la platea dei destinatari della carta acquisti e di altre misure a favore dei più poveri potrebbe ancora essere tentato.

5-01579 Di Vita: Promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità.

Giulia DI VITA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda avviare con priorità per dare attuazione al programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, presentato e discusso durante la Conferenza nazionale sulla disabilità, che si è svolta a Bologna nell'estate scorsa. Ricorda che il programma fa riferimento a precisi impegni e programmi per l'attuazione dei quali si rinvia alla legge di stabilità, che invece non risulta farne cenno. Chiede pertanto di sapere se il Governo intenda passare dalle dichiarazioni d'intenti ai fatti, anche indicando le risorse economiche da mettere a disposizione a tal fine, nonché riferire su questo al Parlamento.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulia DI VITA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto le iniziative concrete a cui il viceministro ha fatto riferimento prescindono dal programma d'azione biennale, essendo state deliberate già da tempo, e quindi ad oggi avrebbero dovuto essere state già ampiamente soddisfatte.

Inoltre, pur apprezzando l'iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di convocare un tavolo ristretto per individuare le priorità delle azioni descritte nel programma, ritiene necessario che sull'attività di tale tavolo il viceministro debba riferire al Parlamento, che a suo avviso deve essere maggiormente coinvolto.

5-01580 Piazzoni: Interventi a favore delle persone senza fissa dimora o colpite da emergenza abitativa.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, originata dall'allarme sociale causato sia dagli effetti catastrofici del maltempo che sta colpendo ormai da diversi giorni il nostro Paese sia dai dati preoccupanti sull'aumento significativo dell'emergenza abitativa, che quest'anno sta assumendo dimensioni mai avute in passato. Chiede pertanto se il Governo intenda mettere in campo un Piano di interventi straordinari, non essendo più sufficienti gli interventi estemporanei degli enti locali e del volontariato privato.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal viceministro, in quanto si

è soffermata principalmente sull'attività conoscitiva svolta dal Governo, importante dal punto di vista propedeutico ma certamente non sufficiente ad approntare misure concrete per gestire l'emergenza abitativa delle persone senza fissa dimora.

Ritiene, infine, piuttosto demoralizzante che ancora oggi, a distanza di più di dieci anni dalla approvazione della legge n. 328 sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, si affermi che alcune soluzioni, quali ad esempio l'uso del patrimonio immobiliare pubblico, debbano essere rimesse alla collegiale valutazione del Governo, lasciando quindi intendere come si sia ancora molto lontani dalla realizzazione di vere politiche sociali integrate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2013.

Audizione di magistrati esperti della materia e del coordinatore nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori e C. 1633 Formisano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo aver fatto presente che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori elaborando una proposta di testo unificato, ritenuto opportuno che al dibattito sull'adozione del testo base possano partecipare un ampio numero di deputati in linea con il metodo adottato in sede di Comitato ristretto, d'accordo anche con il relatore, on. Binetti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-01578 Gigli: Iniziative volte a contrastare la povertà assoluta.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto parlamentare degli onorevoli Gigli ed altri consente di riepilogare le iniziative volte al contrasto della povertà assoluta sinora avviate dal Ministero che rappresento.

Preliminarmente ricordo che con decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 è stata attuata la sperimentazione della cosiddetta « nuova » carta acquisti, introdotta dal decreto-legge cosiddetto « Semplifica Italia », nelle 12 città italiane con più di 250 mila abitanti.

In considerazione della particolare incidenza della povertà assoluta nelle regioni del Mezzogiorno, con il decreto-legge n. 76 del 2013 la sperimentazione è stata estesa ai territori del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, a partire dalla primavera del 2014.

Complessivamente le risorse dedicate alla sperimentazione, che ha durata iniziale di 12 mesi, sono pari a 50 milioni per le 12 città e a 167 milioni per le regioni del Mezzogiorno.

Con riferimento alla concreta attuazione della misura, faccio presente che 11 delle 12 città individuate dalla legge hanno avviato la sperimentazione sulla « nuova » *social card*. In particolare, si sono concluse le procedure di selezione e sono in corso i controlli sulle dichiarazioni dei richiedenti, per la verifica preventiva dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati sulla base delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'anagrafe tributaria. Soltanto all'esito della verifica i Comuni potranno procedere all'erogazione del beneficio.

Roma, destinataria di quasi un quarto del *budget* complessivo della sperimentazione, aveva deciso di posporre l'avvio della sperimentazione a causa delle concomitanti elezioni amministrative.

Il beneficio che si intende attribuire con la nuova misura è calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare e risulterà notevolmente superiore ai 40 euro mensili previsti dalla *social card* ordinaria, potendo arrivare a un importo mensile di circa 400 euro per le famiglie con 5 o più componenti. Secondo stime preliminari condotte sulla base delle domande pervenute dalle 11 città, se dovessero essere rispettati i requisiti richiesti, si otterrebbe una platea di beneficiari di circa 10 mila nuclei familiari per circa 40 mila persone destinatarie dell'intervento.

Obiettivo della sperimentazione è la lotta alla povertà minorile, a partire dalle famiglie con maggiore disagio economico (ad esempio, con ISEE inferiore a 3.000 euro) e più marginali rispetto al mercato del lavoro (nessuno dei componenti che lavori, ma almeno uno che abbia perso il lavoro negli ultimi 3 anni, ovvero con attività lavorativa molto precaria – cioè con redditi inferiori a 4.000 euro negli ultimi 6 mesi). L'erogazione del sussidio si associa alla predisposizione di misure attive di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. La concessione della Carta al beneficiario è, infatti, condizionata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale, predisposto dai servizi sociali del Comune in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti

non profit. I progetti dovranno riguardare adulti e bambini e prevedere specifici impegni in termini di: contatti con i servizi; ricerca attiva di lavoro; adesione a progetti di formazione; frequenza e impegno scolastico; prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

La sperimentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Ministero che rappresento, al fine di accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a sostegno dell'inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno.

Ricordo, inoltre, che il disegno di legge di stabilità, nel testo approvato dal Senato, ha inteso, in primo luogo, rifinanziare anche per l'anno 2014, nella misura di 250 milioni di euro, l'ordinaria carta acquisti, con possibilità di destinarne una quota all'ulteriore sperimentazione di cui al decreto-legge « Semplifica Italia ».

Inoltre, il medesimo disegno di legge ha intesto destinare ulteriori 40 milioni di euro alla *social card* sperimentale, affinché la stessa sia estesa ai territori del Centro-Nord che non siano già coperti.

Da ultimo, faccio presente che nell'ambito del prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali comunitari, al Tavolo sull'inclusione sociale – uno dei quattro avviati dal Ministero per la coesione territoriale per la definizione dell'Accordo di partenariato – è stato proposto un programma nazionale volto a rafforzare la sperimentazione della nuova social card, secondo i principi della raccomandazione comunitaria sull'inclusione attiva, soprattutto con il sostegno ai servizi di accompagnamento.

ALLEGATO 2

5-01579 Di Vita: Promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare chiedono di conoscere quali interventi, tra quelli contenuti nel *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, intenda realizzare in via prioritaria il Governo.

A tal proposito, faccio presente preliminarmente che il predetto Programma d'azione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 4 ottobre, ha ottenuto la necessaria registrazione da parte della Corte dei conti, ed è, attualmente, in fase di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Va evidenziato che gli impegni in esso contenuti hanno carattere programmatico, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia di diritti delle persone con disabilità.

È di tutta evidenza che la concreta realizzazione del Programma d'azione dovrà inserirsi in un percorso di programmazione finanziaria degli interventi. Ciò in quanto laddove tali azioni dovessero trasformarsi in iniziative legislative comportanti maggiori oneri per la finanza pubblica sarà necessario stimarne i relativi oneri al fine di individuare, di volta in volta, la necessaria copertura finanziaria.

Faccio presente, altresì, che al fine di dare concretezza al forte impegno richiesto recentemente dal Ministro Giovannini a tutte le Amministrazioni a vario titolo coinvolte sul tema della disabilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, convocherà a breve un tavolo ristretto – a cui parteciperanno le competenti amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome oltre ad UPI ed ANCI – al fine di individuare l'ordine di priorità delle azioni descritte nel Programma d'azione al fine di assicurare ad esse una tempestiva implementazione.

Per quanto concerne l'attuazione delle proposte contenute nel Programma d'azione, faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito una prima risposta in materia di vita indipendente, che, com'è noto, rappresenta una delle principali aree di intervento nonché una delle sette linee di azione in cui si articola il Programma d'azione.

A tale proposito, vorrei ricordare che lo scorso 31 ottobre sono state pubblicate sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, la cui scadenza è fissata al prossimo 2 dicembre.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 3.200.000 euro, ed è, altresì, prevista la garanzia di un cofinanziamento da parte della Regione aderente per una quota non inferiore al 20 per cento del totale, al fine di arrivare a finanziare l'estensione del programma a 40 ambiti territoriali.

Tale iniziativa si muove nella direzione indicata dalla Conferenza Unificata che, nell'esprimere parere favorevole all'adozione del citato Programma d'azione, aveva ritenuto di formulare al Governo una specifica raccomandazione volta ad

incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

Infine, ricordo le misure recentemente adottate dal Governo in materia di disabilità sono riportate sinteticamente di seguito:

il fondo per le assunzioni di persone con disabilità, di cui alla legge n. 68, è stato rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per il 2013 e di 20 milioni per il 2014 (articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76/2013);

il comma 3-*ter* del medesimo articolo 9 (sempre del decreto-legge n. 76) ha previsto l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità;

infine, con il decreto-legge n. 101/2013, all'articolo 7, comma 6, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni che non abbiano assolto agli obblighi di assunzione di persone disabili ai sensi della legge n. 68 provvedono a determinare la quota d'obbligo e a procedere alle eventuali assunzioni anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni che sono stabiliti dalla legislazione vigente per le situazioni di soprannumerarietà.

ALLEGATO 3

5-01580 Piazzoni: Interventi a favore delle persone senza fissa dimora o colpite da emergenza abitativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare presentato dagli onorevoli Piazzoni ed altri, che richiama l'attenzione del Governo sulla problematica delle persone senza fissa dimora.

Il Ministero che rappresento ha promosso la prima indagine nazionale sui senza fissa dimora, citata dagli onorevoli interroganti, e realizzata in collaborazione con Istat, Fio.PSD (Federazione italiana organismi per le Persone Senza Dimora) e Caritas. I dati pubblicati nel 2012 hanno rappresentato l'avvio di un monitoraggio del fenomeno, fino ad allora non conosciuto nella sua dimensione quantitativa se non per evidenze aneddotiche. Il Ministero ha provveduto a rifinanziare l'indagine ed è già in corso l'aggiornamento delle basi dati propedeutiche alla rilevazione sul campo. Obiettivo di questa seconda indagine è anche quello di coprire, eventualmente con carotaggi su alcuni territori, la parte di utenti non raggiunta dalla precedente indagine, verificando la possibilità di raccogliere meglio informazioni sulla utenza delle unità di strada (nella prima indagine erano state utilizzate come basi per la rilevazione solo i dormitori e le mense), nonché di raggiungere alcuni servizi informali eventualmente non individuati nella prima indagine e i centri più piccoli, non coperti dal primo censimento dei servizi. Il quadro che verrà rappresentato nel 2014 costituirà quindi un utile patrimonio conoscitivo per la verifica dell'evoluzione del fenomeno al perdurare della crisi economica del nostro Paese, nonché una migliore definizione dello stesso rispetto all'indagine precedente.

Accanto a questa attività conoscitiva, è stato avviato un gruppo di lavoro finalizzato alla redazione di *linee di indirizzo* nazionali in materia di politiche in favore delle persone senza fissa dimora. L'obiettivo è quello di ripetere l'esperienza maturata in un altro settore delicato dell'intervento in materia di politiche sociali – l'affidamento familiare – in cui a partire dalle esperienze quotidiane degli operatori, dalle buone pratiche nazionali e dal più generale dibattito di *policy* sono state redatte linee di indirizzo poi recepite come *standard* nazionali di riferimento con accordo in Conferenza Unificata nel corso del 2012. Il gruppo di lavoro prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo (il Ministero che rappresento e quello delle infrastrutture, per le amministrazioni centrali), nonché delle 12 città con più di 250 mila abitanti, in cui il fenomeno è maggiormente concentrato. Il supporto alla segreteria tecnica del gruppo di lavoro verrà fornito da Fio.PSD.

Da ultimo va sottolineato che è in via di definizione il regolamento del FEAMD, il fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, fondo che nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 sostituirà il precedente fondo per la distribuzione agli indigenti di derrate alimentari nell'ambito della politica agricola comune. Nella corrente versione del regolamento – attualmente in fase di discussione dei cosiddetti Triloghi – sono previste una quota obbligatoria di risorse per ciascun Paese ed una quota volontaria, per i Paesi che intendono rafforzare gli interventi sul proprio territorio, al fine di ottenere una dotazione comples-

siva per l'Unione europea di tale fondo pari a 3,5 miliardi di euro. L'Italia ha aderito alla quota volontaria e intende avvalersi di tutte le nuove possibilità offerte dal regolamento in discussione, prevedendo pertanto oltre al consolidato acquisto e distribuzione di beni alimentari, anche l'acquisto di altri beni materiali di prima necessità, nonché programmi di inclusione sociale. Tali attività andranno coordinate con quelle che comunque in favore dei senza dimora si proporranno a valere sui fondi strutturali nell'Accordo di partenariato, anch'esso in via di definizione.

Per quanto attiene alla possibilità di utilizzare il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, come auspicato dagli onorevoli interroganti, faccio presente che pur trattandosi di una questione di indubbio interesse eventuali soluzioni in tal senso andranno rimesse alla collegiale valutazione del Governo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei competenti assessori delle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Calabria, Campania e Basilicata nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 475 e C. 1234, recanti norme per la salvaguardia dei castagneti 172

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 novembre 2013.

Audizione dei competenti assessori delle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Calabria, Campania e Basilicata nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 475 e C. 1234, recanti norme per la salvaguardia dei castagneti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo *(Esame e rinvio)* 173

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (NCD), *relatore,* illustra sinteticamente i contenuti del provvedimento, ricordando che il disegno di legge in esame è stato presentato alla Camera il 22 novembre 2013 sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che prevede che nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge.

Evidenzia quindi che il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi. La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Bankitalia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà prevedere – ove opportuno – il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare princìpi e criteri direttivi di delega. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del presente provvedimento.

Ricorda infine che l'ultimo comma degli articoli da 3 a 7 reca una clausola di neutralità finanziaria.

Richiama quindi i contenuti delle 2 direttive incluse nell'allegato A. La direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare modificando la precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche (c.d. « emendamenti di Manila ») introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare (STCW). Le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 4 luglio 2014. La direttiva 2013/37/UE interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/CE, la c.d. direttiva PSI (*Public Sector Information*), ed è finalizzata a favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea. La nuova direttiva PSI, salvo eccezioni specifiche, obbliga gli enti pubblici a rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali e non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Inoltre, è stato esteso, l'ambito di applicazione della direttiva anche alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi, in precedenza escluse, purché questi detengano i diritti di proprietà intellettuale. Il termine di recepimento della direttiva è il 18 luglio 2015.

Nell'allegato B sono elencate 13 direttive.

La direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II) armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa. Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 30 giugno 2013, ma si ricorda che il 21 novembre 2013 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE: la modifica riguarda in particolare il termine di recepimento e la data di entrata in vigore della nuova disciplina, che sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 1º gennaio 2016.

La direttiva 2013/11/UE è volta a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione. Il termine di recepimento della direttiva è il 9 luglio 2015.

La direttiva 2013/14/CE apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai *rating* del credito. In particolare sono modificate le direttive 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM) e 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi). La direttiva impone ai predetti investitori istituzionali l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti da essi realizzati. Il termine di recepimento della direttiva è il 21 dicembre 2014.

La direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2015.

La direttiva 2013/30/UE – della quale sottolinea il rilievo – al fine di ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, e di limitarne le conseguenze, interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio alla prosecuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Si richiede al contempo che, nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore adotti le più idonee misure di riduzione del rischio. La direttiva deve essere recepita entro il 19 luglio 2015.

La direttiva 2013/31/UE modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nella UE di cani, gatti e furetti. Il termine di recepimento è il 28 dicembre 2014.

La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità

competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni. La nuova direttiva (cosiddetta direttiva « procedure »), che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze.

La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (la c.d. direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005). La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo; il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015.

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea. La direttiva, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

La direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche. Il termine di recepimento della direttiva è il 31 dicembre 2013.

La direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, per richiamare espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, attribuire alla Commissione europea competenze di esecuzione di alcune disposizioni, definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevedere infine la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 novembre 2014.

Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE introducono, con l'approvazione di alcune modifiche della Direttiva 2006/112/CE (direttiva di rifusione della normativa europea in materia di IVA), nuovi strumenti di contrasto alle frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici. Per il recepimento delle due direttive non è fissato alcun termine.

Sottolinea, in conclusione, la delega al Governo ampia e significativa che il provvedimento reca, affrontando direttive anche di notevole rilievo.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI ritiene innanzitutto doveroso esprimere l'apprezzamento del Governo per i tempi estremamente rapidi con i quali la Camera, ed in particolare la XIV Commissione, ha esaminato il disegno di legge di delegazione europea per il primo se-

mestre del 2013, consentendone l'approvazione prima dell'estate. Ciò ha permesso di recuperare, almeno in parte, i ritardi accumulati nella scorsa legislatura con la mancata approvazione delle leggi comunitarie per gli anni 2011 e 2012, ritardi che manifestano ora i loro effetti con l'apertura di numerose nuove procedure di infrazione, determinate dal mancato recepimento di direttive. Ad ulteriori esigenze di adeguamento risponde l'impegno del Governo alla presentazione del disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre dell'anno 2013, come anche di una nuova legge europea – che nella giornata odierna dovrebbe essere presentata al Parlamento – e che auspica possano essere tempestivamente esaminate dalla Camera.

Come emerso dalla relazione dell'onorevole Alli, le norme contenute nel disegno di legge in esame sono estremamente capillari, affrontano settori disparati e con valenza diversa. Alcune delle direttive oggetto di disposizioni di delega intervengono su questioni di particolare rilievo – è il caso, ad esempio, della direttiva 2013/14/UE riguardante le agenzie di *rating* del credito – che possono avere ricadute significative sul sistema economico nel suo complesso.

Coglie quindi l'occasione per sottolineare come in alcuni settori – quali ambiente, salute, economico-finanziario – vi sia ormai una predominanza quantitativa e qualitativa della normativa europea rispetto a quella nazionale e come in tale situazione sia fondamentale che il Parlamento intervenga sin dalla fase di formazione della legislazione europea, la cosiddetta fase ascendente. In realtà, in una situazione per così dire "normale", la XIV Commissione dovrebbe già conoscere i contenuti delle direttive oggetto di recepimento contenute nella legge di delegazione europea, per averle esaminate in fase di elaborazione. Ricorda peraltro che proprio al fine di mettere il Parlamento in condizione di conoscere e di intervenire nella fase ascendente, la legge n. 234 del 2012 ha posto numerosi obblighi informativi in capo al Governo, anche prevedendo che i Ministri riferiscano alle Commissioni parlamentari prima e dopo gli incontri europei di maggior rilievo. Ritiene che il Parlamento italiano debba attivare questo meccanismo di partecipazione al processo legislativo europeo; si tratta di un dovere verso i cittadini e verso il Paese intero.

Auspica che, al di là delle date di scadenza delle direttive contenute nel disegno di legge di delegazione, l'approvazione del provvedimento possa avvenire in tempi rapidi, affinché ci si possa mettere in regola quanto prima con le disposizioni recate dalle direttive europee che, lo ricorda, sono già applicabili.

Segnala infine che entro il prossimo mese di febbraio 2014 saranno presentate alle Camere le nuove leggi di delegazione europea ed europea, sulla cui predisposizione il Governo sta già lavorando.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, ringrazia il Ministro Moavero per la presenza e per la puntualità del suo intervento. Condivide pienamente la necessità di un'azione più incisiva del Parlamento nella fase di elaborazione della normativa dell'Unione europea, rispetto alla quale ritiene necessario che il Parlamento possa avere a disposizione ampi elementi di conoscenza.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'*iter* del provvedimento, con particolare riferimento ai tempi di esame. Chiede inoltre al Ministro come si combinino le disposizioni recate dalle direttive in materia di richiedenti di protezione internazionale con quelle della direttiva 2011/51/UE, della quale proprio in questi giorni la XIV Commissione ha esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento.

Paolo TANCREDI, *presidente*, con riferimento ai tempi di esame del disegno di legge di delegazione europea, ricorda che le norme regolamentari prevedono che le Commissioni di settore dispongano di quindici giorni dall'assegnazione per l'esame delle parti del disegno di legge di loro competenza e che la XIV Commissione disponga di ulteriori trenta giorni

per concluderne l'esame. Si tratta in ogni caso di termini non perentori e non ritiene in ogni caso che, nell'attuale situazione, vi siano problemi di compressione dei tempi di esame del provvedimento.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) osserva come l'esame del provvedimento dovrebbe concludersi nell'arco di 45 giorni che, tenuto conto del prossimo avvio della sessione di bilancio e delle festività natalizie, si riducono notevolmente, anche considerato che la legge europea deve ancora essere presentata. Esprime quindi la preoccupazione che, come già avvenuto per i disegni di legge europei presentati prima dell'estate, anche in questo caso l'esame si riduca a poche sedute.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI segnala che il disegno di legge europea sarà presentato oggi stesso alla Camera.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene che i due provvedimenti debbano essere esaminati congiuntamente e che non sia in alcun modo opportuno comprimere i tempi di esame. Non è questo il modo di procedere se si vuole un Europa più condivisa e partecipata.

Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il Ministro per la disponibilità dimostrata e sottolinea come il lavoro affannoso che le Commissioni della Camera hanno dovuto svolgere sul precedente disegno di legge di delegazione europea è stato senz'altro un elemento negativo. Ritiene indispensabile che la Commissione possa avere il tempo per discutere e lavorare con maggiore approfondimento ed invita quindi a consentire tempi di esame adeguati.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, ricorda che il precedente disegno di legge di delegazione arrivava alla Camera in seconda lettura, a seguito di un lungo esame da parte del Senato. La celerità di approvazione ha dimostrato il senso di responsabilità della Camera, al fine di non aggravare la situazione già difficile, legata alle numerose procedure di infrazione in corso. La situazione attuale è invece invertita, poiché la Camera affronta il provvedimento in prima lettura. Condivide, in ogni caso, le esigenze di approfondimento manifestate dai colleghi.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ritiene opportuno affrontare il provvedimento nel merito e ribadisce come si possano prevedere tempi adeguati di esame.

Ricorda quindi ai colleghi che tutti i progetti di atti normativi dell'Unione europea trasmessi alla Camera sono annunciati all'Assemblea e assegnati alle Commissioni competenti.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI ricorda che il Governo invia settimanalmente alle Camere tutti i progetti di atti normativi dell'Unione europea e gli atti preordinati, corredati da tabelle informative. È poi responsabilità del Parlamento fare l'uso che ne ritiene opportuno di tali documenti, sin dalla fase ascendente.

Invita poi i componenti della Commissione a non prestare eccessiva attenzione alla dilatazione dei tempi di esame del provvedimento, anche al fine di garantire un ritmo legislativo che sia consono ai tempi delle istituzioni dell'Unione europea.

Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Spessotto, precisa quindi che le direttive in materia di protezione internazionale oggetto di recepimento si affiancano alle precedenti.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, evidenzia l'importanza e l'utilità per la Commissione – al di là dell'effettiva trasmissione al Parlamento dei tutti i progetti di atti normativi e della relativa documentazione da parte del Governo – di uno scambio regolare e costante di informazioni con il Ministro, anche al fine di individuare i *dossier* di rilievo prioritario in discussione a livello europeo. Ritiene che in tal modo il Parlamento potrebbe essere messo nelle condizioni di meglio intervenire nella fase ascendente, individuando con maggiore facilità gli atti dei quali avviare l'esame.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI dichiara la sua piena disponibilità in tal senso. Si dichiara altresì disponibile – come anticipato con lettera inviata ai Presidenti delle Commissioni politiche dell'Unione europea – ad illustrare alle Commissioni dei due rami del Parlamento le priorità legislative a livello europeo.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ringrazia ancora una volta il Ministro, sulla cui disponibilità non vi sono dubbi; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e rinvio)* 180

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 183

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
C. 1542 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ritiene innanzitutto doveroso chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dover convocare la Commissione nella giornata di oggi, per l'espressione di un parere che, ove la Commissione decida di pronunciarsi, sarà formalmente riferito al testo del disegno di legge inizialmente presentato dal Governo, e non quindi al testo emendato dalla Commissione di merito. Tale testo non si è infatti ancora formato in quanto la Commissione di merito non ha ancora completato l'esame degli emendamenti.

Sottolinea che la scelta di convocare la Commissione, in mancanza di un testo conclusivo dell'esame in sede referente, è dipesa dalla circostanza che la Conferenza dei presidenti dei gruppi riunitasi ieri ha stabilito che la discussione del provvedimento in Assemblea cominci lunedì prossimo (2 dicembre 2013). Non è tuttavia possibile, al momento, prevedere se e quando la I Commissione concluderà l'esame degli emendamenti, il quale potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, fino all'ultimo momento utile prima del termine di inizio della discussione in Assemblea. Diverse circostanze, infatti, a cominciare dall'elevatissimo numero di emendamenti presentati – oltre mille proposte emendative, tra emendamenti al testo e subemendamenti agli emendamenti dei relatori – stanno rallentando i lavori della I Commissione, al punto che, allo stato, appare difficile che questa possa concludere l'esame degli emendamenti stessi in tempo utile per permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere sul testo emendato. Un ulteriore elemento di difficoltà nel già complesso quadro dei lavori della I Commissione è riconducibile al passaggio all'opposizione dei deputati del gruppo di

Forza Italia, al quale aderisce anche uno dei due relatori in Commissione, cioè la deputata Centemero.

Si dice convinto che, in queste circostanze particolari, la Commissione parlamentare per le questioni regionali debba comunque esprimere il proprio parere sul provvedimento, anche se con riferimento a un testo, quello iniziale, che in qualche modo è di fatto superato. La Commissione deve, a suo giudizio, esprimere il proprio parere perché si tratta di un provvedimento oltremodo rilevante per le sue competenze, oltre che di un provvedimento sul quale ha svolto un approfondito lavoro istruttorio, con le audizioni delle settimane scorse.

Ciò premesso, reputando superfluo esporre in dettaglio il contenuto del provvedimento, che è già noto ai commissari, anche perché è stato oggetto delle audizioni già ricordate, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Precisa che si tratta di una proposta di parere riferita al testo iniziale del disegno di legge, ma che non entra nel dettaglio delle soluzioni individuate da tale testo alle diverse questioni, enunciando invece alcune indicazioni di principio che, a suo giudizio, possono ben rappresentare la posizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PDL) esprime l'avviso che, prima di entrare nel merito della proposta di parere presentata dal presidente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe discutere in merito all'opportunità di esprimersi sul provvedimento prima che la Commissione di merito abbia completato l'esame degli emendamenti. Non reputa infatti possibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprima, sia pure con un parere formulato in termini di principi, su un testo che la Commissione di merito sta modificando, e anche radicalmente.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) dichiara di condividere le valutazioni del deputato Parisi.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, mette in evidenza che la Commissione è posta di fatto di fronte ad un'alternativa secca: o si esprime sul testo iniziale del disegno di legge, ponendo alcune condizioni prospettate in termini di principio, anziché come richieste di riformulazione di specifiche parti del testo, oppure non si esprime affatto. Infatti, come ha già detto, non sussistono le condizioni – in ragione, da una parte, della lentezza con cui procedono i lavori della I Commissione e, dall'altra parte, dell'esistenza di un termine per l'inizio della discussione in Aula fissato a lunedì prossimo – perché le Commissioni competenti in sede consultiva possano pronunciarsi sul testo emendato. Personalmente, ritiene preferibile e più corretto sotto il profilo istituzionale che la Commissione si esprima sul testo del Governo, ancorché nei termini forse irrituali che ha già spiegato.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), nel dichiararsi non pregiudizialmente contrario alla possibilità che la Commissione si esprima con le modalità chiarite dal presidente, fa presente che essa dovrebbe tuttavia avere innanzitutto il modo di discutere sulla proposta di parere, la quale, come è evidente anche ad una prima lettura, tocca questioni importanti.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) esprime disappunto per questa modalità di organizzare i lavori parlamentari nel loro complesso, che non permette alle Commissioni in sede consultiva di disporre del tempo necessario per discutere distesamente sui testi risultanti dall'esame degli emendamenti nelle Commissioni di merito. Si dice quindi dubbioso riguardo all'opportunità che la Commissione si esprima con un parere generico e indeterminato su un testo che, a suo giudizio, lede le competenze costituzionalmente riconosciute delle regioni.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Kronbichler che il parere da lui proposto non è né

generico, né indeterminato: si tratta di un parere che certamente non interviene su specifiche formulazioni normative del testo del Governo, ma che comunque enuncia criteri di principio intesi ad orientare il lavoro della I Commissione, con le forme proprie dell'attività in sede consultiva, segnalando gli apprezzamenti che riguardano lo specifico profilo di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Rileva, peraltro, che l'espressione del parere sul testo iniziale del Governo non impedisce alla Commissione di esprimersi nuovamente sul provvedimento, quando lo stesso sarà esaminato dalla Commissione affari costituzionali del Senato.

Il senatore Roberto RUTA (PD) chiede al presidente di sospendere brevemente i lavori, per permettere al suo gruppo di valutare il da farsi.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.25.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PDL) ritiene che la presidenza dovrebbe porre in votazione la questione se la Commissione debba procedere oppure no all'esame della proposta di parere.

Il senatore Roberto RUTA (PD), pur apprezzando l'intento del presidente, manifesta, a nome del gruppo, l'avviso che la Commissione debba esprimersi non sul testo iniziale, ma su quello che risulta dal lavoro emendativo svolto nelle sedi parlamentari. Ritiene pertanto preferibile che la Commissione si esprima sul provvedimento una volta che questo sia passato all'esame del Senato.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, preso atto che l'orientamento prevalente dei gruppi è nel senso che la Commissione non debba pronunciarsi in questa fase, rinvia il seguito dell'esame, riservandosi di verificare se sia possibile tornare a convocare la Commissione in un altro momento perché questa possa esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (C. 1542 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1542, in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni »;

considerato che i lavori in sede referente potrebbero concludersi soltanto a ridosso dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, rendendo difficile per questa Commissione esprimersi sul testo finale della Commissione di merito;

ritenuta, d'altra parte, l'opportunità che questa Commissione trasmetta comunque le sue valutazioni su un provvedimento di fondamentale importanza per l'assetto degli enti territoriali e pertanto di grande rilievo anche in ordine alla sua funzione e alle sue competenze;

rilevato che:

in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adeguamento alle diverse realtà territoriali;

il provvedimento consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per questa parte di territorio, con il rischio, in caso di ulteriore scissione della provincia, di una indiscriminata moltiplicazione di enti locali;

il provvedimento prevede che lo statuto della città metropolitana possa, a determinate condizioni, contemplare l'elezione del sindaco della città metropolitana, oltre che del consiglio metropolitano, a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana stessa;

considerato che:

appare necessario incentivare il più possibile il superamento, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;

b) con riferimento alla facoltà attribuita dal disegno di legge ad una quota qualificata dei comuni dell'area metropolitana di non aderire alla città metropolitana e di rimanere costituiti in provincia, appare opportuno introdurre una clausola di salvaguardia intesa ad evitare che sul territorio delle attuali province che insistono sulle aree metropolitane si possa produrre una indiscriminata moltiplicazione di enti locali che dia vita, oltre che alla città metropolitana, a più di una provincia;

c) è necessario che la Commissione di merito configuri la carica di sindaco metropolitano in modo tale da non consentire ambiguità o conflitti con la carica di sindaco del comune capoluogo, tenendo conto del fatto che la soluzione avanzata dal disegno di legge del Governo appare equilibrata nella misura in cui prospetta due modalità per la designazione del sindaco metropolitano recepibili nello statuto, ciascuna delle quali evita la compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi direttamente eletti e potenzialmente in conflitto tra loro;

d) appare necessario prevedere la soppressione degli enti e delle agenzie attualmente operanti in ambito provinciale o sub-provinciale con conseguente riconduzione dell'esercizio delle relative funzioni direttamente alle province, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni da determinare nell'ambito di un ben delineato processo di riordino, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile le autonomie funzionali;

e) appare altresì necessario, per conferire alle province un adeguato livello di rappresentatività, seppure indiretta, prevedere che all'elezione degli organi provinciali possano partecipare, sia per l'elettorato attivo, sia per quello passivo, tanto i sindaci dei comuni della provincia, quanto i consiglieri provinciali;

f) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia di unioni e fusioni di comuni sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla legislazione regionale il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni di comuni che tengano conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale in materia che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato la propria legislazione in materia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari 185

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 24

Hanno riportato voti:

Daniele Marantelli 13
Antonio Milo 5
Federico D'Incà 5

Schede bianche 1

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Daniele Marantelli e il senatore Antonio Milo, in quanto più anziano per numero di legislature.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 24

Hanno riportato voti:

Renate Ghebhard 13
Arianna Spessotto 6

Schede bianche 5

Proclama eletti segretari i deputati Renate Ghebhard e Arianna Spessotto.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Alli, Castelli, Causi, De Menech, D'Incà, Gebhard, Giancarlo Giorgetti, Marantelli, Melilli, Paglia, Piepoli, Rubinato e Spessotto.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i senatori: Broglia, Cappelletti, Collina, Dirindin, Fornaro, Gibiino, Mandelli, Milo, Molinari, Tremonti e Zanoni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i gruppi a designare tempestivamente i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Esame del Regolamento interno e di altri conseguenti atti di autoorganizzazione 186
ALLEGATO 1 (Regolamento interno della Commissione) 188
ALLEGATO 2 (Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati) 196
Comunicazioni del Presidente 187
ALLEGATO 3 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) 198
ALLEGATO 4 (Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia) 200
ALLEGATO 5 (Deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne) 201

Giovedì 28 novembre 2013. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Esame del Regolamento interno e di altri conseguenti atti di autoorganizzazione.

Rosy BINDI, *presidente*, illustra una proposta di Regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e approfondimenti istruttori da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in precedenti riunioni.

Precisa che, come convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il testo proposto ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature.

Ricorda inoltre che, per quanto non disciplinato dal Regolamento interno della Commissione, in base alla consolidata prassi parlamentare si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

Ricorda infine che la procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale. A seguire, si procederà con le stesse modalità all'esame del Regolamento di funzionamento dei Comitati.

Non essendo state presentate proposte di modifica, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento interno *(vedi allegato 1)*.

Rosy BINDI, *presidente*, illustra quindi la proposta di Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

Non essendo state presentate proposte di modifica, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati *(vedi allegato 2)*.

Comunicazioni del Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che nella seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 novembre scorso è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, luogotenente Fernando Antonio Bellisario, maresciallo Aiutante Antonio Giugliano, maresciallo Aiutante Daniele Ranucci e brigadiere Nicola Anguilano.

Comunica inoltre che nella stessa seduta è stata approvata la delibera relativa al regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione *(vedi allegato 3)* ed è stata inoltre deliberata l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio, che diventerà, quindi, patrimonio dell'attuale Commissione *(vedi allegato 4)*.

Comunica altresì che nella seduta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 novembre scorso, si è stabilito di svolgere due iniziative fuori sede: lunedì 9 e martedì 10 dicembre 2013 la Commissione si riunirà a Reggio Calabria per l'audizione del Ministro della Giustizia Cancellieri e del Procuratore nazionale Antimafia Roberti, nonché per audizioni di altri soggetti istituzionali sui temi della lotta alla 'ndrangheta; lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2013 la Commissione si riunirà a Milano per l'audizione del Ministro dell'Interno Alfano e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia De Felice, nonché per audizioni di altri soggetti istituzionali sui temi dell'infiltrazione delle mafie al Nord e, in generale, nell'economia legale. Per quanto riguarda la missione a Reggio Calabria i componenti la Commissione che desiderano partecipare sono pregati di comunicare alla Segreteria l'adesione entro e non oltre martedì 3 dicembre; mentre per la missione a Milano le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 6 dicembre.

Comunica, infine, che nella medesima riunione l'ufficio di presidenza ha approvato una deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne *(vedi allegato 5)*.

Rosy BINDI, *presidente*, svolge quindi un'illustrazione delle linee programmatiche dell'attività della Commissione, sulla base delle quali intervengono per formulare osservazioni e proposte il deputato Claudio FAVA (SEL) e i senatori Salvatore Tito DI MAGGIO (SCpI), Franco MIRABELLI (PS), Stefano ESPOSITO (PD), Raffaele VOLPI (LNA), Francesco MOLINARI (M5S), Enrico BUEMI (Per le autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE), Giuseppe LUMIA (PD) e Lucrezia RICCHIUTI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME APPLICABILI

ART. 1.
(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ART. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

ART. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

ART. 13.

(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il rinnovo della Commissione, trascorso un biennio dalla sua costituzione, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 15.

(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che for-

mano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 16.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 18.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 19.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commis-

sione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

ART. 20.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 21.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 22.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

ART. 24.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di 12 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei Gruppo deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

ART. 25.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

ART. 1.

(Composizione).

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

ART. 2.

(Funzioni).

1. I Comitati, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono trimestralmente alla Commissione, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possono delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

ART. 3.

(Svolgimento delle sedute).

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.

2. I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.

3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

ART. 4.

(Validità delle riunioni).

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.

2. Previa autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.

3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

ART. 5.

(Collaboratori assegnati ai Comitati).

1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.

2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

ALLEGATO 3

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

ART. 1.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, comprese le audizioni svolte durante le missioni;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi o apocrifi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni a potersi avvalere delle previsioni di cui al comma precedente.

ALLEGATO 4

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,

preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, seguendo la prassi seguita dalle Commissioni delle precedenti Legislature, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVI legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVI legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

ALLEGATO 5

DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 1.

(Programmazione delle spese).

1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, per ciascun anno, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, entro il limite stabilito dalla legge istitutiva. Nel piano le predette spese sono ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

ART. 2.

(Missioni).

1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

ART. 3.

(Incarichi dei collaboratori esterni).

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. I collaboratori esterni devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti la Commissione dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge istitutiva. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza i *curricula* dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel *curriculum*, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.

3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e

l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di Presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.

4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

ART. 4.

(Trattamento economico dei collaboratori esterni).

1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.

2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;

b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;

c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;

d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 1.000 mensili. L'Ufficio di

Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

5. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi deliberi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 4 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 5.

(Compiti dei collaboratori esterni).

1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.

2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda espressamente.

3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra *(Seguito dell'esame e conclusione)* 204

ALLEGATO 1 (Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Relatore Bressa, nuovi emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti e nuovi emendamenti del Relatore Centemero e relativi subemendamenti) 249

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 280

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 248

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 305

AVVERTENZA 248

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il Ministro degli affari regionali e autonomie Graziano Delrio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Walter Ferrazza.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il gruppo PD ha dichiarato di ritirare i seguenti emendamenti: 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, 3.33, 3.34, 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.45, 4.20, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.28, 4.30, 4.37, 4.39, 4.42, 4.45, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.25, 5.26, 5.37, 5.38, 5.40, 5.41, 6.6, 6.7, 6.8, 6.18, 6.19, 6.21, 8.8, 8.15, 8.17, 8.18, 8.24, 9.8, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14, 10.2, 10.6, 10.7, 10.8, 10.15, 12.6, 12.7,

12.11, 12.12, 12.20, 12.22, 12.28, 12.29, 12.35, 12.38, 12.42, 12.43, 15.12, 15.13, 15.14, 15.24, 15.25, 15.29, 15.31, 15.32, 15.39, 15.40, 15.41, 15.49, 15.50, 15.51, 15.60, 15.62, 15.71, 15.72, 15.74, 15.80, 15.81, 15.86 e 15.89.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 2.1 e Gelmini 2.2.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Pilozzi 0.2.102.1, invita i presentatori a ritirare tale proposta emendativa con l'impegno da parte sua a presentare un emendamento che riprenda la *ratio* del subemendamento in discussione volta a prevedere la possibilità di istituire altre aree metropolitane oltre una certa soglia di abitanti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, rinnova la proposta di procedere all'accantonamento del subemendamento in discussione che richiederebbe, a suo avviso, una ulteriore riflessione nel merito.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul subemendamento Pilozzi 0.2.102.1, segnala che, occupandosi tale proposta emendativa di un tema molto importante, sarebbe opportuno accantonarla per approfondirne il contenuto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto l'accantonamento dei subemendamenti Pilozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2, vertenti sulla stessa materia.

La Commissione delibera l'accantonamento dei subemendamenti Pilozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive i subemendamenti Fucci 0.2.102.3, 0.2.102.4, 0.2.102.5, 0.2.102.6, 0.2.102.7, 0.2.102.8, 0.2.102.9, 0.2.102.10, 0.2.102.11, 0.2.102.12, 0.2.102.13, 0.2.102.14, 0.2.102.15, 0.2.102.16, 0.2.102.17, 0.2.102.18, 0.2.102.19, 0.2.102.20, 0.2.102.21, 0.2.102.22, 0.2.102.23 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fucci 0.2.102.3, 0.2.102.4, 0.2.102.5, 0.2.102.6, 0.2.102.7, 0.2.102.8, 0.2.102.9, 0.2.102.10, 0.2.102.11, 0.2.102.12, 0.2.102.13, 0.2.102.14, 0.2.102.15, 0.2.102.16, 0.2.102.17, 0.2.102.18, 0.2.102.19, 0.2.102.20, 0.2.102.21, 0.2.102.22 e 0.2.102.23.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Fucci 0.2.102.24 e lo ritira. Sottoscrive, inoltre, il subemendamento Fucci 0.2.102.25.

La Commissione respinge il subemendamento Fucci 0.2.102.25.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive il subemendamento Melilli 0.2.102.26 e lo ritira.

La Commissione delibera di accantonare i subemendamenti Fabbri 0.2.102.27, Russo 0.2.102.28, gli identici D'Ottavio 0.2.102.29, Pastorelli 0.2.102.30, Matteo Bragantini 0.2.102.31, Squeri 0.2.102.32, Lodolini 0.2.102.33, De Mita 0.2.102.34, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, propone una riformulazione in termini identici dei subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38, volta a garantire la massima autonomia delle regioni a statuto speciale (*vedi allegato 2*).

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore dei subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38.

Francesco SANNA (PD), intervenendo sul subemendamento Marco Meloni 0.2.102.37, di cui è cofirmatario, accetta la proposta di riformulazione del relatore, sottolineando che si tratta di una norma utile a garantire la piena discrezionalità delle regioni a statuto speciale per l'istituzione della città metropolitana.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), nel sottoscrivere il subemendamento Cicu

0.2.102.38, accetta la riformulazione del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), pur ritenendo condivisibile lo spirito dei subemendamenti in discussione, trova limitativo prevedere che la città metropolitana debba essere individuata nel comune capoluogo di regione. Sarebbe, a suo avviso, più opportuno che anche per le regioni a statuto speciale si seguissero i parametri stabiliti per le altre regioni dello Stato, quali ad esempio la popolazione ovvero il grado di urbanizzazione del territorio, per individuare il comune dove stabilire la città metropolitana.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando al collega Bragantini, ricorda che la sua proposta di riformulazione dei subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38 è mirata ad evitare che non si creino indebite aspettative nei comuni diversi da quelli capoluogo di regione nelle regioni a statuto speciale per divenire città metropolitana.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara che si asterrà dalla votazione dei subemendamenti in discussione per le ragioni già esposte, pur condividendone lo spirito volto a tutelare l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38, come riformulati su proposta del relatore.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Russo 0.2.102.39 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.2.102.40 e lo ritira.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Squeri 0.2.102.41 e lo ritira.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori del subemendamento Martella 0.2.102.42, poiché l'emendamento dei relatori 2.102 introduce una procedura finalizzata a tutelare la volontà popolare attraverso la garanzia del rispetto dell'articolo 133 della Costituzione, che, come è noto, pur prevedendo un *referendum* per sentire il parere delle popolazioni interessate sull'istituzione nel territorio delle regioni di nuovi comuni e sulla modifica per la loro circoscrizione e della denominazione, non è stato tuttavia mai adeguatamente attuato.

Alessandro NACCARATO (PD), condividendo le osservazioni del collega Bressa, ritira il subemendamento Martella 0.2.102.42.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.2.102.43.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive i subemendamenti Russo 0.2.102.44 e 0.2.102.45 e li ritira. In assenza del presentatore, fa altresì proprio il subemendamento Bianconi 0.2.102.46.

La Commissione respinge il subemendamento Bianconi 0.2.102.46.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.102.47.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti Pilozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2, che erano stati accantonati.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare le suddette proposte emendative, assicurando che sarà sua cura predisporre, nel corso del prosieguo dell'*iter* del provvedimento, un emendamento che ne recepisca la ratio, nel senso di individuare una soglia di popolazione al di sopra delle quali le province possono costituirsi in città metropolitane.

Nazzareno PILOZZI (SEL), preso atto dell'impegno assunto dal relatore Bressa, ritira il suo subemendamento 0.2.102.1.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) fa presente che occorre individuare parametri tali da consentire la costituzione di città metropolitane in grado di affrontare nuove sfide, evidenziando che nell'ambito dell'Unione europea spesso le città metropolitane hanno una popolazione che oscilla dai due ai sei milioni di abitanti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che nell'individuare i requisiti volti a consentire la costituzione di città metropolitane occorre non basarsi esclusivamente sul criterio della popolazione.

A questo proposito, evidenzia che nell'ambito di una stessa provincia accade che vi siano zone che non hanno nulla in comune l'una con l'altra dal punto di vista economico e sociale. Ribadisce, pertanto, l'esigenza di valutare altri criteri oltre quello relativo al numero degli abitanti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, fa presente che il gruppo di Forza Italia, pur facendo parte dell'opposizione, è propenso a dare il proprio contributo al fine di realizzare una riforma degli enti locali che sia effettivamente innovativa. In quest'ottica, evidenzia come non si possa assistere a una vera e propria proliferazione di città metropolitane. È importante dare alle regioni un ruolo per l'istituzione di nuove aree metropolitane.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), accogliendo l'invito rivolto dal relatore Bressa, sottoscrive il subemendamento Romele 0.2.102.2 e lo ritira.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Fabbri 0.2.102.27, Russo 0.2.102.28, D'Ottavio 0.2.102.29, Pastorelli 0.2.102.30, Matteo Bragantini 0.2.102.31, Squeri 0.2.102.32, Lodolini 0.2.102.33, De Mita 0.2.102.34, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36, in quanto concernenti la città metropolitana di Roma, tema che sarà espressamente affrontato dall'emendamento 16.14 dei relatori, che sarà esaminato quando si passerà all'esame delle proposte emendative all'articolo 16.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.102.27; sottoscrive, inoltre, i subemendamenti D'Ottavio 0.2.102.29 e Lodolini 0.2.102.33 e li ritira.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), accogliendo l'invito rivolto dal relatore Bressa, sottoscrive i subemendamenti Russo 0.2.102.28, Squeri 0.2.102.32, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36 e li ritira.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo subemendamento 0.2.102.31.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.2.102.34 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.2.102.30: s'intende vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che essendosi concluso l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.102 dei relatori, si passerà alla votazione di quest'ultimo.

La Commissione approva l'emendamento 2.102 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.102 dei relatori, sono preclusi gli emendamenti Pilozzi 2.3, Russo 2.4, Fucci 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, Rubinato 2.28, Fucci 2.29 e 2.30, Roberta Agostini 2.31, Melilli 2.32, Gelmini 2.33, Fabbri 2.34, Russo 2.35, Matteo Bragantini 2.36, Pastorelli 2.37, Matteo Bragantini 2.38, De Mita 2.39, Squeri 2.40, Capozzolo 2.41, Cirielli 2.42, D'Ottavio 2.43, Lodolini 2.44, Russo 2.45, Lavagno 2.46, Melilli 2.47, Marco Meloni 2.48, Russo 2.49, De Mita 23.50, Vargiu 2.51 e

2.52, Rubinato 2.53, Capozzolo 2.54, Cirielli 2.55, D'Ottavio 2.56, Lodolini 2.57, Russo 2.58, Di Lello 2.59, Matteo Bragantini 2.60, Squeri 2.61, Parisi 2.62, Rubinato 2.63, Fabbri 2.64, Gelmini 2.65 e Melilli 2.66.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Gasparini 2.67, Gelmini 2.68, Vargiu 2.69 e Bianconi 2.70.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento 2.67.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.68.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 2.69 e lo ritira.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) illustra la *ratio* del suo emendamento 2.70, volto a prevedere l'elezione a suffragio universale da parte dei cittadini del sindaco della città metropolitana, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale concernente l'elezione dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti, e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.103 dei relatori.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) illustra il suo subemendamento 0.2.103.1, che persegue l'obiettivo di introdurre un sistema di democrazia diretta anche per le città metropolitane, in quanto ritiene che in una democrazia matura non è pensabile di potersi avvalere di enti di secondo livello.

Matteo BRAGANTINI (LNA) condivide l'idea di introdurre un meccanismo di elezione diretta dei sindaci delle città metropolitane, facendo presente che, se si vogliono contenere i costi, si possono anche ipotizzare cariche elettive per un numero di anni elevato, senza tuttavia rinunciare ad una investitura con metodo democratico.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore*, ritiene necessario che nella fase di avvio delle città metropolitane il sindaco delle stesse sia eletto direttamente dai cittadini. Era previsto che fosse lo statuto a prevedere tale possibilità, ma l'emendamento dei relatori lo consente già nella fase iniziale. Fa presente d'altra parte che le uniche vere città metropolitane in Italia sono Roma, Milano e Napoli: soltanto per queste ultime, a suo avviso, si dovrebbe prevedere l'elezione diretta del Sindaco metropolitano.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente che il suo gruppo pone la questione della democrazia negli enti locali fin dall'inizio della legislatura. Esprime rammarico per il fatto che in questi sei mesi non si sia fatto nulla al riguardo. Si tratta di una questione serissima che attiene soprattutto alla garanzia dei diritti delle minoranze. La progressiva riduzione, nel corso degli anni, del numero dei consiglieri comunali ha comportato una progressiva erosione della democrazia rappresentativa. Sottolinea che i consiglieri comunali non sono un costo della politica, ma un momento cardine delle istituzioni democratiche e cittadini dei quali bisogna lodare l'impegno sul territorio. Molti consiglieri comunali tra l'altro non ritirano il cosiddetto gettone di presenza, che in ogni caso ammonta a circa 100 euro l'anno. Quanto alla divisione delle grandi città in aree amministrative, condivide questa finalità, ma ritiene che possa essere raggiunta attraverso la costituzione delle municipalità. Solo dopo la creazione delle municipalità, a suo avviso, si potrà dare alle aree metropolitane la possibilità di eleggere il sindaco e i consiglieri metropolitani. Infatti per avvicinare i cittadini alle istituzioni occorrono assemblee rappresentative degne di questo nome.

Il ministro Graziano DELRIO rileva che non necessariamente la città metropolitana richiede l'elezione diretta del sindaco,

come dimostra il fatto che in Europa l'elezione diretta è prevista soltanto per Londra. Fa presente che con l'elezione diretta del sindaco metropolitano si rischia di porre in essere un potere in competizione con quello dei sindaci dei comuni, soprattutto del comune capoluogo. Quanto poi alla possibilità di prevedere forme semplificate di articolazione della città metropolitana in municipi e forme più veloci di elezione, si tratta di punti sui quali il Governo è disponibile a riflettere. Il Governo è altresì disponibile a riflettere su altre proposte che si prefiggano di facilitare lo scorporo delle grandi realtà urbane.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) comprende che il modello del Governo siano state le città metropolitane europee, ma ritiene che si debba tenere presente la specificità della realtà territoriale italiana, che si caratterizza per essere formata da oltre otto mila comuni, per lo più piccoli, i quali resistono tenacemente alle fusioni e alle unioni. Forse le cose stanno cambiando, ma comunque troppo lentamente. Le città grandi sono poche e sperimentano la permanente ostilità dei comuni circonvicini: meglio pertanto evitare di imitare gli ordinamenti stranieri senza tenere conto della specificità italiana. Sottolinea inoltre come gli enti di secondo grado siano per antonomasia il luogo tipico degli imbrogli e degli inciuci, a causa della mancanza di controllo democratico e di trasparenza. Esprime il timore che in definitiva si soltanto voglia dare ad una sola parte politica il controllo totale sulle amministrazioni metropolitane.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore* conferma il parere contrario sul subemendamento Bianconi 0.2.103.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore* invita il presentatore al ritiro del subemendamento Bianconi 0.2.103.1.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.103.1.

Gianclaudio BRESSA (PD) invita il deputato Bianconi a ritirare il subemendamento 0.2.103.2, il cui contenuto è già previsto nell'emendamento dei relatori.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.103.3.

La Commissione approva il subemendamento Gelmini 0.2.103.4 (*vedi allegato 2)*.

Andrea GIORGIS (PD) sottoscrive e ritira il subemendamento Melilli 0.2.103.5.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.103.6.

La Commissione approva il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.2.103.7.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.2.103.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno ritirato il subemendamento 0.2.103.9.

La Commissione approva il subemendamento Gelmini 0.2.103.10.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira il subemendamento De Mita 0.2.103.11.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita il relatore e il Governo a riflettere sul subemendamento Invernizzi 0.2.103.12, che eleva il quorum dei sindaci occorrente per l'approvazione dello statuto. Ritiene che si tratti di una misura di buon senso, necessaria per tutelare quella parte di comuni che non siano favorevoli allo statuto e che potrebbero anche essere la maggioranza. Ritiene sostanzialmente sbagliato prevedere che un atto importante come lo statuto della città metropolitana possa essere approvato da una minoranza di comuni, sia pure tali da rappresentare la maggioranza delle popolazioni interessate.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore* ritiene convincenti le considerazioni del deputato Bragantini e rivede il senso fa-

vorevole il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Invernizzi 0.2.103.12.

Renato BALDUZZI (SCpI) osserva che approvare il subemendamento in esame è forse altrettanto sbagliato quanto respingerlo. Il vero problema è infatti quello di riuscire ad evitare di stabilire un'unica regola che valga per tutte le situazioni. In alcuni casi infatti può avere senso l'approvazione dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei comuni, ma sarebbe sbagliato prevederlo per quelle realtà metropolitane che si caratterizzano per un grande comune capoluogo e una pletora di piccoli comuni. Si tratta di un caso specifico in cui emerge un'esigenza più generale, vale a dire quella di prevedere regole flessibili che possano essere adattate alle singole realtà territoriali. A tal fine la soluzione migliore è quella di lasciare alle regioni la possibilità di disciplinare con proprie leggi determinati aspetti della vita delle città metropolitane, in modo da tener conte delle diverse realtà locali. Invita peraltro al ritiro del subemendamento Invernizzi 0.2.103.12 che è sostanzialmente identico al subemendamento De Mita 0.2.103.11 che è stato ritirato. Ritiene infatti che la questione posta dai due subemendamenti in questione rientri in quella più generale che ha testé descritto e sulla quale il Governo si è impegnato a riflettere in vista della discussione in assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) *relatore* ricorda che l'intento dei relatori è stato quello di apportare al testo del Governo modifiche volte a conferire un maggior peso ai comuni diversi dal comune capoluogo. Concorda d'altra parte che si debba tenere presente le situazioni specifiche e ritiene che sarebbe forse opportuno includere il subemendamento in discussione tra quelli sui quali il Governo dovrà svolgere un ragionamento complessivo in vista della discussione in assemblea.

Il ministro Graziano DELRIO dichiara la disponibilità del governo a riflettere su una soluzione che consenta l'adozione di uno statuto il più possibile condiviso dai comuni del territorio, evitando d'altra parte di conferire poteri di veto.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) fa presente che questo provvedimento non è idoneo a realizzare una razionalizzazione della disciplina degli enti territoriali, ma anzi crea situazioni conflittuali sulle quali peraltro ha avuto modo di soffermarsi in audizione presso la Commissione il Presidente della Corte dei conti. Pur apprezzando lo sforzo del Governo di mettere mano, attraverso questo provvedimento, a un tema delicato e mai veramente riformato organicamente, evidenzia che il suo gruppo invita il Governo e i relatori a ripensare all'opportunità di approvare il disegno di legge in esame, dichiarando, al contempo, la disponibilità del suo gruppo a partecipare a una discussione mirata a condividere una riforma costituzionale che riguardi tutti gli enti locali nonché gli enti inutili. Ricorda infine che esistono in questo provvedimento altri emendamenti, quali quello del relatore Bressa in materia di Expo 2015, che potranno portare a problemi quali la duplicazione di competenze fra vari enti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, sottolinea che la posizione politica del suo gruppo fin dall'inizio dell'esame di questo provvedimento è stata improntata alla necessità di collegare tale disegno di legge al disegno di legge di riforma costituzionale per l'abolizione delle province. A suo avviso, è necessaria una riforma complessiva degli enti locali che non trascuri il ruolo delle regioni. Annuncia che il suo gruppo ha presentato un disegno di legge volto ad abolire le province, analogo ad un altro presentato dal gruppo MoVimento 5 Stelle, poiché è assolutamente prioritario evitare che nel 2014 si proceda alle votazioni per rinnovare gli organi rappresentativi delle province.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il subemendamento Invernizzi 0.2.103.12, di cui è cofirmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dei subemendamenti Gelmini 0.2.103.13, 0.2.103.14, 0.2.103.15, 0.2.103.16, 0.2.103.18, 0.2.103.19 e Bianconi 0.2.103.20.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.103.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Russo 0.2.103. 22.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.2.103.23 e lo ritira.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) ritira i suoi subemendamenti 0.2.103.24 e 0.2.103.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dei subemendamenti Gelmini 0.2.103.26, 0.2.103.27 e Russo 0.2.103.28.

La Commissione approva l'emendamento 2.103 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.103 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Gelmini 2.71, Vargiu 2.72, Melilli 2.73, gli identici Gasparini 2.74 e Fabbri 2.75, Melilli 2.76, Gelmini 2.77, Vargiu 2.78 e 2.79, Russo 2.80, Valiante 2.81, gli identici emendamenti Parisi 2.82, Squeri 2.83, Matteo Bragantini 2.84, De Mita 2.85, Russo 2.86, Capozzolo 2..87, Cirielli 2.88, D'Ottavio 2.89 e Lodolini 2.90, gli identici emendamenti Kronbichler 2.91 e Di Lello 2.92, gli emendamenti Fabbri 2.93, Gasparini 2.94, Russo 2.95 e 2.96, gli identici Vargiu 2.97 e Bianconi 2.98, l'emendamento Russo 2.99 e gli identici emendamenti Russo 2.100 e Bianconi 2.101.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Russo 2.0.1 e comunica che risulta altresì precluso l'articolo aggiuntivo Gelmini 2.0.2 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.103 dei relatori.

Comunica che il relatore Bressa ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 3.47, nonché il nuovo emendamento 23.100 *(vedi allegato 1)* e fa presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sarà fissato solo dopo che tutti i gruppi avranno approfondito la loro portata.

Fa presente che l'esame degli articoli 3 e 4 con le relative proposte emendative è stato accantonato; chiede ai relatori ed al Governo di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative all'articolo 5.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vargiu 5.1 e Bianconi 5.2. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Impegno 0.5.44.1, nonché sugli identici subemendamenti Squeri 0.5.44.2, D'Ottavio 0.5.44.3, Matteo Bragantini 0.5.44.4, Cirielli 0.5.44.5, Pastorelli 0.5.44.6 e sui subemendamenti Pilozzi 0.5.44.7, Roberta Agostini 0.5.44.8 e 0.5.44.9, sugli identici subemendamenti Pilozzi 0.5.44.10 e Mazziotti Di Celso 0.5.44.11, sul subemendamento De Mita 0.5.44.12, Roberta Agostini 0.5.44.13. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Matteo Bragantini 5.6, De Mita 5.7, Squeri 5.8, Russo 5.9, Parisi 5.10, Cirielli 5.12, Di Lello 5.13, sull'emendamento Russo 5.16, sugli identici emendamenti Di Lello 5.22, Squeri 5.23, Cirielli 5.24, De Mita 5.27, Matteo Bragantini 5.28, Russo 5.29 e Parisi 5.30. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Parisi 5.31, Russo 5.32, Squeri 5.33, Matteo Bragantini 5.34, De Mita 5.35, Cirielli 5.36, Di Lello 5.39 e sugli articoli aggiuntivi Fabbri 5.0.1 e 5.0.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vargiu 5.1 e Bianconi 5.2 e sul subemendamento Impegno 0.5.44.1. Invita al ritiro i proponenti dei subemendamenti Squeri 0.5.44.2, D'Ottavio

0.5.44.3, Matteo Bragantini 0.5.44.4, Cirielli 0.5.44.5, Pastorelli 0.5.44.6, e dei subemendamenti Pilozzi 0.5.44.7, Roberta Agostini 0.5.44.8 e 0.5.44.9, degli identici subemendamenti Pilozzi 0.5.44.10 e Mazziotti Di Celso 0.5.44.11, dei subemendamenti De Mita 0.5.44.12 e Roberta Agostini 0.5.44.13. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori, sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Matteo Bragantini 5.6, De Mita 5.7, Squeri 5.8, Russo 5.9, Parisi 5.10, Cirielli 5.12, Di Lello 5.13, sull'emendamento Russo 5.16, sugli identici emendamenti Di Lello 5.22, Squeri 5.23, Cirielli 5.24, De Mita 5.27, Matteo Bragantini 5.28, Russo 5.29 e Parisi 5.30. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Parisi 5.31, Russo 5.32, Squeri 5.33, Matteo Bragantini 5.34, De Mita 5.35, Cirielli 5.36, Di Lello 5.39 e sugli articoli aggiuntivi Fabbri 5.0.1 e 5.0.2.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, se difformi, a quello del relatore Bressa.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 5.1 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Bianconi 5.2.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive il subemendamento Impegno 0.5.44.1 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.5.44.2 e del subemendamento D'Ottavio 0.5.44.3.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.5.44.4, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che il suo gruppo è a favore dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano ed evidenziando che la sua proposta emendativa prevede di adottare la legge elettorale vigente per le province che ha il pregio di avere permesso una limitazione dei collegi con una conseguente riduzione del numero dei consiglieri provinciali.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.5.44.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Cirielli 0.5.44.5 e Pastorelli 0.5.44.6, si intende che vi abbiano rinunciato.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.5.44.7, ne raccomanda l'approvazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, nel sottolineare che la finalità della proposta emendativa in discussione è quella di risolvere un problema reale ossia quello della garanzia delle pari opportunità negli organi rappresentativi, evidenzia tuttavia che in questo caso si tratta di elezioni di secondo grado, avvenute anni fa quando la legge che ha previsto l'introduzione della seconda preferenza non era ancora in vigore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara la sua contrarietà al subemendamento Pilozzi 0.5.44.7, evidenziando che specie per i comuni più piccoli nei prossimi anni potrebbero esservi problemi poiché, applicando la regola della seconda preferenza, non si ha la certezza che all'esito dei risultati delle elezioni i consigli comunali siano composti garantendo una adeguata rappresentanza di genere.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, fa presente di essere sensibile verso il tema della rappresentanza di genere, tenuto anche conto del fatto che l'obbligo di rappresentanza all'interno delle liste non sempre conduce all'elezione in egual misura tra i rappresentanti dei due sessi. Evidenzia, inoltre, che spesso le donne sono sottorappresentate soprattutto nei piccoli comuni.

Ciò premesso, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori, riservandosi di riconsiderare, nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto, le istanze rappresentate attraverso taluni subemendamenti presentati al predetto emendamento dei relatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva che quando si parla di rappresentanza di genere vi è la tendenza ad azzerare ogni volta la discussione mentre, a suo avviso, la questione è semplice in quanto se si vuole ottenere il risultato per cui entrambi i sessi siano parimenti rappresentati nelle liste non si può che procedere in tal senso, altrimenti è inutile invocare ragione pretestuose.

Evidenzia, inoltre, che poiché nel caso di specie si tratta di un'elezione di secondo livello, è più che mai opportuno introdurre un meccanismo che salvaguardi la rappresentanza paritaria dei due sessi nelle liste di candidati.

Ricorda, infine, come il meccanismo della doppia preferenza non trovi di fatto applicazione a legislazione vigente per i piccoli comuni.

Roberta AGOSTINI (PD) prende atto del fatto che l'introduzione del meccanismo della doppia presenza in presenza del voto ponderato rischi di dar luogo a difficoltà insormontabili dal punto di vista tecnico. Per tale ragione, pur ritenendo importante l'introduzione di una norma volta ad assicurare l'equa rappresentanza dei due sessi nella elezione del consiglio metropolitano che, come è stato più volte ricordato, è un'elezione di secondo livello, accoglie l'invito del relatore a ritirare i suoi subemendamenti 0.5.44.8, 0.5.44.9 e 0.5.44.13, riservandosi di presentare proposte emendative in materia di rappresentanza di genere nel corso del successivo esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo subemendamento 0.5.44.7 tenuto conto della disponibilità dei relatori a riconsiderare il tema della rappresentanza di genere nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive i subemendamenti Mazziotti Di Celso 0.5.44.11 e De Mita 0.5.44.12 e li ritira.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.5.44.10. Approva quindi l'emendamento 5.44 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.44 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Matteo Bragantini 5.6, De Mita 5.7, Squeri 5.8, Russo 5.9, Parisi 5.10, Cirielli 5.12 Di Lello 5.13, Russo 5.16, Di Lello 5.22, Squeri 5.23, Cirielli 5.24, De Mita 5.27, Matteo Bragantini 5.28, Russo 5.29, Parisi 5.30 e 5.31, Russo 5.32, Squeri 5.33 Matteo Bragantini 5.34, De Mita 5.35, Cirielli 5.36, Di Lello 5.39, nonché gli articoli aggiuntivi Fabbri 5.01 e 5.02.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bianconi 6.1 e Impegno 6.2, identici all'emendamento 6.27 dei relatori. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative, evidenziando che queste ultime risulterebbero precluse dall'approvazione dell'emendamento 6.27 dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello dell'altro relatore, deputato Bressa.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bianconi 6.1, Impegno 6.2 e 6.27 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi gli emen-

damenti Russo 6.3, Fabbri 6.4, Cirielli 6.5, Di Lello 6.9, Squeri 6.10, De Mita 6.11, Matteo Bragantini 6.12, Parisi 6.13, Russo 6.14, Vargiu 6.15, Parisi 6.16, Cirielli 6.17, Di Lello 6.20, Squeri 6.22, De Mita 6.23, Matteo Bragantini 6.24, Parisi 6.25 e Russo 6.26.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Bianconi 7.1; invita al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Gasparini 7.01 e Fabbri 7.02.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello dell'altro relatore, deputato Bressa.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Bianconi 7.1.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.01, preannunciandone la ripresentazione nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.02.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sentiti i gruppi, avverte che è fissato alle ore 15 il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 8.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 8, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 8.25 dei relatori.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 8.25 dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vargiu 8.1; invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Gelmini 8.2 e 8.3 e Bianconi 8.4.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Bianconi 8.5, nonché parere contrario sugli emendamenti Valiante 8.6, Fabbri 8.7, Di Lello 8.9, Pastorelli 8.10, Russo 8.11, Gasparini 8.12, Pilozzi 8.13, Cirielli 8.14, Vignali 8.16, Squeri 8.19, Russo 8.20, Parisi 8.21, De Mita 8.22 e Matteo Bragantini 8.23.

Invita altresì al ritiro i presentatori dei subemendamenti Di Lello 0.8.25.1, Squeri 0.8.25.2, Russo 0.8.25.3 e Pilozzi 0.8.25.4, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 8.25 dei relatori.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, per le proposte emendative in relazione alle quali i relatori hanno espresso pareri difformi, concorda con il parere espresso dal relatore Bressa. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 8.25 dei relatori.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento Vargiu 8.1 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Gelmini 8.2 e 8.3 e Bianconi 8.4.

La Commissione respinge l'emendamento Bianconi 8.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Valiante 8.6: s'intende vi abbia rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 8.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del su-

bemendamento Di Lello 0.8.25.1: s'intende vi abbia rinunciato.

Prende atto, inoltre, del fatto che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.8.25.2 e Russo 0.8.25.3.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il suo subemendamento 0.8.25.4, volto a riequilibrare la posizione dei comuni di piccole dimensioni, che rischiano di essere fagocitati dai comuni più grandi. Rispetto a questa esigenza, ritiene che comunque l'emendamento 8.25 dei relatori rappresenti un passo in avanti rispetto a quanto previsto dal testo originario.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, preannuncia l'astensione sul subemendamento Pilozzi 0.8.25.4.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.8.25.4. Approva altresì l'emendamento 8.25 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.25 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Di Lello 8.9, Pastorelli 8.10, Russo 8.11, Gasparini 8.12, Pilozzi 8.13, Cirielli 8.14, Vignali 8.16, Squeri 8.19, Russo 8.20, Parisi 8.21, De Mita 8.22 e Matteo Bragantini 8.23.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 13.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti *(vedi allegato 1)*. Avverte ora che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 ed invita i relatori ed il Governo a formulare i relativi pareri.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, formula parere contrario sugli emendamenti Russo 9.1 e Vargiu 9.2 ed invita i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Squeri 0.9.61.1, Allasia 0.9.61.2, Gelmini 0.9.61.3 e Russo 0.9.61.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.61 dei relatori sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 9.3 e sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.4, Squeri 9.5, Russo 9.6, Cirielli 9.7, Vignali 9.10 e Di Lello 9.12 nonché sull'emendamento De Mita 9.15. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.16, Squeri 9.17, Russo 9.18, D'Ottavio 9.19, Cirielli 9.20, Capozzolo 9.21, Vignali 9.22, Lodolini 9.23 e Di Lello 9.24. Esprime parere favorevole, con riformulazione, sugli identici emendamenti Gasparini 9.25 e Fabbri 9.26. Invita i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gelmini 9.27 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.28, Squeri 9.29, Russo 9.30, D'Ottavio 9.31, Cirielli 9.32, Capozzolo 9.33, Vignali 9.34, Lodolini 9.35 e Di Lello 9.36. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Gasparini 9.37 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.38, Squeri 9.39, Russo 9.40, D'Ottavio 9.41, Cirielli 9.42, Capozzolo 9.43, Vignali 9.44, Lodolini 9.45 e Di Lello 9.46.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 9.47 e Fabbri 9.48 ed invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti D'Ottavio 9.49, Matteo Bragantini 9.50, Squeri 9.51, Russo 9.52, Lodolini 9.53, Cirielli 9.54, Capozzolo 9.55, Vignali 9.56 e Pastorelli 9.57. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.9.62.1 e sull'emendamento Gelmini 9.58 identico all'emendamento 9.62 dei relatori del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 9.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Russo 9.1 e Vargiu 9.2 e dei subemendamenti Squeri 0.9.61.1 e Allasia 0.9.61.2. Esprime parere favorevole sul subemendamento Gelmini 0.9.61.3 ed in-

vita al ritiro il presentatore del subemendamento Russo 0.9.61.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.61 dei relatori sul quale esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 9.3, sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.4, Squeri 9.5, Russo 9.6, Cirielli 9.7, D'Ottavio 9.8, Vignali 9.10 e Di Lello 9.12, sull'emendamento De Mita 9.15 e sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.16, Squeri 9.17, Russo 9.18, D'Ottavio 9.19, Cirielli 9.20, Capozzolo 9.21, Vignali 9.22, Lodolini 9.23 e Di Lello 9.24. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 9.25 e Fabbri 9.26 come riformulati dal collega Bressa. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Gelmini 9.27 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.28, Squeri 9.29, Russo 9.30, D'Ottavio 9.31, Cirielli 9.32, Capozzolo 9.33, Vignali 9.34, Lodolini 9.35 e Di Lello 9.36 e sull'emendamento Gasparini 9.37. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.38, Squeri 9.39, Russo 9.40, D'Ottavio 9.41, Cirielli 9.42, Capozzolo 9.43, Vignali 9.44, Lodolini 9.45 e Di Lello 9.46. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gasparini 9.47 e Fabbri 9.48 ed invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti D'Ottavio 9.49, Matteo Bragantini 9.50, Squeri 9.51, Russo 9.52, Lodolini 9.53, Cirielli 9.54, Capozzolo 9.55, Vignali 9.56 e Pastorelli 9.57. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.9.62.1 e sull'emendamento Gelmini 9.58 identico all'emendamento 9.62 dei relatori del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole agli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60 come riformulati dal collega Bressa. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 9.0.1.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Russo 9.1 e Vargiu 9.2 e del subemendamento Squeri 0.9.61.1.

Matteo BRAGANTINI (LNA) intervenendo sul subemendamento Allasia 0.9.61.2, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che, a suo avviso, il termine « trasferite » è più corretto di quello contenuto nel testo del disegno di legge che fa riferimento alla parola « attribuite ».

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, evidenzia che il termine « attribuite » è a suo avviso giuridicamente più corretto trattandosi dell'attribuzione di funzioni ad una entità di nuova costituzione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il subemendamento Allasia 0.9.61.2, di cui è cofirmatario, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Gelmini 0.9.61.3 ne evidenzia l'importanza poiché in esso è indicato espressamente che le funzioni attribuite alle province sono quelle previste all'articolo 15 del disegno di legge in discussione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando alla collega Centemero ricorda che il contenuto del subemendamento in esame è assorbito dall'emendamento 9.61 dei relatori che sarà successivamente valutato.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.9.61.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Russo 0.9.61.4. Intervenendo sull'emendamento 9.61 dei relatori, osserva che sarebbe opportuno riformularlo prevedendo al comma 1, primo periodo, di sostituire le parole « di cui » con le parole « ai sensi ».

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, condividendo l'osservazione del presidente Sisto, riformula il suo emendamento 9.61

dei relatori prevedendo al comma 1, primo periodo, di sostituire le parole « di cui » con le parole « ai sensi ».

La Commissione approva l'emendamento 9.61 dei relatori come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.61 del relatore risultano preclusi l'emendamento Gelmini 9.3 e gli identici emendamenti Matteo Bragantini 9.4, Squeri 9.5, Russo 9.6, Cirielli 9.7, Vignali 9.10 e Di Lello 9.12.

Renato BALDUZZI (SCpI) sottoscrive l'emendamento De Mita 9.15 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Squeri 9.17 e Russo 9.18 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti D'Ottavio 9.19, Cirielli 9.20, Capozzolo 9.21, Vignali 9.22, Lodolini 9.23 e Di Lello 9.24.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 9.16.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.25.

Marilena FABBRI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.26.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 9.25 e Fabbri 9.26 come riformulati dal relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Gelmini 9.27. Constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti D'Ottavio 9.31, Capozzolo 9.33, Vignali 9.34, Lodolini 9.35 e Di Lello 9.36.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.28, chiede chiarimenti al Governo e ai relatori sulla motivazione del parere contrario alla predetta proposta emendativa finalizzata a favorire importanti economie di scala nella gestione dei servizi pubblici.

Il ministro Graziano DELRIO, replicando all'onorevole Matteo Bragantini fa presente che la gestione dei servizi pubblici non deve, a suo avviso, essere attribuita alla città metropolitana poiché in questo modo potrebbe verificarsi una lesione della competenza esclusiva delle regioni sulla materia.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 9.28 alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) sottoscrive gli identici emendamenti Squeri 9.29, Russo 9.30 e Cirielli 9.32 e li ritira in considerazione dei chiarimenti offerti dal Governo.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento 9.37.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti Squeri 9.39 D'Ottavio 9.41, Cirielli 9.42, Capozzolo 9.43, Vignali 9.44, Lodolini 9.45 e Di Lello 9.46.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.38, chiede chiarimenti al Governo e ai relatori circa il loro parere contrario.

Il ministro Graziano DELRIO, replicando all'onorevole Matteo Bragantini fa presente che la norma nella sua attuale formulazione specifica meglio una competenza che deve rimanere in capo ai comuni ubicati nell'ambito metropolitano.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando all'onorevole Matteo Bragantini, evidenzia che la sua proposta emendativa

esproprierebbe i comuni della loro competenza in materia uranistica.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 9.38 alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) sottoscrive l'identico emendamento Russo 9.40 e lo ritira alla luce della precisazione resa dal Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 9.47 e Fabbri 9.48 *(vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiamo rinunciato agli identici emendamenti D'Ottavio 9.49, Squeri 9.51, Russo 9.52, Lodolini 9.53, Cirielli 9.54, Capozzolo 9.55, Vignali 9.56 e Pastorelli 9.57.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 9.50, ne raccomanda l'approvazione segnalando che si tratta di una proposta di buon senso al fine di attribuire alla città metropolitana le funzioni attualmente previste in capo alle altre province.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, replicando al collega Matteo Bragantini ricorda che il contenuto della sua proposta emendativa è assorbito dall'emendamento 9.61 dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 9.50 alla luce dei chiarimenti offerti dal relatore Bressa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.9.62.1 e gli identici emendamenti Gelmini 9.58 e 9.62 dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, intervenendo sugli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60 ne propone una riformulazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.59.

Marilena FABBRI (PD) accetta la proposta di nuova formulazione del suo emendamento 9.60.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gasparini 9.59 e Fabbri 9.60 *(vedi allegato 2)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo De Mita 9.0.1 e lo ritira.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 15.45.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 10.50 dei relatori e che il relatore Centemero ha presentato gli emendamenti 3.350, 4.350, 16.350 e 18.350 come preannunciato prima della sospensione dei lavori. Avverte inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 23.100 dei relatori e all'emendamento 3.47 *(nuova versione)* del relatore Bressa.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, ritira la propria firma dall'emendamento 4.52 dei relatori, avendo presentato l'emendamento 4.350, ed aggiunge la propria firma all'emendamento 23.52 del relatore Bressa.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.50 *(nuova formulazione)* dei relatori e sul subemendamento Bragantini 0.10.50.5.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 11.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore,* anche a nome del relatore Centemero, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.21 dei relatori ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 11.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Toninelli 11.1, soppressivo dell'articolo 11, di cui è cofirmatario, sottolinea che nel provvedimento in esame si procede ad uno svuotamento delle funzioni delle province, ma non alla loro soppressione per la quale è richiesto un percorso di riforma costituzionale. Ricordato che la soppressione delle province ha rappresentato uno dei punti qualificanti del programma elettorale del M5S, propone di commissariare le province e di presentare un disegno di legge costituzionale volto alla loro soppressione da approvare nel più breve tempo possibile. Comunica quindi che essendo contrario al metodo e ai contenuti del provvedimento in esame il proprio gruppo abbandonerà i lavori della Commissione. *(I deputati del gruppo M5S abbandonano l'aula).*

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore,* pur non condividendo il merito delle argomentazioni del collega D'Ambrosio, dà atto ai deputati del M5S di aver tenuto un comportamento assolutamente corretto.

Danilo TONINELLI (M5S), relativamente alla calendarizzazione del provvedimento in oggetto in Assemblea a partire da lunedì 2 dicembre a condizione che esso non rechi oneri, fa presente che a suo avviso tale espressione è da intendersi riferita anche all'eventualità in cui il provvedimento stesso possa comportare risparmi, ciò che creerebbe comunque problemi rispetto all'esame della legge di stabilità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* replica all'obiezione del deputato Toninelli facendo presente che nella comunicazione della Conferenza dei presidenti di gruppo si prevede espressamente che il provvedimento non debba recare oneri e che, in ogni caso, il carattere non oneroso del provvedimento sarà accertato dalla Commissione bilancio, in sede di espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Toninelli 11.1 e Lavagno 11.2.

Laura RAVETTO (FI-PdL), in assenza dei presentatori, sottoscrive gli identici emendamenti Cirielli 11.3, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15 e l'emendamento Russo 11.17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vignali 11.4, Capozzolo 11.5, D'Ottavio 11.6 e Carrescia 11.7: s'intende vi abbiano rinunciato.

Fabio MELILLI (PD) ritira il suo emendamento 11.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Lodolini 11.9 e Pastorelli 11.10: s'intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'emendamento De Mita 11.13 e lo ritira.

Matteo BRAGANTINI (LNA) insiste per la votazione del suo emendamento 11.11, volto ad attribuire priorità ad una riforma costituzionale complessiva rispetto ad un provvedimento di riordino delle funzioni degli enti locali quale è il progetto di legge in esame.

Danilo TONINELLI (M5S), richiamando un intervento precedente svolto dal capogruppo in Commissione del Movimento 5 Stelle, chiarisce che, pur essendo tale gruppo contrario in generale al commissariamento delle province, è opportuno indicare nel testo riferimenti corretti.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il suo emendamento 11.12, identico all'emendamento Matteo Bragantini 11.11 e ad una serie di altri emendamenti, evidenziandone l'obiettivo, volto a sopprimere un inciso che a suo avviso ha poco senso. Evidenzia, quindi, che il gruppo al quale appartiene intende portare avanti una riforma complessiva della *governance* locale e che su tale progetto si è registrata anche la disponibilità da parte del gruppo Movimento 5 Stelle. Fa altresì presente che, nonostante gli sforzi indubbiamente compiuti da parte della I Commissione, i problemi rimangono numerosi, soprattutto rispetto all'esigenza di assicurare un'effettiva partecipazione democratica nell'ambito della riorganizzazione della *governance* locale. Ribadisce, pertanto, che molte proposte emendative presentate dal suo gruppo sono finalizzate a superare l'idea della costituzione di enti di secondo livello, favorendo la partecipazione e il voto dei cittadini.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, ribadisce innanzitutto la disponibilità da parte del suo gruppo a proseguire nel dialogo sulla riforma complessiva degli enti locali anche se a suo giudizio essa dovrebbe ricomprendere le regioni, data l'urgenza di risolvere le numerose problematiche che riguardano queste ultime. Con specifico riferimento all'emendamento in oggetto, ne evidenzia la *ratio*, volta evidentemente ad evitare di trasformare una fase transitoria in una definitiva.

Il ministro Graziano DELRIO ringrazia innanzitutto il MoVimento 5 Stelle per la disponibilità mostrata rispetto al tema della riforma degli enti locali sul quale lo stesso Governo è intervenuto con un disegno di legge costituzionale che sopprime le province (C. 1543). Per quanto riguarda poi la riforma complessiva del Titolo V della Costituzione, cui faceva riferimento il relatore Centemero nel suo intervento, fa presente che su questo punto proseguono i lavori del Comitato dei 42. Evidenzia, inoltre, che il primo passo da compiere consiste nel riordino delle funzioni degli enti locali, considerato un pilastro fondamentale del progetto più ampio, ma al tempo stesso molto semplice e lineare, che il Governo ha in mente, e che riguarda un assetto complessivo in cui le funzioni propriamente di gestione saranno attribuite ai comuni e non alle regioni.

Ribadisce, quindi che allo stato attuale occorre intervenire tempestivamente predisponendo misure di semplificazione di cui potranno trarre giovamento gli amministratori locali, nonché misure volte a favorire forme di gestione in maniera associata, che consentano di contenere i costi migliorando al contempo la qualità dei servizi.

Ciò premesso, si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Cirielli 11.3, Matteo Bragantini 11.11, Pilozzi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, a seguito del parere espresso dal ministro Delrio, modifica il parere precedentemente espresso, rimettendosi alla Commissione sugli identici emendamenti Cirielli 11.3, Matteo Bragantini 11.11, Pilozzi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cirielli 11.3, Matteo Bragantini 11.11, Pilozzi 11.12, Fabrizio Di Stefano 11.14 e Russo 11.15 *(vedi allegato 2)*.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 11.17.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 11.18 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 11.21 dei relatori *(vedi allegato)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.21 dei relatori, s'intende precluso l'emendamento Russo 11.19.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, modificando il suo precedente orienta-

mento, esprime parere favorevole sull'emendamento Kronbichler 11.20.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, è favorevole all'emendamento Krombichler 11.20.

Il sottosegretario Walter FERRAZZA esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Kronbichler 11.20.

La Commissione approva l'emendamento Kronbichler 11.20 *(vedi allegato 2)*.

Procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sentiti i gruppi fissa alle ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore Centemero.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Palese 12.1 e sui subemendamenti Bianconi 0.12.44.1 e De Mita 0.12.44.2. Esprime poi parere favorevole sugli identici subemendamenti Melilli 0.12.44.3, Carrescia 0.12.44.4, Balduzzi 0.12.44.5 e Carrescia 0.12.44.6, a condizione che sia riformulato riferendolo, anziché all'articolo 12, dopo il comma 2, all'articolo 12 -*bis*, dopo il comma 8 e che sia soppresso il terzo periodo.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Bianconi 0.12.44.7 e sugli identici subemendamenti Squeri 0.12.44.8, Grimoldi 0.12.44.9, Pastorelli 0.12.44.10, D'Ottavio 0.12.44.11, Lodolini 0.12.44.12, Cirielli 0.12.44.13 e De Mita 0.12.44.14, nonché sugli identici subemendamenti Squeri 0.12.44.15, Matteo Bragantini 0.12.44.16, Cirielli 0.12.44.17, De Mita 0.12.44.18 e Pastorelli 0.12.44.19, oltre che su i subemendamenti Pilozzi 0.12.44.20, Parisi 0.12.44.21, Romele 0.12.44.22, Russo 0.12.44.23, Romele 0.12.44.24, Palese 0.12.44.25 e Bianconi 0.12.44.26. Invita al ritiro il presentatore del subemendamento Borghi 0.12.44.27. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Pilozzi 0.12.44.28, Romele 0.12.44.29, Palese 0.12.44.30, Parisi 0.12.44.31, Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32, Carrescia 0.12.44.33, Pilozzi 0.12.44.34. Invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Melilli 0.12.44.35 e Borghi 0.12.44.36. Esprime parere contrario sul subemendamento Pilozzi 0.12.44.37. Invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Pilozzi 0.12.44.38, Roberta Agostini 0.12.44.39 e Mazziotti Di Celso 0.12.44.40. Esprime parere contrario sui subemendamenti Carrescia 0.12.44.41 e Palese 0.12.44.42. Invita al ritiro il presentatore del subemendamento Roberta Agostini 0.12.44.43. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Pilozzi 0.12.44.44 e Palese 0.12.44.45.

Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 12.44 dei relatori. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Parisi 12.2, Vargiu 12.3, Bianconi 12.4, Balduzzi 12.5, Romele 12.8 e 12.9, sugli identici emendamenti Cirielli 12.10, Pastorelli 12.13, Fabrizio Di Stefano 12.14, De Mita 12.15, Matteo Bragantini 12.16 e Russo 12.17 e sugli emendamenti Lavagno 12.18 e Romele 12.19, nonché sugli identici emendamenti Cirielli 12.21, Pastorelli 12.23, De Mita 12.24, Fabrizio Di Stefano 12.25, Russo 12.26 e Matteo Bragantini 12.27 e sugli emendamenti Pilozzi 12.30, Di Lello 12.31, 12.32 e 12.33, Carrescia 12.34, Lavagno 12.36, Rubinato 12.37, Guerra 12.38, Romele 12.39, Di Lello 12.40 e 12.41 e sull'articolo aggiuntivo Pilozzi 12.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme al relatore Bressa su tutte le proposte emendative ad eccezione delle seguenti: invita al ritiro il presentatore del subemendamento De Mita 0.12.44.2, esprime parere favorevole sul subemendamento Bianconi 0.12.44.7, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Romele 0.12.44.22, Palese 0.12.44.25, Pilozzi 0.12.44.28 e Romele 0.12.44.29. Esprime parere contrario sul subemendamento Borghi 0.12.44.27. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dei subemendamenti Palese 0.12.44.30, Parisi

0.12.44.31, Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32, Carrescia 0.12.44.33, Pilozzi 0.12.44.34 e 0.12.44.37, Carrescia 0.12.44.41, Palese 0.12.44.42 e Pilozzi 0.12.44.44. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Palese 0.12.44.45. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 12.44 dei relatori.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, nei casi di pareri difformi, concorda con il parere espresso dal relatore Bressa.

Laura RAVETTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Palese 12.1 e il subemendamento Bianconi 0.12.44.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive il subemendamento De Mita 0.12.44.2 e lo ritira.

Laura RAVETTO (FI-PdL), in assenza del presentatore, fa proprio il subemendamento Melilli 0.12.44.3 e lo sottoscrive.

La Commissione approva il subemendamento Melilli 0.12.44.3 *(vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) avverte che risulta assorbito il subemendamento Carrescia 0.12.44.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), in assenza del presentatore, fa proprio il subemendamento Balduzzi 0.12.44.5 e lo sottoscrive.

La Commissione approva il subemendamento Balduzzi 0.12.44.5 *(vedi allegato)*.

Andrea GIORGIS (PD), in assenza del presentatore, fa proprio il subemendamento Carrescia 0.12.44.6, accogliendo la riformulazione proposta dal relatore, e lo sottoscrive.

La Commissione approva il subemendamento Carrescia 0.12.44.6 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto dell'avvenuto ritiro dei subemendamenti Bianconi 0.12.44.7 e Squeri 0.12.44.8 e 0.12.44.15.

Constata altresì l'assenza del presentatore degli identici subemendamenti Pastorelli 0.12.44.10, D'Ottavio 0.12.44.11, Lodolini 0.12.44.12, Cirielli 0.12.44.13, De Mita 0.12.44.14, Cirielli 0.12.44.17, De Mita 0.12.44.18 e Pastorelli 0.12.44.19: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Grimoldi 0.12.44.9 e Matteo Bragantini 0.12.44.16.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra il subemendamento 0.12.44.20, di cui è cofirmatario, insistendo che sia posto in votazione.

La Commissione respinge il subemendamento Florian Kronbichler 0.12.44.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'avvenuto ritiro dei subemendamenti Parisi 0.12.44.21, Romele 0.12.44.22, Russo 0.12.44.23, Romele 0.12.44.24, Palese 0.12.44.25, Bianconi 0.12.44.26, Romele 0.12.44.29, Palese 0.12.44.30, Parisi 0.12.44.31, Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32 e Carrescia. 0.12.44.33.

Enrico BORGHI (PD) chiede al relatore un ripensamento circa il parere espresso sul suo subemendamento 0.12.44.27.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che la formulazione recata dal testo risulta essere più congrua rispetto alla modifica ipotizzata dal subemendamento Borghi 0.12.44.27.

Enrico BORGHI (PD) ritira il suo subemendamento 0.12.44.27.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dei subemendamenti Romele 0.12.44.29, Palese 0.12.44.30 e Parisi 0.12.44.31.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pilozzi 0.12.44.28 e 0.12.44.34.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.12.44.32, Carrescia 0.12.44.33, Melilli 0.12.44.35: si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) ritira il suo subemendamento 0.12.44.36.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo subemendamento 0.12.44.37.

Florian KRONBICHLER (SEL) ritira il subemendamento Pilozzi 0.12.44.38 di cui è cofirmatario, precisando di aderire all'invito rivolto al relatore sulla base del presupposto che il tema delle misure volte a favorire una rappresentanza paritaria di uomini e donne nelle liste di candidati sarà ripreso nel corso del successivo *iter* del provvedimento, secondo l'impegno assunto in tal senso dai relatori.

Marilena FABBRI (PD) in assenza del presentatore, sottoscrive il subemendamento Roberta Agostini 0.12.44.39 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.12.44.40.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* constata l'assenza del presentatore del subemendamento Carrescia 0.12.44.41: si intende vi abbia rinunciato. Prende atto, altresì, del fatto che il subemendamento Palese 0.12.44.42 è stato ritirato.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive il subemendamento Roberta Agostini 0.12.44.43 e lo ritira.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il suo subemendamento 0.12.44.44, ai sensi del quale lo statuto può prevedere l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale secondo determinate disposizioni, tra cui quella secondo la quale le liste di candidati devono prevedere una presenza paritaria di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Evidenzia, quindi, come tale proposta emendativa contenga entrambi gli elementi alla base di diverse proposte emendative presente dal suo gruppo ovvero il favore verso l'elezione diretta degli organi degli enti locali nonché verso la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) condivide l'obiettivo illustrato dal deputato Pilozzi, di favorire la partecipazione dei cittadini rispetto alla *governance* degli enti locali.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.12.44.44.

Francesco Paolo SISTO, *presidente,* constata l'assenza del presentatore del subemendamento Palese 0.12.44.45: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 12.44 dei relatori (*vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.44 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Parisi 12.2, Vargiu 12.3, Bianconi 12.4, Balduzzi 12.5, Romele 12.8 e 12.9, gli identici emendamenti Cirielli 12.10, Pastorelli 12.13, Fabrizio Di Stefano 12.14, De Mita 12.15, Matteo Bragantini 12.16 e Russo 12.17 e gli emendamenti Lavagno 12.18 e Romele 12.19, nonché gli identici emendamenti Cirielli 12.21, Pastorelli 12.23, De Mita 12.24, Fabrizio Di Stefano 12.25, Russo 12.26 e Matteo Bragantini 12.27, Pilozzi 12.30, Di Lello 12.31, 12.32 e 12.33, Carrescia 12.34, Lavagno 12.36, Rubinato 12.37, Romele 12.39, Di Lello 12.40 e 12.41.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.0.1.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore,* esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cirielli 13.1, Capozzolo 13.2, D'Ottavio 13.3, Lodolini 13.4, Pastorelli e 13.5, Vargiu 13.6, Grimoldi 13.7, De Mita 13.8, Fabrizio Di Stefano 13.9, Russo 13.10 e Bianconi 13.11,. Esprime altresì parere contrario sugli identici subemendamenti Squeri 0.13.15.1, Invernizzi 0.13.15.2, D'Ottavio 0.13.15.3, Cirielli 0.13.15.4, Pastorelli 0.13.15.5 e Bruno Bossio 0.13.15.6 e sui subemendamenti Pilozzi 0.13.15.7 e Romele 0.13.15.8. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 13.15 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Parisi 13.12, Matteo Bragantini 13.13 e Romele 13.14.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, invita al ritiro, da parte dei presentatori, degli identici emendamenti Cirielli 13.1, Capozzolo 13.2, D'Ottavio 13.3, Lodolini 13.4, Pastorelli 13.5, Vargiu 13.6 Grimoldi 13.7, De Mita 13.8, Fabrizio Di Stefano 13.9, Russo 13.10 e Bianconi 13.11, nonché sugli emendamenti Parisi 13.12, Matteo Bragantini 13.13 e Romele 13.14. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Squeri 0.13.15.1, Invernizzi 0.13.15.2, D'Ottavio 0.13.15.3, Cirielli 0.13.15.4, Pastorelli 0.13.15.5 e Bruno Bossio 0.13.15.6, ed invita al ritiro dei subemendamenti Pilozzi 0.13.15.7 e Romele 0.13.15.8. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 13.15 dei relatori.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, in caso di difformità fra i pareri dei due relatori, a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il gruppo SCpI ha ritirato tutti gli emendamenti su cui il parere è contrario.

Constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Cirielli 13.1, Capozzolo 13.2, D'Ottavio 13.3, Lodolini 13.4, Pastorelli 13.5, Vargiu 13.6, Fabrizio Di Stefano 13.9, Russo 13.10 e Bianconi 13.11.

La Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 13.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che il subemendamento Squeri 0.13.15.1, è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.13.15.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che i subemendamenti D'Ottavio 0.13.15.3, Cirielli 0.13.15.4, Pastorelli 0.13.15.5 e Bruno Bossio 0.13.15.6 sono decaduti.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente che il suo subemendamento 0.13.15.7 affronti un punto dolente dell'impianto del disegno di legge poiché l'articolo 10, al comma 1, non prevede il subentro completo alle province da parte delle città metropolitane. Invita pertanto a votare la sua proposta emendativa per evitare che si instauri una specie di doppio regime rispetto al quale la sua parte politica si dichiara assolutamente contraria.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.13.15.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che il subemendamento Romele 0.13.15.8 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 13.15 dei relatori (*vedi allegato 2)*, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Vargiu 14.1 e Romele 14.2, nonché sugli identici emendamenti Parisi 14.3, Russo 14.4, Fabrizio di Stefano 14.5, De Mita 14.6, Allasia 14.7, Matteo Bragantini 14.8, D'Ottavio 14.9, Cirielli 14.10, Capozzolo 14.11, Carrescia 14.12, Lodolini 14.13 e Pastorelli 14.14. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Bianconi 14.15. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Pastorelli

14.16, Lodolini 14.17, Carrescia 14.18, Capozzolo 14.19, Cirielli 14.20, D'Ottavio 14.21, Matteo Bragantini 14.22, identici al 14.27 dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vargiu 14.1, parere favorevole sugli emendamenti Romele 14.2, Parisi 14.3, Russo 14.4, Fabrizio di Stefano 14.5, De Mita 14.6, Matteo Bragantini 14.8, D'Ottavio 14.9, Cirielli 14.10, Capozzolo 14.11, Carrescia 14.12, Lodolini 14.13 e Pastorelli 14.14 e parere conforme a quello del relatore Bressa per i successivi ad eccezione dell'emendamento Alassia 14.7 su cui è favorevole.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, in caso di difformità fra i pareri dei due relatori, a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Vargiu 14.1, Romele 14.2, Parisi 14.3, Russo 14.4, Fabrizio Di Stefano 14.5, Matteo Bragantini 14.8, D'Ottavio 14.9, e constatato che, i presentatori degli identici emendamenti Cirielli 14.10, Capozzolo 14.11, Carrescia 14.12, Lodolini 14.13 e Pastorelli 14.14, non sono presenti, avverte che si intende che abbiano rinunciato a porre in votazione i loro emendamenti.

Prende atto altresì che l'emendamento Bianconi 14.15 è stato ritirato.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Allasia 14.7 invita a votare il suo emendamento sul divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza di coloro che dovessero ricoprire le cariche di consiglieri provinciali e amministratori comunali contemporaneamente.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 14.7.

La Commissione approva gli identici emendamenti 14.27 dei relatori e Matteo Bragantini 14.22 *(vedi allegato 2)*.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Russo 0.15.91.1, Palese 0.15.91.2, Russo 0.15.91.3 e Carrescia 0.15.91.4, Russo 0.15.91.5, Mazziotti Di Celso 0.15.91.6, Pilozzi 0.15.91.7, Gelmini 0.15.91.8 e 0.15.91.9, Romele 0.15.91.10. Invita al ritiro del subemendamento Balduzzi 0.15.91.11. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Pastorelli 0.15.91.12, De Mita 0.15.91.13, Cirielli 0.15.91.14, Matteo Bragantini 0.15.91.15, D'Ottavio 0.15.91.16 e Squeri 0.15.91.17, sugli identici subemendamenti Invernizzi 0.15.91.18, Pastorelli 0.15.91.19, D'Ottavio 0.15.91.20, De Mita 0.15.91.21, Squeri 0.15.91.22 e Cirielli 0.15.91.23, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.24, Pastorelli 0.15.91.25, Cirielli 0.15.91.26, D'Ottavio 0.15.91.27, Invernizzi 0.15.91.28 e Squeri 0.15.91.29, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.30, De Mita 0.15.91.31, D'Ottavio 0.15.91.32, Matteo Bragantini 0.15.91.33, Squeri 0.15.91.34 e Cirielli 0.15.91.35, sugli identici subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.36, Matteo Bragantini 0.15.91.37, Cirielli 0.15.91.38, Pastorelli 0.15.91.39, Squeri 0.15.91.40 e De Mita 0.15.91.41, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.42, De Mita 0.15.91.43, D'Ottavio 0.15.91.44, Invernizzi 0.15.91.45, Cirielli 0.15.91.46 e Squeri 0.15.91.47, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.48, De Mita 0.15.91.49, Squeri 0.15.91.50, D'Ottavio 0.15.91.51, Cirielli 0.15.91.52 e Matteo Bragantini 0.15.91.53, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.54, Caparini 0.15.91.55 e Russo 0.15.91.56, sugli identici subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.57, Pastorelli 0.15.91.58, De Mita 0.15.91.59, Squeri 0.15.91.60, Invernizzi 0.15.91.61 e Cirielli 0.15.91.62, sugli identici subemendamenti Cirielli 0.15.91.63, Pastorelli 0.15.91.64, Invernizzi 0.15.91.65, Squeri 0.15.91.66, De Mita 0.15.91.67 e D'Ottavio 0.15.91.68, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.69 e Russo 0.15.91.70, Palese 0.15.91.71 e Russo 0.15.91.72, sul subemendamento Russo 0.15.91.73, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.74 e Russo 0.15.91.75, sugli identici subemen-

damenti Palese 0.15.91.76 e Russo 0.15.91.77, sui subemendamenti Russo 0.15.91.78, Mazziotti Di Celso 0.15.91.79, Caparini 0.15.91.80. Invita altresì al ritiro del subemendamento Bianconi 0.15.91.81. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti De Mita 0.15.91.82 e Bianconi 0.15.91.83, sugli identici subemendamenti Mazziotti Di Celso 0.15.91.84 e Carrescia 0.15.91.85, sul subemendamento Russo 0.15.91.86, sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.87, De Mita 0.15.91.88, D'Ottavio 0.15.91.89, Matteo Bragantini 0.15.91.90, Cirielli 0.15.91.91 e Squeri 0.15.91.92, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.93, Pastorelli 0.15.91.94, D'Ottavio 0.15.91.95, Invernizzi 0.15.91.96, Cirielli 0.15.91.97 e Squeri 0.15.91.98, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.99, Pastorelli 0.15.91.100, D'Ottavio 0.15.91.101, Matteo Bragantini 0.15.91.102, Cirielli 0.15.91.103 e Squeri 0.15.91.104, sul subemendamento Russo 0.15.91.105, sugli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.106, Invernizzi 0.15.91.107, Cirielli 0.15.91.108, Squeri 0.15.91.109, Pastorelli 0.15.91.110 e D'Ottavio 0.15.91.111e sul subemendamento Russo 0.15.91.112. Invita quindi al ritiro del subemendamento Mazziotti 0.15.91.113. Espime ancora parere contrario sui subemendamenti Pilozzi 0.15.91.114, Migliore 0.15.91.115, Pilozzi 0.15.91.116, Carrescia 0.15.91.117 e Palese 0.15.91.118. Esprime altresì parere favorevole sull' emendamento 15.91 I relatori.

Esprime ancora parere contrario sugli emendamenti Carrescia 15.1 e Palese 15.2 nonché sugli identici emendamenti Russo 15.3, Fabrizio Di Stefano 15.4, Cirielli 15.5, Vignali 15.6, Capozzolo 15.7, D'Ottavio 15.8, Lodolini 15.9 e Matteo Bragantini 15.10, Cirielli 15.11, D'Ottavio 15.12, Bruno Bossio 15.13, Valiante 15.14 e Pastorelli 15.15, sugli emendamenti De Mita 15.16, Russo 15.17 e Pilozzi 15.18, sugli identici emendamenti Invernizzi 15.19, Russo 15.20, Tancredi 15.21 e Palese 15.22, sugli emendamenti Vargiu 15.23, Melilli 15.24, De Menech 15.25, Gelmini 15.26 e Romele 15.27, sugli identici emendamenti Cirielli 15.28, D'Ottavio 15.29, Di Lello 15.30, Bruno Bossio 15.31, Valiante 15.32, De Mita 15.33, Palese 15.34, Matteo Bragantini 15.35, Russo 15.36 e Tancredi 15.37.

Gli identici emendamenti Cirielli 15.38, D'Ottavio 15.39, Bruno Bossio 15.40, Valiante 15.41, Pastorelli 15.42, Grimoldi 15.43, Russo 15.44, Squeri 15.45 e Palese 15.46, sugli identici emendamenti Palese 15.47, Cirielli 15.48, D'Ottavio 15.49, Bruno Bossio 15.50, Valiante 15.51, Pastorelli 15.52, Matteo Bragantini 15.53, Russo 15.54, De Mita 15.55 e Squeri 15.56, sugli emendamenti Tancredi 15.57, Palmizio 15.58, sugli identici emendamenti Cirielli 15.59, D'Ottavio 15.60, Matteo Bragantini 15.61, Valiante 15.62, Pastorelli 15.63, Russo 15.64, De Mita 15.65, Squeri 15.66 e Palese 15.67, sugli emendamenti Squeri 15.68 e Fabrizio Di Stefano 15.69, sugli identici emendamenti Cirielli 15.70, D'Ottavio 15.71, Bruno Bossio 15.72, Pastorelli 15.73, Valiante 15.74, Russo 15.75, Matteo Bragantini 15.76, Tancredi 15.77, De Mita 15.78 e Palese 15.79, sugli emendamenti Melilli 15.80, Bruno Bossio 15.81, Bianconi 15.82, Balduzzi 15.83, Bianconi 15.85, De Menech 15.86, Vargiu 15.87 e 15.88, De Menech 15.89 e Palese 15.90.

Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1 e esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 15.0.2.Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.3,esprime parere favorevole per la parte ammissibile. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi Migliore 15.0.4 e Pilozzi 15.0.5, e esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.6.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello del collega relatore Bressa ad eccezione dei subemendamenti Gelmini 0.15.91.8 e 0.15.91.9, Romele 0.15.91.10.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori e, in caso di difformità fra i pareri dei due relatori, a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, prende atto che i subemendamenti

Russo 0.15.91.1, Palese 0.15.91.2, Russo 0.15.91.3 sono stati ritirati, e , constatato l'assenza dei presentatori del subemendamento Carrescia 0.15.91.4 avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte altresì che i subemendamenti Russo 0.15.91.5, Mazziotti Di Celso 0.15.91.6 ssono stati ritirati.

Florian KRONBICHLER (SEL) insiste perché venga posto in votazione il subemendamento Pilozzi 0.15.91.7.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.15.91.7.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, prende atto che i subemendamenti Gelmini 0.15.91.8 e 0.15.91.9, Romele 0.15.91.10, Balduzzi 0.15.91.11 sono stati ritirati. Constatato l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Pastorelli 0.15.91.12, De Mita 0.15.91.13, Cirielli 0.15.91.14, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.15.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, prende atto che i subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.16 e Squeri 0.15.91.17 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.19, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che sono stati ritirati i subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.20, De Mita 0.15.91.21, Squeri 0.15.91.22.

Constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.23, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che è stato ritirato il subemendamento De Mita 0.15.91.24. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.25, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che è stato ritirato il subemendamento Cirielli 0.15.91.26. Avverte altresì che è stato ritirato il subemendamento D'Ottavio 0.15.91.27.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.28.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che i subemendamenti Squeri 0.15.91.29 e gli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.30, De Mita 0.15.91.31, D'Ottavio 0.15.91.32 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.33.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che gli identici subemendamenti, Squeri 0.15.91.34 e Cirielli 0.15.91.35 sono stati ritirati e altrettanto gli identici subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.36, Cirielli 0.15.91.38, Pastorelli 0.15.91.39, Squeri 0.15.91.40 e De Mita 0.15.91.41 e gli identici subemendamenti Pastorelli 0.15.91.42, De Mita 0.15.91.43, D'Ottavio 0.15.91.44, Cirielli 0.15.91.46 e Squeri 0.15.91.47.

Constata l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.48, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che gli identici subemendamenti De Mita 0.15.91.49, Squeri 0.15.91.50, D'Ottavio 0.15.91.51 sono stati ritirati. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.52, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni i subemendamenti Matteo Bragantini 0.15.91.37, Invernizzi 0.15.91.45 e Matteo Bragantini 0.15.91.53.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte altresì che il subemendamento Palese 0.15.91.54 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Caparini 0.15.91.55.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente,* avverte altresì che i subemendamenti Russo 0.15.91.56 e D'Ottavio 0.15.91.57 sono stati ritirati. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.58, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che i subemendamenti De Mita 0.15.91.59, Squeri 0.15.91.60 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.61.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.62 e degli identici subemendamenti Cirielli 0.15.91.63 e Pastorelli 0.15.91.64, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.65.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte quindi che sono stati ritirati gli identici subemendamenti , Squeri 0.15.91.66, De Mita 0.15.91.67 e D'Ottavio 0.15.91.68, sugli identici subemendamenti Palese 0.15.91.69 e Russo 0.15.91.70, gli identici subemendamenti Palese 0.15.91.71 e Russo 0.15.91.72, il subemendamento Russo 0.15.91.73, gli identici emendamenti Palese 0.15.91.74 e Russo 0.15.91.75, gli identici emendamenti Palese 0.15.91.76 e Russo 0.15.91.77, nonché i subemendamenti Russo 0.15.91.78, Mazziotti Di Celso 0.15.91.79.

La Commissione respinge il subemendamento Caparini 0.15.91.80.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Bianconi 0.15.91.81, De Mita 0.15.91.82, Bianconi 0.15.91.83, Mazziotti Di Celso 0.15.91.84. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Carrescia 0.15.91.85, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che è stato ritirato il subemendamento Russo 0.15.91.86. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.87, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti De Mita 0.15.91.88, D'Ottavio 0.15.91.89.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.90.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.91, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.15.91.92 e De Mita 0.15.91.93. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.94, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento D'Ottavio 0.15.91.95 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.96.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.97, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.15.91.98 e De Mita 0.15.91.99. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.100, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento D'Ottavio 0.15.91.101 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.15.91.102.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.103, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti Squeri 0.15.91.104 e Russo 0.15.91.105. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento De Mita 0.15.91.106, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.15.91.107.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Cirielli 0.15.91.108, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che il subemendamento Squeri 0.15.91.109 è stato ritirato. Constatato l'assenza del presentatore del subemendamento Pastorelli 0.15.91.110 avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono stati ritirati i subemendamenti D'Ottavio 0.15.91.111, Russo 0.15.91.112 e Mazziotti 0.15.91.113.

Nazzareno PILOZZI (SEL) nell'illustrare il suo subemendamento 0.15.91.114 ne ricorda le finalità di razionalizzazione, da concordare in ogni caso con le regioni.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che da una lettura attenta dell'emendamento presentato dai relatori si può evincere che l'esigenza manifestata dal collega Pilozzi è già stata presa in considerazione, prevedendo l'attribuzione all'area vasta di tutte le funzioni organizzative. Osserva poi che la norma è introdotta come principio poiché la competenza relativamente a questi organi non è statale ma regionale, e ricorda che da una attuazione della norma può discendere la soppressione di tre o quattro mila enti poiché l'area vasta va a sostituire la vecchia idea della provincia napoleonica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ricorda di aver presentato un emendamento che prevedeva l'estensione del criterio di cui al comma 4 che andava nella stessa direzione senza che fosse preso nella dovuta considerazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, osserva che si trattava di una formulazione complicata i cui intendimenti sono stati compresi.

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva che l'emendamento dei relatori è stato presentato successivamente al suo, ma li ringrazia ugualmente per aver fatto un passo avanti rispetto al tema recato dalla sua proposta emendativa.

Il ministro Graziano DELRIO conferma che la nuova formulazione dei relatori ha fatto tesoro di quanto suggerito e ricorda che l'articolo 15 del disegno di legge di stabilità contiene una norma che riguarda le società partecipate messe a punto con il Ministero dell'economia.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira Pilozzi 0.15.91.114.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *presidente*, avverte che il subemendamento Migliore 0.15.91.115 è stato ritirato.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente che il suo subemendamento 0.15.91.116 riveste un'importanza fondamentale per la sua parte politica consentendo di far tornare pubblica la gestione dell'acqua, come è stato sancito in un referendum. Preannuncia quindi la presentazione di una mozione da parte del suo gruppo su questo tema.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda che si tratta di un tema molto importante, oggetto di più di una proposta emendativa da parte del suo gruppo. In particolare auspica che non si penalizzino quegli enti che sono riusciti a limitare i prezzi dell'acqua e ad erogare un servizio di buona qualità e che sia lo Stato a decidere su tariffe e qualità del servizio e non i privati.

Il ministro Graziano DELRIO ricorda che si tratta di un tema complesso ed invita i parlamentari ad evitare di normare la materia attraverso strumenti legislativi che non consentono di disciplinarla, come gli emendamenti. Si tratta pertanto di una contrarietà di principio non riferibile all'argomento.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.15.91.116.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL)*, presidente*, constatato l'assenza del presentatore del subemendamento, Carrescia 0.15.91.117 avverte che si intende che vi abbia rinunciato. avverte che il subemendamento Palese 0.15.91.118è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 15.9 dei relatori *(vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL)*, presidente*, avverte che sono pertanto preclusi gli emendamenti Carrescia 15.1 e Palese 15.2 nonché gli identici emendamenti Russo 15.3, Fabrizio Di Stefano 15.4, Cirielli 15.5, Vignali 15.6, Capozzolo 15.7, D'Ottavio 15.8, Lodolini 15.9 e Matteo Bragantini 15.10, Cirielli 15.11, Pastorelli 15.15, gli emendamenti De Mita 15.16, Russo 15.17 e Pilozzi 15.18, gli identici emendamenti Invernizzi 15.19, Russo 15.20, Tancredi 15.21 e Palese 15.22, gli emendamenti Vargiu 15.23, Gelmini 15.26 e Romele 15.27, gli identici emendamenti Cirielli 15.28, Di Lello 15.30, De Mita 15.33, Palese 15.34, Matteo Bragantini 15.35, Russo 15.36 e Tancredi 15.37, gli identici emendamenti Cirielli 15.38, Pastorelli 15.42, Grimoldi 15.43, Russo 15.44, Squeri 15.45 e Palese 15.46, gli identici emendamenti Palese 15.47, Cirielli 15.48, Pastorelli 15.52, Matteo Bragantini 15.53, Russo 15.54, De Mita 15.55 e Squeri 15.56, gli emendamenti Tancredi 15.57, Palmizio 15.58, gli identici emendamenti Cirielli 15.59, Matteo Bragantini 15.61, Pastorelli 15.63, Russo 15.64, De Mita 15.65, Squeri 15.66 e Palese 15.67, gli emendamenti Squeri 15.68 e Fabrizio Di Stefano 15.69, gli identici emendamenti Cirielli 15.70, Pastorelli 15.73, Russo 15.75, Matteo Bragantini 15.76, Tancredi 15.77, De Mita 15.78 e Palese 15.79, gli emendamenti Bianconi 15.82, Balduzzi 15.83, Bianconi 15.85, Vargiu 15.87 e 15.88 e Palese 15.90. Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18.35.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1, di cui è cofirmatario, sottolinea che la sua finalità è la soppressione di uffici che non hanno più motivo di esistere perché privi di funzioni. Osserva che la delega in esso prevista rappresenta un'opportunità di reale risparmio per le casse dello Stato. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario espresso.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, nel condividere nella sostanza le osservazioni del collega Bragantini, ritiene non opportuna la previsione di una delega per il riordino complessivo degli uffici territoriali del Governo. Aggiunge che i relatori hanno presentato un emendamento all'articolo 23, comma 8, che prevede la soppressione recata dall'articolo aggiuntivo in esame con una norma di legge. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira l'articolo aggiuntivo Caparini 15.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.3.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.3, nella parte ammissibile (*vedi allegato 2)*.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, anche a nome del relatore Centemero, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Migliore 15.0.4 che presenta profili di incostituzionalità.

Il sottosegretario Graziano DELRIO concorda con il parere espresso.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Migliore 15.0.4, preannunciando la presentazione di un emendamento che interverrà solo sulle leggi statali che riguardano gli enti richiamati e che non presenterà problemi di legittimità costituzionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Migliore 15.0.4.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 15.0.5 e illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 15.0.6 volto a stabilire che i subcommissari siano individuati tra i dipendenti delle province in modo da evitare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) giudica di buon senso l'articolo aggiuntivo in esame, auspicando che possa essere riconsiderato il parere contrario espresso.

Gianclaudio BRESSA, *relatore,* nel condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.6, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole, anche a nome del relatore Centemero, riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pilozzi 15.0.6 (*vedi allegato 2).*

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Gianclaudio BRESSA, *relatore,* esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pilozzi 16.1 e Dieni 16.2, esprime parere contrario sull'emendamento Cirielli 16.3, nonché sugli identici Russo 16.4, Fabrizio Di Stefano 16.5, De Mita 16.6, Invernizzi 16.7, Gasparini 16.8, Capozzolo 16.9, D'Ottavio 16.10, Lodolini 16.11 e Fabbri 16.12. Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati al proprio emendamento 16.14, di cui raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 16.350 e sull'emendamento Russo 16.13, che sarebbe comunque precluso dall'eventuale approvazione del proprio emendamento 16.14, di cui raccomanda l'approvazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore,* esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pilozzi 16.1 e Dieni 16.2, invita al ritiro dell'emendamento Cirielli 16.3, esprime parere favorevole sugli identici Russo 16.4, Fabrizio Di Stefano 16.5, De Mita 16.6, Invernizzi 16.7, Gasparini 16.8, Capozzolo 16.9, D'Ottavio 16.10, Lodolini 16.11 e Fabbri 16.12. Esprime parere favorevole su tutti i subemendamenti presentati al subemendamento 16.14 del relatore Bressa, sul quale esprime parere contrario. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 16.350 e invita al ritiro dell'emendamento Russo 16.13.

Il sottosegretario Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 16.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Cirielli: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 16.3; lo stesso vale per l'emendamento Dieni 16.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore,* sottoscrive e ritira gli emendamenti Russo 16.4, Fabrizio Di Stefano 16.5 e De Mita 16.6.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 16.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Gasparini 16.8, Capozzolo 16.9, D'Ottavio 16.10, Lodolini 16.11 e Fabbri 16.12 sono stati ritirati.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive e ritira tutti i submendamenti presentati all'emendamento 16.14 del relatore Bressa.

La Commissione approva l'emendamento 16.14 del relatore Bressa, risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.350 del relatore Centemero e l'emendamento Russo 16.13 *(vedi allegato 2).*

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'articolo 17 è stato soppresso dall'emendamento 16.19 del relatore

Bressa ed invita i relatori e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Gianclaudio BRESSA esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Baragantini 18.1, D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4, De Mita 18.5, Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Russo 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.17, sugli identici Toninelli 18.18 e Russo 18.19, nonché sugli identici Cirielli 18.20 e Matteo Bragantini 18.21.

Esprime parere contrario sui submendamenti Balduzzi 0.18.31.1 e Palese 0.18.31.2, esprime parere favorevole sui subemendamenti Guerra 0.18.31.3, Matteo Bragantini 0.18.31.4, Pilozzi 0.18.31.5 e Guerra 0.18.31.6, con una nuova formulazione. Invita al ritiro del subemendamento Invernizzi 0.18.31.7 perché identico al primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 18.31. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 18.350 del relatore Centemero.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici Matteo Bragantini 18.1, D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4, De Mita 18.5, Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8 nonché sugli emendamenti Russo 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.17 e sugli identici emendamenti Toninelli 18.18, Russo 18.19 nonché sugli identici emendamenti Cirielli 18.20 e Matteo Bragantini 18.21. Invita il presentatore al ritiro del subemendamento Valduzzi 0.18.31.1, esprime parere favorevole sul subemendamento Palese 0.18.31.2, e parere contrario sul subemendamento Guerra 0.18.31.3. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Bragantini 0.18.31.4, Pilozzi 0.18.31.5, Guerra 0.18.31.6 e sul subemendamento Invernizzi 0.18.31.7. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.350 e ritira la propria sottoscrizione dell'emendamento 18.31 dei relatori sul quale esprime poi parere contrario. Esprime parere contrario sul subemendamento Borghi 0.18.22.1 e sull'emendamento Guerra 18.22, nonché parere contrario sul subemendamento Borghi 0.18.23.1 e sugli emendamenti Fabbri 18.23, 18.24, Palese 18.25, Distaso 18.26, Valiante 18.27, Di Lello 18.28, Fabbri 18.29 e Palese 18.30 e sugli articoli aggiuntivi Guerra 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4 e Fabbri 18.0.5.

Il sottosegretario Walter FERRAZZA formula parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende che questi abbiano rinunciato agli identici emendamenti Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Matteo Bragantini 18.1, D'Ottavio 18.2, Russo 18.3, Palmizio 18.4, De Mita 18.5, Vignali 18.6, Lodolini 18.7 e Pastorelli 18.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Russo 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.17, Toninelli 18.18 e Russo 18.19.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cirielli 18.20 e Matteo Bragantini 18.21.

La Commissione respinge il subemendamento Palese 0.18.31.2 e approva i subemendamenti Guerra 0.18.31.3, Matteo Bragantini 0.18.31.4 e Pilozzi 0.18.31.5.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, propone di riformulare il subemendamento Guerra 0.18.31.6, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Mauro GUERRA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.18.31.6.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore Bressa.

Nazzareno PILOZZI (SEL) richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sul problema del numero degli assessori e dei consiglieri comunali, sottolineando come la questione di tale numero sia strettamente collegata a quella della rappresentatività degli organi elettivi e quindi, in definitiva, della democraticità degli stessi.

Mauro GUERRA (PD) ritiene che si tratti di un problema serio, in quanto un numero eccessivamente ridotto di consiglieri comunali può effettivamente compromettere la rappresentanza dell'ente. Ritiene che si possa studiare una soluzione normativa che permetta di avere organi elettivi ed esecutivi con effettiva consistenza, anche mantenendo il principio della gratuità degli incarichi. Nell'accettare la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.18.31.6, ritira i suoi articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02, nell'auspicio che si possa addivenire su questo tema a una soluzione condivisa in Assemblea che non preveda oneri aggiuntivi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara di condividere le finalità del subemendamento in discussione, ma ritiene che non ci si debba nascondere che al problema di cui si è detto non si può trovare una soluzione che non comporti un onere finanziario.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, dichiara di condividere le riflessioni svolte dal deputato Pilozzi e si riserva di riflettere in vista della discussione in Assemblea su una possibile soluzione al problema da lui sollevato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, concorda sulla necessità di una riflessione su questo tema in vista dell'esame in Aula ed invita quindi i presentatori del subemendamento 0.18.31.6 a ritirarlo.

La Commissione approva il subemendamento Guerra 0.18.31.6 *(nuova formulazione)*.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.18.31.7 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento 18.31 del relatore Bressa, come risultante dai subemendamenti approvati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 18.31 del relatore Bressa, risultano preclusi gli emendamenti Guerra 18.22, Fabbri 18.23, 18.24, Palese 18.25, Distaso 18.26, Valiante 18.27, Di Lello 18.28, Fabbri 18.29 e Palese 18.30; risultano altresì preclusi l'emendamento 18.350 della relatrice Centemero, il subemendamento Borghi 0.18.22.1 e l'emendamento Guerra 18.22.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi all'articolo 18 in quanto trattano anch'essi della materia sulla quale il relatore si è impegnato ad una riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD) ritira i suoi articoli aggiuntivi 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 18.0.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'articolo 19 è stato soppresso con l'emendamento 18.31 del relatore Bressa. Sono pertanto preclusi tutti gli emendamenti al medesimo articolo 19.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cirielli 20.1 e Matteo Bragantini 20.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 20.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 2)*. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guerra 20.01, a condizione che

sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato 2)*, nonché sull'articolo aggiuntivo Fabbri 20.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Mita 20.03.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 20.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, respinge gli identici emendamenti Cirielli 20.1 e Matteo Bragantini 20.2.

Mauro GUERRA (PD) riformula il suo emendamento 20.3 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Guerra 20.3 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Mauro GUERRA (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 20.01 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guerra 20.01 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 20.02 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fabbri 20.02.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 21.1, Cirielli 21.2.e Dadone 21.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 21.4 e Distaso 21.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 21.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 21.7, Guerra 21.8 e Lavagno 21.9. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guerra 21.0.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 21.1 e Cirielli 21.2 e sull'emendamento Dadone 21.3, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 21.4 e Di Staso 21.5. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 21.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) intervenendo sul suo emendamento 21.2, esprime l'avviso che prevedere la gratuità delle cariche nell'unione di comuni sia eccessivo, anche se ne comprende le ragioni, in quanto è accaduto che siano state corrisposte indennità improprie. Ritiene però che si debba trovare una soluzione intermedia che contemperi l'esigenza di evitare lo sperpero di risorse pubbliche con quella di assicurare agli amministratori dell'unione una giusta retribuzione.

Enrico BORGHI (PD) ritiene che il problema evidenziato dal deputato Bragantini sia serio e meriti di essere affrontato. In ogni caso non si può, a suo avviso, prevedere per le cariche di enti associativi un'indennità aggiuntiva rispetto a quella di amministratore di ente locale. La strada più giusta è a suo parere quella di rivedere ed aggiornare le indennità attualmente previste per gli eletti, a cominciare dai sindaci.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 21.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti e Cirielli 21.2 e Dadone 21.3, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palese 21.4 e Di Staso 21.5 (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 21.6 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 21.6 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 21.7.

Mauro GUERRA (PD) ritira il suo emendamento 21.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lavagno 21.9 e approva l'articolo aggiuntivo Guerra 21.01 *(vedi allegato 2)*.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 22.1 e Cirielli 22.2, sugli emendamenti Giovanna Sanna 22.3, Guerra 22.4 e 22.5; parere favorevole sull'emendamento Fabbri 22.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*; parere contrario sull'emendamento Fabbri 22.7; parere favorevole sull'emendamento Fabbri 22.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato)*. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Balduzzi 22.0.1, Carrescia 22.0.3, Marchetti 22.0.4, Rughetti 22.0.5, D'Ambrosio 22.0.8; e parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Guerra 22.0.9 e La Russa 22.0.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA), illustrando il suo emendamento 22.1, chiarisce che il gruppo Lega Nord Autonomie è favorevole alle fusioni di comuni, come pure alle unioni. Ritiene tuttavia che, per come è formulato, l'articolo 21 del disegno di legge in esame comporti rischi per i trasferimenti statali.

Il ministro Graziano DELRIO dichiara che i trasferimenti statali non sono a rischio e che il Governo intende elevare quelle in favore delle unioni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 22.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cirielli 22.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Giovanna Sanna 22.3, segnalando tuttavia l'importanza del tema in esso proposto, del quale auspica che il Governo si faccia carico nell'ambito della legge di stabilità.

Mauro GUERRA (PD) illustra e ritira i suoi emendamenti 22.4 e 22.5, confidando nell'attenzione che il Governo vorrà porre al tema da essi presentato nell'ambito della legge di stabilità.

Il ministro Graziano DELRIO dichiara che il governo ha preso un impegno per presentare le unioni dei comuni dal patto di stabilità interno e sta lavorando in questa direzione.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 22.6 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 22.6 *(nuova formulazione)*.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 22.7 e riformula il suo emendamento 22.8 nei termini indicati dal relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Fabbri 22.8,

esprime la preoccupazione che, cambiando la disciplina di riferimento, i comuni che hanno già presentato progetti subiscano un danno.

Mauro GUERRA (PD) fa presente che il programma « 1.000 campanili » è annuale e che l'emendamento Fabbri 22.8 dispone non per il passato, ma per il 2014.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 22.8 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Carrescia 22.03 e Marchetti 22.04, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Rughetti 22.05.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 22.08, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Guerra 22.09 e La Russa 22.010 (*vedi allegato 2).*

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Dieni 23.1, Cirielli 23.2, Fabbri 23.3, Valiante 23.4, Pilozzi 23.5, sugli identici emendamenti D'Ottavio 23.7, Matteo Bragantini 23.8, Capozzolo 23.9, Lodolini 23.10, Palmizio 23.11, Russo 23.12 e Pastorelli 23.13, sugli emendamenti Pilozzi 23.14, Carrescia 23.15 sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 23.16, Palmizio 23.17, D'Ottavio 23.18, Capozzolo 23.19, Tancredi 23.20, Lodolini 23.21, Russo 23.22, Pastorelli 23.23, sugli identici emendamenti D'Ottavio 23.24, Capozzolo 23.25, Lodolini 23.26, Pastorelli 23.27, sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 23.28, Tancredi 23.29 e Russo 23.30, sugli emendamenti Rubinato 23.31 e 23.32.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Plangger 23.33 e invita conseguentemente al ritiro dell'emendamento Marguerettaz 23.34. Ritira il suo emendamento 23.100 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 23.52 dei relatori.

Esprime parere contrario sull'emendamento D'Ottavio 23.37, sugli identici emendamenti Russo 23.38, Palmizio 23.39, Carrescia 23.40, Lodolini 23.41, Pastorelli 23.42, Russo 23.43, Matteo Bragantini 23.44, Fabrizio Di Stefano 23.45, Carrescia 23.46, Capozzolo 23.47, Lodolini 23.48 e Pastorelli 23.49.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tancredi 23.0.1, Matteo Bragantini 23.0.2, Cirielli 23.0.3, sugli identici articoli aggiuntivi Melilli 23.0.4, Valiante 23.0.5, Russo 23.0.6, Melilli 23.0.7, Matteo Bragantini 23.0.8, Tancredi 23.0.9, Russo 23.0.10, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 23.0.11, Melilli 23.0.12 Tancredi 23.0.13, Russo 23.0.14, Matteo Bragantini 23.0.15, sugli identici articoli aggiuntivi Melilli 23.0.16, Russo 23.0.17, sugli identici articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 23.018, Squeri 23.0.19, Melilli 23.0.20 e Russo 23.0.21 Tancredi 23.0.22, nonché sull'articolo aggiuntivo Caparini 23.0.25 e raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 23.0.26 dei relatori e 23.0.27 del relatore Bressa; presenta inoltre l'emendamento 23.500 *(vedi allegato 2)* del quale raccomanda l'approvazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 23 salvo che sull'emendamento Marguerettaz 23.34, sul quale il suo parere è favorevole, e sull'emendamento 23.52 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

La Commissione approva l'emendamento 23.500 del relatore Bressa *(vedi allegato 2).*

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dieni 23.1 e Cirielli 23.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato. Avverte che l'emendamento 23.3 è stato ritirato dalla deputata Fabbri e che gli emendamenti Valiante 23.4 e Pilozzi 23.5 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 23.500 del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti D'Ottavio 23.7 Capozzolo 23.9, Lodolini 23.10 Palmizio 23.11, Russo 23.12 , avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 23.8

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo emendamento 23.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento 23.15 Carrescia è stato ritirato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo emendamento 23.16.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore fa presente che la disposizione ivi prevista è già contenuta nell'articolo 13 comma 1, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 23.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Palmizio 23.17, DOttavio 23.18 Capozzolo 23.19, Tancredi23.20, Lodolini 23.21, Russo 23.22 e Pastorelli 23.23, nonché degli identici emendamenti D'Ottavio 23.24, Capozzolo 23.25 Lodolini 23.26 e Pastorelli 23.27 avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 23.28.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Tancredi 23.29 e Russo 23.30, nonché degli emendamenti Rubinato 23.31 e 23.32, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento Plangger 23.33 (*vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Marguerettaz 23.34 risulta precluso.

La Commissione approva l'emendamento 23.52 dei relatori (*vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Ottavio 23.37 e degli identici emendamenti Russo 23.38 Palmizio 23.39 Carrescia 23.40, Lodolini 23.41 e Pastorelli 23.42, nonché degli identici emendamenti Russo 23.43, Di Stefano 23.45,Carrescia 23.46, Capozzolo 23.47, Lodolini 23.48 e Pasorelli 23.49, avverte che si intendano che vi abbiano rinunziato

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 23.44.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Tancredi 23.01 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 23.02

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cirielli 23.03 si intende decaduto per l'assenza dei presentatori e che gli identici articoli aggiuntivi 23.04 Melilli, 23.05 Valiante e 23.06 Russo 23.07 Melilli, 23.09 Tancredi e 23.010 Russo sono stati ritirati.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo articolo aggiuntivo 23.08

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che fissare un termine entro il quale le ragioni a statuto speciale devono adeguare la propria legislazione è incostituzionale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo articolo aggiuntivo 23.08, quindi illustra il suo articolo aggiuntivo 23.011.

Enrico BORGHI (PD) evidenzia l'importanza del tema affrontato dall'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 23.011.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), con riferimento alla lettera b), fa presente che non tutti gli enti sono da sopprimere e che va tenuto conto che vi sono enti di buona amministrazione.

Il ministro Graziano DELRIO fa presente, con riferimento alla lettera b) dell'articolo aggiuntivo 23.011, che sui bacini imbriferi montani e sugli ATO non c'è la competenza statale; quanto alla lettera a) si tratta di misure già previste dal Governo Monti nell'ambito della cosiddetta *spending review*.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, osserva che la delega di cui all'articolo aggiuntivo 23.011 non contiene criteri direttivi ed appare pertanto di dubbia costituzionalità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 23.011.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Melilli 23.012, Tancredi 23.013 e Russo 23.014, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 23.0.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'emendamento Melilli 23.0.16 e prende, altresì, atto del ritiro dell'emendamento Russo 23.0.17.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, intervenendo sull'emendamento Matteo Bragantini 23.0.18, fa presente che il contenuto di tale proposta emendativa è assorbito dalla previsione dell'articolo 23, comma 10, del provvedimento in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo emendamento 23.0.18 alla luce delle osservazioni svolte dal collega Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Squeri 23.0.19 e, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato all'emendamento Melilli 23.020. Prende altresì atto che l'emendamento Russo 23.0.21 è stato ritirato e, constatata l'assenza del presentatore, si intende rinunciato l'emendamento Tancredi 23.0.22.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 23.0.23.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 23.0.23.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 23.0.24 illustrandone la finalità e ne raccomandanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 23.0.24.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 23.025.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 23.0.25 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 23.0.26 dei relatori e l'emendamento 23.0.27 del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1 e chiede ai relatori ed al Governo di esprimere i relativi pareri.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emenda-

menti Russo 1.72, Matteo Bragantini 1.73, D'Ambrosio 1.74. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bianconi 1.75 e parere contrario sugli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77, D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80, Russo 1.81, Squeri 1.82, Invernizzi 1.83, nonché parere contrario Melilli 1.84. Formula invito al ritiro, altrimenti parere contrario, ai presentatori dell'emendamento Gasparini 1.85. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Gelmini 1.86 e sugli identici emendamenti Valiante 1.87, Gelmini 1.88 e Guerra 1.89. Esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato *(vedi allegato 2)* sull'emendamento Gelmini 1.90 e parere contrario sull'emendamento Di Lello 1.91 e sugli identici emendamento Palese 1.92 e Di Staso 1.93. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Balduzzi 0.1.127.1 e Palese 0.1.127.2. Raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 1.127 dei relatori e Fraccaro 1.94 sui quali esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guerra 1.95, Capozzolo 1.96, Cirielli 1.97, D'Ottavio 1.98, e sugli identici emendamenti Lodolini 1.99, Pastorelli 1.101, Russo 1.102, Squeri 1.103, DeMita 1.104, e Matteo Bragantini 1.105. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Bianconi 1.106, Dieni 1.107 e degli identici emendamenti Capozzolo 1.100, Cirielli 1.108, D'Ottavio 1.109. Lodolini 1.110, Pastorelli 1.111, Russo 1.112, De Mita 1.113, Squeri 1.114, Invernizzi 1.115. Esprime parere contrario al subemendamento Invernizzi 0.1.128.1 nonché parere favorevole al suo emendamento 1.128. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Giovanna Sanna 1.116 e formula parere contrario sull'emendamento Giovanna Sanna 1.117. Formula parere favorevole con riformulazione sull'emendamento Di Staso 1.118 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 1.119 e Di Staso 1.120. Esprime parere contrario sugli emendamenti Carrescia 1.121, Melilli 1.122, Gelmini 1.123, e Carrescia 1.124.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Russo 1.72, Matteo Bragantini 1.73, D'Ambrosio 1.74. Bianconi 1.75, sugli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80, Russo 1.81, Squeri 1.82 e Invernizzi 1.83. Esprime infine parere conforme a quello del relatore Bressa sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 1 precedentemente accantonate.

Il Ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Russo 1.72.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 1.73.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato all'emendamento D'Ambrosio 1.74.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Bianconi 1.75.

La Commissione approva l'emendamento Bianconi 1.75 (*vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77, D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80. Prende altresì atto del ritiro degli identici emendamenti Russo 1.81 e Squeri 1.82.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.83.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Melilli 1.84 e Gasparini 1.85.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Gelmini 1.86 e l'emendamento Gelmini 1.90, accettando la riformulazione per quest'ultimo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelmini 1.86, gli identici emendamenti Valiante 1.87, Gelmini 1.88 e Guerra 1.89 e l'emendamento Gelmini 1.90 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Di Lello 1.91 e degli identici emendamenti Palese 1.92 e Di Staso 1.93. Prende altresì atto del ritiro del subemendamento e Palese 0.1.127.2. Prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Fraccaro 1.94. S'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.127 dei relatori (*vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1.127 dei relatori e Fraccaro 1.94 risultano preclusi gli emendamenti Guerra 1.95, Capozzolo 1.96, Cirielli 1.97, D'Ottavio 1.98, e gli identici emendamenti Lodolini 1.99, Pastorelli 1.101, Russo 1.102, Squeri 1.103, DeMita 1.104, e Matteo Bragantini 1.105. Constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato, all'emendamento Dieni 1.107 e agli identici emendamenti Capozzolo 1.100, Cirielli 1.108, D'Ottavio 1.109, Lodolini 1.110, Pastorelli 1.111. prende atto del ritiro degli emendamenti Russo 1.112, De Mita 1.113 e Squeri 1.114.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'identico emendamento Invernizzi 1.115 di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione evidenziandone la finalità volta a evitare la proliferazione di enti inutili.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.115.

La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Invernizzi 0.1.128.1 e approva l'emendamento 1.128 del relatore Bressa (*vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Giovanna Sanna 1.116 e 1.117.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Distaso 1.118 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Distaso 1.118 come riformulato dal relatore Bressa (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Palese 1.119 e Di Staso 1.120. Constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli emendamenti Carrescia 1.121 e Melilli 1.122. Prende atto, altresì, del ritiro dell'emendamento Gelmini 1.123. constata l'assenza del presentatore si intende abbia rinunciato all'emendamento Carrescia 1.124.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nell'avvertire che la Commissione esaminerà ora le proposte emendative riferite all'articolo 3 dà la parola ai relatori e al Governo per esprimere i relativi pareri.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, invita i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Fucci 0.3.47.1 e 0.3.47.2, Russo 0.3.47.3 e 0.3.47.4, Squeri 0.3.47.5, Palese 0.3.47.6, Gasparini 0.3.47.7, Bragantini 0.3.47.8, nonchè degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.9, Lodolini 0.3.47.10, Invernizzi 0.3.47.11, Pastorelli 0.3.47.12, Squeri 0.3.47.13, degli identici subemendamenti Squeri 0.3.47.14, Cirielli 0.3.47.15, Pastorelli 0.3.47.16, Lodolini 0.3.47.17 e Matteo Bragantini 0.3.47.18 nonché sui subemendamenti Pilozzi 0.3.47.19 e sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.20, Cirielli 0.3.47.21, Squeri 0.3.47.22, Lodolini 0.3.47.23 e Bragantini 0.3.47.24. Invita al ritiro , altrimenti parere contrario, i pre-

sentatori dei subemendamenti Bragantini 0.3.47.25, Gasparini 0.3.47.26, Bernardo 0.3.47.27, Pilozzi 0.3.47.28, degli identici subemendamenti Squeri 0.3.47.29, Cirielli 0.3.47.30, Pastorelli 0.3.47.31, Lodolini 0.3.47.32, Bragantini 0.3.47.33, Bianconi 0.3.47.34, nonché degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.35, Pastorelli 0.3.47.36, Lodolini 0.3.47.37, Bragantini 0.3.47.38 e Squeri 0.3.47.39. Esprime parere favorevole al subemendamento Balduzzi 0.3.47.40 se riformulato sopprimendo la modifica proposta al comma 3 *(vedi allegato 2)*. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Pilozzi 0.3.47.41, Bianconi 0.3.47.42, Pilozzi 0.3.47.43 e degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.44, Pastorelli 0.3.47.45, Lodolini 0.3.47.46, Bragantini 0.3.47.47, Squeri 0.3.47.48, nonchè degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.49, Pastorelli 0.3.47.50, Lodolini 0.3.47.51, Invernizzi 0.3.47.52 e Squeri 0.3.47.53. Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Pilozzi 0.3.47.54, Bragantini 0.3.47.55, Fucci 0.3.47.56, degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.57, Pastorelli 0.3.47.58, Lodolini 0.3.47.59, Bragantini 0.3.47.60 e Squeri 0.3.47.61 nonché dei subemendamenti Pilozzi 0.3.47.62 e Russo 0.3.47.63. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.47. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.350 della relatrice Centemero e sui subemendamenti ad esso riferiti. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gelmini 3.1, Vargiu 3.2, Pilozzi 3.3, Russo 3.4, 3.5 nonché sugli identici emendamenti Capozzolo 3.6, D'Ottavio 3.7, Cirielli 3.8, Lodolini 3.9, Pastorelli 3.10, Parisi 3.11, Matteo Bragantini 3.12 e Squeri 3.13.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti De Mita 3.14, Palese 3.15, Invernizzi 3.16, Bianconi 3.17, 3.18, Impegno 3.19, Di Lello 3.20, Impegno 3.21, 3.22, 3.23, Russo 3.24, Bianconi 3.25, Russo 3.26, 3.27, Fabbri 3.28, Gasparini 3.29, Russo 3.30, 3.31, Lavagno 3.32, Guerra 3.33, Melilli 3.34, Bianconi 3.35, 3.36, 3.37, Impegno 3.38, Russo 3.39, Gelmini 3.40, Melilli 3.41, 3.42, 3.43, Lavagno 3.44, Naccarato 3.45, Gelmini 3.46.

Elena CENTEMERO, *relatrice,* invita i presentatori al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.47 del relatore Bressa, su cui esprime parere contrario, ad eccezione degli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.9, Lodolini 0.3.47.10, Invernizzi 0.3.47.11, Pastorelli 0.3.47.12, Squeri 0.3.47.13 nonché degli identici subemendamenti Squeri 0.3.47.14, Cirielli 0.3.47.15, Pastorelli 0.3.47.16, Lodolini 0.3.47.17 e Bragantini 0.3.47.18 sui quali esprime parere favorevole nonché sugli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.20, Cirielli 0.3.47.21, Squeri 0.3.47.22, Lodolini 0.3.47.23 e Bragantini 0.3.47.24 nonchè Bragantini 0.3.47.25 e Gasparini 0.3.47.26 e sugli identici Lodolini 0.3.47.37 e Bragantini 0.3.47.38, nonché Balduzzi 0.3.47.40 a condizione che sia riformulato sopprimendo la modifica proposta al comma 4 e Bianconi 0.3.47.42, sugli identici Cirielli 0.3.47.44, Pastorelli 0.3.47.45, Lodolini 0.3.47.46, Matteo Bragantini 0.3.47.47, Squeri 0.3.47.48, e sugli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.49, Pastorelli 0.3.47.50, Lodolini 0.3.47.51, Invernizzi 0.3.47.52 e Squeri 0.3.47.53 nonché Fucci 0.3.47.56 e Russo 0.3.47.63. Si rimette alla Commissione sul subemendamento Pilozzi 0.3.47.54. Invita al ritiro dei subemendamenti presentati al proprio emendamento 3.350 ad eccezione dei subemendamenti 0.3.350.3 e 0.3.350.6, su cui esprime parere favorevole. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 3.350.

Il ministro Graziano DELRIO esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori si intende abbiano rinunciato ai subemendamenti Fucci 0.3.47.1 e 0.3.47.2, Russo 0.3.47.3 e 0.3.47.4, Squeri 0.3.47.5, Palese 0.3.47.6. Prende atto del ritiro del subemendamento Gasparini 0.3.47.7.

La Commissione respinge il subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende questi abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.9 e Lodolini 0.3.47.10.

La Commissione respinge il subemendamento Invernizzi 0.3.47.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.12, Squeri 0.3.47.13 nonché agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.15, Pastorelli 0.3.47.16, Lodolini 0.3.47.17.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.47.18, chiede al relatore Bressa se il motivo del suo parere contrario a tale proposta emendativa deriva dal fatto che il contenuto della stessa sia sostanzialmente superato da quanto previsto dall'articolo 15 del disegno di legge in discussione.

Gianclaudio BRESSA, *relatore,* replicando il collega Matteo Bragantini, conferma che il parere contrario alla sua proposta emendativa discende dal fatto che essa è superata dall'articolo 15 del disegno di legge in esame.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritira il suo subemendamento 0.3.47.18.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.3.47.19.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Pastorelli 0.3.47.20 e Cirielli 0.3.47.21. Prende atto del ritiro dell'identico subemendamento Squeri 0.3.47.22. Constata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato al subemendamento Lodolini 0.3.47.23.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.24, ne raccomanda l'approvazione giudicando utile che il comitato istitutivo delle città metropolitane sia presieduto dal presidente di provincia.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.24.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.47.25, ne illustra la finalità raccomandandone l'approvazione poiché, a suo avviso, è fondamentale prevedere che il comitato istitutivo della città metropolitana sia formato da due sindaci di comuni di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Evidenzia, altresì, che tale norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Gianclaudio BRESSA, *relatore,* intervenendo sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.25, evidenzia che il suo emendamento 3.47 prevede che sarà la conferenza costituente eletta con voto ponderato a garantire la rappresentanza dei piccoli comuni nella procedura di definizione dello statuto della città metropolitana.

Nazzareno PILOZZI (SEL) intervenendo sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.25 dichiara di condividerne la ratio.

Il ministro Graziano DELRIO, intervenendo sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.25, evidenzia che tale proposta emendativa potrebbe creare grandi disparità tra i comuni a causa della previsione della soglia demografica ivi prevista.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce che la finalità del suo subemendamento è quella di salvaguardare i piccoli comuni.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) fa presente che il suo subemendamento 0.3.47.26 potrebbe comprendere le finalità del subemendamento 0.3.47.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Matteo Bragantini 0.3.47.25 e Gasparini 0.3.47.26.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato al subemendamento Bernardo 0.3.47.27.

Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.3.47.28, ne raccomanda l'approvazione poiché è finalizzato a snellire la fase di prima applicazione della città metropolitana.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo sul subemendamento Pilozzi 0.3.47.28, evidenzia che, anche da parte sua, è chiara la necessità di garantire una fase di transizione per l'applicazione delle norme sulla città metropolitana.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.3.47.28.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constastata l'assenza dei presentatori ,si intende abbiano rinunciato agli identici Squeri 0.3.47.29, Cirielli 0.3.47.30, Pastorelli 0.3.47.31, Lodolini 0.3.47.32.

La Commissione respinge l'identico subemendamento Bragantini 0.3.47.33.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Bianconi 0.3.47.34 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.35, Pastorelli 0.3.47.36, Lodolini 0.3.47.37.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.38.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato al subemendamento Squeri 0.3.47.39.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, chiede la votazione per parti separate del subemendamento Balduzzi 0.3.47.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo capoverso del subemendamento Balduzzi 0.3.47.40 e approva il secondo capoverso del medesimo *(vedi allegato 2)*.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo subemendamento 0.3.47.41.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Bianconi 0.3.47.42.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.3.47.43.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici subemendamenti Cirielli 0.3.47.44, Pastorelli 0.3.47.45, Lodolini 0.3.47.46.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.47.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.3.47.48, e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli indentici subemendamenti Cirielli 0.3.47.49, Pastorelli 0.3.47.50, Lodolini 0.3.47.51.

La Commissione respinge l'identico subemendamento Invernizzi 0.3.47.52.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.3.47.53.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.3.47.54.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento Bragantini 0.3.47.55, ne raccomanda l'approvazione evidenziandone la finalità volta ad evitare il paradosso che i comuni che non

hanno sufficienti fondi debbano addirittura pagare per poter fare parte della città metropolitana.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole, a questo punto, sul subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.55 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2)*.

La Commissione approva il subemendamento Matteo Bragantini 0.3.47.55 (*nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Fucci 0.3.47.56 e, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli dentici subemendamenti Cirielli 0.3.47.57, Pastorelli 0.3.47.58, Lodolini 0.3.47.59.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.3.47.60.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Squeri 0.3.47.61.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.3.47.62.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato al subemendamento Russo 0.3.47.63.

La Commissione approva l'emendamento 3.47 come riformulato dal relatore Bressa *(vedi allegato 2)*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.47 del relatore Bressa, risultano preclusi l'emendamento 3.350 della relatrice Centemero ivi compresi i subemendamenti ad esso presentati nonché gli emendamenti Gelmini 3.1, Vargiu 3.2, Pilozzi 3.3, Russo 3.4, 3.5, gli identici emendamenti Capozzolo 3.6, D'Ottavio 3.7, Cirielli 3.8, Lodolini 3.9, Pastorelli 3.10, Parisi 3.11, Matteo Bragantini 3.12 e Squeri 3.13 nonché gli emendamenti De Mita 3.14, Palese 3.15, Invernizzi 3.16, Bianconi 3.17, 3.18,, Di Lello 3.20, Russo 3.24, Bianconi 3.25, Russo 3.26, 3.27, Russo 3.30, 3.31, Lavagno 3.32, Bianconi 3.35, 3.36, 3.37, Russo 3.39, Gelmini 3.40, Lavagno 3.44, e Gelmini 3.46.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Gianclaudio BRESSA, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Matteo Bragantini 4.1, Rubinato 4.2, Vargiu 4.3, Pilozzi 4.4, Fucci 4.5 nonché gli identici Capozzolo 4.6, D'Ottavio 4.7, Cirielli 4.8, Di Lello 4.9, Lodolini 4.10, Matteo Bragantini 4.11, De Mita 4.12, Squeri 4.13, Palese 4.14, Parisi 4.15, Russo 4.16, sui subemendamenti Russo 0.4.52.1, Palese 0.4.52.2, Fucci 0.4.52.3, Pilozzi 0.4.52.4, sugli identici Russo 0.4.52.5, Matteo Bragantini 0.4.52.6, D'Ottavio 0.4.52.7, Cirielli 0.4.52.8, Bruno Bossio 0.4.52.9, sul subemendamento Di Lello 0.4.52.10, gli identici Lodolini 0.4.52.11, Russo 0.4.52.12, De Mita 0.4.52.13, Cirielli 0.4.52.14, sul subemendamento Pastorelli 0.4.52.15, sugli identici Cirielli 0.4.52.16, De Mita 0.4.52.17, Squeri 0.4.52.18, Pastorelli 0.4.52.19, Bruno Bossio 0.4.52.20, sui subemendamenti Impegno 0.4.52.21, Fabbri 0.4.52.22, Bianconi 0.4.52.23, Russo 0.4.52.24, Gelmini 0.4.52.25, Gelmini 0.4.52.26, De Mita 0.4.52.27, Russo 0.4.52.28, Bianconi 0.4.52.29, Pilozzi 0.4.52.30, Russo 0.4.52.31, Impegno 0.4.52.32, Pilozzi 0.4.52.33, Fucci 0.4.52.34, Fucci 0.4.52.35, Fucci 0.4.52.36, Mazziotti Di Celso 0.4.52.37. Esprime parere favorevole sul subemendamento Pilozzi 0.4.52.38 a condizione che sia riformulato *(vedi allegato 2)*. Invita i presentatori dei subemendamenti Gelmini 0.4.52.39, Fiano 0.4.52.40, Balduzzi 0.4.52.41 a ritirarli. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.52 dei relatori.

Invita i presentatori a ritirare in quanto sarebbero ricompresi dall'approvazione del proprio 4.52 gli identici Matteo Bragantini 4.17, Russo 4.18 nonché gli emendamenti Gasparini 4.19, Melilli 4.20,

Russo 4.21, Fabbri 4.22, Impegno 4.23, Matteo Bragantini 4.24, Bianconi 4.25, Melilli 4.26, Rubinato 4.27, Rubinato 4.28, Lavagno 4.29, Melilli 4.30, Russo 4.31, Bianconi 4.32, Russo 4.33, Russo 4.34, De Mita 4.35, Russo 4.36, Gasparini 4.37, Matteo Bragantini 4.38, Rubinato 4.39, Martella 4.40, Bianconi 4.41, Fabbri 4.42, Russo 4.43, Russo 4.44, Impegno 4.45, Fabbri 4.46, Gasparini 4.47, Impegno 4.48, Melilli 4.49, Bianconi 4.50. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.53 dei relatori ed invita di conseguenza i presentatori a ritirare l'emendamento Lavagno 4.51. Invita i presentatori a ritirare gli identici subemendamenti Pastorelli 0.4.54.1, Lodolini 0.4.54.2, Cirielli 0.4.54.3, Squeri 0.4.54.10, nonché gli identici subemendamenti Lodolini 0.4.54.4, Pastorelli 0.4.54.5, Cirielli 0.4.54.6, Matteo Bragantini 0.4.54.7, Squeri 0.4.54.11, nonché il presentatore del subemendamento Fucci 0.4.54.12.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Gasparini 0.4.54.8 invita il presentatore a ritirare il subemendamento Pilozzi 0.4.54.9. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.54. Invita il presentatore a ritirare il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.4.350.1 e esprime parere contrario sull'emendamento 4.350 della relatrice Centemero.

Elena CENTEMERO (FI-PdL)*, relatrice,* ritira preliminarmente la propria firma dall'emendamento 4.52 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Matteo Bragantini 4.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 4.2, Vargiu 4.3, Pilozzi 4.4, Fucci 4.5 nonché gli identici Capozzolo 4.6, D'Ottavio 4.7, Cirielli 4.8, Di Lello 4.9, Lodolini 4.10, Matteo Bragantini 4.11, De Mita 4.12, Squeri 4.13, Palese 4.14, Parisi 4.15, Russo 4.16, sui subemendamenti Russo 0.4.52.1, Palese 0.4.52.2, Fucci 0.4.52.3, Pilozzi 0.4.52.4, sugli identici Russo 0.4.52.5, Matteo Bragantini 0.4.52.6, D'Ottavio 0.4.52.7, Cirielli 0.4.52.8, Bruno Bossio 0.4.52.9, sul subemendamento Di Lello 0.4.52.10, gli identici Lodolini 0.4.52.11, Russo 0.4.52.12, De Mita 0.4.52.13, Cirielli 0.4.52.14, sul subemendamento Pastorelli 0.4.52.15, sugli identici Cirielli 0.4.52.16, De Mita 0.4.52.17, Squeri 0.4.52.18, Pastorelli 0.4.52.19, Bruno Bossio 0.4.52.20, sui subemendamenti Impegno 0.4.52.21, Fabbri 0.4.52.22, Bianconi 0.4.52.23, Russo 0.4.52.24, Gelmini 0.4.52.25, Gelmini 0.4.52.26, De Mita 0.4.52.27, Russo 0.4.52.28, Bianconi 0.4.52.29, Pilozzi 0.4.52.30, Russo 0.4.52.31, Impegno 0.4.52.32, Pilozzi 0.4.52.33, Fucci 0.4.52.34, Fucci 0.4.52.35, Fucci 0.4.52.36, Mazziotti Di Celso 0.4.52.37, sul subemendamento Pilozzi 0.4.52.38 e sui subemendamenti Gelmini 0.4.52.39, Fiano 0.4.52.40 e Balduzzi 0.4.52 nonché sugli emendamenti Matteo Bragantini 4.17, Russo 4.18, sugli emendamenti Gasparini 4.19, Melilli 4.20, Russo 4.21, Fabbri 4.22, Impegno 4.23, Matteo Bragantini 4.24, Bianconi 4.25, Melilli 4.26, Rubinato 4.27, Rubinato 4.28, Lavagno 4.29, Melilli 4.30, Russo 4.31, Bianconi 4.32, Russo 4.33, Russo 4.34, De Mita 4.35, Russo 4.36, Gasparini 4.37, Matteo Bragantini 4.38, Rubinato 4.39, Martella 4.40, Bianconi 4.41, Fabbri 4.42, Russo 4.43, Russo 4.44, Impegno 4.45, Fabbri 4.46, Gasparini 4.47, Impegno 4.48, Melilli 4.49, Bianconi 4.50.

Invita i presentatori a ritirare gli identici subemendamenti Pastorelli 0.4.54.1, Lodolini 0.4.54.2, Cirielli 0.4.54.3, Squeri 0.4.54.10, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Lodolini 0.4.54.4, Pastorelli 0.4.54.5, Cirielli 0.4.54.6, Matteo Bragantini 0.4.54.7, Squeri 0.4.54.11, nonché sui subemendamenti Fucci 0.4.54.12, Gasparini 0.4.54.8 ed invita il presentatore a ritirare il subemendamento Pilozzi 0.4.54.9. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.54 del relatore Bressa.

Invita il presentatore a ritirare il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.4.350.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.350.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 4.1, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad ottenere un risparmio per la finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 4.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende abbia rinunciato all'emendamento Rubinato 4.2. Prende atto del ritiro dell'emendamento Vargiu 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 4.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Fucci 4.5 e constatata l'assenza dei presentatori, si intende abbiano rinunciato agli identici emendamenti Capozzolo 4.6, D'Ottavio 4.7, Cirielli 4.8, Di Lello 4.9, Lodolini 4.10.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 4.11, ne raccomanda l'approvazione illustrandone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 4.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro degli identici emendamenti De Mita 4.12, Squeri 4.13, Palese 4.14, Parisi 4.15, Russo 4.16 e dei subemendamenti Russo 0.4.52.1, Palese 0.4.52.2, Fucci 0.4.52.3.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.4.52.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto del ritiro del subemendamento Russo 0.4.52.5.

La Commissione respinge il subemendamento Bragantini 0.4.52.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti D'Ottavio 0.4.52.7, Cirielli 0.4.52.8. Bruno Bossio 0.4.52.9 Di lello 0.4.52.10, Lodolini 0.4.52.11, Russo 0.4.52.12, Cirielli 0.4.52.14,De Mita 0.4.52.13, Pastorelli 0.4.52.15, Cirielli 0.4.52.16, De Mita 0.4.52.17, Squeri 0.4.52.18, Pastorellli 0.4.52.19, Bruno Bossio 0.4.52.20 Impegno 0.4.52.21, Fabbri 0.4.52.22, Bianconi 0.4.52.23, Russo 0.4.52.24 Gelimini 0.4.52.25 0.4.52.26, De Mita 0.4.52.27, Russo 0.4.52.28, Bianconi 0.4.52.29, Russo 0.4.52.31, Impegno 0.4.52.32, Fucci 0.4.52.34, 0.4.52.35 e 0.4.52.36 , Gelmini 0.4.52.39, avverte si intende che vi abbiano rinunziato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.4.52.37, nonché il subemendamento 0.4.52.41 Balduzzi.

Emanuele FIANO (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.52.40.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pilozzi 0.4.52.30 e 0.4.52.33; quindi approva l'emendamento Pilozzi 0.4.52.38 *(nuova formulazione)*; approva infine l'emendamento 4.52 dei relatori, come risultante dai subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono quindi preclusi gli emendamenti Matteo Bragantini 4.17, Russo 4.18, Gasparini 4.19, Russo 4.21, Matteo Bragantini 4.24, Bianconi 4.25, Lavagno 4.29, Russo 4.31, Bianconi 4.32, Russo 4.33 e 4.34, Matteo Bragantini 4.38, Martella 4.40, Bianconi 4.41, Russo 4.43 e 4.44, Fabbri 4.46, Gasparini 4.47, Impegno 4.48, Melilli 4.49 e Bianconi 4.50.

La Commissione approva l'emendamento 4.53 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Pastorelli 0.4.54.1, Lodolini 0.4.54.2, Cirielli 0.4.54.3, Squeri 0.4.54.10, Lodolini 0.4.54.4, Pastorelli 0.4.54.5, Cirielli 0.4.54.6, Squeri 0.4.54.11, Fucci 0.4.54.12, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.4.54.7 e ne raccomanda l'approvazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritiene che nella città metropolitana si possa prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce che non è chiaro perché l'elezione diretta presupponga lo smembramento dei comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, il subemendamento Bragantini 04.54.7, approva il subemendamento Gasparini 04.54.8, respinge il subemendamento Pilozzi 04.54.9 e approva l'emendamento 4.54 del relatore Bressa, come modificato dai subemendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti 0.10.50.6 e 0.10.50.8 e parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 10.50 *(nuova formulazione)*.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), relatore esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 10.50 *(nuova formulazione)* dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Pilozzi 0.10.50.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.10.50.2 e i suoi subemendamenti 0.10.50.3

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) illustra il suo subemendamento 0.10.50.4.

Emanuele FIANO (PD), ritenendo che il tema posto dal suo emendamento Gasparini 0.10.50.4 sia di grande delicatezza, dichiara la propria astensione dal voto.

La Commissione respinge il subemendamento Gasparini 0.10.50.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.10.50.5.

La Commissione approva il subemendamento Fiano 0.10.50.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il subemendamento Balduzzi 0.10.50.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bragantini 0.10.50.8; quindi approva l'emendamento 10.50 *(nuova formulazione)* dei relatori nel testo risultante dai subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che al seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.50 dei relatori sono preclusi gli emendamenti all'articolo 10.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gasparini 10.01 e Fabbri 10.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportato nell'allegato.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABBRI (PD) riformulano gli articoli aggiuntivi 10.01 e 10.02 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi GAsparini 10.01 *(nuova formulazione)* e Fabbri 10.02 (nuova formulazione).

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, presenta le seguenti proposte di coordinamento formale:

all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)* con le seguenti: dall'articolo 3, comma 9;

all'articolo 5, comma 10, sostituire le parole: nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati *con le seguenti:* nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato *e sostituire la parola:* compresi con la seguente: compreso;

all'articolo11, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole di cui inserire le seguenti all'articolo 1.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal relatore Bressa.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da lunedì 2 dicembre e che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente per l'Aula.

La Commissione conferisce ai relatori, deputati Bressa e Centemero, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base dell'indicazione dei gruppi.

La seduta termina alle 22.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.
Nuovo testo C. 833 Russo.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame e propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 3)*.

Emanuele COZZOLINO (M5S) prende atto della proposta di parere del relatore su cui preannuncia il voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.
C. 1359 cost.-B, Governo, approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.

Diritto di asilo.
C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE BRESSA, NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE CENTEMERO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.128 DEL RELATORE BRESSA

Dopo le parole: successive modificazioni.*, aggiungere il seguente periodo:* Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

01 1. 128. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

ART. 1.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 128. Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.47 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE BRESSA

Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.

2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:

a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;

b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;

c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

2-*bis*. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.

3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.

7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio,

delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 *con le parole:* di cui al comma 7.

0. 3. 47. 1. Fucci.

Sostituire i commi da 1 a 9 con i seguenti:

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.

2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:

a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;

b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;

c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e da almeno un rappresentante delle opposizioni dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

2-*bis*. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.

3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive

modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per predisporre ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.

7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: di cui al comma 9 *con le parole:* di cui al comma 7.

0. 3. 47. 2. Fucci.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

« 1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alla lettera *f)*. Il territorio della città metropolitana, coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe.

2. In sede di prima applicazione si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) il sindaco della città metropolitana è eletto dall'assemblea dei sindaci;

b) l'assemblea dei sindaci elegge, nel suo seno, una giunta composta da tre a cinque componenti;

c) il sindaco del comune capoluogo o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 20 giorni dalla medesima data convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione degli organi provvisori di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) gli organi di cui alle lettere *a)* e *b)* restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto;

e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della provincia ai sensi della lettera *f)*, provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla provincia ai sensi delle lettere *f)* e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

f) le città metropolitane subentrano alle province omonime alla data del 1º luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;

g) entro il 30 giugno 2014 la regione, sentiti i comuni interessati, può con legge individuare i comuni, tra loro contermini, sul cui territorio la città svolge le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9, ovvero le articolazioni interne di cui all'articolo 2 comma 6 lettera *d)* nonché, tenendo conto delle specificità territoriali, determinare aree omogenee, comprendenti anche Comuni siti al di fuori del territorio della

città metropolitana, per lo svolgimento di specifiche funzioni ».

0. 3. 47. 3. Russo, Sarro.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 3 1 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

5. In sede di prima istituzione, lo Statuto entra in vigore a seguito dell'adozione da parte della Conferenza del primo statuto provvisorio che non può essere in contrasto con la presente legge.

0. 3. 47. 4. Russo, Sarro.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni pag. 51.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte II Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

0. 3. 47. 5. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Parisi.

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi

di governo delle province di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.

2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi gli organi di governo delle province, il Presidente della provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo pag. 52.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della provincia, che lo presiede, il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.

4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

0. 3. 47. 6. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti tranne il comma 9 che diventa comma 6 e i commi 10 e 11:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite all'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate alla predisposizione di una bozza di statuto e alla predisposizione degli atti preparatori e studi preliminari al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana.

Si applicano le seguenti disposizioni:

a) si costituisce « comitato istitutivo » composto dal Sindaco, della città capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati e da 2 sindaci dei comuni della città metropolitana.

b) entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco della città capoluogo convoca e presiede l'assemblea dei sindaci della città metropolitana per eleggere a maggioranza dei presenti, i 2 sindaci dei comuni della città metropolitana componenti del comitato istitutivo.

c) viene altresì istituita conferenza costituente per la redazione di una proposta di Statuto della Città Metropolitana. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

d) fino al 1º luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

e) dal 1° luglio 2014 il sindaco della città capoluogo è il sindaco della città metropolitana e gestisce la fase transitoria fino alla elezione del Consiglio Metropolitano unitamente agli altri componenti del comitato istitutivo di cui il comma 1.

Conseguentemente sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:

7. Decorso il termine per la dichiarazione di volontà di cui il comma 7, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano che si debbono svolgere entro il 31 ottobre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui il comma 6.

8. Il 1° novembre si insedia il Consiglio Metropolitano. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.

9. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici della amministrazione provinciale

10. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

0. 3. 47. 7. Gasparini.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. Le Città metropolitane subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

0. 3. 47. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della

città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 9.** Cirielli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 10.** Lodolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 11.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città

metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 12.** Pastorelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le parole:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 13.** Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti parole:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 14.** Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti parole:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 15.** Cirielli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti parole:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 16.** Pastorelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti parole:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 17.** Lodolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime *con le seguenti:* sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: Il comitato istitutivo della città metropolitana *inserire le seguenti:* si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.;

al secondo periodo, sopprimere le parole: , che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti parole:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

****0. 3. 47. 18.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: Il comitato istitutivo della Città Metropolitana *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: il comitato istitutivo della medesima predispone *con le seguenti:* gli organi metropolitani predispongono;

al comma 4, sostituire le parole: del comitato istitutivo e della conferenza costituente *con le seguenti:* degli organi metropolitani;

al comma 6, sopprimere le parole: il comitato istitutivo, la conferenza costituente e;

sopprimere il comma 8.

0. 3. 47. 19 Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato isti-

tutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 20.** Pastorelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 21.** Cirielli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 22.** Squeri.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 23.** Lodolini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede *ed aggiungere alla fine le seguenti:* Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo *con le seguenti:* Il presidente di provincia.

***0. 3. 47. 24.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1 sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane, *con le seguenti:* nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

0. 3. 47. 25. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni *con le seguenti:* nonché da due sindaci dei comuni.

0. 3. 47. 26. Gasparini, Fiano, Kronbichler.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, il comitato istitutivo è presieduto dal presidente della provincia in carica.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, le elezioni per la conferenza costituente sono indette dal presidente della provincia in carica, che presiede la conferenza stessa;

al comma 8, aggiungere infine, il seguente periodo: Nelle città metropolitane di Milano e Napoli, dal 1° luglio 2014 al 1° novembre 2014, il presidente della provin-

cia in carica esercita le funzioni degli organi della città metropolitana e dalla data d'insediamento del consiglio metropolitano, le funzioni di sindaco della città metropolitana.

0. 3. 47. 27. Bernardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al termine di indizione delle prime elezioni di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni;

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014, In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

0. 3. 47. 28. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 29.** Squeri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 30.** Cirielli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 31.** Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 32.** Lodolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

***0. 3. 47. 33.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 *con la parola:* 2015.

0. 3. 47. 34. Bianconi.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

****0. 3. 47. 35.** Cirielli.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

****0. 3. 47. 36.** Pastorelli.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

****0. 3. 47. 37.** Lodolini.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

****0. 3. 47. 38.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 *con le seguenti:* Fino all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

****0. 3. 47. 39.** Squeri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Fino al 1° luglio *con le parole:* Fino al 30 settembre.

Conseguentemente, sostituire la parola: costituente *con la parola:* statutaria *ovunque ricorra.*

0. 3. 47. 40. Balduzzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014.

Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ».

0. 3. 47. 41. Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti ».

0. 3. 47. 42. Bianconi.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

0. 3. 47. 43. Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data *con le seguenti:* a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 44.** Cirielli.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data *con le seguenti:* a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 43.** Pastorelli.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data *con le seguenti:* a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 46.** Lodolini.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data *con le seguenti:* a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 47.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: alla medesima data *con le se-*

guenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.

***0. 3. 47. 48.** Squeri.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 49.** Cirielli.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 50.** Pastorelli.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 51.** Lodolini.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 52.** Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Sopprimere il comma 8.

****0. 3. 47. 53.** Squeri.

Sopprimere il comma 9.

****0. 3. 47. 54.** Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: previa intesa o convenzione *con le seguenti:* senza oneri a carico della Provincia medesima.

0. 3. 47. 64. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole da: dei comuni che hanno dichiarato *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* della Prefettura territorialmente competente, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

0. 3. 47. 55. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.

0. 3. 47. 56. Fucci.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della *con la seguente:* alla.

***0. 3. 47. 57.** Cirielli.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della *con la seguente:* alla.

***0. 3. 47. 58.** Pastorelli.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della *con la seguente:* alla.

***0. 3. 47. 59.** Lodolini.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della *con la seguente:* alla.

***0. 3. 47. 60.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole sei mesi prima della *con la seguente:* alla.

***0. 3. 47. 61.** Squeri.

Sopprimere il comma 11.

0. 3. 47. 62. Pilozzi, Kronbichler.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle città metropolitane in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, nei quali il sindaco della città metropolitana è il presidente della provincia neoeletto.

0. 3. 47. 63. Russo, Sarro.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1 primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

3. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine ai trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30

settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio, alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le finzioni proprie di cui all'articolo 9.

8. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1° novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.

9. Tra il 1° luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorge strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7,

sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.

11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

3. 47. *(Nuova formulazione)* Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.350 DELLA RELATRICE CENTEMERO

Sostituire con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle province. Alla stessa data le città metropolitane esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 31 ottobre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza dei sindaci della città metropolitana, di cui all'articolo 8, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo è prevista l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

0. 3. 350. 1. Giorgis.

Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

1. Le Città metropolitana subentrano alle province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.

3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.

4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio

2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di Governo.

0. 3. 350. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane, *con le seguenti parole:* nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

0. 3. 350. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

0. 3. 350. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia *con le seguenti:* non hanno deliberato di non aderire alla città metropolitana.

0. 3. 350. 5. Mazziotti Di Celso.

Al comma 7 dopo le parole: dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti parole:* previo accordo con la regione interessata e sentita la Conferenza Stato e Regioni.

0. 3. 350. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, uno schema di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione

delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

4. Gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.

6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della Regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal

subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza della città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.

9. Per i Comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

3. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.54 DEL RELATORE BRESSA

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 1.** Pastorelli.

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 2.** Lodolini, D'Ottavio, Giorgis.

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 3.** Cirielli.

Sostituire i primi tre periodi con i seguenti: L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente all'ultimo periodo, sostituire le parole: È altresì necessario che la regione abbia provveduto *con le seguenti:* La regione, entro lo stesso termine, provvede.

***0. 4. 54. 10.** Squeri.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 4.** Lodolini.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 5.** Pastorelli.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 6.** Cirielli.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 7.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Dopo la parola: L'elezione *sostituire le parole da:* può avvenire successivamente *a;* alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione *con le seguenti:* avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.

****0. 4. 54. 11.** Squeri.

Sopprimere le parole da: è inoltre condizione necessaria *fino alla fine del comma.*

0. 4. 54. 12. Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera *c)*, e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.

0. 4. 54. 8. Gasparini, Fiano, Kronbichler, Pilozzi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in materia tale che il loro costo complessivo non sia superiore

al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della legge.

0. 4. 54. 9. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Bordo.

ART. 4.

Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

4. 54. Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 350 DEL RELATORE CENTEMERO

Sopprimere il comma 4.

0. 4. 350. 1. Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio
metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.

5. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

4. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.50 NUOVA FORMULAZIONE DEI RELATORI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 10. 50. 1. Pilozzi, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire l'ultimo terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui la città metropolitana subentri alla provincia soltanto parzialmente, per la mancata adesione di uno o più comuni, la ripartizione di personale e risorse ai sensi del presente comma i sarà effettuata in conformità all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, quinto periodo.

0. 10. 50. 2. Mazziotti Di Celso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il personale *a* godimento *con le seguenti:* il personale trasferito mantiene il trattamento contrattuale ed economico applicabile alla data del trasferimento.

0. 10. 50. 3. Mazziotti Di Celso.

Sostituire comma 3 con il seguente:

In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la Regione Lombardia nomina un proprio rappresentante in tutte le società controllate dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di EXPO 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive per attuare questa disposizione. Alla chiusura dell'evento decade la presenza del rappresentante della Regione.

0. 10. 50. 4. Gasparini.

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto, viene disciplinato il trasferimento alla città metropolitana delle predette partecipazioni alla conclusione della manifestazione universale di Expo 2015.

0. 10. 50. 5. Mazziotti Di Celso.

Al comma 3 sostituire le parole: Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana *con le seguenti:* Alla data del 1º maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

0. 10. 50. 6. Fiano.

Al comma 3, dopo le parole: Alla chiusura dell'evento *inserire le seguenti:* , subordinatamente all'estinzione dei rapporti attivi e passivi concernenti la realizzazione delle predette infrastrutture e la loro gestione nel periodo di svolgimento di Expo 2015,.

0. 10. 50. 7. Balduzzi.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: sono trasferite *aggiungere le seguenti:* , in regime di esenzione fiscale,.

0. 10. 50. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

1. Spettano atta città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale

in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

10. 50. *(Nuova formulazione).* I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.14 DEL RELATORE BRESSA.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 16. 14. 1. Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***0. 16. 14. 2.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

***0. 16. 14. 3.** Squeri.

Sopprimere il comma 3.

0. 16. 14. 4. Russo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma possono, sempre che siano confinanti col territorio del comune di Roma capitale,

deliberare, con atto del proprio consiglio adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla Città metropolitana di Roma capitale. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce iniziativa, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, per le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la loro natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della Città metropolitana di Roma capitale.

0. 16. 14. 5. Russo.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 6l, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

16. 14. Il Relatore Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. La Città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012 n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18.31 DEL RELATORE BRESSA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2 sopprimere la lettera a);

al comma 4 sopprimere la lettera a);

al comma 4, lettera b)*, prima delle parole:* Il limite demografico minimo *inserire le parole:* Salvo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

0. 18. 31. 1. Balduzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato dall'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni

associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

0. 18. 31. 2. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Al comma 2, lettera c)*, primo periodo, dopo le parole* L'Unione ha potestà *aggiungere le parole* statutaria e.

0. 18. 31. 3. Mauro Guerra, Borghi.

Al comma 4, lettera b)*, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il limite non si applica alle Unioni dei Comuni già costituite.

0. 18. 31. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, lettera c)*, dopo le parole:* comunità montane*, aggiungere le seguenti:* , fermo restando che, in tale caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e.

0. 18. 31. 5. Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-*bis*. Senza ulteriore oneri per la finanza pubblica, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

0. 18. 31. 6. Mauro Guerra, Borghi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico », come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.

0. 18. 31. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune, »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: « Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione ».

3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-*ter* dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

« 28-*bis*. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

« Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18. 31. Il Relatore Bressa.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le Unioni di Comuni sono enti associativi costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni.

2. Sono principi fondamentali per la disciplina delle Unioni i seguenti:

a) sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito dai sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di cinque rappresentanti per Comune, compreso il Sindaco al fine di rappresentare le minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri (o amministratori comunali - per garantire presenza di assessori esterni) in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;

b) è previsto uno statuto che detta i principi e le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, specificando le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, e cause di incompatibilità nonché dettando disposizioni per la rappresentanza di genere;

c) alle Unioni si applicano i principi e le norme dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettate dallo Stato; adottano un piano esecutivo di gestione e applicano il controllo di gestione.

3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia esercitano obbligatoriamente entro il 1º gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera *l)* del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, le parole: « fino a 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 5.000 abitanti »;

5. Fino al 1º gennaio 2015 i comuni di cui al comma 3 possono esercitare le funzioni fondamentali di cui al predetto comma 3 mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al comma 3.

6. Sulla base dei principi fondamentali di cui ai commi 1 e 2 e con esclusione delle modalità di esercizio da parte delle Unioni di comuni delle funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.

7. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.

8. Restano ferme le funzioni spettanti alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e le funzioni da queste esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, e gli articoli 19 e 20.

18. 350. Il relatore Centemero.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.100 DEL RELATORE BRESSA

*Al comma 7-*bis *sostituire le parole:* i rimborsi *con le seguenti:* gli statuti prevedono le modalità di ripartizione tra i comuni appartenenti o costitutivi degli enti dei.

Conseguentemente, sostituire le parole da: sono a carico, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* . Nelle more dell'adozione degli statuti di cui al precedente periodo i medesimi rimborsi spese sono posti a carico della Prefettura territorialmente competente, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

0. 23. 100. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

*Al comma 7-*bis*, dopo le parole:* I rimborsi spese *aggiungere le seguenti:* ove dovuti ai sensi dell'articolo 84 del testo unico.

0. 23. 100. 2. Nuti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 23.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. I rimborsi spese per i componenti degli organi delle città metropolitane, del comitato istitutivo e della conferenza costituente, degli organi delle Province e delle Unioni dei Comuni sono a carico dell'ente territoriale presso il quale svolgono le funzioni di sindaco o consigliere comunale, salvo che gli statuti non prendano altra modalità di ripartizione di detti oneri tra i Comuni appartenenti o costitutivi dei predetti enti.

23. 100. Bressa.

Sopprimere il comma 1.

23. 500. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: servizi *aggiungere le seguenti:* di loro competenza.

1. 75. Bianconi.

Al comma 4 secondo periodo sostituire le parole: sono tenuti a istituire *con le seguenti:* costituiscono;

1. 86. Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

*** 1. 87.** Valiante.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

*** 1. 88.** Gelmini, Fucci.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

*** 1. 89.** Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

« Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.

1. 90. *(Nuova formulazione)* Gelmini, Fucci.

Sopprimere il comma 5.

1. 127. I relatori.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 128. Il Relatore Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 19, comma 1, lettera *e)* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera *b)* è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

1. 118. *(Nuova formulazione)* Distaso, Fucci.

EMENDAMENTO 2. 102.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

*** 0. 2. 102. 37.** *(Nuova formulazione)* Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

In armonia con i rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.

*** 0. 2. 102. 38.** *(Nuova formulazione)* Cicu, Francesco Saverio Romano.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *g*), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

2. 102. I relatori.

EMENDAMENTO 2. 103.

Al comma 4, secondo periodo, dopo l e parole: lo statuto *inserire le seguenti:* e le sue modifiche.

0. 2. 103. 4. Gelmini, Russo.

Al comma 4, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-*bis*.

0. 2. 103. 7. Mazziotti Di Celso.

*Al comma 4-*bis, *dopo le parole:* lo statuto *inserire le seguenti:* e le sue modifiche.

0. 2. 103. 10. Gelmini, Russo.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

4-*bis*. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis*.

6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

2. 103. I relatori.

EMENDAMENTO 3. 47.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: costituente *con la seguente:* statutaria.

0. 3. 47. 40. Balduzzi.

Al comma 9, dopo le parole: previa intesa o convenzione *aggiungere le seguenti*: senza oneri aggiuntivi.

0. 3. 47. 55. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

3. Fino al 1º luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1º luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1º novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131 del 2003.

6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

8. Dal 1º luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma

9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1º novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.

9. Tra il 1º luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l'obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1º luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.

11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

3. 47. *(Nuova formulazione)* Il Relatore. Bressa.

EMENDAMENTO 4.52

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1 e comma 12, dopo le parole « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole « consigliere comunale », sono aggiunte le seguenti: « consigliere metropolitano »;

c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. ».

0. 4. 52. 38. *(Nuova formulazione)* Pilozzi, Kronbichler.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

4. 52. Il relatore Bressa.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4. 53. Il Relatore Bressa.

EMENDAMENTO 4.54

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: in alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera *c)*, e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.

0. 4. 54. 8. Gasparini.

Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

« L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capo-

luogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione ».

4. 54. Il Relatore Bressa.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del consiglio metropolitano).

1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.

3-*bis*. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.

4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.

6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.

8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato « A » alla presente legge.

10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.

11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato « A ». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera *b)*, eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.

5. 44. I relatori.

ART. 6

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Bianconi.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.

8. 25. I relatori.

ART. 9

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:.

9. 61. *(Nuova formulazione)* I relatori.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: annuale *con le seguenti:* e aggiornamento annuale.

* **9. 25.** *(Nuova formulazione)* Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma I, alla lettera a), sostituire la parola: annuale *con le seguenti:* e aggiornamento annuale.

* **9. 26.** *(Nuova formulazione)* Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere la parola* annuale, *e aggiungere, dopo la parola* territorio *le parole:* di cui alla lettera *a)*.

** **9. 47.** Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere la parola* annuale, *e aggiungere, dopo la parola* territorio *le parole:* di cui alla lettera *a)*.

** **9. 48.** Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

EMENDAMENTO 9.62

Al comma 2, sostituire le parole: delle regioni, loro spettanti *con le seguenti*: spettanti alle regioni.

0. 9. 62. 1. Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

* **9. 62.** I relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

* **9. 58.** Gelmini, Fucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

** **9. 59.** *(Nuova formulazione)* Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

9. 60. *(Nuova formulazione)* Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

EMENDAMENTO 10.50

*Al comma 3 sostituire le parole:"*alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana *con le seguent:"*alla data del 1 maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

0. 10. 50. 6. Fiano.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole; sono trasferite *aggiungere le seguenti*: , in regime di esenzione fiscale,

0. 10. 50. 8. Matteo Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si

procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.

10. 50. *(Nuova formulazione)* I relatori.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. 0. 1. *(Nuova formulazione)* Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 3.** Cirielli, Ravetto.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 11.** Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 12.** Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 14.** Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.

** **11. 15.** Russo, Sarro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

11. 21. I relatori.

Al comma 3, dopo le parole: province autonome *aggiungere le seguenti:* a statuto speciale.

11. 20. Kronbichler.

EMENDAMENTO 12.44

All'emendamento 12.46, comma 2, sostituire le parole: nella città metropolitana *con le parole:* nella provincia.

0. 12. 44. 3. Melilli.

All'emendamento 12.42, al comma 2, sostituire le parole: e consultivi *con le seguenti:* consultivi e di controllo.

0. 12. 44. 5. Balduzzi.

All'emendamento 12.44, al capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

0. 12. 44. 6. *(Nuova formulazione)* Carrescia.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Organi delle province).

1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l'assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

ART. 12-*bis*.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.

7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

ART. 12-*ter*.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.

6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.

7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-*bis*, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-*bis*, comma 4.

9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-*bis*, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

12. 44. I relatori.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-*bis* e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-*ter*, che si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.

2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

13. 15. I relatori.

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

14. 27. I relatori.

Sopprimere il comma 2.

14. 16. Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

14. 17. Lodolini.

Sopprimere il comma 2.

14. 18. Carrescia.

Sopprimere il comma 2.

14. 19. Capozzolo.

Sopprimere il comma 2.

14. 20. Cirielli.

Sopprimere il comma 2.

14. 21. D'Ottavio.

Sopprimere il comma 2.

14. 22. Matteo Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

14. 23. Allasia.

Sopprimere il comma 2.

14. 24. Fabrizio Di Stefano.

Sopprimere il comma 2.

14. 25. Russo.

Sopprimere il comma 2.

14. 26. Bianconi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Riordino delle funzioni delle Province).

1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:

a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;

b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;

c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento

della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera *a)* entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;

c) il principio di cui alla lettera *b)* si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di

trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto

previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;

c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.

15. 91. I relatori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Al commissario e al sub-commissario di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

15. 0. 3. *(parte ammissibile)* Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

15. 0. 6. Pilozzi, Kronbichler.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

16. 14. Il Relatore Bressa.

EMENDAMENTO 18.31

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: L'Unione ha potestà *aggiungere le seguenti*: statutaria e;

0. 18. 31. 3. Guerra, Borghi.

Al comma 4, lettera b*) aggiungere in fine il seguente periodo:* Il limite non si applica alle Unioni dei Comuni già costituite.

0. 18. 31. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Al comma 4, lettera c*), dopo le parole*: comunità montane, *aggiungere le seguenti:* , fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno 3 comuni, e.

0. 18. 31. 5. Pilozzi, Kronbichler.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-*bis*. Senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e a carico dei rispettivi bilanci, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a due. Nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può essere superiore a quattro.

0. 18. 31. 6. *(Nuova formulazione)* Guerra, Borghi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune, »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: « Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n, 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione ».

3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-*ter* dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

« 28-*bis*. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

« 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18. 31. Il Relatore Bressa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente modificare la rubrica, con la seguente: Gratuità delle cariche e status degli amministratori.

20. 3. *(Nuova formulazione)* Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

1. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.

20. 01. *(Nuova formulazione)* Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

1. Il presidente dell'unione:

a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei

comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;

b) ove previsto dallo statuto svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera *b)*, del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.

3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.

4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

5. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

20. 02. *(Nuova formulazione)* Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

ART. 21

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – *(Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni).* – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ».

*** 21. 4.** Palese, Gelmini, Bianconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – *(Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni).* – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ».

*** 21. 5.** Distaso, Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

4. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

5. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

6. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

7. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

8. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;

9. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

10. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.

11. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

12. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.

13. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

21. 6. *(Nuova formulazione)* Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante *referendum* consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

21. 01. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

ART. 22.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

22. 6. *(Nuova formulazione)* Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché presentati dalle unioni di comuni.

22. 8. *(Nuova formulazione)* Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 22. 0. 9.** Guerra, Pastorino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 22. 0. 10.** La Russa.

ART. 23

Sopprimere il comma 1.

23. 500. I relatori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

23. 33. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello

provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.

23. 52. I relatori.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa delle circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

23. 026. I relatori.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

23. 027. Il Relatore Bressa.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania (Nuovo testo C. 833 Russo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 833 Russo, recante « Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato », che la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che al comma 1 dell'articolo 2 si prevede che il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con motivata relazione, possa prorogare il termine del 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta;

evidenziata l'irritualità, sotto il profilo della coerenza con il sistema delle fonti del diritto, di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venga adottato « con motivata relazione » e che il DPCM sia adottato dal « Consiglio dei ministri »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole da: « Il Consiglio dei ministri » fino a « tale termine » con le seguenti: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato ».

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati 3

Verifica dei poteri nella XXIV Circoscrizione (Sicilia 1) 9

Comunicazioni del Presidente su una richiesta di documentazione elettorale da parte dell'autorità giudiziaria 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 10

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7ª Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, sulle linee programmatiche del suo dicastero *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 11

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 *(Esame e rinvio)* 12

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 114/2013: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 1670-A Governo *(Esame e conclusione)* 21

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra *(Seguito dell'esame e conclusione)* 204

ALLEGATO 1 (Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Relatore Bressa, nuovi emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti e nuovi emendamenti del Relatore Centemero e relativi subemendamenti) 249

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 280

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 248

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 305

AVVERTENZA 248

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 38

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo inammissibile) 42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 32

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, e conclusione – Relazione)* 34

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01584 Micillo: Sulla morte di Federico Perna, detenuto presso il carcere di Poggioreale . 34

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 67

5-01583 Daniele Farina: Sull'istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e la revisione delle piante organiche degli operatori in carcere 35

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 69

5-01582 Molteni: Sulla situazione del Tribunale di Como 35

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 71

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso *(Esame e rinvio)* 35

AVVERTENZA 37

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ONG sullo sfruttamento militare dei bambini 73

Audizione di partecipanti all'VIII Conferenza internazionale « *No Justice without life* » (Roma, 29-30 novembre 2013) 73

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo e C. 1806 Rostan *(Seguito dell'esame e rinvio)* 74

ALLEGATO (Emendamento) 76

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » *(Esame del documento conclusivo e rinvio)* 77

ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 104

5-01587 Santerini: Sulle risorse da erogare in caso di restauro e di altri interventi governativi autorizzati dagli organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo . 104

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 110

5-01586 Coscia: Sui finanziamenti alla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 104

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 111

5-01588 Simone Valente: Sulla nomina del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche 104

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 113

5-01589 Fratoianni: Sul finanziamento alle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e del Fondo unico per lo spettacolo 105

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 114

5-01590 Di Lello: Sulla tutela dei « Campi Flegrei » e sul finanziamento dei relativi interventi 105

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 115

5-01585 Galan: Qualificazione professionale dei restauratori 105

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 116

5-01591 Buonanno: Sul finanziamento del Museo del ciclismo « Madonna del Ghisallo » .. 105

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 117

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia ... 106

SEDE REFERENTE:

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso *(Seguito dell'esame e rinvio)* 106

ALLEGATO 8 (Emendamenti) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia ... 109

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 Russo e abb. (Parere alla IV Commissione) *(Esame e rinvio)* 126

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Nuovo testo C. 833 e abb. Russo (Parere alla IV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 128

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01596 Matarrese: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione della SS. n. 17 129

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 133

5-01598 Zan: Iniziative urgenti per l'individuazione di soluzioni alternative alla realizzazione dell'autostrada Orte-Cesena-Mestre 129

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 134

5-01599 Terzoni: Iniziative urgenti per la revisione del progetto per la realizzazione della superstrada E-78 Fano-Grosseto 129

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 135

5-01597 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di sistemazione della rete idroviaria padano-veneta 130

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 136

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 70 Realacci, C. 150 Causi, C. 392 Morassut, C. 1050 De Rosa, C. 1128 Latronico e C. 1322 Zaratti in materia di Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana, di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e dell'AIDU (Associazione Italiana Diritto Urbanistico) 130

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

AUDIZIONI:

Audizione del parlamentare europeo, on. David-Maria Sassoli, nell'ambito dell'esame delle proposte legislative dell'Unione europea in materia di trasporto aereo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento, e conclusione)* 138

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-00134 Martella: Prospettive produttive dell'impianto Versalis di Porto Marghera 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 145

5-00630 Lupo: Conformità alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del progetto della centrale elettrica a biomasse di Finale Emilia 140

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 146

5-00678 Berlinghieri: Chiusura dello stabilimento AGFA di Manerbio 140

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 149

5-00759 Simoni: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Pirelli di Figline Valdarno 140

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 150

5-00809 Benamati: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa.

5-01171 Mongiello: Alienazione della società RetItalia Internazionale Spa 140

ALLEGATO 5 (Testo congiunto della risposta) 151

RISOLUZIONI:

7-00115 Benamati: Riordino dell'Agenzia Enea.

7-00132 Vallascas: Riordino dell'Agenzia Enea *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027)* 141

ALLEGAT0 6 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni) 154

ALLEGAT0 7 (Testo unificato approvato dalla Commissione) 156

7-00044 Fantinati: Piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici.

7-00164 Basso: Piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni)* 143

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750-A Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani 144

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. C. 833 Russo (Parere alla IV Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 158

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1785)* 159

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana *(Seguito dell'esame e rinvio)* 160

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia *(Seguito dell'esame e rinvio)* 161

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01578 Gigli: Iniziative volte a contrastare la povertà assoluta 163

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 166

5-01579 Di Vita: Promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità ... 164

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 168

5-01580 Piazzoni: Interventi a favore delle persone senza fissa dimora o colpite da emergenza abitativa 164

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 170

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di magistrati esperti della materia e del coordinatore nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu) 165

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori e C. 1633 Formisano *(Rinvio del seguito dell'esame)* 165

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei competenti assessori delle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Calabria, Campania e Basilicata nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 475 e C. 1234, recanti norme per la salvaguardia dei castagneti 172

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo *(Esame e rinvio)* 173

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e rinvio)* 180

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 183

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari 185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Esame del Regolamento interno e di altri conseguenti atti di autoorganizzazione 186

ALLEGATO 1 (Regolamento interno della Commissione) 188

ALLEGATO 2 (Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati) 196

Comunicazioni del Presidente 187

ALLEGATO 3 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) 198

ALLEGATO 4 (Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia) 200

ALLEGATO 5 (Deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne) 201

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 16,40

17SMC0001300